

LUISS GUIDO CARLI  
LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2011/12

TESI IN DIRITTO DELLE CRISI D'IMPRESA  
L'AZIONE REVOCATORIA NEI CONFERIMENTI IN CAPITALE

RELATORE : Prof. Vincenzo De Sensi

CORRELATORE: Prof. Andrea Palazzolo

CANDIDATO: Francesco Cerverizzo  
MATRICOLA N. 087603

# L'AZIONE REVOCATORIA NEI CONFERIMENTI IN CAPITALE

## INDICE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>PREMESSA</b> ..... | PAG. 1 |
|-----------------------|--------|

## CAPITOLO I IL SISTEMA REVOCATORIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

|  |         |
|--|---------|
| <b>1. Fondamento, natura giuridica e funzione dell'azione revocatoria</b> .....  | PAG. 5  |
| <b>2. L'azione revocatoria nel sistema del codice civile</b> .....   | PAG. 12 |
| <b>3. (segue); l'azione revocatoria ordinaria in sede civile</b> .....   | PAG. 17 |
| <b>4. (segue); l'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare</b> .....   | PAG. 22 |
| <b>5. L'azione revocatoria fallimentare e la sua posizione nel "sistema" delineato dalla "Legge fallimentare" (Regio Decreto n. 267 del 1942); generalità e criticità emerse</b> .....   | PAG. 26 |
| <b>6. I rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare</b> .....  | PAG. 31 |
| <b>7. La teoria "indennitaria" e "antiindennitaria" (o redistributiva)</b> .....   | PAG. 37 |
| <b>8. Il presupposto oggettivo nella revocatoria fallimentare: l'<i>eventus damni</i></b> .....  | PAG. 43 |
| <b>9. Il presupposto soggettivo nella revocatoria fallimentare. La conoscenza dello stato di insolvenza: la c.d. <i>scientia decoctionis</i>. Gli elementi "presuntivi". La prova negativa e positiva della <i>scientia decoctionis</i>. Analisi della giurisprudenza in materia</b> ..... | PAG. 46 |

**CAPITOLO II**

**LA “NUOVA” AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE  
DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO  
LEGGE N. 35/2005 (CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2005)**

|   |          |
|---|----------|
| 1. L'azione revocatoria fallimentare: riflessioni dopo le modifiche apportate dalla riforma ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80)..... | PAG. 54  |
| 2. Il “periodo sospetto” e il caso di consecuzione di procedure.....  | PAG. 61  |
| 3. Gli atti “sproporzionati” <i>ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F.</i> .....   | PAG. 71  |
| 4. La revocatoria dei pagamenti effettuati con mezzi anormali <i>ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.</i> ; il concetto di “anormalità”.....   | PAG. 84  |
| 5. La revoca dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili <i>ex art. 67, comma 2, L.F.</i> .....   | PAG. 100 |
| 6. La revocatoria degli atti a titolo oneroso e delle garanzie per debiti contestualmente creati.....   | PAG. 103 |

**CAPITOLO III**

**L’AZIONE REVOCATORIA E IL DIRITTO SOCIETARIO**

|   |          |
|---|----------|
| 1. Stato di insolvenza della società e posizione dei soci.....  | PAG. 114 |
| 2. Il fondamento “contrattuale” della società.....  | PAG. 120 |
| 3. Conferimenti, capitale e patrimonio: aspetti generali.....   | PAG. 125 |
| 4. La disciplina dei conferimenti ai sensi dell’art. 2342 c.c.....  | PAG. 139 |
| 5. La revoca dei conferimenti in società. Analisi delle posizioni, dottrinarie e giurisprudenziali, favorevoli e contrarie alla “revocabilità”..... | PAG. 147 |
| 6. Le conseguenze derivanti dall’accoglimento dell’azione revocatoria in ordine ai conferimenti effettuati in società.....                          | PAG. 160 |

**7. Ipotesi particolari di azione revocatoria: a) la revocabilità della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte del socio poi fallito; b) la revocabilità dell'alienazione di quote da parte del socio poi fallito.....PAG. 166**

**CONCLUSIONE.....PAG. 174**

**BIBLIOGRAFIA.....PAG. 181**

## PREMESSA

La riforma del diritto fallimentare, attuata con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005<sup>1</sup> e con la successiva legge di conversione n. 80 del 14 maggio 2005<sup>2</sup>, ha interessato anche la disciplina dell'azione revocatoria.

L'istituto dell'azione revocatoria (sia essa ordinaria o fallimentare), o meglio il "sistema revocatorio" globalmente inteso, costituisce indubbiamente uno dei temi "aperti" del diritto fallimentare italiano, testimoniato dalla quantità di questioni che esso coinvolge, senza che abbiano trovato un assetto sicuro né in dottrina, né in giurisprudenza; è un settore contraddistinto da continue discussioni ed incertezze, a cominciare dalla natura - dichiarativa o costitutiva - dell'azione stessa, per passare al tema della identità o diversità tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare, che ovviamente coinvolge il problema del presupposto oggettivo di entrambe<sup>3</sup>.

Aprondo una breve parentesi, va ricordato che l'intero "sistema" fallimentare è contraddistinto dalla evidente necessità di una tutela collettiva dei creditori. Si tratta di una necessità che deriva principalmente dall'incapacità ad adempiere del debitore e dai conseguenti effetti che tale situazione comporta.

Viene ad esistenza, infatti, una situazione che è caratterizzata da elevati gradi di conflittualità tra i creditori; situazione che è determinata dalla presenza di un patrimonio presumibilmente incapiante (insufficiente quindi per tutti), e in cui il soddisfacimento di uno o di pochi determina, purtroppo, un danno per gli altri.

---

<sup>1</sup> Vedi Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005.

<sup>2</sup> Vedi Legge 14 maggio 2005, n. 80, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91.

<sup>3</sup> Così F. CORSI, *L'azione revocatoria: dalla natura indennitaria dell'azione alla tipologia dei pagamenti*, intervento al Convegno "I conflitti della giurisprudenza fallimentare e le aspettative di riforma", Verona, 7 ottobre 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 1181 e ss.

Di conseguenza, è pienamente giustificato il motivo per cui le procedure concorsuali, caratterizzate dall'essere unitarie e collettive, costituiscono un limite invalicabile alle pretese ed alle esecuzioni individuali, rendendole così o inammissibili o improcedibili una volta che le stesse procedure concorsuali siano state avviate<sup>4</sup>.

Numerosi sono gli effetti che discendono, sia sul debitore sia sui creditori, dalla dichiarazione di fallimento del debitore imprenditore commerciale in stato d'insolvenza<sup>5</sup>.

Per quel che concerne l'oggetto del presente lavoro – dedicato all'azione revocatoria nei conferimenti in capitale – l'analisi del “sistema revocatorio” deve essere sviluppata individuando e tenendo ben presenti – oltre, ovviamente ai “doverosi” approfondimenti dedicati a fondamento, natura giuridica, struttura, funzione, presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria fallimentare, etc. – gli elementi e i fattori che rappresentano le peculiarità e le dinamiche tipiche del diritto (o meglio, della crisi) d'impresa, e del diritto societario. Nell'ambito che ci interessa sono infatti numerosi i soggetti coinvolti (e di conseguenza le conseguenti ed esponenziali situazioni “dinamiche” che si vengono a creare): abbiamo in primo luogo i finanziatori dell'impresa, ovvero tutti quei soggetti che hanno fornito risorse – più o meno importanti – per il suo finanziamento. Tra questi soggetti è possibile distinguere, da un lato, coloro che hanno finanziato l'impresa in cambio

---

<sup>4</sup> Così V. DE SENSI, *L'etica del fallimento*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2003, pag. 167.

<sup>5</sup> La dichiarazione di fallimento produce, nei confronti dei creditori, gli effetti che possono essere schematicamente riassunti come segue: 1) li assoggetta al concorso e ad un soddisfacimento paritario e contestuale; 2) li priva, a determinate condizioni, dei benefici che, in termini di pagamento o di costituzione di garanzie e di titoli prelazionari essi abbiano potuto conseguire, in tempo anteriore, ciascuno in danno di altri; 3) vieta loro ogni iniziativa volta a conseguire il soddisfacimento forzoso dei loro crediti; 4) conforma i crediti, anche imponendo alcuni sacrifici, in relazione alla loro natura; 5) rende inefficace il soddisfacimento individuale che essi abbiano potuto conseguire, in tempo successivo, ad iniziativa del debitore e attraverso pagamenti diretti o in forza degli effetti di strumenti negoziali, e li obbliga alle relative restituzioni in favore della massa; 6) li rende beneficiari, attraverso alcune regole di carattere assoluto e relativo, di un sistema di inefficacia legale e revocatorio volto da un lato a fissare la consistenza del patrimonio del debitore al momento in cui essa interviene, dall'altro a ristabilirne l'integrità in funzione del soddisfacimento nella successiva liquidazione del patrimonio stesso; 7) rende nei loro confronti inopponibile ogni effetto pregiudizievole che, in relazione a beni o a diritti patrimoniali avocati al fallimento, possa derivare da giudizi e pronunce giurisdizionali proseguiti gli uni e intervenute le altre in epoca ad essa successiva; Cfr. G. FAUCEGLIA, L. PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, vol. I, *Fallimento: presupposti, istruttoria, organi, effetti, revocatoria e piani attestati*, Utet, Torino, 2009, pag. 482; P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 312.

della promessa, giuridicamente vincolante e coercibile, della restituzione del capitale e della quota di interessi, cioè i creditori; dall'altro lato, è invece possibile distinguere coloro che hanno finanziato l'impresa senza alcun vincolo di restituzione, né del capitale né degli interessi, ma con l'aspettativa – non coercibile – di ottenere la distribuzione di tutto ciò che non sia necessario per pagare i creditori e per far funzionare l'impresa<sup>6</sup>.

In un contesto caratterizzato da una situazione di pericolo generalizzato (sia esso solo teorico o, ancor peggio, reale) per i creditori, l'obiettivo che deve essere perseguito (per allontanare, o quantomeno, sminuire i rischi potenziali) è quello di tutelare, nel miglior modo possibile, l'interesse rappresentato dal mantenimento della capienza del patrimonio (o quantomeno, di quello che ne è rimasto). Secondo questa lettura, appare alquanto interessante e pertinente l'osservazione secondo cui “i creditori sarebbero titolari di un diritto al mantenimento di un attivo superiore al passivo, e che questo diritto darebbe fondamento alle c.d. azioni di massa, cioè a quelle azioni il cui risultato utile rifluisce a vantaggio di tutti i creditori indistintamente e alla cui proposizione sarebbe legittimato il curatore”<sup>7</sup>.

È in quest'ottica che è possibile inquadrare l'azione revocatoria come l'elemento fondamentale ed imprescindibile di un sistema che, nel suo insieme, mira a disincentivare chi opera per l'impresa e con l'impresa dal tenere comportamenti pregiudizievoli per i creditori nel loro complesso o (in caso di alterazione dell'ordine di soddisfazione) anche solo per alcuni di essi.

Tale sistema mira in via preventiva a far emergere, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, nonché a ripristinare la situazione anteriore. È possibile notare che sussiste un rapporto di forte integrazione tra i due sistemi di tutela, cioè tra la tempestività dell'emersione del pericolo e successive azioni revocatorie e risarcitorie. Solitamente, più ci si allontana dal momento in cui il patrimonio comincia a diventare insufficiente per i diritti dei creditori, minore diventerà

---

<sup>6</sup> Per maggiori approfondimenti su questa interessante distinzione vedi L. STANGHELLINI, *La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori*, destinato agli Studi in onore di Franco Di Sabato e agli Atti del convegno dell'Associazione Italiana degli Studiosi del processo civile, Napoli, 26-27 ottobre 2007, pubblicato in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2009, I, pp. 69-98.

<sup>7</sup> Così I. PAGNI, *Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1037 e ss.

l'attivo e maggiore il numero degli atti potenzialmente revocabili; dopo un tempo sufficientemente lungo, il patrimonio a disposizione dei creditori sarà composto "solo" dalle aspettative revocatorie e risarcitorie.

Il ripristino della situazione anteriore avverrà così in due modi: in forma specifica, eliminando gli atti compiuti in danno dei creditori, o per equivalente, facendo sorgere obblighi risarcitori<sup>8</sup>.

È stato osservato che l'azione revocatoria fallimentare, originariamente innestata sul tronco dell'azione *pauliana* e adattata al contesto dell'insolvenza dell'imprenditore, se ne è successivamente distaccata fino a diventare, negli anni che vanno dal 1942 al 2005, "un *monstrum* le cui finalità erano state perse; con la riforma del 2005 essa è stata invece ricondotta nell'ambito delle regole di gestione conservativa del patrimonio a rischio di insolvenza, le stesse che governano l'azione degli amministratori e dei liquidatori"<sup>9</sup>.

L'intervento riformatore del 2005 ha inciso su due aspetti: a) in primo luogo, ha ridotto alla metà i termini, anteriori all'accertamento giudiziale dell'insolvenza, nei quali può venire in rilievo il compimento dell'atto revocando; b) in secondo luogo, ha ampliato l'ambito delle esenzioni, ossia degli atti che, pur se compiuti durante il periodo sospetto, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'azione revocatoria<sup>10</sup>. Vi è chi ha rilevato che il risultato pratico della riforma del 2005 consista essenzialmente in un considerevole ridimensionamento dell'istituto dell'azione revocatoria fallimentare, che può ora colpire, per ragioni sia cronologiche sia tipologiche, un novero di atti decisamente ridotto rispetto al passato<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Vedi L. STANGHELLINI, *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Le Società*, 2007, pp. 395 e ss.

<sup>9</sup> Così L. STANGHELLINI, *La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori*, *op. cit.*, pag. 81.

<sup>10</sup> Vedi A. PATTI, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori*, in G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2008, pp. 194.

<sup>11</sup> Vedi S. BONFATTI, *La disciplina dell'azione revocatoria fallimentare*, in S. BONFATTI, P.F. CENSONI, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006, pp. 86-87.



## CAPITOLO I

### IL SISTEMA REVOCATORIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.

#### 1. Fondamento, natura giuridica e funzione dell'azione revocatoria.

La disciplina dell'azione revocatoria costituisce, riprendendo l'espressione citata nella Relazione del Guardasigilli al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge fallimentare")<sup>12</sup>, "il problema centrale del fallimento"; espressione pienamente e tutt'ora valida anche se, come ha rilevato parte della dottrina più recente, tale istituto rappresenta, all'interno del "sistema fallimentare" non soltanto un "problema" (per quanto "centrale"), ma anche un "valore aggiunto"<sup>13</sup>.

Sommariamente, citando le espressioni di autorevole dottrina, è possibile definire l'azione revocatoria (fallimentare) come un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, strumento quindi funzionale alla reintegrazione nel patrimonio del debitore fallito di tutti i beni che ne siano usciti in violazione del principio della *par condicio creditorum*, al fine di assoggettarli alla esecuzione forzata concorsuale<sup>14</sup>. Interessante la posizione di chi ha sostenuto che il fallimento rappresenta la *condicio iuris* per rendere inefficaci gli atti di riduzione del patrimonio del debitore poi fallito, pregiudizievoli per la massa, che lo stato di insolvenza rendeva indisponibile<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> La "Legge fallimentare" è stata introdotta con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1942, n. 81.

<sup>13</sup> Vedi P. MENTI, *La revoca dei pagamenti nell'esercizio dell'impresa alla prova della tesi antiindennitaria delle Sezioni Unite*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 498 e ss.

<sup>14</sup> Vedi R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 504; questa posizione è stata influenzata dalla concezione esclusivamente processuale della revocatoria elaborata da F. CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, originariamente pubblicata in F. CARNELUTTI (a cura di), *Sistema del diritto processuale civile*, vol. I, Cedam, Padova, 1936, pp. 848 e ss. e successivamente ripubblicato in A. PROTO PISANI (a cura di), *Diritto sostanziale e processo. Emilio Betti: Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione. Francesco Carnelutti: Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 206 e ss. Secondo tale posizione la revocatoria costituirebbe un caso di responsabilità senza debito e l'azione giudiziaria sarebbe diretta ad accertare il presupposto dell'azione esecutiva sul bene acquistato dal terzo.

<sup>15</sup> Vedi G. DE SEMO, *Diritto Fallimentare*, Cedam, Padova, 1989, pp. 260 e ss.

Aprondo una breve parentesi, notiamo che è possibile rintracciare l'antecedente storico dell'azione revocatoria nel diritto romano<sup>16</sup>, dove era previsto lo strumento dell'*actio pauliana* con cui si consentiva ai creditori, anche rappresentati dal *curator bonorum*, di rimediare alle frodi perpetrate nei loro confronti e conservare così la garanzia patrimoniale del debitore; il rimedio previsto consisteva nella revoca degli atti pregiudizievoli compiuti dallo stesso debitore.

In ordine agli atti gratuiti l'azione era concessa – al ricorrere dei presupposti del *consilium fraudis* e dell'*eventus damni* – quando il debitore avesse agito per sottrarre il patrimonio alla soddisfazione dei creditori rimanendo a causa di ciò insolvente. Con riferimento, invece, agli atti a titolo oneroso era necessario un ulteriore requisito, ossia che il terzo fosse consapevole della circostanza della realizzazione dell'insolvenza; era cioè necessario che il terzo fosse *consciens fraudis*. Una volta avvenuta la *bonorum possessio* da parte dei creditori gli stessi avevano la facoltà di far rescindere l'alienazione del bene come se questo non fosse mai stato trasferito ai terzi.

Successivamente, nel diritto giustiniano, l'azione pauliana viene concepita dalla fusione di due istituti, ossia l'*interdictum fraudatorium* e l'*actio pauliana*. Il primo istituto mirava a colpire gli atti fraudolenti compiuti dopo la *missio in bona* e doveva essere esercitato prima della *venditio bonorum*, mentre il secondo istituto era, invece, diretto alla rescissione degli atti fraudolenti compiuti prima o dopo la immissione nei beni, e poteva essere esercitato soltanto una volta che si era verificata la *venditio bonorum*<sup>17</sup>.

È nel successivo diritto “intermedio”<sup>18</sup> che l'azione revocatoria viene messa di fronte ad un bivio, per così dire, e vengono così distinte le azioni che vengono promosse “individualmente” da quelle che vengono invece esercitate in via “concorsuale”; ne consegue che nell'ipotesi in cui l'azione venisse esercitata

---

<sup>16</sup> Per approfondimenti storici, in riferimento al diritto romano, sull'istituto dell'azione revocatoria vedi G.B. IMPALLOMENEI, *Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico*, Cedam, Padova, 1958.

<sup>17</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema vedi M. TALAMANCA, voce *Azione revocatoria (Diritto Romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 883-888.

<sup>18</sup> Per maggiori approfondimenti vedi P. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Cedam, Padova, 1964.

“individualmente” i relativi effetti si producevano, ovviamente, soltanto nei confronti di colui che aveva esercitato l’azione stessa, mentre, al contrario, nell’ipotesi in cui l’azione era stata esercitata in via “concorsuale”, i relativi effetti si producevano in favore di tutti i creditori (presenti ed anche futuri)<sup>19</sup>.

Successivamente, nell’età “moderna”, l’azione revocatoria fu introdotta (o forse sarebbe meglio dire, fu “reintrodotta”, in quanto necessaria erede dei sopra citati antefatti storici del diritto romano) nell’ordinamento italiano attraverso il “filtro” dell’esperienza giuridica francese. Nel sistema francese l’*Ordonnance pour le commerce* del 1673 richiama quella che nient’altro può essere considerata che la riproposizione moderna dell’*actio pauliana* del diritto romano.

È sempre nel sistema francese, ed esattamente nel Regolamento del 2 giugno 1667 per la città di Lione, che compare per la prima volta, sotto l’influenza delle legislazioni statutarie, l’istituto del c.d. “periodo sospetto”<sup>20</sup>. Interessante è la previsione del *Code de commerce* del 1807, dove veniva operata una distinzione tra due “periodi sospetti”<sup>21</sup>.

Venendo all’ordinamento italiano, vediamo che si assiste ad una distinzione tra le due azioni revocatorie, ordinaria e fallimentare. Infatti, nel Codice civile del 1865 veniva disciplinata, agli artt. 1235 e ss. l’azione revocatoria ordinaria, mentre nel Codice di commercio del 1882, agli artt. 707 e ss., veniva previsto l’istituto dell’azione revocatoria fallimentare, strumento “universale” destinato a sanzionare mediante nullità od annullamento gli atti in frode che fossero stati compiuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento ovvero quando gli stessi fossero stati compiuti nel periodo ricompreso tra la data di cessazione dei pagamenti (data che costituiva l’inizio dell’insolvenza, e che doveva essere

---

<sup>19</sup> Così A. DI IULIO, *La revocatoria fallimentare*, in G. BONGIORNO, A. CARON, L. CASALE, C. CESCHEL, A. DI IULIO, M. FARINA, G. FAUCEGLIA, A. FERRETTI, E. FRASCAROLI SANTI, F. MACARIO, S. NICITA, D. PLENTEDA, F. RUSSO, G. TARZIA, *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, volume I, diretto e coordinato da U. APICE, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 546.

<sup>20</sup> Tale periodo “sospetto” veniva stabilito nei dieci giorni anteriori al fallimento o pubblicamente conosciuto, e veniva conseguentemente stabilita la nullità di ogni atto che fosse stato eventualmente compiuto nel periodo di tempo citato.

<sup>21</sup> Il primo periodo sospetto veniva compreso tra la data (accertata con la dichiarazione di fallimento) di cessazione dei pagamenti e la dichiarazione di fallimento, mentre il secondo periodo sospetto veniva compreso tra la dichiarazione di fallimento ed i dieci giorni anteriori alla data (accertata con la sentenza di fallimento) di cessazione dei pagamenti.

accertata mediante sentenza) e la pronuncia di fallimento (tale periodo era inizialmente fissato nel limite di tre anni e fu successivamente ridotto a due)<sup>22</sup>.

Chiusa questa breve parentesi storica, e ritornando così al tema oggetto della presente analisi, notiamo che la ragion d'essere dell'azione revocatoria può essere rinvenuta nella constatazione della situazione che si viene a creare con la crisi d'impresa.

Infatti, tra l'insorgere della crisi d'impresa e la successiva dichiarazione di fallimento decorre un periodo durante il quale l'imprenditore, nonostante si trovi già in stato d'insolvenza, continua a svolgere la propria attività intrattenendo rapporti con i terzi; è l'esercizio di tale attività che potenzialmente può arrecare un pregiudizio ai creditori ed in tale contesto emerge così il fondamento e la funzione dell'azione revocatoria, strumento destinato a rimediare a tale pregiudizio<sup>23</sup>.

Autorevole dottrina ha così esaurientemente ed enfaticamente descritto il sopra citato lasso temporale che decorre tra l'inizio della crisi d'impresa e la dichiarazione di fallimento: "lo stato di collasso patrimoniale ha necessariamente un periodo di incubazione, nel quale l'attività dell'impresa si svolge in modo più o meno anormale, che sfocia in uno stato d'insolvenza non dichiarata dell'imprenditore. Incidono in questo periodo gli atti coi quali il debitore tenta di sorreggere le stremate forze dell'impresa occultandone e tentando di alleviarne il marasma; si attuano in questo periodo gli accorgimenti più svariati per carpire il credito, onde procurare i mezzi liquidi che mancano, la linfa vitale che viene meno nell'organismo esausto dell'impresa; si operano le vendite sotto costo (c.d., con termine spregiativo, "svendite") e gli espedienti rovinosi per ostentare una capacità di pagare che non esiste; le distrazioni e occultazioni di attivo; il trattamento di favore a creditori prediletti o conniventi, che si vogliono "salvare"; tutta la sequenza degli atti pregiudizievoli che il debitore può porre in essere a danno dei

---

<sup>22</sup> Vedi E. BRUSCHETTA, *Appunti di teoria dell'azione revocatoria*, in S. BONFATTI, S. BOATTO, E. BRUSCHETTA, P. DE BIASI, G. FALCONE, L. GUALANDI, L. MANDRIOLI, F. NICOLINI, *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova Legge fallimentare e nei "fallimenti immobiliari"*, Ipsa, Milanofiori-Assago, 2006, pag. 11.

<sup>23</sup> Vedi S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, Vol. XI, Tomo II, Cedam, Padova, 2009, pag. 390.

creditori, atti che formano come una nebulosa attorno allo stato di insolvenza che fatalmente finisce per emergere ed esser dichiarato”<sup>24</sup>.

Interessante è la posizione di chi ha individuato la *ratio* della revocatoria in una funzione “repressiva”, consistente, attraverso il meccanismo della retrodatazione, nel creare una sorta di “cordone sanitario” intorno all’imprenditore insolvente per accelerarne il fallimento, ed impedendogli quindi di continuare a disporre del proprio patrimonio proprio per mezzo della sanzione della revocatoria, e una funzione “redistributiva”, ossia la ripartizione del danno sociale fra una più ampia categoria di soggetti<sup>25</sup>.

La funzione e la *ratio* dell’azione revocatoria fallimentare è stata esaustivamente individuata in una sentenza della giurisprudenza costituzionale (va precisato, antecedente alle riforma della legge fallimentare attuata con il decreto legge n. 35/2005 e con la successiva legge di conversione n. 80/2005).

In particolare, si è affermato che “l’azione revocatoria fallimentare, pur collocandosi sulla linea della revocatoria ordinaria e pur essendo, perciò, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, si inserisce nel particolare ambito della procedura fallimentare, la quale ha connotati peculiari che danno ragione delle notevoli diversità esistenti tra i due tipi di azione. È noto che principi animatori della materia fallimentare sono quelli dell’universalità dell’esecuzione (che si rivolge contro l’intero patrimonio del fallito anziché contro uno o più singoli beni) e della sua concorsualità, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno diritto di partecipare all’attività di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato in posizione di tendenziale parità. La centralità della *par condicio creditorum* – rafforzata dalla previsione, in certi casi, del reato di bancarotta – è stata ribadita anche da questa Corte (si vedano le sentenze nn. 32/1992 e 204/1989), costituendo nell’attuale disciplina la chiave di lettura di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare. E’ quindi evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione

---

<sup>24</sup> Così R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, op. cit., pag. 745.

<sup>25</sup> Così A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970, pp. 151 e ss.

del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite”<sup>26</sup>.

Per quanto attiene, invece, alla natura della sentenza di revocatoria fallimentare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito, in varie occasioni, la natura “costitutiva” della stessa; in particolare, è stato precisato che “l’obbligazione restitutoria dell’*accipiens* soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l’atto posto in essere dal fallito è valido ed efficace e che la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria”<sup>27</sup>.

Con la sentenza di revocatoria fallimentare si determina un mutamento nella situazione giuridica del destinatario dell’atto impugnato. Se l’azione revocatoria fallimentare ha per oggetto il trasferimento di un bene, una volta che la sentenza ha acquistato efficacia di giudicato, l’atto di trasferimento diventa inefficace rispetto ai creditori concorrenti e il bene in questione rientra nella garanzia patrimoniale del debitore fallito; nell’eventualità che, per i più svariati motivi, non sia possibile ricondurre il bene in oggetto nella garanzia patrimoniale del debitore fallito, il soggetto convenuto in revocatoria sarà tenuto a corrispondere al fallimento una somma di denaro pari al valore del bene che andrà quantificato riferendosi non al momento in cui è stato stipulato l’atto revocato, bensì al momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale.

Nel caso in cui, invece, la sentenza di revoca riguardi un pagamento, l’*accipiens* sarà condannato a restituire la somma ricevuta, con i conseguenti interessi legali a decorrere dalla data di notificazione dell’atto di citazione in revocatoria.

In sede di giurisprudenza di legittimità è stato affermato che l’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento mira ad ottenere la

---

<sup>26</sup> Così Corte costituzionale, 12 luglio 2000, n. 379, pubblicata in <http://www.giurcost.org>

<sup>27</sup> Così Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 giugno 2000, n. 437, in *Foro italiano*, 2000, I, pp. 2724 e ss.

reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che intanto si realizza in quanto il corrispondente importo sia recuperato attraverso la sua restituzione. Ne consegue che per la produzione di tale effetto non è necessaria un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel *petitum* originario; il debito di restituzione sorge infatti con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della *par condicio creditorum*<sup>28</sup>.

In altro intervento è stato affermato che “il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., comporta che soltanto la sentenza stessa produce – dalla data del passaggio in giudicato – l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e finché non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio per interessi; ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento passata in giudicato, non può parlarsi di interessi scaduti e che non può, pertanto, farsi luogo all'anatocismo”<sup>29</sup>.

Questo orientamento è stato seguito, oltre che da quella di legittimità, anche dalla giurisprudenza di merito. Infatti, è stato osservato che la sentenza di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva e “risulta pertanto inidonea a costituire titolo esecutivo, anche per ciò che riguarda tutte le pronunce accessorie o consequenziali alla pronuncia principale dell'atto revocato. Di conseguenza, è inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l'istanza inhibitoria *ex artt. 283*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 16 settembre 2009, n. 19989, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 740.

<sup>29</sup> Nel caso di specie è stato inoltre affermato che “né rileva, in contrario, che gli interessi sul credito riconosciuto al fallimento rientrano tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la sentenza di revoca retroagisce alla data della domanda, perché la decorrenza degli interessi, dalla data della domanda, non va confusa con la scadenza, la quale, nell'ipotesi di credito derivante da pronuncia giudiziale costitutiva, non può che coincidere con la data della pronuncia stessa, ossia con il passaggio in giudicato, giacché solo in tale data, perfezionatosi l'accertamento giudiziale ed il suo effetto costitutivo, sorge la conseguente obbligazione restitutoria”; così Corte di Cassazione, 11 giugno 2004, n. 11097, in *Massimario Giustizia civile*, 2004, pag. 6.

<sup>30</sup> Il testo vigente dell'art. 283 c.p.c., rubricato “*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*”, dispone: “Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione

e 351<sup>31</sup> c.p.c., avverso l'esecuzione provvisoria di tale sentenza"<sup>32</sup>. In altro intervento si è affermato che "la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, avendo natura costitutiva, è inidonea ad acquistare efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato e così pure tutte le statuizioni immediatamente e direttamente consequenziali alla stessa, come le condanne restitutorie, dipendenti dalla revocatoria, comportanti il ripristino della garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 codice civile"<sup>33</sup>.

## **2. L'azione revocatoria nel sistema del codice civile.**

Nel sistema del codice civile l'azione revocatoria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss., collocati nel Libro Sesto, "Della tutela dei diritti", Titolo III "Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale", Capo V "Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale".

---

principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

<sup>31</sup> Il testo vigente dell'art. 351 c.p.c., rubricato "*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*", recentemente riformato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone: "Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sè. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire".

<sup>32</sup> Così Corte d'Appello di Venezia, sentenza 3 giugno 1999, con nota a commento di G. TUCCI, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2000, II, pp. 153 e ss.

<sup>33</sup> Così Corte d'Appello di Torino, ordinanza 22 maggio 2006, con nota a commento di M. FABIANI, in *Foro amministrativo*, 2007, pp. 179 e ss.



L'istituto in esame è direttamente influenzato dal principio fondamentale stabilito dall'art. 2740 c.c.<sup>34</sup> secondo cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

In dottrina è stato osservato che la regola posta dall'art. 2740 c.c. riveste la stessa importanza di quelle relative alla definizione del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), alla definizione del contratto (art. 1321 c.c.) e alla disciplina della responsabilità civile (art. 2043 c.c.), collocandosi così sul piano dei principi che fondano il sistema privatistico<sup>35</sup>.

È stato osservato che il principio della responsabilità patrimoniale del debitore è caratterizzato dalla “tensione” determinata e ravvivata dalla “convivenza” tra due istanze contrapposte che possono essere schematicamente riassunte come segue: a) da un lato, la regola in oggetto impone un vincolo a carico del patrimonio del debitore, che appare normativamente previsto al fine di assicurare il soddisfacimento delle ragioni dei creditori; b) dall'altro lato, la regola citata non impone a carico del debitore alcun divieto in ordine al potere di disposizione del proprio patrimonio<sup>36</sup>.

Interessante appare la posizione di chi ha rilevato che non esiste l'obbligo del debitore di conservare la sua consistenza patrimoniale, neppure come applicazione del canone della buona fede oggettiva; tale canone non può, infatti, creare delle limitazioni alla libertà delle parti al di fuori del programma che le vede, rispettivamente, debitore e creditore, tenendo oltretutto presente che, sul piano sostanziale, un tale obbligo si porrebbe in contrasto con il principio di libertà economica, tutelato dall'articolo 41 Cost.<sup>37</sup>.

In altre parole, l'ordinamento giuridico, da un lato, riconosce a ciascun soggetto l'autonomia negoziale e di conseguenza gli strumenti attraverso cui gestire il proprio patrimonio, e, dall'altro lato, viene individuato nel patrimonio

---

<sup>34</sup> L'art. 2740 c.c., rubricato “responsabilità patrimoniale”, dispone: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

<sup>35</sup> Così P. RESCIGNO, *Immunità e privilegio*, in *Rivista di diritto civile*, 1961, I, pp. 415 e ss.

<sup>36</sup> Vedi L. BIGLIAZZI-GERI, *Dell'azione revocatoria*, in L. BIGLIAZZI-GERI, F.D. BUSNELLI, R. FERRUCCI, *Della tutela dei diritti (artt. 2900-2969)*, in AA.VV., *Commentario del codice civile*, Libro VI, tomo 4, Utet, Torino, 1980, pp. 105-107.

<sup>37</sup> Così A. BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 20, nota n. 45.

complessivo del soggetto (debitore) l'insieme delle risorse destinate a garantire il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori. La chiave di volta, risoltrice dei problemi evidenziati, risiede nella ricerca di un equilibrio tra le sopra citate istanze contrapposte<sup>38</sup>.

È in tale ottica, nel quadro così delineato, che si colloca l'azione revocatoria disciplinata dal codice civile (meglio nota come azione revocatoria "ordinaria") il cui esperimento presuppone che il debitore abbia esercitato (o meglio, spinto "al limite") la propria autonomia negoziale in modo tale da pregiudicare la consistenza del proprio patrimonio e mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori.

Quando si verifica una situazione come quella appena descritta emergono tre ordini di interessi, che devono essere tendenzialmente riequilibrati, e che possono essere così riassunti: a) interesse del debitore ad esercitare la propria autonomia negoziale, attraverso l'esercizio di atti di disposizione del proprio patrimonio; b) interesse del terzo a conservare gli effetti dell'atto posto in essere con il debitore, quanto meno nell'ipotesi in cui si tratti di atto a titolo oneroso (e che abbia, quindi, comportato un sacrificio per il terzo stesso); c) interesse del creditore a non vedere pregiudicato il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore disponente.

Il legislatore del codice civile ha perseguito l'equilibrio tra i diversi interessi sopra citati subordinando, *in primis*, l'esperimento dell'azione revocatoria alla sussistenza di determinati presupposti soggettivi (ovvero, condizione psicologica del debitore, ed eventualmente del terzo, rispetto all'atto posto in essere); su questo punto, in dottrina si è evidenziata la necessità che l'atto pregiudizievole sia sostenuto da un particolare atteggiamento psicologico (c.d. *consilium fraudis*) del debitore-disponente ed, eventualmente, anche del destinatario della disposizione<sup>39</sup>.

In secondo luogo, l'equilibrio tra i diversi interessi viene perseguito colpendo l'atto ritenuto pregiudizievole con la sanzione dell'inefficacia relativa; ne

---

<sup>38</sup> Vedi A. NERVI, *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore – Profili civilistici*, Cedam, Padova, 2001, pp. 242 e ss.

<sup>39</sup> Vedi U. NATOLI, L. BIGLIAZZI-GERI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 152.

consegue che l'atto conserva così la sua validità sia *inter partes* (tra debitore e terzo) sia *erga omnes* (nei confronti della generalità dei terzi)<sup>40</sup>.

Soltanto nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria l'atto compiuto dal debitore viene privato di efficacia, nel senso che esso non viene considerato idoneo a sottrarre quel dato bene alla garanzia patrimoniale generica nei confronti di quel determinato creditore. Infatti, il bene, anche se è formalmente uscito dal patrimonio del debitore, continua "fittiziamente" a farne parte per quel determinato creditore, il quale, sussistendone i presupposti, ossia il mancato soddisfacimento della sua pretesa, può sottoporre quel bene ad esecuzione forzata presso il terzo avente causa.

Va chiarito che la revocatoria non opera alcun ritorno del bene nel patrimonio del debitore, in quanto il bene è colpito dall'azione esecutiva presso il terzo acquirente<sup>41</sup>; per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria, il bene continua a conservare quella destinazione che discendeva dall'appartenenza al patrimonio dell'alienante in base al principio posto dall'art. 2740 c.c.<sup>42</sup>.

Una volta che è stata esperita l'azione revocatoria, il terzo, avente causa dal debitore, subisce l'aggressione di un bene validamente entrato nel proprio patrimonio, e questo a causa dell'iniziativa di un creditore del proprio dante causa; l'aggressione esercitata in via esecutiva ha luogo nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni del creditore, e questo è comprovato dal fatto che il terzo avente causa è legittimato a far valere, nei confronti del debitore, le proprie ragioni sul bene oggetto dell'atto di disposizione poi revocato, sia pure in via postergata rispetto a quelle del creditore vittorioso in revocatoria<sup>43</sup>.

In sintesi, si può affermare che il sistema delineato in materia dal codice civile, improntato, come detto, sul perseguimento di un necessario equilibrio tra i diversi interessi contrapposti (ovvero, tutela dell'autonomia patrimoniale e tutela

---

<sup>40</sup> Così R. NICOLÒ, *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, in AA.VV., *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del codice civile*, diretto da A. SCIALOJA, G. BRANCA, Libro VI, Artt. 2900-2969, Zanichelli, Bologna-Roma, 1953, pp. 182-185.

<sup>41</sup> Vedi R. NICOLÒ, *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, *op. cit.*, pp. 187-188.

<sup>42</sup> Vedi U. NATOLI, L. BIGLIAZZI-GERI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, *op. cit.*, pag. 145.

<sup>43</sup> Vedi A. BREGOLI, *Effetti e natura della revocatoria*, *op. cit.*, pp. 37 e ss.

delle ragioni creditorie), fa prevalere le ragioni dei creditori subordinatamente al ricorrere di due condizioni: a) esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, determinato dalla diminuzione o dal deterioramento della garanzia patrimoniale offerta dal debitore; b) consapevolezza (ovvero, dolosa preordinazione) del pregiudizio da parte del debitore ed, eventualmente, del terzo avente causa.

Va notato che non vi sono margini per l'esperimento dell'azione revocatoria qualora non venga in rilievo un atto di autonomia negoziale; questo significa, ad esempio, che un atto dovuto, quale l'adempimento di un obbligo o l'effettuazione di un pagamento, non è revocabile<sup>44</sup>. Vediamo, infatti, che ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c. è espressamente escluso dall'ambito della revocatoria ordinaria il pagamento di un debito scaduto; la dottrina spiega l'irrevocabilità dei pagamenti dei debiti scaduti non solo con la mancanza di arbitrio nel comportamento del debitore, ma anche richiamando l'irrilevanza del principio della *par condicio creditorum* al di fuori della procedura concorsuale. Pertanto, laddove non esiste un obbligo di trattamento paritario dei creditori, deve ritenersi pienamente lecito pagare integralmente un creditore e lasciare insoddisfatti gli altri<sup>45</sup>.

In chiusura di argomento, va detto che il sistema delineato dagli artt. 2901 e ss. del codice civile fa riferimento, quasi esclusivamente, agli atti traslativi, ossia a quegli atti per effetto dei quali il debitore fa in modo che determinati beni escano dal proprio patrimonio, di conseguenza sottraendoli alla garanzia prevista per i creditori. Su questo punto, è stato evidenziato che, in realtà, la garanzia patrimoniale può essere lesa non solo attraverso atti traslativi, ma anche attraverso l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di garanzie<sup>46</sup>.

In relazione agli atti traslativi, è possibile ricorrere alla tesi dell'inefficacia relativa, secondo cui è possibile eliminare gli effetti dell'atto dispositivo nella misura strettamente necessaria a consentire al creditore il futuro ed eventuale esperimento dell'azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto; in relazione, invece, alle altre due categorie di atti citati, ossia l'assunzione di obbligazioni e la

---

<sup>44</sup> Vedi A. DE MARTINI, voce *Azione revocatoria (diritto privato)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. II, Utet, Torino, 1958, pp. 173-174.

<sup>45</sup> Sostiene questa posizione F. D'ALESSANDRO, *La revoca dei pagamenti nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 1972, pag. 9.

<sup>46</sup> Vedi R. NICOLÒ, *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, op. cit.*, pag. 191.

prestazione di garanzie, la tutela delle ragioni dei creditori richiede che l'atto venga privato di ogni effetto giuridico e che, quindi, venga colpito da inefficacia assoluta (e non relativa)<sup>47</sup>.

### **3. (segue); l'azione revocatoria ordinaria in sede civile.**

Ai sensi del primo comma dell'art. 2901 c.c.<sup>48</sup> è espressamente previsto che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”, al ricorrere di determinate condizioni.

È attraverso il necessario esperimento di un'azione giudiziaria, nel rispetto del principio generale stabilito dall'art. 100 c.p.c., rubricato “interesse ad agire” – secondo cui, come noto, “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” - che il creditore può reagire all'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore e dimostrare così il pregiudizio subito (“alle sue ragioni”).

Il primo requisito, di tipo “oggettivo”, necessario per l'esperimento dell'azione revocatoria consiste nella sussistenza di un “credito”.

Non è affatto necessario che il credito sia liquido ed esigibile; l'azione può essere esercitata, infatti, anche se il credito è sottoposto a termine o condizione.

Su questo ultimo aspetto, in sede di giurisprudenza di legittimità, è stato rilevato che “non occorre che i crediti siano certi nella loro esistenza e determinati

---

<sup>47</sup> Così F. D'ALESSANDRO, *La revoca dei pagamenti nel fallimento*, op. cit., pag. 84.

<sup>48</sup> L'art. 2901 c.c., rubricato “condizioni” (dell'azione revocatoria), testualmente dispone: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.

nel loro ammontare, in quanto sono giuridicamente rilevanti anche le ragioni di credito eventuali e non ancora concretizzate, come si desume dal fatto che la legge contempla, ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria, anche i crediti soggetti a condizione”<sup>49</sup>.

In giurisprudenza è stata adottata una interpretazione alquanto estesa del termine “credito” ricomprendendovi così anche il c.d. “credito eventuale”, che in veste di “credito litigioso”, fa sorgere la qualità di creditore abilitato all'esperienza dell'azione revocatoria. In particolare, è stato affermato che “nel processo avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore per impugnare un atto dispositivo compiuto dal debitore, non deve essere disposta la sospensione se il credito da tutelare è oggetto di contestazione in separato giudizio; sia perché il credito litigioso non può essere considerato meritevole di minor tutela rispetto al credito certo, sia perché tra i due giudizi non sussiste il pericolo di conflitto tra giudicati”<sup>50</sup>.

In relazione al requisito oggettivo, indicato espressamente nel primo comma dell'art. 2901 c.c., relativo agli “atti di disposizione” del patrimonio compiuti dal debitore (in pregiudizio delle ragioni del creditore) può sommariamente dirsi che deve trattarsi di atti giuridici “tra vivi” (con esclusione, pertanto, degli atti *mortis causa*), consistenti in un “comportamento attivo” (con esclusione, quindi, dell'inerzia o dell'omissione), “validi”, aventi carattere “dispositivo” (non devono cioè essere diretti alla mera conservazione del patrimonio) e “negoziale”<sup>51</sup>.

Continuando con l'analisi dei requisiti oggettivi, arriviamo all'importante elemento rappresentato dal “pregiudizio”, c.d. *eventus damni*, ossia la lesione della garanzia patrimoniale che rappresenta la conseguenza degli atti dispositivi del patrimonio compiuti dal debitore.

Autorevole dottrina ha rilevato che l'azione revocatoria possa essere esperita non solo nel caso di un pregiudizio concreto ed attuale ma anche solo

---

<sup>49</sup> Così Corte di Cassazione, 27 novembre 1982, n. 6475, in *Giustizia civile*, 1983, I, pp. 1176 e ss. con nota a commento di M. COSTANZA.

<sup>50</sup> Così Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 18 maggio 2004, n. 9440, in *Guida al diritto*, n. 22, 2004, pp. 32 e ss. con nota a commento di E. SACCHETTINI.

<sup>51</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 17.

potenziale, evidenziando la sufficienza del solo pericolo per rendere infruttuosa l'azione esecutiva<sup>52</sup>.

Tale assunto è stato ribadito anche in giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ricorra il pregiudizio non solo quando l'atto di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto stesso determini una maggiore difficoltà ed incertezza per l'esazione coattiva del credito<sup>53</sup>, mentre la giurisprudenza di merito ha rilevato che non sia necessario trovarsi di fronte ad un danno concreto ed effettivo, risultando del tutto sufficiente l'esistenza di un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, "il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito e da comprometterne la fruttuosità"<sup>54</sup>.

Per la valutazione della lesione della garanzia patrimoniale è necessario riferirsi alla consistenza del patrimonio (intendendo con tale espressione l'entità economica composta da tutti i beni presenti e futuri del debitore) prima e dopo il compimento dell'atto dispositivo compiuto dal debitore. Inoltre, aspetto non secondario, tale valutazione (o comparazione, che dir si voglia, tra i due distinti momenti, cioè "prima" e "dopo" il compimento dell'atto dispositivo) deve essere condotta non riferendosi esclusivamente a criteri "quantitativi" ma tenendo anche ben presenti i criteri "qualitativi". Proprio su questo aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato che il pregiudizio può essere realizzato "anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori"<sup>55</sup>.

Concludendo il discorso sui requisiti oggettivi, dell'azione revocatoria ordinaria, notiamo come tra l'atto dispositivo compiuto dal debitore e il pregiudizio, debba sussistere un "nesso di causalità"; ne consegue che, ad esempio, non può essere esperita l'azione revocatoria qualora a provocare il pregiudizio sia stato non l'atto dispositivo ma altri atti compiuti successivamente.

---

<sup>52</sup> Vedi A. DE MARTINI, voce *Azione revocatoria (diritto privato)*, *op. cit.*, pag. 159.

<sup>53</sup> Vedi Corte di Cassazione, 17 gennaio 1984, n. 402, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1984, pp. 624 e ss.

<sup>54</sup> Così Tribunale di Pescara, 27 settembre 2001, in *P.Q.M.*, n. 3, 2001, pp. 67 e ss.

<sup>55</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pp. 43 e ss.

La dottrina ha chiarito che, quando viene esercitata l'azione revocatoria, il pregiudizio va rapportato, in diretto nesso di causalità, all'atto dispositivo che si vuole far dichiarare inefficace e deve essere ancora sussistente<sup>56</sup>.

Chiuso il discorso sui requisiti oggettivi, e spostando l'analisi ai requisiti soggettivi vediamo che essi attengono al profilo "psicologico" (c.d. *consilium fraudis*) e che coinvolgono la consapevolezza del debitore, ed eventualmente del terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

Va compiuta una distinzione preliminare tra atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito.

Gli atti a titolo oneroso vanno, al tempo stesso, distinti tra gli atti compiuti "prima" o "dopo" il sorgere del credito.

In relazione agli atti a titolo oneroso compiuti prima del sorgere del credito, è richiesto che l'atto sia stato compiuto con dolo, cioè con una preordinazione del debitore diretta a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni dei creditori (c.d. *animus nocendi*) e che, contestualmente, il terzo si sia reso partecipe della dolosa preordinazione (c.d. *participatio fraudis*)<sup>57</sup>.

Nell'ipotesi, invece, di atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, l'atteggiamento "psicologico" richiesto è meno intenso ed è sufficiente che venga provato che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori, mentre il terzo deve essere consapevole di tale pregiudizio<sup>58</sup>. Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che "il presupposto soggettivo dell'azione consiste nella conoscenza da parte del terzo e del debitore della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale"<sup>59</sup>. Non è necessario che la conoscenza della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale sia accompagnata da un rapporto collusivo tra terzo e debitore, e neanche che il terzo debba essere a

---

<sup>56</sup> Vedi A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, op. cit., pp. 21 e ss.

<sup>57</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, op. cit., pag. 23.

<sup>58</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2006, pag. 7.

<sup>59</sup> Così Tribunale di Arezzo, 10 febbraio 2001, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2001, II, pp. 1304 e ss.



conoscenza dell'esistenza dello specifico credito per la cui tutela viene proposta l'azione revocatoria<sup>60</sup>.

Per quanto attiene, invece, agli atti a titolo gratuito, qualora siano stati compiuti prima del sorgere del credito il creditore è tenuto a provare il solo *animus nocendi* da parte del debitore essendo assolutamente ininfluente l'atteggiamento psicologico tenuto dal terzo, mentre nell'eventualità che essi siano stati compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore è tenuto a provare la sola *scientia damni* da parte del solo debitore essendo, anche in tale evenienza, ininfluente l'atteggiamento psicologico del terzo<sup>61</sup>. Su quest'ultimo aspetto, la giurisprudenza di merito ha affermato che “ai fini della configurabilità del *consilium fraudis* per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, occorre la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore”<sup>62</sup>.

Gli “effetti” discendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria sono stabiliti dall'art. 2902 c.c., dove viene stabilito che il creditore, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato; viene ulteriormente specificato (nel secondo comma dell'art. 2902 c.c.) che “il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”.

In chiusura d'argomento sul tema relativo all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria in sede civile, va detto che ai sensi dell'art. 2903 c.c. “l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.

---

<sup>60</sup> Vedi Tribunale di Venezia, 15 gennaio 2001, in *Foro padano*, 2001, I, pp. 420 e ss. con nota a commento di A. BRAGADIN.

<sup>61</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, op. cit., pag. 8.

<sup>62</sup> Così Tribunale di Livorno, 28 febbraio 2001, in *Foro toscano*, 2001, pp. 142 e ss.

#### **4. (segue); l'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare.**

Il possibile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare è espressamente previsto dall'art. 66 l. fall.; secondo la disposizione citata “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro”.

Il curatore può avere interesse a promuovere l'azione revocatoria ordinaria, anziché quella fallimentare, nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti temporali, ad esempio nel caso di un atto compiuto al di fuori del c.d. “periodo sospetto”, o sostanziali di questa<sup>63</sup>.

Va detto che la natura e la funzione dell'azione revocatoria ordinaria rimangono inalterate anche se l'azione citata viene promossa in sede concorsuale.

Da un punto di vista processuale, le differenze palesi tra azione revocatoria ordinaria esercitata in sede civile ed azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare sono le seguenti: a) nell'azione esercitata in sede fallimentare la competenza spetta al tribunale fallimentare; b) nell'azione esercitata in sede fallimentare la legittimazione attiva spetta al curatore e va a vantaggio di tutti i creditori; c) infine, sempre in relazione all'azione esercitata in sede fallimentare la legittimazione passiva spetta soltanto al terzo e non anche al debitore fallito.

Interessante è la ricostruzione secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore a norma dell'art. 66 l. fall., si identifica con quella che i singoli creditori, prima della dichiarazione di fallimento, avrebbero potuto esperire, a norma degli artt. 2901 e ss. c.c., contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore”<sup>64</sup>.

In ordine ai presupposti oggettivi la giurisprudenza ha chiarito che l'*eventus damni* così come individuato nell'azione revocatoria ordinaria vale anche per quella esperita dal curatore dato che l'art. 66 l. fall. non richiede presupposti diversi

---

<sup>63</sup> Così G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza, op. cit.*, pag. 13.

<sup>64</sup> Corte di Cassazione, Sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18607, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, pp. 786 e ss.

da quelli previsti dall'art. 2901 c.c.; ne consegue che “qualora sia il curatore del fallimento ad esperire la revocatoria ordinaria il curatore del fallimento è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi era già sorto al momento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati da verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia causato al creditore o ai creditori il pregiudizio sopra specificato. Se dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano sufficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione deve ritenersi inesistente”<sup>65</sup>.

In un precedente intervento si è affermato che “la revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., esercitabile dal curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 66 l. fall., presenta struttura e disciplina eclettiche, in quanto partecipa di quella ordinaria e fallimentare, nel senso che è destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore, senza dover distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito altrui, si fonda sull'unico pregiudizio possibile, costituito dal fatto che l'atto fraudolento abbia determinato od aggravato l'insolvenza del debitore e presuppone che il curatore fornisca la prova che l'atto impugnato abbia inciso sulla insolvenza del debitore (*eventus damni*) nonché della *scientia damni* del debitore medesimo e del *consilium fraudis* del terzo (entrambi consistenti nella consapevolezza della determinazione dell'*eventus damni*)<sup>66</sup>.

Un'ipotesi particolare è rappresentata dal fallimento che interviene quando l'azione revocatoria sia già stata intrapresa da parte di uno dei creditori del debitore fallito.

---

<sup>65</sup> Così Corte di Cassazione, 12 settembre 1998, n. 9092, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1999, pp. 1067 e ss.

<sup>66</sup> Così Corte di Cassazione, 10 dicembre 1987, n. 9122, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1988, pp. 322 e ss.

Va ricordato che dato che la dichiarazione di fallimento interdice ai creditori l'inizio o la continuazione degli atti esecutivi sui beni del fallito, *ex art. 51 l. fall.*, ne consegue che la legittimazione ad agire in revoca non può essere conservata al creditore, non solo e non tanto per il difetto di quell'indispensabile condizione dell'esercizio dell'azione che è l'interesse ad agire, *ex art. 100 c.p.c.*, quanto perché l'azione stessa verrebbe altrimenti indirizzata verso una finalità illegittima, ovvero il soddisfacimento "preferenziale", che si porrebbe in palese contrasto con la regola cardine della *par condicio creditorum*, propria del fallimento<sup>67</sup>.

Anche la giurisprudenza conferma tale ricostruzione rilevando che "qualora nel corso di un giudizio di revocatoria ordinaria promosso da un creditore, sopravvenga il fallimento del debitore convenuto, il creditore perde la legittimazione all'esercizio dell'azione ed il processo deve essere dichiarato improseguibile in quanto tale azione è divenuta incompatibile con le funzioni del curatore e con le finalità della procedura esecutiva collettiva, visto che dei mezzi di reintegrazione della garanzia patrimoniale deve necessariamente profittare la generalità dei creditori"<sup>68</sup>.

In altro intervento si è evidenziato che "qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto, solo il curatore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione del fallimento del debitore e a proseguire l'azione promossa dal creditore, i cui effetti, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito"<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Vedi U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, vol. II, 1953, pp. 1123 e ss.

<sup>68</sup> Così Corte di Cassazione, 19 luglio 2002, n. 10547, in *Foro italiano*, 2002, I, pp. 3015 e ss. con nota a commento di M. FABIANI.

<sup>69</sup> Vedi Corte di Cassazione, 28 luglio 2002, n. 11760, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pp. 297 e ss, con nota a commento di A. BARBIERI.

In un recente intervento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel caso in cui sia sopravvenuto il fallimento quando l'azione revocatoria ordinaria è già stata introdotta dal singolo creditore, e sia tuttora pendente, il curatore, oltre a poter intraprendere *ex novo* l'azione revocatoria ordinaria, può proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, anche se va ovviamente registrata una non indifferente modifica oggettiva dei termini della questione, dato che la domanda di inopponibilità dell'atto di disposizione, che avrebbe dovuto giovare al singolo creditore, va in realtà a vantaggio di tutti i creditori.

Secondo le Sezioni Unite devono essere necessariamente privilegiate le soluzioni che evitino l'inutile dispersione di attività processuale – in ossequio quindi al principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – e viene puntualizzato che, qualora il curatore subentri al creditore singolo nell'azione revocatoria ordinaria, assume in sua vece la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito da quello della massa dei creditori, mentre non subentra nella posizione del debitore fallito, ove anch'esso si fosse costituito nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria. Una volta che si sia verificato il subentro del curatore nell'azione revocatoria già proposta dal singolo creditore, si ha a che fare con un'unica azione, e di conseguenza non è possibile ammettere che le due legittimazioni possano coesistere<sup>70</sup>.

Anche l'azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall. così come l'azione revocatoria ordinaria esperita in sede civile è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale che comincia a decorrere dalla data di compimento dell'atto dispositivo impugnato.

---

<sup>70</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008, n. 29420, in *Corriere giuridico*, 2009, pp. 784 e ss., con nota a commento di M. MONTANARI, *L'improcedibilità (ormai soltanto) relativa dell'azione revocatoria intrapresa prima del fallimento: un'evoluzione giurisprudenziale non ancora completa*.

## **5. L'azione revocatoria fallimentare e la sua posizione nel "sistema" delineato dalla "Legge fallimentare" (Regio Decreto n. 267 del 1942); generalità e criticità emerse.**

Nel sistema delineato dagli artt. 2901 e ss. del codice civile, a chiusura delle norme dedicate alla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria, è prevista una norma finale, rappresentata dall'art. 2904, rubricata "rinvio", secondo cui "sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale".

All'istituto dell'azione revocatoria fallimentare è dedicato l'art. 67<sup>71</sup> della "Legge fallimentare", disposizione collocata nel Titolo II, "Del Fallimento", Capo III, "Degli effetti del fallimento", Sezione III, "Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori".

---

<sup>71</sup> L'art. 67 l. fall., rubricato "*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*", testualmente dispone: "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali".

Aprondo una breve parentesi, va evidenziato come il Capo III del Titolo II, costituisca, nella sua ricostruzione sistematica, una rilevante novità della legge fallimentare del 1942. Infatti, mentre l'abrogato Codice di commercio del 1882 prevedeva la disciplina corrispondente agli attuali artt. 42-83 l. fall. nei diversi titoli del terzo libro del codice di commercio, dedicato appunto al fallimento, il legislatore della vigente legge fallimentare, influenzato dalle legislazioni fallimentari tedesche ed austriache, adottate rispettivamente nel 1877 e nel 1914, ha preferito distinguere nei diversi capi e nelle diverse sezioni<sup>72</sup> la disciplina sostanziale e procedimentale del fallimento<sup>73</sup>.

Un'altra importante novità introdotta dalla legge fallimentare del 1942, è rappresentata dalla sostituzione della sanzione della nullità e dell'annullamento, prevista nel Codice di commercio del 1882, con la sanzione dell'inefficacia relativa dell'atto oggetto di revoca. In dottrina, sul tema della "relatività" della sanzione revocatoria, è stato rilevato che quando l'atto viene revocato "ciò non significa che sia nullo: anzi la revoca presuppone la validità dell'atto" e che "l'atto inefficace o revocato è tale nei confronti esclusivamente della creditoria"<sup>74</sup>.

Tale assunto è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte precisato che "si tratta di inefficacia relativa perché l'atto revocato resta valido tra le parti ma diviene inefficace nei confronti dei creditori concorrenti"<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Nello specifico (tenendo in considerazione il Capo III del Titolo II), la Sezione I ha come oggetto le conseguenze della dichiarazione di fallimento sul patrimonio e sulla persona del fallito, mentre la Sezione IV ha come oggetto le conseguenze del fallimento sui rapporti giuridici in corso fino al tempo della dichiarazione di fallimento. Le Sezioni II e III hanno come finalità la realizzazione della *par condicio creditorum* o attraverso la ripartizione della perdita normalmente derivante dalla insolvenza tra una collettività di creditori più ampia rispetto a quella esistente al momento della sentenza, oppure attraverso la disciplina delle azioni dei creditori nel fallimento in modo tale da renderle compatibili con le esigenze del concorso fallimentare e la formazione della massa passiva. Per maggiori approfondimenti vedi F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI (a cura di), *Legge Fallimentare*, in *Commentario Scialoja-Branca*, N. Zanichelli ed., Bologna – Soc.ed. del Foro Italiano, Roma, 1988, pag. 5.

<sup>73</sup> Vedi la Relazione sul Progetto della Commissione Reale del 1925, e la Relazione al Re del 1941 all'attuale legge fallimentare, in AA.VV., *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, a cura di N. PICELLA, G. POTENZA, Giuffrè, Milano, 1942, pag. 61.

<sup>74</sup> Così R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare, op. cit.*, rispettivamente alle pp. 776 e 785.

<sup>75</sup> Vedi Corte di Cassazione, 21 giugno 2000, n. 8419, in *Foro amministrativo*, 2001, pp. 755 e ss.

Sommariamente è possibile affermare che l'azione revocatoria fallimentare si rivolge non ad un debitore, per così dire, generico, bensì ad una particolare figura di debitore, che deve sottostare alle procedure concorsuali, vale a dire l'imprenditore commerciale; inoltre l'azione revocatoria fallimentare può essere esperita solo nel contesto delle citate procedure concorsuali e presuppone la situazione, accertata in sede giurisdizionale, di insolvenza del debitore, vale a dire l'inidoneità del suo patrimonio a soddisfare con regolarità le ragioni dei creditori.

L'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale determina l'apertura della procedura concorsuale, diretta a garantire il soddisfacimento simultaneo e paritetico di tutte le posizioni creditorie facenti capo a quel determinato debitore. Viene qui in rilievo il principio cardine della *par condicio creditorum*, che nel codice civile è sancito dall'art. 2741<sup>76</sup> con la previsione che "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione".

È stato detto che la funzione principale della procedura fallimentare è quella di favorire l'applicazione del principio di responsabilità patrimoniale del debitore *ex art. 2740 c.c.*, nel rispetto della regola della parità di trattamento (c.d. *par condicio*) dei creditori, in modo più efficace di quel che non sarebbe consentito affidando tali obiettivi all'applicazione della disciplina di diritto comune dell'esecuzione forzata individuale<sup>77</sup>.

Premesso che la materia fallimentare non può essere considerata come una disciplina a "compartimenti stagni", ma bensì come un sistema "organico" va detto che sono essenzialmente due le disposizioni della Legge fallimentare che consentono una piena attuazione ed affermazione del principio della *par condicio creditorum*.

---

<sup>76</sup> L'art. 2741 c.c., rubricato "*concorso dei creditori e cause di prelazione*", dispone: "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche". Va evidenziato che la regola indicata nell'art. 2741 c.c. discende dal codice civile del 1865, che, all'art. 1949, la enunciava con la formula "i beni del debitore sono la garanzia comune dei creditori e questi vi hanno tutti eguale diritto"; tale formula è semplicemente la traduzione dell'art. 1093 del *Code civil* francese, secondo cui "*les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers*".

<sup>77</sup> Così S. BONFATTI, P.F. CENSONI, *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2009, pag. 125.



Tale attuazione viene assicurata, da un lato, attraverso la disposizione *ex art. 51 l. fall.*<sup>78</sup>, rubricato “*divieto di azioni esecutive e cautelari individuali*”, che sancisce il divieto, decorrente dal giorno della dichiarazione di fallimento, di ogni azione individuale esecutiva ed anche cautelare, e, dall’altro lato, attraverso la disposizione *ex art. 52, comma 1, l. fall.*<sup>79</sup>, rubricato “*concorso dei creditori*”, secondo cui “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”<sup>80</sup>.

Nel diritto fallimentare il concorso assume una duplice valenza essendo, al contempo, manifestazione del principio del necessario assoggettamento dei crediti del fallito alle regole ed alle forme prescritte per l’accertamento e la ripartizione dell’attivo (c.d. concorso formale), nonché all’imposizione della regola sostanziale di ripartizione concorsuale dell’attivo in forza della quale lo stesso deve essere distribuito equamente *pro quota*<sup>81</sup>.

Nell’ambito della procedura concorsuale riveste particolare importanza la figura del “curatore”, pubblico ufficiale che agisce istituzionalmente nell’interesse delle ragioni dei creditori e che è legittimato ad esperire determinate azioni dirette a rendere inefficaci, e quindi inopponibili, alla massa dei creditori, determinati atti che il debitore poi fallito ha posto in essere in un dato lasso temporale anteriore all’accertamento giudiziale dell’insolvenza.

Ritornando all’oggetto del presente lavoro, notiamo che schematicamente (e rinviando al capitolo successivo una più approfondita analisi) l’azione revocatoria

---

<sup>78</sup> L’art. 51 l. fall., rubricato “*Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali*”, dispone testualmente: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

<sup>79</sup> L’art. 52 l. fall., rubricato “*Concorso dei creditori*”, dispone testualmente: “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’art. 51”.

<sup>80</sup> “Dal sistema delineato dagli artt. 51-52 l. fall. deriva il concetto di universalità soggettiva, intendendo con tale termine la soggezione di tutti i creditori alle norme specifiche della formazione dello stato passivo e dell’esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito, nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito”; così Corte di Cassazione, sez. III, 19 agosto 2003, n. 12114, in *Massimario della giurisprudenza italiana*, 2003, pp. 1232 ss.

<sup>81</sup> Vedi G. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2008, pag. 148.

fallimentare – così come delineata dall’art. 67 l. fall. dopo le riforme che si sono succedute – si presenta strutturata su tre livelli: a) nel primo comma dell’art. 67 l. fall. vengono presi in considerazione atti caratterizzati da profili di anomalia sotto il profilo dell’equilibrio patrimoniale o sotto il profilo della regolarità rispetto all’ordinaria prassi commerciale; b) nel secondo comma dell’art. 67 l. fall. vengono in rilievo atti che non presentano particolari aspetti di criticità, come è il caso del pagamento dei debiti scaduti; c) infine, nel terzo comma dell’art. 67 l. fall. vengono elencate fattispecie di atti che vengono esplicitamente esentate dall’azione revocatoria.

Quella revocatoria è un’azione di tipo “impugnatorio”, e viene esercitata nei confronti di determinati atti, già posti in essere in concreto, al fine di privarli, in tutto o in parte, di effetti giuridici; grazie all’esercizio dell’azione revocatoria, le ragioni dei creditori riescono ad imporsi, anche se a posteriori rispetto al compimento dell’atto, prevalendo così rispetto a quelle del terzo avente causa dal debitore<sup>82</sup>.

In dottrina è stato osservato che la disciplina dell’azione revocatoria fallimentare incide su due profili: a) in forma diretta, attiene agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal fallito ed alla conseguente inefficacia nei confronti della sua controparte; b) in forma indiretta, condiziona il modo in cui si svolgono i rapporti tra l’imprenditore e determinate categorie di soggetti, quali banche, clienti, fornitori, finanziatori, etc.; ne consegue che una disciplina più o meno severa della revocatoria condiziona fortemente la propensione di tali interlocutori ad avviare o mantenere rapporti con l’imprenditore, così come a sostenere, oppure rifiutare, le iniziative dirette a superare le situazioni di crisi dell’imprenditore medesimo<sup>83</sup>.

Tra le criticità, legate all’azione revocatoria fallimentare, emerse fin dall’adozione della Legge fallimentare nel 1942, si segnala l’aspetto relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza (ovvero, la c.d. *scientia decoctionis* a cui sarà dedicata apposita e separata analisi nei successivi paragrafi); a tal proposito, va

---

<sup>82</sup> Così G. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in F. BRICOLA, F. GALGANO (a cura di), *Legge fallimentare. Commentario*, diretto da A. SCIALOJA, G. BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1993, pag. 25.

<sup>83</sup> Vedi S. BONFATTI, *La disciplina dell’azione revocatoria fallimentare*, op. cit., pp. 26-27.

ricordata la giurisprudenza immediatamente successiva all'entrata in vigore della Legge fallimentare che ha affermato che la conoscenza dello stato di insolvenza è cosa più grave della conoscenza della cessazione dei pagamenti richiesta dal (precedente ed abrogato) codice di commercio, dato che "l'insolvenza è proprio lo stato interiore di sostanziale ed insanabile impotenza a pagare e la conoscenza di tale stato, conoscenza necessariamente intima e profonda (ben diversa dalla conoscenza dell'esteriore cessazione dei pagamenti) scopre nel terzo che agisce a danno dei creditori un atteggiamento fraudolento, che nessuna prova può contrastare"<sup>84</sup>.

Una volta entrato a pieno regime il sistema della Legge fallimentare del 1942, si è assistito ad un ricorso esponenziale all'istituto dell'azione revocatoria fallimentare. Diversi sono i fattori che hanno contribuito alla manifestazione di tale fenomeno e possono essere così brevemente riassunti: a) il ricorso all'azione revocatoria fallimentare è stato spesso giustificato dalla progressiva mancanza di attivi nei fallimenti, a causa, soprattutto, della proliferazione dei privilegi e del ritardo con cui i fallimenti venivano dichiarati; b) il meccanismo della revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario ha spesso indotto i curatori ed i giudici delegati a "disinteressarsi", in un certo senso, della gestione dell'attivo (conservazione dei valori ancora esistenti, loro ottimale realizzo e sollecita chiusura della procedura)<sup>85</sup>.

## **6. I rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare.**

In apertura del discorso relativo ai "rapporti" tra l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare è utile tracciare una breve e sintetica analisi delle peculiarità (e delle contestuali "differenze") che contraddistinguono i due istituti in esame.

---

<sup>84</sup> Così Tribunale di Roma, 30 maggio 1942, in *Il fallimento. Raccolta di giurisprudenza sul R. Decreto 16 marzo 1942, n. 267*, diretta da V. ANDRIOLI, a cura di P. GUERRA, O. FANELLI, G.D. MAGRONE, Jovene, Napoli, 1955, pp. 110 e ss.

<sup>85</sup> Vedi D. GALLETTI, *Decretazione d'urgenza ed esenzione "temporanea" da revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, pp. 859 e ss.

In primo luogo, va detto che l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dal codice civile, si rivolge al debitore genericamente considerato, mentre, al contrario, l'azione revocatoria fallimentare riguarda una particolare figura di debitore, che soggiace alle procedure concorsuali, vale a dire l'imprenditore commerciale; nei confronti dell'imprenditore commerciale è applicabile anche la revocatoria ordinaria – ex art. 66 l. fall. – ma come ipotesi “residuale”.

In secondo luogo va evidenziato, come già accennato nelle pagine precedenti, che l'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata qualora il debitore abbia diminuito la sua garanzia patrimoniale, in modo tale da pregiudicare, anche solo su un piano meramente potenziale, le ragioni dei creditori<sup>86</sup>; l'azione revocatoria fallimentare, invece, può essere esercitata soltanto nell'ambito di una procedura concorsuale e presuppone perciò la situazione, accertata in sede giurisdizionale, di insolvenza del debitore, vale a dire l'inidoneità del suo patrimonio a soddisfare con regolarità le ragioni dei creditori.

In relazione ai rapporti tra azione revocatoria ordinaria ed azione revocatoria fallimentare si è registrato un ampio dibattito dottrinario vertente sulla possibilità di estensione ed applicazione analogica, o meno, delle disposizioni civilistiche dell'azione revocatoria ordinaria alle previsioni corrispondenti della legge fallimentare dove le stesse si presentassero lacunose. Questo dibattito, ovviamente basato su un'approfondita analisi della *ratio* e della natura dell'istituto e del sistema revocatorio *tout court*, si è sviluppato lungo due ben precise direttrici, rappresentate dalla c.d. teoria “monistica” e dalla c.d. teoria “dualistica”.

Secondo la teoria c.d. monistica le due azioni (ordinaria e fallimentare) – pur con le diversità che contraddistinguono i rispettivi presupposti - rientrano nella stessa categoria giuridica, ponendosi tra loro in un rapporto di *genus et species*; ciò determina l'importante conseguenza che si vengono ad avere analoga natura, struttura, funzione e *ratio*<sup>87</sup>.

I sostenitori della teoria monistica hanno fondato le ragioni della propria posizione interpretativa sui seguenti elementi: a) *in primis*, su un fattore, per così

---

<sup>86</sup> Così A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, op. cit., pp. 18-19.

<sup>87</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, op. cit., pag. 9.

dire, puramente “*semantico*”, legato al fatto che le due azioni sono caratterizzate dal fatto di avere la stessa denominazione (ovvero, “*azione revocatoria*”); b) sul dato normativo dell’art. 2904 c.c.<sup>88</sup> che fa espressamente “salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare”, disposizione questa che secondo i sostenitori della teoria monistica lascia agevolmente intendere che l’azione revocatoria fallimentare rientra nella figura generale dell’azione revocatoria *tout court*; c) infine, sul dato normativo dell’art. 66 l. fall. che consente al curatore di esperire anche l’azione revocatoria ordinaria; la collocazione “spaziale” di tale norma (ovvero come antecedente “numerico” rispetto all’art. 67 l. fall. dedicato all’azione revocatoria fallimentare) farebbe desumere - secondo i sostenitori della teoria monistica - che l’azione revocatoria ordinaria costituisca anche un antecedente “logico” rispetto all’ulteriore disposizione dedicata, appunto, all’azione revocatoria fallimentare.

In dottrina è stato evidenziato che è possibile ravvisare nell’azione revocatoria disciplinata dalla legge fallimentare la stessa azione disciplinata *ex art.* 2901 c.c., agevolata da una serie di presunzioni, ora relative, ora assolute, sulla esistenza dello stato d’insolvenza, e sulla sua conoscenza, giustificate dal *quod plerumque accidit* in situazioni del genere<sup>89</sup>.

Di particolare interesse il rilievo secondo cui non ci si trova di fronte ad un problema di scelta tra due azioni dato che “una volta stabilito di agire in revocatoria il problema che si presenta è, in sostanza, quello di provare i presupposti di fatto perché la revoca sia pronunciata. E la legge fallimentare facilita questo compito con riguardo agli atti compiuti dal debitore nel tempo più vicino alla dichiarazione di fallimento”<sup>90</sup>. Interessante anche l’analisi secondo cui “anche la revocatoria fallimentare ha la funzione di reintegrare la responsabilità patrimoniale, attraverso l’accertamento d’una inefficacia relativa e parziale”<sup>91</sup>.

Secondo uno dei massimi sostenitori della teoria monistica la salvezza fatta dalla legge non avrebbe alcun senso se si trattasse di istituti del tutto diversi, e

---

<sup>88</sup> L’art. 2904 c.c., rubricato “*Rinvio*”, dispone testualmente: “Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale”.

<sup>89</sup> Vedi F. CORSI, *L’azione revocatoria: dalla natura indennitaria dell’azione alla tipologia dei pagamenti*, *op. cit.*, pag. 1182.

<sup>90</sup> Così F. CORSI, *La revocatoria ordinaria nel fallimento*, Jovene, Napoli, 1965, pag. 148.

<sup>91</sup> Così A. DE MARTINI, voce *Azione revocatoria (diritto privato)*, *op. cit.*, pag. 158.

questo implica perciò che l'azione revocatoria in materia fallimentare rientra nella figura generale della revocatoria; “tale salvezza vuole essere un avvertimento all'interprete che si hanno bensì delle modifiche, ma che le stesse non incidono sul profilo essenziale dell'istituto. Questo significa che anche la revocatoria fallimentare vuole rappresentare una difesa dei creditori contro gli atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni e che il mezzo tecnico per neutralizzare il pregiudizio consiste nella dichiarazione di inefficacia. Il che trova conferma sia nella rubrica della Sezione III del Capo III del Titolo II della legge fallimentare, contenente le norme in parola, sia nella circostanza che della revocatoria fallimentare si parli assieme alla revocatoria ordinaria e subito dopo di essa”<sup>92</sup>.

Anche in sede di giurisprudenza di legittimità le due azioni - ordinaria e fallimentare – sono state ricondotte nella stessa categoria giuridica, e si è precisato che esse si differenziano per alcune facilitazioni probatorie concesse al curatore del fallimento, consistenti in una serie di presunzioni *iuris et de iure* o *iuris tantum*, in ordine all'esistenza dei presupposti, ed assolvono entrambe la funzione di attuare la difesa dei creditori contro gli atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, tendendo a reintegrare, mediante la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, la garanzia patrimoniale. In particolare si è rilevato che l'azione revocatoria fallimentare non può essere esercitata, in omaggio al principio della *par condicio creditorum* che informa tutta la procedura concorsuale, dai singoli creditori del fallito, ma deve essere esercitata, in via esclusiva, dal curatore del fallimento; essa – avente, tuttavia la stessa natura e gli stessi effetti della *pauliana* – “non è un'azione di nullità o di annullamento o di risoluzione, perché l'atto revocatorio resta pienamente valido ed efficace fra le parti, ma un'azione recuperatoria o restitutoria”<sup>93</sup>.

In un intervento più recente, si è evidenziato che “con riguardo agli atti costitutivi di garanzia per debito altrui, la presunzione di onerosità prevista per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, comma 2, c.c. – in forza del quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito – si applica anche alla

---

<sup>92</sup> Così F. FERRARA jr., A. BORGIOLO, *Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 423.

<sup>93</sup> Così Corte di Cassazione, 21 maggio 1971, n. 3298, in *Foro italiano*, 1972, I, pag. 2248.

revocatoria fallimentare, considerate, da un lato, l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni"<sup>94</sup>.

Secondo le posizioni espresse dalla contrapposta teoria c.d. "dualistica" azione revocatoria ordinaria ed azione revocatoria fallimentare rappresenterebbero, invece, due azioni completamente diverse sia nella struttura che nella funzione; questa differenziazione sarebbe giustificata dalla finalità perseguita dall'azione revocatoria fallimentare, consistente nel ripristinare la *par condicio creditorum* violata dagli atti di disposizione compiuti dal debitore prima del fallimento.

Su questo aspetto, in dottrina si è chiarito che "il fondamento della revocatoria fallimentare non è nella frode e nell'*eventus damni*, bensì nella violazione del principio della *par condicio*"<sup>95</sup>. Secondo altra posizione "il fondamento della revocatoria fallimentare è diverso da quello della revocatoria civile, e deve essere altrimenti individuato, muovendo dalla constatazione raggiunta che la revocatoria fallimentare non è soltanto un mezzo di difesa dei creditori contro la violazione fraudolenta del rapporto di garanzia, carattere tipico della revocatoria civile, bensì deve ritenersi istituito a finalità ed effetti alquanto più ampi, sebbene naturalmente affini a quella della revocatoria ordinaria"<sup>96</sup>.

Altra posizione è quella di chi ha sostenuto che, mentre la *pauliana*, è diretta a risarcire il danno provocato ai creditori dal comportamento illecito del debitore, al contrario, la revocatoria fallimentare ha carattere recuperatorio essendo finalizzata a ricostruire il patrimonio del debitore e a ristabilire la *par condicio creditorum*<sup>97</sup>.

Se le due azioni, revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare, vengono analizzate da un punto di vista meramente "funzionale" emerge con chiarezza che ci si trova di fronte ad una sola azione, più o meno modificata nell'esercizio per l'intervenuto fallimento. Ma se, tuttavia, le stesse azioni vengono considerate "dal punto di vista del presupposto, esse ci appaiono come azioni distinte, perché altro è

---

<sup>94</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 8 luglio 2005, n. 14376, con nota a commento di F. LAMANNA, *La presunzione di onerosità delle garanzie contestuali nella novellata disciplina della revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pp. 398 e ss.

<sup>95</sup> Così G. ROSSI, *La revocatoria fallimentare delle ipoteche*, in *Rivista di diritto civile*, 1963, I, pp. 511 e ss.

<sup>96</sup> Così U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, op. cit., pp. 1149 e ss.

<sup>97</sup> Vedi G. DE SEMO, *Diritto Fallimentare*, op. cit., pp. 305 e ss.

un'azione che ha il suo fatto costitutivo nel consapevole pregiudizio, altro è un'azione che trovi tale fatto costitutivo nello stato d'insolvenza del debitore e come tale può portare alla revoca di atti che sarebbero con la semplice revocatoria inattaccabili<sup>98</sup>.

Secondo altra autorevole ricostruzione la *ratio* dell'azione revocatoria fallimentare può essere individuata in una funzione, da un lato, repressiva e, dall'altro lato, redistributiva, attraverso cioè la "ripartizione" del danno sociale tra una categoria più ampia di soggetti<sup>99</sup>.

È stato evidenziato che il problema principale da risolvere è quello di stabilire se il "pregiudizio" costituisca, o meno, un presupposto imprescindibile (anche) dell'azione revocatoria fallimentare, così come avviene nell'azione revocatoria ordinaria; per risolvere questo problema è necessario prima risolvere il quesito preliminare, ovvero se tra le due azioni revocatorie, ordinaria e fallimentare, sussista un rapporto di *genus a species*, rapporto che sarebbe ravvisabile soltanto se tra le due azioni citate vi fosse un'identità di struttura. Ci si trova quindi di fronte ad una paradossale situazione che è possibile definire, citando una definizione propria delle discipline informatiche, un *loop*, ossia un'operazione circolare che non si può risolvere in quanto il risultato dipende dai fattori che, a loro volta, dipendono dal risultato<sup>100</sup>.

In chiusura di argomento, va tenuta presente la posizione di chi, sostenitore della teoria c.d. "dualistica", partendo dal presupposto che il patrimonio dell'imprenditore commerciale è stato concepito dal legislatore come una massa separata destinata al soddisfacimento dei soli creditori anteriori all'eventuale futuro fallimento, ha ritenuto che l'azione revocatoria costituisca lo strumento per conseguire, anche se *ex post*, il suddetto effetto<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> Così S. SATTA, *Diritto fallimentare*, a cura di R. VACCARELLA e F.P. LUISO, Cedam, Padova, 1996, pag. 211.

<sup>99</sup> Così A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, *op. cit.*, pp. 151 e ss.; aderisce a tale posizione F. D'ALESSANDRO, *La revoca dei pagamenti nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 167 e ss.

<sup>100</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, *op. cit.*, pag. 12.

<sup>101</sup> Vedi M. MONTANARI, *Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 68 e ss.



## 7. La teoria “indennitaria” e “antiindennitaria” (o redistributiva).

Sulla scia tracciata dall’elaborazione delle due teorie, monistica e dualistica, si è registrata, sia in dottrina sia in giurisprudenza, un’ulteriore contrapposizione tra due posizioni, facenti capo, rispettivamente alla teoria c.d. “indennitaria” ed alla teoria c.d. “antiindennitaria” (conosciuta anche come “redistributiva”).

In dottrina, tra gli aderenti alla c.d. teoria indennitaria, vi è chi ha evidenziato che l’elemento del pregiudizio non può essere ricavato direttamente dagli effetti dell’atto, ma tale ricostruzione può essere effettuata, in via presuntiva, dallo stato di insolvenza in cui si trovava il debitore al momento in cui ha compiuto l’atto; in tal modo viene così creata un’equivalenza sul piano normativo fra stato d’insolvenza ed esistenza del pregiudizio, ed in virtù di tale equivalenza l’azione revocatoria verrebbe ad incentrarsi sul primo<sup>102</sup>.

Ne consegue che il danno va valutato, da un lato, con riferimento al momento in cui è stato compiuto l’atto, tenendo ben presente la necessità di un nesso causale fra atto e danno, e, dall’altro lato, con riferimento alla situazione del concorso dei creditori, vigilando se si sia o meno verificata una lesione del principio della *par condicio creditorum*.

Vi è chi ha manifestato la propria contrarietà a tale ricostruzione ed ha osservato che la stessa si pone in netto contrasto con un dato testuale, e cioè con l’irrelevanza della conoscenza, nel terzo avente causa a titolo oneroso dal fallito, del nesso di causalità tra atto e pregiudizio, dalla quale “deriva necessariamente l’irrelevanza, sul piano obiettivo, del danno arrecato dall’atto al momento del suo compimento”<sup>103</sup>.

Una parte della dottrina aderente alla teoria indennitaria, ha fornito un’altra ricostruzione che prescinde dal profilo del nesso causale, ricollegando così il pregiudizio allo stato di insolvenza dell’imprenditore fallito, attraverso il ricorso alla presunzione *iuris et de iure*. Secondo questa impostazione l’atto va, pertanto, considerato inefficace perché “l’insolvenza c’era effettivamente al momento in cui fu compiuto, e non può farsi la prova che non ci fosse. Si chiami questa prova

---

<sup>102</sup> Vedi F. FERRARA jr., A. BORGIOI, *Il Fallimento*, op. cit., pp. 430 e ss.

<sup>103</sup> Così A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, op. cit., pp. 141 e ss.

presunzione assoluta, oppure preferibilmente limitazione (anzi esclusione) di prova, è certo che la sua rilevanza si esaurisce sul piano probatorio, senza estendersi ai presupposti sostanziali dell'inefficacia, che rimangono impregiudicati e sulla stessa linea di quelli della revocatoria ordinaria”<sup>104</sup>.

Ulteriore impostazione dottrinarica è quella che fonda il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria sull'astratta idoneità dell'atto di arrecare danno ai creditori, aspetto questo che va valutato anteriormente e non in base agli effetti che si siano realmente ed effettivamente realizzati<sup>105</sup>.

Spostandoci, invece, all'analisi della c.d. teoria “antiindennitaria” (o redistributiva), notiamo, in prima battuta, che essa, a prescindere dalle diverse sfumature che caratterizzano le diverse posizioni, è contraddistinta da una comune matrice, fondata sul puro normativo, e sul fondamentale rilievo che nella legge fallimentare non vi è traccia alcuna dell'*eventus damni*.

Secondo tale impostazione il principio cardine dell'azione revocatoria fallimentare può essere individuato nell'esigenza di tutelare i terzi di buona fede e nel condizionare l'inefficacia dell'atto alla conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza. In tale contesto, è stato sostenuto che l'atto può essere revocato anche quando sia possibile, da parte del terzo, dimostrare l'inesistenza della frode e del pregiudizio per la massa, perché il fondamento dell'azione revocatoria fallimentare può essere ravvisato non tanto nella frode o nell'*eventus damni*, bensì nella violazione del principio della *par condicio creditorum*<sup>106</sup>.

Esaustivo appare il rilievo secondo cui il fine dell'azione revocatoria fallimentare può essere individuato nella ripartizione della perdita derivante dall'insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non solo tra i creditori esistenti al momento della sentenza, ma tra un numero più vasto di soggetti, ricomprensivo anche coloro che hanno avuto causa dal fallito prima del fallimento; si assiste così ad una sorta di “collettivizzazione” della perdita, in modo

---

<sup>104</sup> Così A. DE MARTINI, *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1956, pag. 330.

<sup>105</sup> Vedi G. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, op. cit., pp. 136 e ss.

<sup>106</sup> Vedi G. FAUCEGLIA, *La revocatoria fallimentare tra sanzione e tutela della “par condicio”*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, I, pp. 1215 e ss.

tale da rendere meno gravose, attraverso una “redistribuzione” all’interno di una determinata collettività, le conseguenze negative derivanti dall’insolvenza<sup>107</sup>.

Oltre che in dottrina, anche in giurisprudenza si è assistito ad un “confronto” tra le due diverse impostazioni, indennitaria e antiindennitaria.

La giurisprudenza più datata, sostenendo la teoria indennitaria, ha affermato che la funzione dell’azione revocatoria fallimentare fosse quella diretta alla reintegrazione della garanzia patrimoniale, ed ha evidenziato che in materia fallimentare, a differenza della fattispecie dell’azione revocatoria ordinaria (dove la lesione della garanzia patrimoniale attiene ad un danno potenziale), il danno è da considerarsi “attuale” dato che si è già verificata la situazione di insolvenza<sup>108</sup>.

In altro intervento è stato ribadito che andasse posta a carico del curatore la prova del danno “attraverso la dimostrazione dell’esistenza di altri crediti aventi diritto di prededuzione o di prelazione di grado superiore o uguale a quello estinto”<sup>109</sup>. È stato anche evidenziato che debba sussistere l’interesse ad agire del curatore fallimentare sicchè, nell’ipotesi in cui il soggetto convenuto in revocatoria dimostri che il pagamento oggetto di revoca, ove revocato e dunque restituito alla procedura, non rechi alcuna utilità alla massa perché, in sede di riparto, la somma recuperata sarebbe stata comunque attribuita al convenuto in revocatoria (in quanto, ad esempio, titolare di diritto di credito assistito da prelazione poziore rispetto agli altri creditori), la domanda non potrebbe essere accolta; il citato interesse ad agire potrà pertanto essere “riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto od in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziore”<sup>110</sup>.

Va detto che già in sede di giurisprudenza di merito si erano registrate alcune decisioni, seppure isolate, che propendevano a favore della teoria antiindennitaria. Ad esempio, un primo segnale si è registrato con la sentenza della

---

<sup>107</sup> Vedi A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, op. cit., pp. 151 e ss.

<sup>108</sup> Così Corte di Cassazione, 21 maggio 1971, n. 3298, cit.

<sup>109</sup> Così Corte di Cassazione, 16 ottobre 1987, n. 7649, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1987, pp. 945 e ss.

<sup>110</sup> Così Corte di Cassazione, 16 marzo 2005, n. 5713, in *Massimario Giustizia civile*, 2005, pp. 3 e ss.

Corte d'Appello di Torino del 10 ottobre 1986 che ha sostenuto che “il pregiudizio per la massa nell'azione revocatoria fallimentare non consiste in uno squilibrio delle prestazioni corrispettive nell'ambito del contratto, ma nel fatto che, attraverso il rapporto impugnato, il contraente *in bonis* ha assunto la veste di creditore di determinate prestazioni e quindi ha conseguito l'adempimento, in tutto o in parte, con un trattamento differenziato e privilegiato rispetto a quello degli altri creditori ed in violazione, pertanto del principio della *par condicio creditorum* posto a base dei procedimenti concorsuali”<sup>111</sup>.

In altro intervento è stato rilevato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non è necessario fornire la prova specifica del danno che l'atto impugnato ha provocato ai creditori, potendo il pregiudizio arrecato alla massa tradursi nella mera violazione della *par condicio creditorum*”<sup>112</sup>.

Anche in sede di giurisprudenza di legittimità, comincia, seppur gradualmente, a manifestarsi un mutamento di direzione, registrandosi così uno “sganciamento” dal presupposto del danno nella qualificazione dell'azione revocatoria fallimentare. Inizia così a registrarsi una sempre maggiore condivisione della tesi redistributiva. Si segnala la decisione in cui è stato affermato che “il presupposto oggettivo della revocatoria fallimentare, e segnatamente nella revocatoria dei pagamenti, deve informarsi, non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dell'ordinamento, ma alla specialità tipica del sistema fallimentare e, come tale, uniformandosi al principio della *par condicio creditorum*, il danno consiste nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio, nella cui considerazione assume rilievo ciò che dal patrimonio del fallito sia uscito”<sup>113</sup>.

In un intervento più recente viene evidenziato che “il carattere pregiudizievole dell'atto non può essere valutato in relazione alla sufficienza dell'attivo fallimentare al pagamento del passivo, poiché detta circostanza non esclude l'insolvenza, e va invece valutato in riferimento all'aggravamento dell'insolvenza, potendo consistere nella lesione della *par condicio creditorum*,

---

<sup>111</sup> Così Corte d'Appello di Torino, 10 ottobre 1986, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1986, pp. 461 e ss.

<sup>112</sup> Così Tribunale di Milano, 11 maggio 1992, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pp. 865 e ss.

<sup>113</sup> Così Corte di Cassazione, 16 settembre 1992, n. 10570, in *Massimario Giustizia civile*, ff. 8-9.

ossia nella violazione delle regole di collocazione dei crediti, implicando inoltre le ipotesi di revocatoria fallimentare una presunzione di danno, cosicché grava sul convenuto in revocatoria l'onere di dimostrarne l'insussistenza"<sup>114</sup>.

Un vero e proprio mutamento di indirizzo è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7028 del 28 marzo 2006<sup>115</sup>, in cui è stato affermato che l'*eventus damni* è *in re ipsa* e consiste nel fatto stesso della lesione della *par condicio creditorum*, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione.

Con tale decisione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, optando decisamente per la natura "redistributiva" dell'azione revocatoria fallimentare, hanno individuato il bene giuridico protetto dall'azione nella lesione della *par condicio creditorum*, che può essere ravvisata in ogni uscita patrimoniale ed incide, di per sé sola, sulla posizione dei creditori concorrenti; tale lesione non può neanche essere esclusa dal pagamento – tramite il prezzo ricavato dalla vendita immobiliare oggetto di revocatoria – di un creditore privilegiato – garantito, ad esempio, da ipoteca – dato che è possibile conoscere realmente il pregiudizio o meno subito dagli altri creditori privilegiati concorrenti soltanto in esito alla ripartizione finale dell'attivo.

Nello specifico, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7028 del 2006, è stato esplicitamente "dichiarato che ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, l'*eventus damni* è *in re ipsa* e consiste nel fatto stesso della lesione della *par condicio creditorum*, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Ne consegue così che grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente. La circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato, eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto,

---

<sup>114</sup> Così Corte di Cassazione, 29 novembre 2003, n. 16915, in *Foro italiano*, 2004, I, pp. 410 e ss.

<sup>115</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7028, con commento di A. PATTI, *Natura dell'azione revocatoria fallimentare: le sezioni unite difendono il feticcio della par condicio*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 10, pp. 1133-1142.

non esclude la possibile lesione della *par condicio*, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi”<sup>116</sup>.

L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7028/2006, si è ulteriormente consolidato riaffermandosi così, in misura costante, anche nelle decisioni più recenti; ad esempio, è stato recentemente rilevato che “ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è *in re ipsa* e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della *par condicio creditorum*, ricollegabile all'uscita in sé del bene dalla massa, conseguente all'atto di disposizione”<sup>117</sup>.

In altro intervento, sempre della giurisprudenza di legittimità, è stato ulteriormente ribadito l'orientamento citato affermandosi così che l'*eventus damni* deve essere ritenuto presunto *juris et de jure*, e testualmente precisando che “non assume rilievo alcuno la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'*eventus damni* deve essere considerato *in re ipsa*, consistendo nella lesione della *par condicio creditorum* ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere a priori il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo”<sup>118</sup>.

In chiusura di argomento, va precisato che il legislatore della riforma attuata con l'adozione del decreto legge n. 35/2005 (e con la successiva legge di conversione n. 80/2005), non ha preso posizione, forse volutamente, sulla natura indennitaria od antiindennitaria dell'azione revocatoria fallimentare, oscillando tra l'una e l'altra. Infatti, mentre, da un lato, con la previsione di numerose cause di

---

<sup>116</sup> Per maggiori approfondimenti vedi P. MENTI, *La revoca dei pagamenti nell'esercizio dell'impresa alla prova della tesi antiindennitaria delle Sezioni Unite*, op. cit., pp. 502 e ss.

<sup>117</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 8 marzo 2010, n. 5505 in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 8, pag. 930.

<sup>118</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4785, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 8, pag. 931.

esenzione dall'azione revocatoria, *ex art. 67*, comma 3, l. fall., sembra che abbia voluto superare la teoria antiindennitaria negando perciò il principio del “danno sociale” e della “redistribuzione” dell'insolvenza tra tutti i creditori concorsuali, dall'altro lato, non sembra, tuttavia, che abbia aderito alla opposta teoria indennitaria, dato che non è stato inserito il requisito del pregiudizio tra i requisiti dell'azione e non è stata introdotta una causa di esenzione per gli atti e pagamenti che rappresentano una prestazione del debitore a fronte della quale sia stata acquisita contestualmente al suo patrimonio una controprestazione di eguale valore, così come previsto nel sistema fallimentare tedesco (vedi il par. n. 142 dell'*Insolvenzordnung*)<sup>119</sup>.

#### **8. Il presupposto oggettivo nella revocatoria fallimentare: l'*eventus damni*.**

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7028 del 28 marzo 2006, ci si è nettamente ed “ufficialmente” indirizzati verso il riconoscimento della natura “redistributiva” dell'azione revocatoria fallimentare, individuandosi il bene giuridico protetto dall'azione nella lesione della *par condicio creditorum*, che può essere ravvisata in ogni uscita patrimoniale e che incide, di per sé sola, sulla posizione dei creditori concorrenti.

Allargando, a più ampio raggio, il tema relativo al presupposto oggettivo nell'azione revocatoria fallimentare – ovvero, l'*eventus damni* - va ricordato che nell'azione revocatoria ordinaria, che è, come risaputo, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la nozione di danno deriva, in misura diretta ed immediata, dalla lesione della stessa, dando vita al principio di responsabilità sancito dall'art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

In dottrina è stato osservato che la responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente è soggezione, non tanto ad un potere sostanziale del creditore - per la natura processuale di quello attribuitogli *ex art. 2910 c.c.*, non confondibile in alcun

---

<sup>119</sup> Vedi A. DI IULIO, *La revocatoria fallimentare*, *op. cit.*, pp. 551-552.

modo con il diritto sostanziale di credito, alla cui tutela esso tende – ma ad un potere attribuito dalla legge all’organo giurisdizionale, per la tutela dei diritti soggettivi<sup>120</sup>.

Va detto che la lesione della garanzia patrimoniale non deve essere interpretata come “coincidente” con il concetto di “diminuzione patrimoniale”, ma va tenuto presente, in ogni caso, che di esso è comprensiva<sup>121</sup>; infatti, la garanzia patrimoniale può essere pregiudicata, producendo le medesime conseguenze, anche attraverso la sostituzione di beni aggredibili con facilità in via esecutiva e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (*in primis*, il denaro) oppure non aggredibili agevolmente dai creditori<sup>122</sup>.

Il danno – sempre nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria – può essere ravvisato ogni volta che sia in pericolo il buon fine dell’esecuzione forzata; in giurisprudenza è stato rilevato che il danno può essere individuato “non solo quando l’atto di disposizione abbia determinato o aggravato lo stato d’insolvenza del debitore, ma anche nell’ipotesi in cui abbia comportato un’incertezza od una maggiore difficoltà o limitazione della probabilità nella realizzazione del credito, concretamente ravvisandosi nella diminuzione della consistenza dei beni del debitore o nella loro maggiore esposizione al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, alla meno facile aggredibilità in via esecutiva”<sup>123</sup>.

Interessante è la posizione di chi ha rilevato che il pregiudizio può acquistare rilevanza soltanto sotto un profilo obiettivo e negativo, “nel senso che non si potrebbe, anche nel fallimento, revocare un atto se non avesse arrecato pregiudizio, ma anzi si fosse risolto in un vantaggio per i creditori”<sup>124</sup>.

In dottrina è stato osservato che mentre l’azione revocatoria ordinaria si muove solitamente in un ambito normalmente caratterizzato da una tendenziale “staticità” del patrimonio civile, l’azione revocatoria fallimentare è invece solitamente esercitata in un ambito contraddistinto dal patrimonio, per così dire,

---

<sup>120</sup> Così E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1983, pag. 10.

<sup>121</sup> Vedi A. MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, *op. cit.*, pag. 25.

<sup>122</sup> Vedi A. DE MARTINI, voce *Azione revocatoria (diritto privato)*, *op. cit.*, pag. 159.

<sup>123</sup> Così Corte di Cassazione, 6 agosto 2004, n. 15257, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 748 e ss.

<sup>124</sup> Così S. SATTA, *Diritto fallimentare*, *op. cit.*, pag. 209.



“dinamico” dell’imprenditore (questo, ovviamente, a causa della costante e progressiva modificazione degli elementi costituenti il patrimonio stesso in conseguenza dell’esercizio dell’attività economica)<sup>125</sup>.

Di conseguenza, nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare la nozione di danno è, in un certo senso, più vasta, dato che il generico riferimento al pregiudizio dei creditori riceve ulteriore specificazione a causa della sua inserzione in una procedura concorsuale; in tale ambito, pertanto, la nozione di danno deve essere riferita sia alla lesione della garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c.* (in misura così analoga all’azione revocatoria ordinaria), sia alla lesione della *par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.* (profilo, questo, prettamente peculiare dell’azione revocatoria fallimentare).

In relazione al primo aspetto - relativo alla lesione della garanzia patrimoniale - assumono particolare rilievo, oltre agli atti a titolo gratuito (sanzionati da inefficacia *ex art. 64 l. fall.*<sup>126</sup>), gli atti a prestazioni sproporzionate, nonché gli atti a titolo oneroso anomali ed i pagamenti effettuati con mezzi anormali.

In relazione, invece, al secondo aspetto - relativo alla lesione della *par condicio creditorum* - assumono rilievo, oltre agli atti anticipatamente estintivi dei debiti (sanzionati da inefficacia *ex art. 65 l. fall.*<sup>127</sup>), gli atti costitutivi di diritti di prelazione e di garanzia per debiti non scaduti, ovvero già sorti e scaduti, ovvero ancora contestualmente sorti (sia pure con diversa ripartizione dell’onere probatorio) ed i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

In chiusura d’argomento, va detto che la *par condicio creditorum* non deve essere interpretata soltanto nel senso di parità di trattamento in sede di riparto, ma in un senso più ampio, che ricomprenda, soprattutto, “il ripristino dell’uguaglianza che è stata violata prima del fallimento, cioè proporzione nel soffrire le

---

<sup>125</sup> Vedi M. LIBERTINI, *Pagamento cambiario e revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974, pag. 80.

<sup>126</sup> L’art. 64 l. fall., rubricato “*atti a titolo gratuito*”, dispone: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

<sup>127</sup> L’art. 65 l. fall., rubricato “*pagamenti*”, dispone: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

conseguenze del dissesto del comune debitore, e trova le sue radici più profonde nel principio di uguaglianza e nel principio di solidarietà, che sono fondamentali valori etici sia del diritto costituzionale che del diritto naturale”<sup>128</sup>.

**9. Il presupposto soggettivo nella revocatoria fallimentare. La conoscenza dello stato di insolvenza: la c.d. *scientia decoctionis*. Gli elementi “presuntivi”. La prova negativa e positiva della *scientia decoctionis*. Analisi della giurisprudenza in materia.**

L’art. 67 l. fall. non fa cenno alcuno all’elemento psicologico del debitore; l’unico requisito richiesto è la consapevolezza dello stato d’insolvenza del debitore da parte del terzo contraente.

Pertanto, nella revocatoria fallimentare ciò che va provato è soltanto l’elemento psicologico del terzo contraente ed il relativo onere probatorio è articolato in misura diversa: a) nel caso in cui si chieda la revoca degli atti c.d. “anormali” (ex art. 67, comma 1, l. fall.) è il terzo a dover provare la sua “*inscientia decoctionis*” (cioè “che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore”); b) nel caso in cui si chieda, invece, la revoca degli atti “normali” (ex art. 67, comma 2, l. fall.) spetta al curatore dover provare la “*scientia decoctionis*” del terzo (cioè “che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore”)<sup>129</sup>.

Da parte della giurisprudenza di legittimità è stato affermato che il profilo della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, riguarda uno “stato interno” del soggetto; lo stesso, non potendo risultare da una prova diretta, impone il richiamo dello strumento delle presunzioni, vale a dire “la ricerca dei segni esteriori dell’insolvenza in base ai quali possa pervenirsi, per la loro gravità, precisione e concordanza, dalla conoscibilità alla conoscenza effettiva secondo un criterio di normale causalità, tenuto conto del parametro astratto della prudenza ed avvedutezza di cui è normalmente munito un comune soggetto, nonché eventualmente delle particolari attitudini di chi, per l’attività esercitata e per

---

<sup>128</sup> Così G. LIMITONE, *Le sezioni unite tra vecchia e nuova revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, pp. 9 e ss.

<sup>129</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, op. cit., pag. 68.

i mezzi d'informazione di cui dispone, è in grado di percepire prima e meglio di altri il reale stato di solvibilità del debitore”<sup>130</sup>.

Ciò che assume rilevanza è, perciò, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo al terzo convenuto – che dal punto di vista temporale va riferita alla data di compimento dell'atto impugnato o del pagamento – e non può, pertanto, essere considerata sufficiente una semplice ed astratta conoscibilità, basata sulla circostanza che il terzo convenuto avrebbe potuto acquisire consapevolezza dello stato di decozione del debitore per mezzo della normale diligenza propria delle sue caratteristiche professionali e culturali.

Interessante è la posizione della giurisprudenza di legittimità, sul tema in esame, secondo cui la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato. La relativa dimostrazione può così basarsi “anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore”<sup>131</sup>.

Non assume, così, rilievo un'ignoranza colpevole, dovuta anche a comportamenti professionalmente superficiali, da parte del convenuto, laddove l'ordinaria diligenza avrebbe potuto consentire la percezione dello stato di dissesto<sup>132</sup>. La *scientia decoctionis* – data la sua natura di stato mentale interno – risulta poco permeabile alle prove dirette e può così essere dimostrata in via

---

<sup>130</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9903, con commento di V. CEDERLE, *La prova della scientia decoctionis tra astrattezza ed effettività*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 8, pp. 879-883.

<sup>131</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28299, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 8, pag. 966.

<sup>132</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11289, con nota a commento di P. BOSTICCO, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, pp. 514 e ss.

indiretta attraverso presunzioni *ex artt. 2727 e ss. del codice civile*<sup>133</sup> che risultino gravi, precise e concordanti.

In sede di giurisprudenza di merito è stato evidenziato che la conoscenza dello stato d'insolvenza per la revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie deve essere effettiva, non meramente potenziale e la sua prova può avvenire per presunzioni gravi, precise e concordanti *ex art. 2729 c.c.*; in tale ambito, “la posizione di operatori economici qualificati delle banche attribuisce possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei debitori superiori al comune, ma non se ne può inferire la conclusione che esse siano sempre al corrente dello stato d'insolvenza dei propri debitori, essendo necessaria la presenza di elementi concreti che denotino la conoscenza o perlomeno la conoscibilità del dissesto secondo l'uso dell'ordinaria diligenza rapportato alla categoria professionale di appartenenza”<sup>134</sup>.

Aprondo una breve parentesi, va evidenziata la posizione della giurisprudenza secondo cui la “gravità” deve essere riferita al grado di convincimento indotto, la “precisione” concerne, invece, la circostanza che i fatti noti dai quali risalire agli ignoti siano ben determinati storicamente, mentre la “concordanza”, infine, è destinata ad operare in caso di pluralità di elementi, potendo peraltro la presunzione essere fondata anche su un singolo elemento, purchè preciso e grave<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> L'art. 2727 c.c. definisce la “nozione” delle presunzioni stabilendo che esse costituiscono “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Il successivo art. 2728 c.c., rubricato “*prova contro le presunzioni legali*” stabilisce testualmente: “Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa”. Infine l'art. 2729 c.c., rubricato “*presunzioni semplici*” dispone che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.

<sup>134</sup> Così Tribunale di Bologna, Sez. IV, 9 gennaio 2007, con nota a commento di E. STAUNOVO-POLACCO, *La valutazione e la raccolta della prova della scientia decoctionis nelle revocatorie bancarie*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 12, pp. 1470-1478.

<sup>135</sup> Cfr. Corte di Cassazione, 9 aprile 2003, n. 5550, con nota a commento di F. LANDOLFI, *La presunzione semplice nella prova della scientia decoctionis*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 172 e ss.; Corte di Cassazione, 22 marzo 2001, n. 4168, in *Massimario Giustizia civile*, 2001, pp. 562 e ss.

In un autorevole e precedente intervento la Corte di Cassazione ha evidenziato che la dimostrazione della *scientia decoctionis* viene necessariamente influenzata dalla “imperscrutabilità dell’animo umano che rende impossibile una prova diretta degli stati soggettivi”<sup>136</sup>; è per tale motivo che l’indagine sullo stato interno del soggetto impone il ricorso allo strumento delle presunzioni che, attraverso la valutazione di elementi indiziari, avvalorati dallo *status* professionale del convenuto, consentono la prova indiretta della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Gli indizi, che costituiscono un’ampia casistica, possono essere distinti, a grandi linee, in due vaste categorie: a) gli indizi c.d. “interni”, relativi alle modalità attraverso le quali si è sviluppato il rapporto tra il creditore ed il debitore successivamente fallito; b) gli indizi c.d. “esterni”, cioè quelli tratti da notizie negative sulla situazione finanziaria del debitore che siano state in qualche modo soggette a pubblicità o che si ritiene siano entrate, per qualsiasi motivo, nella sfera di conoscenza del creditore a causa delle possibilità o degli adempimenti amministrativi connessi al proprio *status* professionale<sup>137</sup>.

Attenta dottrina ha evidenziato il potenziale rischio rappresentato dalla tendenza (pur se inconsapevole) di “oggettivizzare” oltre il dovuto gli elementi presuntivi, fondandoli su astratti modelli di “comune avvedutezza” e quindi di conoscibilità, senza che del dato fattuale sia effettuata una necessaria ed adeguata “storicizzazione”; infatti, soltanto con un effettivo processo di “storicizzazione” dei dati fattuali è possibile ricollegare e relativizzare l’insolvenza alla concreta condizione del terzo, alle sue qualità professionali, all’ambito temporale e spaziale di svolgimento della vicenda od alle pratiche in uso presso una determinata categoria di soggetti secondo la comune ed accertata esperienza<sup>138</sup>.

Tra gli elementi presuntivi assumono rilievo, ad esempio, la contiguità territoriale con il luogo dove sono state pubblicate le notizie di stampa o la continuità ed importanza dei rapporti con l’*accipiens*; tra tali elementi può essere

---

<sup>136</sup> Così Corte di Cassazione, 7 febbraio 2001, n. 1719, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, pp. 677 e ss.

<sup>137</sup> Vedi G. TARZIA, *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Ipsoa, Milano, 2003, pp. 237 e ss.

<sup>138</sup> Vedi M. FABIANI, *Revocatoria fallimentare: attualità dell’istituto e degli aspetti processuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pp. 105 e ss.

così rintracciato il “concreto collegamento” tra il terzo convenuto ed i sintomi conoscibili dell’insolvenza.

“Concreto collegamento” che legittima il ricorso allo strumento delle presunzioni per la dimostrazione della *scientia decoctionis*, tenendo in ogni caso ben presente che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il quadro logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità<sup>139</sup>. In ordine al tema in esame, è stato rilevato che l’accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l’azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, “integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità”<sup>140</sup>.

Una valorizzazione per così dire “inadeguata” del criterio di “collegamento” sopra citato potrebbe obiettivamente inficiare l’effettività della *scientia decoctionis*, e si giungerebbe pertanto al paradosso di provare non tanto l’esistenza della “conoscenza” come stato psicologico, ma solo l’esistenza degli indizi stessi<sup>141</sup>; altra conseguenza, non meno grave, sarebbe quella di dar vita ad una impropria inversione dell’onere della prova a carico del terzo convenuto, che sarebbe concretamente “costretto” a fornire la prova negativa della propria *inscientia*<sup>142</sup>.

Ampia è la casistica della giurisprudenza in ordine al tema della *scientia decoctionis*. In tema di prova della *scientia decoctionis* nella revocatoria fallimentare, è stato affermato che non viola il divieto di *praesumptio de*

---

<sup>139</sup> Vedi Corte di Cassazione, 15 dicembre 2006, n. 26935, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 12.

<sup>140</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 22 giugno 2007, n. 14676, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1231 e ss.

<sup>141</sup> Vedi P.F. CENSONI, *La scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, pp. 2116 e ss.

<sup>142</sup> Vedi G. BONGIORNO, *La prova della conoscenza dello stato di insolvenza nelle revocatorie dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2000, I, pp. 581 e ss.

*praesumpto*<sup>143</sup> il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, “presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicchè si è al cospetto di un’unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto”<sup>144</sup>.

Al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. Nel caso di specie è stato ritenuto che “ai fini della prova positiva della *inscientia decoctionis*, la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, né la medesima prova può derivare dall’allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell’atto (nella specie, una compravendita immobiliare con prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al valore del bene) e comunque non tale da consentire all’uomo medio di rendersi conto dell’esistenza di una situazione di insolvenza dell’altro contraente”<sup>145</sup>.

È stato osservato che per l’esclusione della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta *ex art. 67*, comma 1, l. fall., non può esser attribuito rilievo

---

<sup>143</sup> Con tale espressione ci si riferisce al divieto generale riferito esclusivamente alla “concatenazione” derivata di presunzioni semplici, tale, tuttavia, da non impedire al giudice di innestare, dove occorra, una presunzione legale su di un fatto accertato mediante una presunzione semplice.

<sup>144</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 3 maggio 2007, n. 10208, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1231 e ss.

<sup>145</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 6 agosto 2009, n. 17998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 621.

decisivo al fatto che siano stati stipulati tra le parti successivi contratti, dovendosi in proposito rilevare che la prosecuzione dei rapporti è di per sé equivoca, potendo essere ricollegata a cause più varie<sup>146</sup>; in termini simili, si segnala la decisione secondo cui “la mera prosecuzione del rapporto creditizio tra la banca ed il correntista poi fallito non è sufficiente ad integrare la prova della *inscientia decoctionis*, potendo essere dovuta al tentativo dell’istituto di rientrare dall’esposizione debitoria pregressa del cliente”<sup>147</sup>.

La *scientia decoctionis* può anche essere desunta dai dati di bilancio, così come può assumere rilievo – ai fini della prova – anche l’andamento del conto corrente, qualora il medesimo riveli “l’intento della banca di operare un graduale, effettivo, ancorché non esplicitato, rientro dall’esposizione creditoria”<sup>148</sup>.

Interessante è anche l’aspetto relativo alla conoscenza della qualità di imprenditore commerciale, ovvero se sia possibile per il terzo convenuto in revocatoria provare che ignorava di contrattare con un imprenditore ed attuare così un collegamento diretto tra “ignoranza della qualità di imprenditore” e successiva, e consequenziale, “ignoranza dello stato d’insolvenza”.

Su questo punto la giurisprudenza ha affermato che la conoscenza della qualità di imprenditore commerciale “rappresenta una delle componenti, se non necessarie, quanto meno significative, del presupposto soggettivo della *scientia decoctionis* e dunque costituisce uno degli elementi da valutare allorché il terzo chieda di provarne la *inscientia*. Infatti, le esigenze di tutela della buona fede dei

---

<sup>146</sup> Così Corte d’Appello di Bologna, 13 gennaio 2006, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 1337.

<sup>147</sup> Nella stessa decisione è stato affermato che “ai fini del riordino delle operazioni nella stessa giornata nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, in mancanza di prova della loro cronologia, il curatore può fare presuntivamente ricorso all’ordine indicato nell’estratto conto approvato dal correntista, dovendosi per contro escludere la correttezza dei criteri del saldo di fine giornata e dell’anteposizione prioritaria delle voci in avere”; così Tribunale di Milano (in funzione di giudice unico), 23 maggio 2006, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 1338.

<sup>148</sup> Nello stesso intervento è stato poi stabilito che “in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell’imprenditore poi fallito, la banca che eccipisce la natura non solutoria della rimessa, per l’esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l’onere di dimostrarne la stipulazione, anche per *facta concludentia*, nel caso in cui risulti applicabile la deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 117 del T.U.L.B. (anzitutto, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992), e dopo tale data per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da una convenzione di conto corrente stipulato per iscritto”; così Corte d’Appello di Torino, 3 agosto 2006, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 1338.



terzi della certezza dei rapporti giuridici rendono rilevante che il terzo sia consapevole che l'altro contraente abbia quella determinata qualità soggettiva alla quale l'ordinamento ricollega l'assoggettabilità alla procedura fallimentare<sup>149</sup>.

Tra la ampia casistica della giurisprudenza di legittimità in materia si segnala la decisione in cui si è rilevato che una prova diretta della effettiva conoscenza possa essere data attraverso la confessione<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup> Così Corte di Cassazione, 7 marzo 1998, n. 2540, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1999, pp. 61 e ss.

<sup>150</sup> Vedi Corte di Cassazione, 7 febbraio 2000, n. 1317, in *Giustizia civile*, 2001, I, pp. 501 e ss.

**CAPITOLO II**  
**LA “NUOVA” AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DOPO LE**  
**MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 35/2005**  
**(CONVERTITO IN LEGGE N. 80/2005).**

**1. L’azione revocatoria fallimentare: riflessioni dopo le modifiche apportate dalla riforma ai sensi del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80).**

Quello attuato con l’emanazione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (successivamente convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) può essere considerato come il primo significativo intervento di riforma della legge fallimentare. La *ratio* dell’intervento riformatore citato è stata ravvisata in una duplice esigenza, che può essere schematicamente riassunta come segue: a) da un lato, favorire le soluzioni negoziali della crisi attraverso la rivisitazione dell’istituto del concordato preventivo; b) dall’altro lato, quello di limitare il ricorso all’azione revocatoria fallimentare in quanto ritenuta lesiva del principio della stabilità e della certezza degli atti giuridici e dei traffici commerciali<sup>151</sup>. In sintesi, il legislatore della riforma ha perseguito un duplice obiettivo di aggiornamento e di razionalizzazione della disciplina fallimentare, nonché di restrizione dell’area di operatività dell’azione revocatoria fallimentare<sup>152</sup>.

In dottrina è stato evidenziato che costituisce, purtroppo, prassi consolidata del legislatore italiano quello di dar vita, nella maggior parte dei casi, ad una produzione legislativa basata spesso sull’emergenza, talvolta di natura “clientelare”

---

<sup>151</sup> Vedi A. DI IULIO, *L’azione revocatoria fallimentare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da L. GHIA, C. PICCININI, F. SEVERINI, Utet, Torino, 2010, pag. 118.

<sup>152</sup> Così C. CAVALLINI, *Introduzione breve alla revocatoria fallimentare*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pag. 120.

e destinata a fronteggiare, di volta in volta, le “esigenze” del momento; pertanto, anche la riforma attuata dal decreto legge n. 35/2005 rientra in tale contesto<sup>153</sup>.

A grandi linee, è possibile affermare che la legge fallimentare del 1942 si è posta, fin dalla sua adozione, come lo strumento normativo diretto a garantire e disciplinare la tutela esecutiva dei creditori, in una situazione di insolvenza dell’impresa (c.d. “*déconfiture*”), sforzandosi di assicurare, nel maggior grado ritenuto possibile, la tutela della *par condicio creditorum*<sup>154</sup>.

A tal proposito, è utile ricordare il datato passaggio in cui è stato autorevolmente rilevato che “il fallimento è l’organizzazione legale e procedurale della difesa collettiva dei creditori di fronte all’insolvenza del commerciante, il cui patrimonio deve essere liquidato ed erogato a favore dei creditori”<sup>155</sup>.

Nel sistema creato dalla legge fallimentare del 1942 è possibile individuare la coincidenza tra due interessi, uno “privatistico”, di tutela del credito, ed uno “pubblicistico”, di tutela del sistema economico consistente nella “soppressione” ed “espulsione” dal mercato dell’impresa “inefficiente” che non crea, ma anzi distrugge ricchezza. La coincidenza tra questi due interessi ha così giustificato la via esclusivamente giurisdizionale nel processo esecutivo collettivo organizzato per l’attuazione del diritto dei creditori; in tale contesto, non stupisce il rilievo secondo cui il giudice diventa così “il braccio secolare di una legge superiore al diritto positivo, perché naturale, quella regolatrice del mercato”<sup>156</sup>.

Ritornando all’oggetto della presente analisi, ossia l’azione revocatoria fallimentare, è possibile evidenziare alcune delle cause che hanno contribuito alla “crisi” dell’istituto in esame. Innanzitutto, un fattore di crisi dell’azione revocatoria fallimentare può essere individuato nella progressiva mancanza di attivi nei fallimenti, a causa della proliferazione dei privilegi nonché del gravoso ritardo con

---

<sup>153</sup> Vedi G. LO CASCIO, *Lineamenti generali della riforma societaria e fallimentare: luci ed ombre*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, pag. 1013.

<sup>154</sup> Vedi L. ROVELLI, *I nuovi assetti privatistici nel diritto societario e concorsuale e la tutela creditoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, pag. 1031.

<sup>155</sup> Così G. BONELLI, *Del fallimento*, in *Commentario al codice di commercio*, Vallardi ed., Milano, 1923, pag. 2.

<sup>156</sup> Così P.G. JAEGER, *Crisi delle imprese e poteri del giudice*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1978, I, pag. 869.

cui i fallimenti venivano dichiarati. Si spiega così il mancato ricorso alle revocatorie viste come rimedio al problema.

Altro fattore è quello legato al meccanismo della revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario; spesso, infatti, i curatori ed i giudici delegati si sono, in un certo senso, “disinteressati” di una gestione ottimale dell’attivo, ad esempio, in relazione alla conservazione dei valori ancora esistenti e/o ad un loro ottimale realizzo, nonché ad una sollecita chiusura della procedura.

Inoltre, dato non meno importante, l’assettamento delle azioni revocatorie fallimentari sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario ha, in un certo senso, “inquinato” la purezza dell’elemento soggettivo, se solo si tiene conto che la banca è, ovviamente, un creditore “professionale” e la giurisprudenza è spesso ricorsa a formule standardizzate per condannare il terzo convenuto in revocatoria (ad esempio, ricorrendo all’insolvenza “imminente”, al “rischio” di insolvenza, o, addirittura, all’odore dell’insolvenza)<sup>157</sup>. Proprio la prova della *scientia decoctionis* avveniva, ormai, con formule standardizzate e tramite il ricorso a presunzioni, vertenti, tuttavia, su qualsiasi elemento genericamente attestante non tanto l’insolvenza vera e propria, ma anche una semplice difficoltà del debitore: veniva così ritenuta sufficiente la conoscenza della “perdita di quote di mercato”, di “riduzioni del personale”, “l’allungamento dei termini con cui il debitore pagava i propri debiti”, etc., elementi tutti certamente indicativi sì di uno stato di salute non buono dell’impresa, ma in ogni caso ben lontani dalla vera e propria incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni<sup>158</sup>.

Nel quadro così delineato si è sviluppato un intenso dibattito, caratterizzato dalla produzione di numerosi progetti di legge, che non ha, tuttavia, portato a modifiche legislative<sup>159</sup>.

La successiva riforma, attuata con il decreto legge n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), è basata su tre fondamentali aspetti che possono essere così

---

<sup>157</sup> Vedi D. GALLETTI, *Decretazione d’urgenza ed esenzione “temporanea” da revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, pp. 859 e ss.

<sup>158</sup> Così L. STANGHELLINI, *La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori*, op. cit., pp. 86-87.

<sup>159</sup> Per un’approfondita analisi dei progetti di legge anteriori alla riforma del 2005 vedi A. JORIO, S. FORTUNATO (a cura di), *La riforma delle procedure concorsuali : i progetti*, Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 269, Giuffrè, Milano, 2004.

schematicamente riassunti: a) è stata creata una vera procedura di ristrutturazione, rendendo il concordato preventivo una procedura a proposta libera, che crea un “ombrello protettivo” al di sotto del quale l’imprenditore può cercare di rinegoziare il proprio indebitamento, trovando un accordo con i creditori mediante la regola di maggioranza; b) sono state riscritte le regole in materia di azione revocatoria, incentivando comportamenti virtuosi da parte dei finanziatori ed esonerando invece tutta una serie di soggetti dall’onere di monitorare le condizioni del debitore; c) è stata creata una serie di percorsi protetti di uscita dalla crisi che l’imprenditore può seguire per trovare accordi con i creditori, assicurando a tali percorsi e agli atti ivi compiuti una relativa stabilità (piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. *d*, l. fall.<sup>160</sup> ed accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-*bis* l. fall.<sup>161</sup>)<sup>162</sup>.

---

<sup>160</sup> L’art. 67, comma 3, lett. *d*, l. fall. dispone che “non sono soggetti all’azione revocatoria (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile”.

<sup>161</sup> L’art. 182-*bis* l. fall., rubricato “*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”, dispone: “L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera *d*) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l’articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori

L'intervento del legislatore, nonostante qualche critica ricevuta sul piano "tecnico", ha dimostrato una insospettabile coerenza, in quanto, mediante il sistema delle esenzioni, ha limitato il novero dei soggetti sui quali grava l'onere di monitorare le condizioni del debitore, e mediante nuovi strumenti di composizione concordata vengono incoraggiati comportamenti virtuosi del debitore e dei creditori.

In quest'ottica l'azione revocatoria fallimentare riformata assume, per lo più, carattere "deterrente", dato che mira a responsabilizzare i terzi che hanno rapporti con l'imprenditore, imponendo loro di non trascurare eventuali segnali di difficoltà di costui e addirittura, in certi casi o per certi soggetti, quali i finanziatori, di informarsi in modo attivo sulle sue condizioni economiche, reagendo con solerzia di fronte all'eventuale crisi; il "prezzo" da scontare per la ipotetica violazione di tale regola consiste nel coinvolgimento nel "pagamento" del costo dell'insolvenza, cioè nel pagamento dello sbilancio che si è creato tra attivo e passivo.

È stato evidenziato qualche dubbio sul fatto che la riforma citata sia stata introdotta nell'ordinamento attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, dato che (secondo alcuni) non potevano essere ravvisati i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.

Su questo aspetto la Corte di Cassazione ha fugato ogni dubbio in termini di rischio di incostituzionalità del decreto legge n. 35/2005, rilevando testualmente che "né può il sospetto di incostituzionalità essere riguardato sotto il profilo dell'art. 77, cpv., Cost., poiché il presupposto della necessità e dell'urgenza trova conferma proprio nella esigenza, divenuta ineludibile e così apprezzata dalla

---

della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma".

<sup>162</sup> Così L. STANGHELLINI, *La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori*, op. cit., pag. 90.

discrezionalità del legislatore, di sollecitare nuove intraprese economiche valide allo sviluppo dell'economia, e non ha trovato ragione di essere riguardata in passato, non avendo le vicende pregresse, culminate nella insolvenza dichiarata, alcun interesse ad essere regolate secondo la logica della promozione della competitività<sup>163</sup>.

Va precisato che la riforma introdotta dal decreto legge n. 35/2005 ha lasciato praticamente immutati gli artt. 64, 65 e 66 l. fall., rispettivamente dedicati agli atti a titolo gratuito, ai pagamenti, e all'azione revocatoria ordinaria.

L'art. 67 l. fall. non è stato modificato nella sua struttura portante anche se sono state introdotte delle significative novità (che costituiranno oggetto di separata analisi nei paragrafi successivi); tra le novità introdotte vanno ricordate il dimezzamento del c.d. "periodo sospetto", la predeterminazione della misura della "sproporzione" (ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.), e l'introduzione (nel terzo comma dell'art. 67 l. fall.) di numerose e dettagliate ipotesi di esenzione.

Parte della dottrina ha evidenziato che il legislatore ha perso un'occasione importante, dato che non è stato introdotto alcun chiarimento in ordine al tema relativo alla prova della *inscientia decoctionis*; secondo tale posizione, un intervento su tale aspetto avrebbe potuto determinare "effetti depotenziativi straordinari"<sup>164</sup>.

Con l'adozione del successivo decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5<sup>165</sup> è stato completato il disegno riformatore di depotenziamento della revocatoria tramite l'introduzione dell'art. 69-bis l. fall.<sup>166</sup>, dedicato alla "decadenza dall'azione"<sup>167</sup>.

---

<sup>163</sup> Così Corte di Cassazione, 7 marzo 2008, n. 6190, in *Massimario Giustizia civile*, 2008, pag. 376.

<sup>164</sup> Così M. FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 5, pag. 584.

<sup>165</sup> Vedi Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2006, Supplemento ordinario n. 13.

<sup>166</sup> L'art. 69-bis l. fall., rubricato "Decadenza dall'azione", dispone: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto". Per maggiori approfondimenti sull'istituto della decadenza dall'azione revocatoria fallimentare vedi E. STAUNOVO-POLACCO, *Doppio limite per la scadenza dell'azione*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 9, pp. 107 e ss.

<sup>167</sup> Con l'adozione del decreto legislativo n. 5/2006 è stata coordinata la riforma fallimentare con quella societaria, ed in particolare sono state chiarite le condizioni di revocabilità degli atti che

Sommariamente è possibile affermare che l'intervento riformatore non ha minimamente toccato i caposaldi del sistema revocatorio; sistema che ha, tuttavia, assunto un carattere fortemente "recessivo" dato che è diminuito, in misura non marginale, il proprio peso nell'ambito degli strumenti diretti al soddisfacimento dei creditori<sup>168</sup>.

Come già accennato, quelle apportate dal decreto legislativo n. 5/2006 sono modifiche di carattere marginale; il peso limitato e marginale apportato dal decreto correttivo è stato giustificato dalla dottrina con il "timore che il testo originariamente concepito potesse subire opportuni ridimensionamenti"<sup>169</sup>.

In chiusura di argomento, va evidenziato come il legislatore della riforma, nel perseguire gli obiettivi di conferire maggiore stabilità e certezza agli atti posti in essere dall'imprenditore con i terzi e di favorire il ricorso ad altre tecniche di soluzione della crisi d'impresa, non necessariamente di natura liquidatoria, ha posto un argine ad un certo modo di utilizzazione dell'azione revocatoria, focalizzato unicamente sulle esigenze di tutela del ceto creditorio e poco attento alle altre istanze sottese al funzionamento dell'istituto; non va, infatti, dimenticato che nel periodo antecedente alla riforma, nella prassi, l'azione revocatoria fallimentare era ormai diventata un ordinario strumento di integrazione dell'attivo,

---

incidono su un patrimonio separato. A tal proposito è stato inserito, nel sistema della legge fallimentare, l'art. 67-bis, rubricato "*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*", che testualmente dispone: "Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società". Inoltre, va ricordato che è stato abrogato l'art. 71 l. fall. (rubricato "*Effetti della revocazione*"), considerato ormai una inutile ripetizione di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 70 l. fall. secondo cui "colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito". Vedi, sul punto, S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, *op. cit.*, pag. 399.

<sup>168</sup> Vedi B. INZITARI, G. LIMITONE, *Tendenze riduzionistiche della revocatoria fallimentare nel progetto di riforma: effetti sulla concorrenza e sulla libertà di mercato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, I, pp. 188 e ss.

<sup>169</sup> Così G. LO CASCIO, *Il decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169, della nuova normativa fallimentare: una sorta di legislazione a puntate*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 1489.



e ciò anche grazie agli usi disinvolti dell'istituto, ricollegati, oltretutto, alla strutturale debolezza del sistema di gestione dell'insolvenza<sup>170</sup>.

## **2. Il “periodo sospetto” e il caso di consecuzione di procedure.**

Anteriormente alla riforma attuata con il decreto legge n. 35/2005, (successivamente convertito nella legge n. 80/2005), il periodo c.d. “sospetto” entro il quale ricomprendere gli atti revocabili era determinato come segue: a) due anni dalla dichiarazione di fallimento per gli atti c.d. anormali, per gli atti estintivi di debiti effettuati con mezzi anormali di pagamento e per i pegni, anticresi, ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti; b) di un anno dalla dichiarazione di fallimento per i pegni, anticresi e ipoteche giudiziali e volontarie costituiti per debiti scaduti nonché per gli atti normali della gestione.

Con la riforma si è attuato un dimezzamento del periodo “sospetto” e i termini sopra esposti sono così passati, rispettivamente, da due anni ad un anno e da un anno a sei mesi.

La scelta effettuata dal legislatore è stata giustificata con l'esigenza di allineare la disciplina concorsuale italiana a quella già vigente negli altri ordinamenti europei e contestualmente perseguire ed assicurare maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici<sup>171</sup>. Su questo punto, vi è chi ha criticamente affermato che questa considerazione, in realtà, “sembra più un luogo comune che una realtà assodata”<sup>172</sup>.

Aprondo una breve parentesi, va sottolineato che, in effetti, il quadro europeo presenta soluzioni alquanto differenziate tra loro in relazione alla fissazione del periodo sospetto; soluzioni che appaiono spesso molto lontane dall'opzione adottata dal legislatore italiano. Ad esempio, nella legislazione spagnola il periodo sospetto legale è di due anni (art. 71, primo comma, *ley*

---

<sup>170</sup> Vedi, sul punto, E. BERTACCHINI, *Revocatoria fallimentare e stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. XXVI, Cedam, Padova, 2001, pp. 177 e ss.

<sup>171</sup> Vedi G. SCHIANO DI PEPE, *La nuova revocatoria fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, I, pp. 798-804.

<sup>172</sup> Così G.B. NARDECCHIA, *Il periodo sospetto nella nuova disciplina della revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, pag. 1245.

*concurshal*), in quella tedesca talvolta è più lungo (quattro anni per gli atti a titolo gratuito, § 134 *InsO*, dieci anni per gli atti intenzionalmente pregiudizievoli, § 133 *InsO*) e solo per alcuni è particolarmente breve (tre mesi per pagamenti e garanzie e per gli atti direttamente pregiudizievoli, §§ 130 e 131 *InsO*); nell'ordinamento francese, invece, nel quale sopravvive il sistema della retrodatazione dell'insolvenza, può arrivare fino ad un anno e mezzo (art. 621-7 *code de commerce*)<sup>173</sup>.

Ritornando al contesto italiano, vediamo che è stato rilevato che si deve rintracciare nel dimezzamento del periodo “sospetto”, nonché nel comportamento tenuto dai curatori fallimentari, ancor più che nell'ambito di applicazione delle esenzioni introdotte nel terzo comma dell'art. 67 l. fall., la causa e la responsabilità della drastica diminuzione dell'esercizio dell'azione revocatoria<sup>174</sup>; risultato, questo, che viene oltretutto amplificato dall'allungamento dei tempi dell'istruttoria prefallimentare<sup>175</sup>.

Vi è chi ha affermato che la modifica consistente nella c.d. dimidiazione del periodo sospetto sembra rispondere all'obiettivo di circoscrivere in un'area temporale più ristretta il novero degli atti suscettibili di essere attaccati a posteriori con lo strumento della revocatoria; rovesciando il ragionamento, è così possibile notare come sia stata, in realtà, decisamente ampliata l'area degli atti la cui efficacia giuridica resta immune dal sopravvenuto accertamento giudiziale dell'insolvenza di una delle parti e dalle conseguenti iniziative intraprese dagli organi preposti alla tutela del ceto creditorio<sup>176</sup>.

In altre parole, attraverso la dimidiazione del periodo sospetto, il legislatore della riforma ha ridefinito i termini del bilanciamento sotteso all'azione

---

<sup>173</sup> Vedi L. GUGLIELMUCCI, *Le azioni di ricostituzione del patrimonio*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 1044.

<sup>174</sup> Vedi M. FABIANI, *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Foro italiano*, 2007, V, pag. 233.

<sup>175</sup> Vedi A. NIGRO, commento *sub* art. 67 l. fall., in A. NIGRO, M. SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Tomo I (Artt. 1 – 103), Giappichelli, Torino, 2006, pag. 371.

<sup>176</sup> Vedi A. NERVI, *Spunti civilistici sull'azione revocatoria fallimentare*, in C. IBBA (a cura di), *Profili della nuova legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 181.

revocatoria, spostando il punto di equilibrio a favore delle esigenze di stabilità e certezza del traffico giuridico ed a scapito della tutela del ceto creditorio<sup>177</sup>.

Da parte della dottrina è stato osservato che sarebbe stato forse preferibile mantenere, per gli atti c.d. anormali, il periodo di due anni e sarebbe stata, inoltre, opportuna l'introduzione di una norma apposita diretta a sanzionare gli atti intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori<sup>178</sup>. La criticità maggiore che è stata evidenziata dalla dottrina riguarda le conseguenze pratiche discendenti dall'accennato dimezzamento del periodo sospetto, soprattutto se si tengono ben presenti i tempi lunghi, e spesso dilatati a dismisura, dell'istruttoria prefallimentare; ciò determina l'evidente rischio che atti che potrebbero essere dichiarati inefficaci escano dall'area della revocabilità rendendo così l'esercizio delle azioni revocatorie "poco più che un miraggio"<sup>179</sup>.

Proprio su questo aspetto è stato osservato che la riduzione a sei mesi del periodo sospetto per gli atti normali fa ragionevolmente dubitare della concreta possibilità per la curatela di impugnare tutta una serie di operazioni poste in essere in un momento la cui rilevanza è destinata verosimilmente ad esaurirsi nell'arco temporale assorbito dall'istruttoria prefallimentare<sup>180</sup>. Secondo altra posizione, su un piano più generale, va registrata una mortificazione della *ratio* che governa la procedura revocatoria per motivi legati alla nuova struttura del concorso modellata dalle recenti scelte riformatrici, dovendosi facilmente notare come il legislatore non abbia preso posizione sul punto, omettendo di esplicitare eventuali ulteriori presupposti dell'impugnativa e non chiarendo così il ruolo del pregiudizio<sup>181</sup>.

Una possibile soluzione al problema sopra esposto sarebbe stata quella di individuare il *dies a quo*, per la decorrenza del periodo sospetto, nella data di presentazione del ricorso. Il legislatore non ha adottato tale possibile soluzione

---

<sup>177</sup> Vedi A. PATTI, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori*, op. cit., pag. 194.

<sup>178</sup> Vedi sul punto: M. FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, op. cit., pag. 582; S. SANZO, *Il decreto competitività riforma l'azione revocatoria fallimentare*, in *Diritto e pratica delle società*, 2005, pp. 22 e ss.

<sup>179</sup> Così D. GALLETTI, *Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, I, pag. 187.

<sup>180</sup> Vedi C. CAVALLINI, *Introduzione breve alla revocatoria fallimentare*, op. cit., pag. 121.

<sup>181</sup> Vedi G. TERRANOVA, *Par condicio e danno nelle revocatorie fallimentari*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2010, pp. 10 e ss.

perché ha voluto evitare che i creditori, da un lato, ed il debitore, dall'altro, potessero influire sulla data di inizio del periodo sospetto attraverso, rispettivamente, una rinuncia all'istanza o la tacitazione della pretesa che l'aveva supportata; in particolare, il consentire ad ogni creditore di provocare l'avvio del possibile periodo sospetto, potrebbe portare al rischio che il creditore stesso possa reputarsi depositario di un potere del quale potrebbe fare un uso strumentale<sup>182</sup>.

Vi è chi ha evidenziato che il nuovo impianto revocatorio, caratterizzato dal dimezzamento del periodo sospetto, possa innestare un "circolo virtuoso" dato che "paradossalmente, la più delimitata revocatoria, sul piano temporale e dei contenuti, può agevolare un anticipato intervento di debitore e giudice rispetto alla crisi irreversibile"<sup>183</sup>.

In sede di giurisprudenza di legittimità è stato rilevato che il periodo sospetto relativo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento come si può ricavare dai registri di cancelleria ove manchi l'attestazione del cancelliere in calce al provvedimento<sup>184</sup>. Costituisce ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale il fatto che il *dies a quo* per l'individuazione del compimento dell'atto revocando nel c.d. periodo sospetto coincida con la data di deposito (intesa come "pubblicazione") della sentenza dichiarativa di fallimento e non anche con quella, anteriore, della sua delibazione<sup>185</sup>.

La giurisprudenza di merito, ha precisato che, ai fini del computo del periodo sospetto, il termine finale va calcolato secondo il calendario comune; "la scadenza del termine del periodo sospetto si verifica pertanto nel giorno del mese dell'anno corrispondente al giorno del mese o dell'anno iniziali"<sup>186</sup>.

---

<sup>182</sup> Vedi M. BIANCA, *Insolvenza, fallimento e revocatoria fallimentare: una triangolazione sempre più difficile*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, I, pp. 139 e ss.

<sup>183</sup> Così S. FORTUNATO, *Brevi note sulla "filosofia" della nuova revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, pag. 722.

<sup>184</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 22 marzo 2007, n. 6991, in *Giustizia civile*, 2007, I, pag. 1597.

<sup>185</sup> Vedi, ad esempio: Corte di Cassazione, 22 novembre 1991, n. 12573, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 379; Corte di Cassazione, 16 aprile 1992, n. 4705, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 911.

<sup>186</sup> Così Tribunale di Torino, 17 gennaio 1989, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1989, pag. 568.

Il periodo sospetto deve essere computato con riferimento all'epoca in cui è intervenuto l'atto solutorio e non a quella in cui è sorta l'obbligazione, così come l'esercizio del diritto di prelazione o la stipulazione di un contratto preliminare non determinano la retrodatazione del contratto definitivo<sup>187</sup>.

Nell'ipotesi di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 l. fall. (rubricato "*Società con soci a responsabilità illimitata*")<sup>188</sup>, la giurisprudenza di legittimità, modificando il proprio precedente orientamento, ha statuito che la successiva dichiarazione di fallimento del socio occulto od illimitatamente responsabile ha effetto, ai fini della determinazione del c.d. "periodo sospetto", dalla data della dichiarazione di fallimento del socio<sup>189</sup>.

La problematica più complessa in tema di retrodatazione degli effetti sostanziali della successiva sentenza dichiarativa di fallimento è quella collegata all'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, vale a dire al possibile decorso del periodo sospetto dalla data di ammissione alla prima delle procedure concorsuali susseguitesi prima del fallimento<sup>190</sup>.

---

<sup>187</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 1 ottobre 2003, n. 15142, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pag. 1201.

<sup>188</sup> L'art. 147 l. fall., rubricato "*Società con soci a responsabilità illimitata*", dispone: "La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22".

<sup>189</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 giugno 2002, n. 8257, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pag. 382.

<sup>190</sup> Sull'argomento in esame, prima della riforma della legge fallimentare, vanno ricordati i seguenti ed importanti contributi dottrinari: G. LO CASCIO, *Consecuzione di procedimenti concorsuali e retrodatazione del periodo sospetto per l'azione revocatoria fallimentare*, in *Giustizia civile*, 1988, I, pag. 829; L.A. RUSSO, *Consecuzione di procedimenti concorsuali e decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, pag. 903.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che per consecuzione delle procedure concorsuali deve intendersi “quel fenomeno caratterizzato dal verificarsi, a carico di un imprenditore e senza soluzione di continuità, di una serie di procedure concorsuali a causa dell’incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali. E ciò non come semplice successione di procedimenti, ma come sostanziale realizzazione di un’unica procedura concorsuale, nell’ambito della quale le varie fasi, rappresentate dalle procedure susseguentisi per conversione e trasformazione, assumono rilievo unitario e comportano l’estensione alle precedenti degli effetti principali caratterizzanti la procedura che conclude la sequenza. Una tale estensione è attuabile però soltanto se ed in quanto la disciplina prevista per il fallimento sia conciliabile con quella relativa alle precedenti procedure e riguardi situazioni che, nell’ambito delle stesse procedure, non trovino espressa e chiara regolamentazione”<sup>191</sup>.

È stato chiarito che la consecuzione dei procedimenti non è esclusa “dal mero fraporsi di un intervallo di tempo tra due procedure prese in considerazione, quando la seconda sia espressione della medesima crisi economica che abbia determinato la prima”<sup>192</sup>.

È stato individuato un principio basato su un’interpretazione estensiva dell’art. 67 l. fall., nella parte in cui fa decorrere il periodo sospetto dalla data di dichiarazione di fallimento, “nel senso che il legislatore si sia in essa riferito alla dichiarazione di fallimento come al normale mezzo legale di accertamento dello stato di insolvenza, con ciò implicitamente volendo attribuire la stessa efficacia al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, che (...) costituisce il provvedimento giurisdizionale cui l’accertamento di tale stato è demandato”<sup>193</sup>.

Questo principio è stato successivamente applicato dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi in cui la prima procedura concorsuale della sequenza fosse l’amministrazione controllata; l’estensione di tale applicazione è avvenuta sulla scorta di una sostanziale equiparazione tra temporanea difficoltà ad adempiere ed

---

<sup>191</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 30 maggio 1994, n. 5284, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 138.

<sup>192</sup> Così Corte di Cassazione, 26 giugno 1992, n. 8013, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 1027.

<sup>193</sup> Così Corte di Cassazione, 27 ottobre 1956, n. 3981, in *Foro italiano*, 1957, I, pag. 2114.

insolvenza, quali fenomeni qualitativamente identici, differenti soltanto dal punto di vista quantitativo<sup>194</sup>. Tale principio ha inoltre ricevuto l'avvallo della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 l. fall. nella parte in cui la norma, nell'interpretazione allora corrente, fissava il *dies a quo* per l'esperimento dell'azione revocatoria alla data di ammissione alla procedura minore<sup>195</sup>.

Dato che l'istituto dell'amministrazione controllata è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, la problematica odierna, allo stato cioè delle disposizioni vigenti, è essenzialmente incentrata nella consecuzione concordato preventivo-fallimento.

In dottrina si è evidenziato che la diversità del presupposto oggettivo delle due procedure concorsuali, crisi ed insolvenza nell'una, insolvenza nell'altra, sembrerebbe escludere la possibilità di retroagire il momento iniziale per il computo del periodo sospetto alla data di ammissione al concordato preventivo<sup>196</sup>; questo in quanto non si può più sostenere che il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo contenga un accertamento giudiziale della sussistenza dello stato d'insolvenza in capo al debitore<sup>197</sup>. Questa considerazione porta alla naturale conseguenza che al tribunale, in sede di ammissione, sarebbe preclusa ogni indagine circa la natura della crisi denunciata dal debitore.

Vi è chi ritiene, invece, che lo stato di crisi di cui all'art. 160 l. fall.<sup>198</sup> ricomprenda soltanto ipotesi di insolvenza reversibile o irreversibile, con la

---

<sup>194</sup> Vedi Corte di Cassazione, 3 febbraio 2006, n. 2437, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 1332.

<sup>195</sup> Vedi Corte Costituzionale, 6 aprile 1995, n. 110, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 707.

<sup>196</sup> Vedi G. BOZZA, *Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 959 e ss.

<sup>197</sup> Vedi L. GUGLIELMUCCI, *Le azioni di ricostituzione del patrimonio*, op. cit., pag. 1045.

<sup>198</sup> L'art. 160 l. fall., rubricato "*Presupposti per l'ammissione alla procedura*" (di concordato preventivo), dispone: "L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori

conseguenza che la retrodatazione sarebbe assicurata, come nel caso della consecuzione amministrazione controllata-fallimento, dalla sostanziale identità dei due presupposti<sup>199</sup>.

Alcuni hanno individuato le ragioni della retrodatazione non tanto nell'identità dei presupposti delle procedure consecutive, quanto piuttosto nell'identità funzionale delle stesse, nel convergere verso un comune obiettivo di soluzione della crisi nell'interesse di tutti i creditori, contemperando il sacrificio della permanente possibilità di esposizione, per taluni, ad azione revocatoria con la garanzia, per tutti, di non perdere strumenti finalizzati, da una parte, ad incentivare percorsi alternativi alla liquidazione fallimentare, dall'altra, alla tutela di serietà e di correttezza di comportamenti<sup>200</sup>.

Su posizioni sostanzialmente simili è stato rilevato che un ulteriore elemento a favore della retrodatazione del periodo sospetto nel caso di consecuzione concordato preventivo-fallimento può essere ricavato dal fatto che il legislatore ha espressamente previsto una specifica esenzione da revocatoria dei “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso a (...) concordato preventivo” (art. 67, comma 3, lett. g, l. fall.), norma priva di significato se non sottointendesse la revocabilità dei pagamenti dei debiti non aventi una tale finalità<sup>201</sup>.

---

appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.

<sup>199</sup> Vedi P.F. CENSONI, *Il concordato preventivo*, in S. BONFATTI, P.F. CENSONI, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006, pag. 260.

<sup>200</sup> Così G. TERRANOVA, *Stato di crisi, stato d'insolvenza, incapacienza patrimoniale*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, pag. 574.

<sup>201</sup> Vedi A. PATTI, commento *sub* art. 67 l. fall., in G. LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria*, aggiornato con il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 “Correttivo della Riforma fallimentare”, *op. cit.*, pp. 554-555.



Vi è anche chi ritiene che la possibilità della retrodatazione dovrebbe essere valutata caso per caso con un accertamento da condursi in concreto per ogni singola procedura<sup>202</sup>.

La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la “prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, attiene al termine (nella specie quinquennale, a far tempo dalla apertura del fallimento) fissato per l'esercizio dell'azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l. fall., ed alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per le quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura, ancor più nel caso di concordato preventivo, il cui presupposto oggettivo è uguale a quello del fallimento<sup>203</sup>.

Va doverosamente citata la giurisprudenza di merito, sempre in tema di consecuzione di procedure concorsuali, avente ad oggetto casi di amministrazione controllata, procedura che, come già accennato, è stata espressamente abrogata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

In particolare, è stato rilevato che “quando il fallimento è consecutivo ad una procedura di amministrazione controllata, i termini per il calcolo del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare decorrono dalla data di ammissione a quest'ultima procedura”<sup>204</sup>. In altro intervento si è affermato che “nell'ipotesi di fallimento consecutivo a concordato preventivo e ad amministrazione controllata<sup>205</sup> il computo a ritroso del periodo sospetto per

---

<sup>202</sup> Vedi M. FERRO, *Il nuovo concordato preventivo: la privatizzazione delle procedure riorganizzative nelle prime esperienze*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, pp. 664 e ss.

<sup>203</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 14 marzo 2006, n. 5527, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 765.

<sup>204</sup> Così Corte d'Appello di Milano, 10 novembre 1992, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1993, II, pag. 439.

<sup>205</sup> In dottrina si è evidenziato che l'orientamento della giurisprudenza in relazione alla retrodatazione degli effetti della procedura fallimentare alla procedura concorsuale minore precedente, sia in caso di concordato preventivo che in caso di amministrazione controllata, è stato espresso, anteriormente all'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, sulla base della ritenuta identità dei presupposti oggettivi delle varie procedure concorsuali che si ponevano in sequenza tra loro, e segnatamente sulla sussistenza del requisito dell'insolvenza, che avrebbe accomunato, oltre che il fallimento ed il concordato preventivo, anche l'istituto dell'amministrazione controllata. Secondo tale posizione, tenendo conto, da un lato, dell'espressa abrogazione dell'istituto

l'esercizio dell'azione revocatoria non va fatto iniziare dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ma dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, poiché solo tale decreto costituisce un accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza<sup>206</sup>.

In chiusura di argomento, va segnalato che la questione della retrodatazione degli effetti ricorre anche quando il fallimento sia stato dichiarato dal tribunale incompetente, per cui la procedura prosegue, ai sensi dell'art. 9-bis l. fall.<sup>207</sup>, davanti al giudice competente<sup>208</sup>. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che gli effetti, stante la continuità e l'unitarietà della procedura, si producono sin dalla dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo tribunale, con la conseguenza che anche il periodo sospetto, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 67 l. fall., decorre a ritroso dalla prima sentenza dichiarativa di fallimento, ancorchè deliberata da un giudice incompetente<sup>209</sup>.

---

dell'amministrazione controllata e, dall'altro lato, dell'introduzione, da parte della legge di riforma, della previsione di cui all'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. (secondo cui "non sono soggetti all'azione revocatoria (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis"), sembrerebbe che – quanto meno per le procedure che si sono aperte dopo il 2005 – il "periodo sospetto" non possa essere più retrodatato alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, qualora a quest'ultima segua la dichiarazione di fallimento; così P.G. DEMARCHI, *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 447.

<sup>206</sup> Così Tribunale di Milano, 12 novembre 1992, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, I, pag. 498.

<sup>207</sup> L'art. 9-bis l. fall., rubricato "*Disposizioni in materia di incompetenza*", aggiunto dal d.lgs. n. 5/2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169/2007, dispone: "Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo".

<sup>208</sup> Così C. CAVALLINI, *Il periodo sospetto e il caso di consecuzione delle procedure*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pag. 146.

<sup>209</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 28 maggio 2008, n. 14065, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, pag. 2545, con nota a commento di F. COSSIGNANI.

### 3. Gli atti “sproporzionati” ex art. 67, comma 1, n. 1, L.F.

Gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate<sup>210</sup> costituiscono la prima categoria di atti contemplata dall’art. 67 l. fall. come suscettibile di revocatoria fallimentare<sup>211</sup>.

Con la riforma intervenuta ai sensi del decreto legge n. 35/2005, è stato introdotto un preciso criterio diretto alla misurazione della sproporzione rilevante ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. (relativa agli “atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”), sottraendo di fatto al giudice adito ogni valutazione discrezionale in relazione al carattere notevole o meno della sproporzione stessa<sup>212</sup>.

Va precisato che la sproporzione tra il valore delle prestazioni, che normalmente non assume rilievo essendo il portato della libera determinazione delle parti – fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di contratti conclusi in stato di pericolo o di bisogno, ex artt. 1447<sup>213</sup> e 1448<sup>214</sup> c.c. – diventa “rilevante”, quando

---

<sup>210</sup> Per maggiori approfondimenti sulle posizioni dottrinarie, nel quadro anteriore alla riforma del 2005, in ordine agli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate vedi: V. APICE, *Revocatoria presuntiva e atti con prestazioni sproporzionate*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pp. 653 e ss.; M. RUBINO DE RITIS, *La revocatoria fallimentare degli atti anormali nella prospettiva di riforma delle procedure concorsuali*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2005, I, pp. 399-431, in particolare le pp. 410 e ss.

<sup>211</sup> Vedi C. CAVALLINI, *Gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pag. 157.

<sup>212</sup> Vedi M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell’amministrazione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 543-544.

<sup>213</sup> L’art. 1447 c.c., rubricato “*Contratto concluso in stato di pericolo*”, dispone: “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata”.

<sup>214</sup> L’art. 1448 c.c., rubricato “*Azione generale di rescissione per lesione*”, dispone: “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”.

sia “notevole”, allorchè una delle parti fosse insolvente al momento della stipulazione del contratto<sup>215</sup>.

Come accennato, prima della riforma del 2005 la determinazione dell’entità della sproporzione prescindeva da qualsiasi misura fissa ed era lasciata alla prudente valutazione del giudice; poiché si traduceva in un giudizio di fatto, essa era sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata<sup>216</sup>.

Per parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>217</sup> poteva essere considerato affetto dalla sproporzione rilevante l’atto con il quale il fallito avesse corrisposto un prezzo superiore di almeno il 25-30% rispetto al valore del bene ricevuto od avesse incassato un prezzo inferiore di almeno il 25-30% rispetto alla controprestazione eseguita<sup>218</sup>. Con la riforma si è passati da un parametro “elastico” (rappresentato dalla notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni) ad uno “fisso” (rappresentato dal divario “di oltre un quarto” tra ciò che si dà e ciò che si riceve).

Va notato come la riforma del 2005, in relazione al tema oggetto della presente analisi, ha recepito sul piano normativo quella che ormai era divenuta una prassi seguita dalla giurisprudenza. A titolo di esempio, può essere ricordata la decisione in cui si reputava “connotata da una sproporzione del tutto accentuata e fuori dalle usuali oscillazioni di mercato una differenza del 25% in meno rispetto al prezzo di mercato”<sup>219</sup>.

In ogni caso, la riforma del 2005 se, da un lato, ha dato vita ad una maggiore semplificazione, da un altro punto di vista ha fatto sorgere alcuni elementi di criticità. In dottrina si sono registrate, al riguardo, opinioni contrastanti.

Vi è, ad esempio, chi ha individuato nella modifica introdotta dalla riforma un modo per precisare meglio i presupposti per l’esercizio dell’azione, rimarcando

---

<sup>215</sup> Vedi S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, *op. cit.*, pag. 414.

<sup>216</sup> Vedi, ad esempio, Corte di Cassazione, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 9142, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 969.

<sup>217</sup> Vedi Corte di Cassazione, 19 maggio 1980, n. 3267, in *Massimario Giustizia civile*, 1980, pag. 5.

<sup>218</sup> Vedi S. BONFATTI, commento *sub* art. 67, commi 1 e 2, l. fall., in A. JORIO, M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006)*, vol. I (artt. 1-103 l. fall), Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 911 e ss.

<sup>219</sup> Così Corte di Cassazione, 3 gennaio 1998, n. 14, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pp. 711 e ss.

che tale precisazione permetterà di superare l'incertezza che aveva indotto la giurisprudenza a ricorrere a valutazioni caso per caso, prescindendo da parametri o misure tipizzate<sup>220</sup>.

Secondo un'altra posizione sarebbe stato introdotto un criterio troppo rigido che potrebbe portare a decisioni inique (ossia, inesatte sia per eccesso che per difetto)<sup>221</sup> e sono stati rimarcati i rischi derivanti dall'introduzione "di un fattore di rigidità in una materia che nulla ha di giuridico"<sup>222</sup>.

È stato rilevato che l'introduzione del parametro fisso, relativa alla predeterminazione della misura della sproporzione, comporterà, in un numero non indifferente di casi, la necessità del ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del bene trasferito<sup>223</sup>; questo ricorso si ripercuoterà sia sulla speditezza di definizione del processo<sup>224</sup>, sia sui suoi costi<sup>225</sup>. In ordine al tema della consulenza tecnica d'ufficio necessaria per la valutazione del bene trasferito, è stato evidenziato che, per consentire il recupero di un margine di discrezionalità nella pronuncia della decisione, i consulenti tecnici nominati per accertare la presenza dello squilibrio, dovrebbero fornire al giudice dei *ranges* costituiti da un minimo e da un massimo di valore<sup>226</sup>.

La presunzione di sproporzione, alla luce della disposizione riformulata ed attualmente vigente dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., può essere considerata come una presunzione *iuris et de iure*, e pertanto non è suscettibile di dimostrazione del contrario, a differenza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza nel quale versava il debitore successivamente fallito.

---

<sup>220</sup> Vedi G. ARANGUENA DE LA PAZ, *Il DL sulla competitività e la riforma della revocatoria fallimentare*, 4 aprile 2005, articolo pubblicato in <http://www.altalex.com>

<sup>221</sup> Vedi M. FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, op. cit., pag. 583.

<sup>222</sup> Così M. FABIANI, *Appunti sulla riforma della revocatoria fallimentare per prestazioni squilibrate, con una lente sul mercato immobiliare*, in *Foro italiano*, 2005, I, pag. 1425.

<sup>223</sup> Vedi U. DE CRESCIENZO, L. PANZANI, *Il nuovo diritto fallimentare*, Ipsoa, Milano, 2005, pag. 86.

<sup>224</sup> Vedi B. MELI, *La revocatoria fallimentare: profili generali*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 122 e ss.

<sup>225</sup> Vedi B. IANNIELLO, *Il nuovo diritto fallimentare. Guida alla riforma delle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 163.

<sup>226</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, op. cit., pag. 856.

Parte della dottrina ha rilevato che l’inserimento di tale presunzione legale di sproporzione non esclude, tuttavia, l’eventualità che ci si venga a trovare di fronte ad una c.d. “sproporzione non rilevante”, ossia atti che pur non rientrando nel livello di squilibrio preso in considerazione dalla norma (nel senso, cioè, che lo stesso squilibrio è, in termini percentuali, numericamente inferiore), siano comunque caratterizzati da una sproporzione significativa e pertanto suscettibili di revocatoria; in tale evenienza il curatore avrebbe l’onere di fornire la prova della sussistenza della *scientia decoctionis* in capo al convenuto<sup>227</sup>. Nell’ipotesi in cui, al contrario, sussiste la presunzione legale di sproporzione, il curatore è tenuto soltanto a dimostrare che l’atto è affetto da una sproporzione notevole (cioè superiore al limite fissato dalla norma) e, in particolare, il valore di mercato del bene alienato nel periodo sospetto.

Per quanto concerne il momento al quale fare riferimento per l’accertamento della sussistenza o meno della sproporzione normativamente rilevante, prevale l’orientamento secondo cui occorre guardare alla data della stipulazione del contratto, ossia quando le parti hanno assunto le reciproche obbligazioni<sup>228</sup>; secondo un diverso orientamento, seppur minoritario, occorre invece fare riferimento alla data di esecuzione del contratto, e la sproporzione va così accertata con riferimento alla data di compimento dell’atto impugnato e non al momento della proposizione della domanda giudiziale<sup>229</sup>.

Secondo l’orientamento prevalente, riferendosi alla data della stipulazione del contratto viene annullata la portata di fattori contingenti sopravvenuti, quali la variabilità del mercato e l’interesse specifico che può suscitare il bene; ne consegue che, così come non avrebbe rilevanza l’eventuale successivo venir meno dello squilibrio, al tempo stesso non potrebbe darsi rilievo alla circostanza che in sede di esecuzione il valore della prestazione effettuata in favore dell’imprenditore fallito

---

<sup>227</sup> Vedi A. JORIO, M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006)*, vol. I (artt. 1-103 l. fall), *op. cit.*, pag. 909.

<sup>228</sup> Vedi G. FAUCEGLIA, L. PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, vol. I, *Fallimento: presupposti, istruttoria, organi, effetti, revocatoria e piani attestati*, *op. cit.*, pp. 574 e ss.

<sup>229</sup> Vedi P. BELTRAMI, N. CACCIA, A. FUMAGALLI, B. QUATRARO, *Commento al decreto competitività – La revocatoria fallimentare*, speciale *Il Sole24Ore*, 2005, pp. 74 e ss.

sia diventato significativamente inferiore rispetto a quello dell'epoca in cui l'obbligazione era stata assunta. È stato ritenuto che il giudizio sulla sproporzione deve tener conto, qualora l'effetto traslativo si sia già prodotto, delle prestazioni già eseguite dal compratore e non di quelle accessorie, anche se solo in parte eseguite<sup>230</sup>.

Per quanto concerne il momento rilevante per la valutazione della sproporzione rispetto all'esperimento dell'azione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la sproporzione delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. legittima la revoca degli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va valutata *ex ante*, con riferimento al momento della conclusione del contratto e non *ex post*, al momento della revocatoria; infatti la sproporzione tra le prestazioni – nella *ratio* della revocatoria, che è quella di ricostituire non solo il patrimonio del debitore, ma anche la *par condicio creditorum* – ai fini della esperibilità dell'azione, rileva quale prova della *participatio fraudis* del terzo, a prescindere dal danno effettivamente procurato al patrimonio del fallito, con la conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione dei presupposti della revocatoria, degli eventuali vizi della *res* compravenduta non dedotti in contratto, in quanto inidonei ad escludere la *participatio fraudis*”<sup>231</sup>.

Sempre in tema di individuazione del momento rilevante ai fini della valutazione della sproporzione è stato rilevato che “in tema di revocatoria di atto di compravendita immobiliare preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, l'accertamento dell'elemento oggettivo deve essere condotto con riferimento alla data della conclusione del contratto definitivo, il quale determina l'effettivo passaggio della proprietà e con riguardo alla persona del proprietario venditore, benchè diverso dal promittente la vendita”<sup>232</sup>; in un'altra decisione, più recente, si è evidenziato che “anche nel caso in cui il patto di opzione relativo alla vendita di azioni sia associato ad un *pactum de compensando* tra il prezzo della vendita ed il credito del titolare del diritto di opzione per altro titolo, il momento traslativo della

---

<sup>230</sup> Vedi G. LIMITONE, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, op. cit., pag. 447.

<sup>231</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 19 aprile 1995, n. 4408, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 1194.

<sup>232</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2005, in *Massimario Giustizia civile*, 2008, pag. 75.

vendita si determina per effetto dell'esercizio dell'opzione, con la conseguenza che ai fini della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare e della ricorrenza del periodo sospetto occorre guardare al momento in cui è stata esercitata l'opzione e non al precedente negozio con cui sono state regolate le modalità di esercizio della compensazione ed è stata concessa l'opzione”<sup>233</sup>.

Va evidenziato che, in numerosi casi (soprattutto nell'ambito delle vendite immobiliari) la sproporzione tra le prestazioni è solo apparente ed è frutto di simulazione; accade così che il prezzo indicato nell'atto risulti inferiore a quello effettivamente corrisposto.

Per lungo tempo è prevalso l'orientamento che postulava l'inopponibilità al fallimento della simulazione del prezzo e veniva così negato che l'acquirente potesse dimostrare il maggiore ammontare pagato al fine di provare l'assenza di sproporzione tra le prestazioni. Va precisato che quella della simulazione del prezzo pagato al fallito quale corrispettivo per il trasferimento del bene rappresenta un'ipotesi di simulazione relativa. L'orientamento citato era basato su di un'errata applicazione delle norme sulla simulazione, ed in particolare, del disposto di cui all'art. 1416, comma 1, c.c. secondo cui “la simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato”.

Con il passare del tempo la giurisprudenza ha abbandonato il vecchio orientamento e si è consolidata nel ritenere opponibile al fallimento la simulazione del prezzo della vendita immobiliare<sup>234</sup>.

Qualche inconveniente può essere individuato sul piano probatorio dato che la prova testimoniale è espressamente preclusa ai sensi dell'art. 2722 c.c.<sup>235</sup>, in quanto diretta a dimostrare l'esistenza di patti contrari al contenuto di un documento (il contratto di vendita). Ne consegue che la dimostrazione del maggior prezzo pagato può essere soltanto documentale ed affinché il documento sia

---

<sup>233</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 23022, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pag. 269.

<sup>234</sup> Il mutamento di indirizzo si è registrato a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione, 29 marzo 1977, n. 1216, in *Giurisprudenza commerciale*, 1977, II, pag. 291.

<sup>235</sup> L'art. 2722 c.c., rubricato “*Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento*”, dispone: “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.



opponibile al fallimento è necessario che esso abbia data certa anteriore al fallimento<sup>236</sup>.

Su questo punto, la giurisprudenza ha affermato che il convenuto, nell'ipotesi che il curatore dimostri ed alleggi la sproporzione, ha la possibilità di provare la simulazione relativa del prezzo risultante dal contratto di compravendita, producendo, in ogni caso, dei documenti aventi data certa anteriore al fallimento ed idonei così non solo a dimostrare l'avvenuto versamento di un prezzo maggiore, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile<sup>237</sup>; secondo questa ricostruzione, ad esempio, non risulterebbe, pertanto, sufficiente la produzione di un assegno bancario che, a causa delle note caratteristiche dell'astrattezza e della letteralità, non appare idoneo a fornire la prova della riferibilità ad un determinato rapporto causale sottostante<sup>238</sup>.

Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un contratto di compravendita rispetto al quale si assume sussistere la sproporzione tra le prestazioni, il curatore assume la posizione di terzo con la conseguenza che l'eccezione di simulazione parziale del prezzo indicato nell'atto può essere provata soltanto con documenti aventi data certa anteriore al fallimento idonei a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto dissimulato contestuale al negozio impugnato<sup>239</sup>.

Il convenuto in revocatoria per sproporzione delle prestazioni di un contratto di compravendita può far valere nei confronti del curatore la simulazione del prezzo risultante dal rogito notarile mediante la produzione di una scrittura privata di data certa anteriore al fallimento, contenente una controdiagnosi relativa alla somma effettivamente corrisposta per il trasferimento del bene, non potendosi attribuire valore probatorio né al preliminare, che risulta superato dal negozio definitivo, né alla produzione di fotocopie di assegni e di atti di quietanza<sup>240</sup>.

---

<sup>236</sup> Vedi S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, *op. cit.*, pag. 417.

<sup>237</sup> Così Corte di Cassazione, 15 settembre 2000, n. 12172, in *Massimario Giustizia civile*, 2000, pag. 1935.

<sup>238</sup> Vedi G. LIMITONE, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Cedam, Padova, 2007, pag. 448.

<sup>239</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 17 luglio 1997, n. 6577, in *Foro italiano*, 1997, I, pag. 2819.

<sup>240</sup> Vedi Tribunale di Torino, 29 maggio 1998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pag. 1086.

In ordine al contratto di transazione, anch'esso ritenuto soggetto all'azione revocatoria fallimentare, è stata sottolineata la sua natura non aleatoria ma commutativa, comportante così che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, al fine di procurarsi un vantaggio corrispondente; il giudice, nella valutazione dell'accertamento della sproporzione tra le reciproche prestazioni, è tenuto a riferirsi alle sole prestazioni dedotte nel contratto impugnato, senza che possano così assumere rilievo alcuno le reciproche concessioni relative alle pretese originarie dei contraenti, dato che le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche attribuzioni patrimoniali<sup>241</sup>.

Si segnala la diversa ricostruzione operata dalla giurisprudenza di merito che ha rilevato che “quando i contraenti abbiano con precisione ed espressamente menzionato nella revocanda transazione le reciproche attribuzioni patrimoniali, per eliminare la *res dubia* il giudice non è tenuto a valutare la situazione preesistente al negozio transattivo, al fine di apprezzare la proporzione delle reciproche prestazioni cui si sono obbligati i transigenti; perché ricorra l'estremo della notevole sproporzione, è quindi necessario che la prestazione del fallito ecceda quel margine di elasticità e di alea – nella misura del 25-30% - proprio dei contratti commutativi, fuoriuscendo allora dai limiti del c.d. buono affare, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di mercato e produca una lesione patrimoniale del fallito di consistenza tale da pregiudicare apprezzabilmente il soddisfacimento delle ragioni dei creditori”<sup>242</sup>.

In dottrina è stato evidenziato che, per quanto riguarda gli acquisti di beni immobili da adibire ad uso abitativo, mentre le transazioni commerciali concluse a “giusto prezzo” sono sottratte alla revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 10<sup>243</sup>,

---

<sup>241</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 27 giugno 2001, n. 8808, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, pp. 707 e ss.

<sup>242</sup> Così Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 26 ottobre 1991, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1992, II, pp. 1121 e ss.

<sup>243</sup> L'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005, rubricato “*esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare*”, dispone: “Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegna a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista

d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122<sup>244</sup>, quelle perfezionate ad un prezzo giudicato “non giusto” per il fallito sono soggette all’azione revocatoria solo quando vi sia una sproporzione rilevante mentre, in caso contrario, sono suscettibili di essere aggredite soltanto con l’azione prevista dall’art. 67, comma 2, l. fall. per gli atti c.d. normali<sup>245</sup>.

Ampia è la casistica giurisprudenziale, sia di legittimità sia di merito, legata agli atti c.d. “sproporzionati” di cui all’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.

In una recente ordinanza della Corte di Cassazione, avente ad oggetto, va precisato, un caso rientrante *ratione temporis* sotto la disciplina vigente antecedente alla riforma di cui al decreto legge n. 35/2005, è stato affermato che l’accertamento del requisito oggettivo della “notevole sproporzione tra le prestazioni” costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato; in particolare, è stato rilevato che il giudizio sulla “notevole sproporzione tra le prestazioni” eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso “prescinde da qualsiasi misura fissa o parametro da cui desumere il depauperamento, con riguardo al valore reale oggetto del negozio, e costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e giuridici”<sup>246</sup>.

Nel caso di compravendita, ad esempio, di un autoveicolo un utile termine di parametrizzazione, ai fini della valutazione e dell’accertamento della sproporzione, può essere individuato nel valore attribuito al bene da una rivista specializzata<sup>247</sup>.

---

dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”.

<sup>244</sup> Vedi Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005.

<sup>245</sup> Vedi M. FABIANI, *L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, op. cit., pp. 573 e ss.

<sup>246</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 18 novembre 2010, n. 23356, con nota a commento di A. PENTA, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, n. 2, 2011, pag. 164.

<sup>247</sup> Vedi Corte di Cassazione, 5 luglio 2000, n. 8978, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2001, II, pag. 906.

È stato considerato revocabile il contratto di appalto di un'opera pubblica, stipulato con notevole sproporzione tra l'importo dell'opera ed il corrispettivo dovuto dalla pubblica amministrazione<sup>248</sup>.

Interessante è l'analisi della sproporzione in relazione al tema inerente alle opzioni societarie. È stato evidenziato che in materia di valutazione di quote od azioni societarie, il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente<sup>249</sup>.

In tema di revocatoria fallimentare, al fine dell'individuazione degli atti a titolo oneroso riconducibili alla previsione di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., viene in considerazione non la sinallagmaticità in senso stretto, sottesa dalla disciplina civilistica della risoluzione del contratto, bensì una più ampia nozione di commutatività, in relazione alla quale possa razionalmente configurarsi la possibilità di una lesione dell'integrità del patrimonio, che a posteriori risulterà vincolato alla liquidazione concorsuale, e determinarsi in conseguenza l'esigenza di tutela della *par condicio creditorum*; "tale carattere di commutatività si deve riconoscere sussistente nella fattispecie della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte di un socio, cui sia stata fatta la relativa offerta in opzione delle azioni"<sup>250</sup>.

---

<sup>248</sup> Vedi Tribunale di Milano, 25 giugno 1992, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1992, II, pag. 970.

<sup>249</sup> Nel caso di specie è stata confermata la decisione di merito che, in sede di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall., aveva ritenuto sussistere la sproporzione tra prestazioni nel caso di conferimento di un bene immobile in cambio di azioni con sovrapprezzo determinato tenendo conto del valore del conferimento, necessariamente successivo all'emissione delle azioni; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2001, n. 9523, in *Massimario Giustizia civile*, 2001, pag. 878.

<sup>250</sup> Nel caso di specie alla sottoscrizione dell'aumento di capitale era seguito il pagamento di un prezzo delle azioni di lire mille a fronte della somma di lire seicentoquindici, che rappresentava il valore effettivo delle azioni. È stata considerata così corretta la ricostruzione effettuata dal giudice di merito che aveva considerato ammissibile la revocatoria contro il pagamento, identificandolo come atto determinativo di depauperamento rilevante agli effetti dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., ed è stato sottolineato che ad escludere tale rilevanza non poteva valere la circostanza che, dopo

Il vincolo di destinazione all'attività sociale della quota del socio fallito prevale sul diritto del creditore particolare del socio, ai sensi dell'art. 2305 c.c.<sup>251</sup>, ma cede di fronte ai diritti della massa dei creditori concorrenti nel fallimento personale del socio, onde il valore della quota del socio fallito, quale diritto di credito *ex art.* 2289 c.c.<sup>252</sup>, esercitabile nei confronti della società partecipata e dei soci rimasti, è compreso nella massa attiva fallimentare; “è pertanto ammissibile l'azione revocatoria fallimentare diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione della quota di una società in nome collettivo da parte del socio di cui venga dichiarato il fallimento personale”<sup>253</sup>.

In tema di contratto di locazione, è stato rilevato che la circostanza che il curatore subentri nel rapporto di locazione ultranovennale stipulato dal fallito in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, non esclude che, ove ne ricorrano le condizioni, il contratto possa essere revocato, ai sensi dell'art. 67 l. fall., atteso che l'esercizio dell'azione revocatoria vede il curatore intervenire come terzo, per elidere il pregiudizio recato al patrimonio del fallito da atti da questi compiuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento; infatti, “il contratto di locazione ultranovennale configura un atto di straordinaria amministrazione, idoneo di per sé ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori, e pertanto soggetto all'azione revocatoria”<sup>254</sup>.

In termini simili, sempre in tema di contratto di locazione, si è espressa anche la giurisprudenza di merito che ha affermato che “il contratto di locazione

---

l'acquisto, le azioni erano state rivendute al prezzo unitario di lire duemiladuecento, in quanto la sussistenza degli elementi di una fattispecie riconducibile alla suddetta norma deve essere apprezzata con riferimento al momento in cui l'atto di disposizione si presenta completo di tutti i suoi elementi costitutivi e produttivo degli effetti suoi propri; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12317, in *Massimario Giustizia civile*, 1999, pag. 1179.

<sup>251</sup> L'art. 2305 c.c., rubricato “*creditore particolare del socio*”, dispone: “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.

<sup>252</sup> L'art. 2289 c.c., rubricato “*liquidazione della quota del socio uscente*”, dispone: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”.

<sup>253</sup> Così Corte di Cassazione, 26 gennaio 1993, n. 950, citata da P.G. DEMARCHI, *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata*, op. cit., pag. 459.

<sup>254</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 4 maggio 1996, n. 4143, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1997, pp. 26 e ss.

può essere assoggettato all'azione revocatoria fallimentare per sproporzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., allorchè l'ammontare del canone pattuito non è commisurato al vantaggio derivante dalla disponibilità del bene da parte del conduttore<sup>255</sup>.

In relazione al contratto di riporto, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che in caso di fallimento di una delle parti, per stabilire se tra le prestazioni del fallito e quelle del contraente *in bonis* vi sia o meno notevole sproporzione, agli effetti della revocatoria di cui all'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., “occorre porre a raffronto il corrispettivo del primo scambio e quello del secondo, valutando l'entità della differenza eventualmente esistente, atteso che soltanto questa, attesa l'unitaria struttura del contratto – ancorchè articolato in un doppio scambio di titoli – viene definitivamente acquisita al patrimonio dell'una o dell'altra parte e risulta essere, con riguardo alle prestazioni in sinallagma, il costo dell'operazione<sup>256</sup>”.

Sullo stesso tema si segnala l'intervento della giurisprudenza di merito secondo cui, nei confronti del contratto di riporto, come di tutti gli altri contratti di borsa, è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare secondo le ordinarie regole stabilite dall'art. 67 l. fall., risultando abrogato l'art. 5, regio decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, secondo cui non ricorreva la presunzione di frode se contestualmente alla stipulazione del contratto di riporto fosse entrato nel patrimonio del riportato, successivamente fallito, il corrispettivo dell'operazione<sup>257</sup>.

Si è ritenuto che la costituzione di pegno a garanzia di un credito notevolmente superiore all'obbligazione principale (nel caso di specie in misura superiore al doppio) debba ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare per sproporzione delle prestazioni<sup>258</sup>.

---

<sup>255</sup> Così Tribunale di Alba, 22 giugno 1998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pag. 1189; in termini pressochè identici si segnala anche la sentenza del Tribunale di Torino, 24 luglio 1998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pag. 1190.

<sup>256</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1346, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1994, II, pag. 711.

<sup>257</sup> Vedi Tribunale di Roma, 26 gennaio 1985, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1985, pag. 679; in termini simili si segnala Corte d'Appello di Roma, 5 dicembre 1989, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1990, II, pag. 1449.

<sup>258</sup> Vedi Tribunale di Milano, 21 dicembre 2000, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, pag. 1351.

È stata considerata soggetta a revocatoria fallimentare come atto a titolo oneroso a prestazioni sproporzionate la divisione volontaria dei beni comuni in cui il valore dei beni ricevuti dal fallito sia proporzionalmente inferiore in modo notevole al valore dei beni ricevuti dagli altri comunisti<sup>259</sup>.

Ai fini dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., la notevole sproporzione delle prestazioni, in relazione ad un contratto di mutuo può essere individuata solo nell'attribuzione al mutuante di interessi o di compensi oltre il limite di quelli normalmente praticati<sup>260</sup>.

Per quanto concerne l'aspetto relativo ai profili probatori della sproporzione, è stato osservato, da parte della giurisprudenza di legittimità, che la revocatoria fallimentare, *ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.*, del contratto in cui vi sia notevole squilibrio tra le reciproche prestazioni, in danno del fallito, resta esclusa non soltanto se l'altra parte fornisca la prova di una giustificazione nel caso concreto di tale squilibrio, e cioè dell'insussistenza del presupposto per includere l'atto tra quelli soggetti alla citata norma, ma anche quando, difettando tale prova, e quindi ricorrendo l'applicabilità della norma medesima, dimostri la non conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore poi dichiarato fallito<sup>261</sup>.

In altro intervento, più recente, è stato rilevato che “in tema di revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso posti in essere nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni, che legittima la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., incombe sulla curatela, la quale è pertanto tenuta a fornire, in riferimento agli atti di alienazione, elementi idonei a dimostrare che il prezzo pattuito era notevolmente inferiore al valore reale del bene; all'inadempimento di detto onere non può sopperirsi attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, costituendo uno strumento di controllo tecnico di elementi già acquisiti al processo e non altrimenti accertabili, non consente di alterare il regime probatorio del giudizio civile, con la conseguenza che, qualora dalla relazione del consulente non

---

<sup>259</sup> Così Tribunale di Milano, 27 febbraio 1970, in *Giurisprudenza italiana*, 1970, I, pag. 987.

<sup>260</sup> Vedi Tribunale di Milano, 10 maggio 1990, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1990, pag. 1159.

<sup>261</sup> Vedi Corte di Cassazione, 17 luglio 1985, n. 4221, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1986, pag. 173.

emergano elementi di fatto sufficienti per la determinazione del valore reale del bene, deve ritenersi giustificato il rifiuto del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini, che in detto contesto verrebbero ad assumere una funzione meramente esplorativa e suppletiva<sup>262</sup>.

#### **4. La revocatoria dei pagamenti effettuati con mezzi anormali ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.; il concetto di “anormalità”.**

L’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. dispone testualmente che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento<sup>263</sup>.

La *ratio* della norma è basata sulla presunzione che quando si verifica il pagamento di una obbligazione pecuniaria con mezzi anormali ciò è dovuto o al fatto che colui il quale riceve tale pagamento anormale lo faccia solo perché è consapevole dello stato d’insolvenza del proprio debitore ed accetta tale pagamento nella convinzione che altrimenti potrebbe rischiare di restare insoddisfatto, oppure è dovuto al fatto che l’imprenditore poi fallito abbia subito pressioni da parte del creditore per effettuare tale pagamento anche con mezzi diversi da quelli concordati o comunque diversi da quelli abitualmente utilizzati<sup>264</sup>.

Ai fini della esperibilità dell’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., i mezzi “normali” di pagamento, diversi dal denaro, sono solo quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro stesso, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali ed i vaglia cambiari<sup>265</sup>.

---

<sup>262</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 13 settembre 2006, n. 19661, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 1957.

<sup>263</sup> Vedi C. CAVALLINI, *I pagamenti effettuati con mezzi “anormali”*, in C. CAVALLINI (direttore), *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pag. 169.

<sup>264</sup> Così A. DI IULIO, *L’azione revocatoria fallimentare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da L. GHIA, C. PICCININI, F. SEVERINI, *op. cit.*, pag. 152.

<sup>265</sup> Così M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell’amministrazione straordinaria*, *op. cit.*, pag. 544.



Tale ricostruzione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che, agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare, per mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, debbono intendersi soltanto quelli che comunemente vengono accettati in commercio quali sostitutivi del denaro, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali ed i vaglia cambiari e simili; non invece i titoli di altra natura o le cessioni di merci o di crediti, in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione ma in via mediata e indiretta, quale effetto di altre forme negoziali<sup>266</sup>.

Quando il denaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi, deve ravvisarsi un'anormalità di pagamento presupposto per la revoca di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall.<sup>267</sup>; è, perciò, necessario, per escludere la revoca, non solo constatare che l'estinzione del debito pecuniario scaduto ed esigibile si sia realizzata con denaro, ma che questo non sia stato corrisposto al compimento di un processo soddisfacente non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali<sup>268</sup>.

In altro intervento, più recente, si è affermato che la norma di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall. deve ritenersi legittimamente applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai debiti non ancora scaduti, purchè aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento; infatti, se la legge sancisce la revocabilità degli adempimenti "anormali" di debiti scaduti, "a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi (sempre compiuti con

---

<sup>266</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 3 settembre 1976, n. 17981, in *Massimario Giustizia civile*, 1976, pag. 1347.

<sup>267</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema dei pagamenti effettuati con mezzi anormali vedi G. TERRANOVA, *Pagamenti anomali e garanzie. Profili del sistema revocatorio fallimentare*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2000, I, pp. 12 e ss.

<sup>268</sup> Nel caso di specie, una società gode di alcuni affidamenti presso una cassa di risparmio, la quale delibera la concessione di un mutuo ipotecario in favore della società e revoca gli affidamenti. La cassa di risparmio e la società stipulano così il mutuo deliberato ed il ricavato del mutuo, incorporato in un buono infruttifero, viene utilizzato per estinguere i saldi debitori dei conti revocati. Successivamente la società viene dichiarata fallita. La Corte di Cassazione, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto i pagamenti dei saldi debitori effettuati con mezzi "anormali" e, quindi, sussistente l'ipotesi revocatoria di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall. Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 22 novembre 1996, n. 10347, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1997, II, pag. 242. In termini pressochè identici si segnala Corte di Cassazione, Sez. I, 8 marzo 1995, n. 2706, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 1038.

mezzi anormali) prima della scadenza del debito, risultando in tal caso ancor più fondato il sospetto della consapevolezza, *ex latere creditoris*, del carattere pregiudizievole dell'atto<sup>269</sup>.

Tra i mezzi anormali di pagamento va innanzitutto annoverata la *datio in solutum* o *res pro pecunia*, ossia il pagamento effettuato non con denaro, ma tramite la consegna di merci o di altri beni che possono essere costituiti da beni immobili, mobili e mobili registrati.

La giurisprudenza ha rilevato che è assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., la prestazione eseguita dal fallito, quando si possa ravvisare nell'atto una forma di pagamento anormale, qualificabile come *datio in solutum*, purchè sia provato inequivocabilmente che tale prestazione perseguiva una finalità soddisfacente del proprio debito<sup>270</sup>.

Ai fini della configurabilità di una *datio in solutum*, ossia della prestazione di una certa *res* allo scopo di estinguere un preesistente debito pecuniario scaduto ed esigibile, assoggettabile a revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., è necessario che il compimento dell'atto sia stato accompagnato dalla volontà dell'agente di porre in essere un'attività solutoria<sup>271</sup>.

Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una *res pro pecunia*, la ricorrenza di una *datio in solutum*, ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo della vendita<sup>272</sup>.

---

<sup>269</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 12 maggio 2004, n. 8980, in *Massimario Giustizia civile*, 2004, pag. 478.

<sup>270</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 13 luglio 1999, n. 7406, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pag. 847.

<sup>271</sup> Vedi Tribunale di Milano, 22 ottobre 1990, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, pag. 421.

<sup>272</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 26 giugno 1984, n. 3710, in *Massimario Giustizia civile*, 1984, pag. 489.

Non è stato considerato configurabile come *datio in solutum*, qualificabile come mezzo anormale di pagamento revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., l'ipotesi in cui la possibilità di una prestazione diversa dal denaro sia stata prevista originariamente, all'atto di stipulazione del contratto, versandosi in tal caso nella diversa fattispecie dell'obbligazione alternativa, nella quale entrambe le prestazioni sono dedotte in obbligazione, ed al debitore è lasciata la scelta dell'una o dell'altra. In simili ipotesi, “non si può infatti presupporre che la prestazione diversa sia dipesa dalle difficoltà economiche del debitore, ma si deve invece ritenere che sia stata il frutto di una scelta nell'ambito di quanto già stabilito in origine”<sup>273</sup>.

Si segnala la decisione in cui è stato rilevato che in tema di azione revocatoria fallimentare, al fine di escludere che l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante una prestazione diversa dal denaro costituisca una *datio in solutum*, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., non è sufficiente l'accertamento che tale possibilità sia stata prevista dalle parti all'atto della stipulazione del contratto, con la conseguente configurabilità della fattispecie come obbligazione alternativa o con facoltà alternativa; “occorre infatti considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se tale pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell'interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso”<sup>274</sup>.

In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni

---

<sup>273</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 20 febbraio 2004, n. 3379, in *Giustizia civile*, 2005, I, pag. 1930.

<sup>274</sup> Vedi Corte di Cassazione, 22 maggio 2007, n. 11850, sentenza citata da E. QUARANTA, *L'azione revocatoria fallimentare, op. cit.*, pp. 869-870.

pregresso rapporto, costituisce *datio in solutum*, qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.<sup>275</sup>.

Il rilascio di una procura a vendere a tacitazione di un debito nei confronti del mandatario integra gli estremi della *datio in solutum* revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., indipendentemente dal fatto che l'effettivo trasferimento del bene sia avvenuto in epoca successiva<sup>276</sup>.

La restituzione di merci difettose con accredito del relativo valore sulla partita contabile del compratore, conseguente a risoluzione consensuale del contratto di compravendita, non configura una *datio in solutum*, e come tale non è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.<sup>277</sup>.

Qualora la prestazione di un *opus*, da parte dell'imprenditore poi dichiarato fallito, si accompagni ad un patto che assegni alla prestazione medesima la funzione economico-giuridica di estinguere, in tutto od in parte, un precedente credito pecuniario del committente, tale estinzione è riconducibile non al meccanismo della compensazione legale, ma ad una *datio in solutum* (art. 1197 c.c.)<sup>278</sup>, la quale configura anomala forma di adempimento del debito, e, pertanto è assoggettabile a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., a prescindere dall'intento, fraudolento o meno, con il quale sia stata posta in essere dalle parti<sup>279</sup>.

Mentre il negozio traslativo della proprietà di un bene, attuato dopo l'inadempimento del debitore, costituisce espressione della libera volontà di questi di estinguere l'esposizione debitoria pregressa, assoggettabile a revocatoria fallimentare, se rientra nella logica della *datio in solutum*, la pattuizione in base alla

---

<sup>275</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 8 maggio 1992, n. 5512, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 920.

<sup>276</sup> Vedi Tribunale di Torino, 25 ottobre 1995, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pag. 494.

<sup>277</sup> Vedi Tribunale di Taranto, 29 novembre 1988, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, pag. 949.

<sup>278</sup> L'art. 1197 c.c., "*prestazione in luogo dell'adempimento*", dispone: "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi".

<sup>279</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 22 novembre 1977, n. 5093, in *Massimario Giustizia civile*, 1977, pag. 1239.

quale si stabilisce tale trasferimento, allorchè il debitore si renda inadempiente, rientra nello schema negoziale del patto commissorio, essendo preclusa in questo caso tale libertà, ed essendo consentita al creditore l'acquisizione in proprietà, con conseguente nullità della pattuizione<sup>280</sup>.

Nel caso di revoca di una *datio in solutum* o di un atto di trasferimento di beni determinati, non restituibili in natura, il soccombente nell'azione di revocatoria fallimentare è tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario secondo il valore che essi avevano all'atto della stipula del negozio revocato e, quindi, tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento intervenuta, trattandosi di obbligazione da fatto illecito produttivo di danno per i creditori e, conseguentemente, di debito di valore volto a ripristinare il patrimonio del fallito nella situazione antecedente al compimento dell'atto revocato<sup>281</sup>.

Anche l'istituto della compensazione<sup>282</sup> può essere considerato come un mezzo anormale di pagamento (assoggettabile, pertanto, all'azione revocatoria fallimentare). Aprendo una breve parentesi, la compensazione può essere definita come un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ma a carattere soddisfacente; il presupposto dell'istituto può essere individuato nell'esistenza di una "situazione simmetrica di due soggetti per cui ciascuno di essi è, al tempo stesso, debitore e creditore dell'altro, e determina la elisione delle reciproche posizioni debitorie sino alla concorrenza dello stesso valore"<sup>283</sup>.

Si ricorre all'istituto della compensazione sia per evitare inutili spostamenti patrimoniali connessi al duplice pagamento<sup>284</sup>, sia per perseguire ed assicurare la protezione dell'interesse di quello dei due soggetti che vedesse compromesso

---

<sup>280</sup> Vedi Tribunale di Milano, 29 gennaio 1998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pag. 127.

<sup>281</sup> Così Corte di Cassazione, 27 febbraio 1990, n. 1499, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1990, pag. 1005.

<sup>282</sup> Per maggiori approfondimenti sull'istituto della compensazione vedi V. DE LORENZI, voce "Compensazione", in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, vol. III, Utet, Torino, 1988, pp. 66 e ss.

<sup>283</sup> Così N. DI PRISCO, *I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, vol. IX, *Obbligazioni e contratti*, tomo I, Utet, Torino, 1999, pag. 388.

<sup>284</sup> Vedi A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2004, pag. 662.

l'equilibrio delle reciproche posizioni dall'insolvenza dell'altro<sup>285</sup>. Come è noto, si distinguono, a caratteri generali, tre tipi di compensazione: quella "legale", quella "giudiziale" ed, infine, quella "volontaria". Il sistema civilistico italiano dedica all'istituto in esame gli artt. 1241–1252 del codice civile; va doverosamente ricordata la previsione dell'art. 1241 c.c., rubricato "*estinzione per compensazione*", secondo cui "quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono"<sup>286</sup>. Passando dal piano "civilistico" a quello "fallimentare", vediamo che all'istituto della "*compensazione in sede di fallimento*" è dedicato l'art. 56 l. fall., che testualmente dispone: "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".

Chiudendo questa breve parentesi (aperta per pura esigenza d'approfondimento d'indagine, pur trascendendo il tema oggetto del presente lavoro), è utile ricordare l'autorevole opinione di chi ha individuato nella compensazione tra debiti e crediti del fallito una particolare ipotesi di compensazione legale, soggetta come tale alla disciplina civilistica propria di questo istituto<sup>287</sup>.

---

<sup>285</sup> Vedi F. ABATE, commento *sub* Art. 56 l. fall., in AA.VV., a cura di G. LO CASCIO, *Codice commentato del fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria*, aggiornato con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 "Correttivo della Riforma fallimentare", Ipsoa, Milano, 2008, pag. 462.

<sup>286</sup> Per maggiori approfondimenti sugli artt. 1241–1252 c.c. vedi C.M. BIANCA, *Diritto civile. L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 478 e ss.

<sup>287</sup> Va doverosamente ricordata la sola esclusione del requisito della esigibilità del credito relativamente ai soli crediti del fallito (dato che essi si considerano scaduti alla data del fallimento *ex* art. 55, comma 2, l. fall.); ne consegue che tali ultimi crediti possono essere fatti valere in compensazione, purché abbiano gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. Per completezza d'indagine va ricordata la disposizione dell'art. 1243 c.c., rubricato "*compensazione legale e giudiziale*", secondo cui: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione". Vedi F. FERRARA jr., A. BORGIOLO, *Il Fallimento, op. cit.*, pag. 349.

È stato ritenuto che la compensazione convenzionale, a differenza di quella legale contemplata dall'art. 56 l. fall.<sup>288</sup>, si traduce in un mezzo anormale di pagamento e come tale è assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall.<sup>289</sup>.

Ai fini della revocatoria fallimentare, l'effetto estintivo del *pactum de compensando*, a differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa, non può considerarsi distinto atto giuridico rispetto all'accordo che lo prevede, né di conseguenza è autonomamente revocabile, seguendo automaticamente tale accordo che solo può costituire oggetto della domanda di revoca; pertanto è revocabile, ai sensi dell'art. 67, l. fall., il patto di compensazione soltanto ove posto in essere entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre se esso risale ad epoca precedente non è giuridicamente rilevante la circostanza che entro l'anno anteriore alla suddetta pronuncia si sia verificato l'effetto estintivo<sup>290</sup>.

In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all'operazione complessivamente realizzata, e all'atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità; l'esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità<sup>291</sup>.

Ai fini della revocatoria fallimentare, *ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.*, lo scopo di estinguere una precedente passività, come motivo ulteriore rispetto alla

---

<sup>288</sup> Per maggiori approfondimenti sul punto vedi: B. INZITARI, *Presupposti civilistici e fallimentari per il riconoscimento al creditore fallimentare della facoltà di compensazione*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1992, I, pp. 4 ss.; L. STANGHELLINI, *Nuovi presupposti della compensazione fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, II, pp. 727 ss.

<sup>289</sup> Vedi Tribunale di Milano, 12 dicembre 1991, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 430.

<sup>290</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 16 settembre 1986, n. 5621, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1987, pag. 161.

<sup>291</sup> Nel caso di specie è stato ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra l'accensione di un libretto di deposito e la successiva compensazione del relativo credito con il maggiore debito a carico del depositante risultante da un conto corrente affidato; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 4 agosto 2000, n. 10264, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, pag. 973.

causa dei singoli negozi, conferisce all'intera operazione, formata dai negozi collegati, carattere anormale e qualifica anche l'atto terminale di estinzione del debito, comportando la presunzione *juris tantum* di conoscenza dello stato di insolvenza<sup>292</sup>.

In ordine ai limiti alla revocabilità della compensazione quale effetto di altro negozio si segnala una ricostruzione giurisprudenziale di legittimità alquanto innovativa. È stato, infatti, rilevato che, in tema di azione revocatoria fallimentare, per la configurazione di un atto estintivo di debiti non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., è necessario che l'estinzione di una precedente passività costituisca uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto, ossia che il fine economico individuale di esso sia quello di costituire uno strumento per conseguire in modo indiretto il soddisfacimento del credito, e sono le circostanze concrete che consentono di accertare se l'atto abbia mantenuto la sua funzione tipica, ovvero sia stato posto in essere per uno scopo ulteriore e diverso, all'esito di una valutazione nella quale assume rilievo pregnante l'accertamento dell'interesse del creditore alla stipula dell'atto per ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle (l'intento, cioè, di ottenere comunque il soddisfacimento della propria pretesa, accettandone appunto per questo l'estinzione con mezzi diversi dal denaro o a questo equivalenti) che, invece, fondano la presunzione di *scientia decoctionis*, stabilita dalla norma; siffatta valutazione – implicante un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile nel giudizio di Cassazione soltanto per vizio della motivazione – deve essere improntata ad un criterio rigoroso, trattandosi di vincere una presunzione fondata sull'*id quod plerumque accidit*, onde eventuali dubbi sul punto vanno sciolti in danno del creditore<sup>293</sup>.

---

<sup>292</sup> Nel caso di specie, in presenza di uno scoperto di conto corrente, una banca aveva concesso un credito straordinario alla società debitrice, la quale a sua volta aveva conferito all'istituto mandato per l'incasso di un credito IVA, il quale era stato pagato nei due anni precedenti al fallimento; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 13 luglio 1994, n. 6569, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 175.

<sup>293</sup> Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato – ritenendone la motivazione in fatto immune da vizi logici – la sentenza di merito che aveva escluso costituisse mezzo anomalo di pagamento la vendita di un immobile con saldo del prezzo prevalentemente in denaro e per il resto con estinzione di un preesistente debito del venditore nei confronti del compratore; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2441, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 272.



Si è evidenziato che, in tema di azione revocatoria fallimentare, la cessione di un credito costituisce un mezzo anormale di pagamento, in quanto, sostituendo (od aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto, traducendosi quindi in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l'eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento; natura eccezionale va infatti riconosciuta all'opponibilità delle cessioni al fallimento, prevista dall'art. 7<sup>294</sup>, legge 21 febbraio 1991 n. 52<sup>295</sup> e dall'art. 1, comma 9<sup>296</sup>, decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688<sup>297</sup>, convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11, trattandosi di norme volte a favorire rispettivamente le operazioni di cessione in massa dei crediti d'impresa e l'assolvimento degli oneri previdenziali delle imprese. Nessun rilievo, infine, può assumere in proposito la certezza del realizzo del credito ceduto (nel caso di specie, in quanto vantato nei confronti dello Stato), dal momento che l'anomalia dell'atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono

---

<sup>294</sup> L'art. 7 della legge n. 52/1991, rubricato "*Fallimento del cedente*", dispone: "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'art. 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2".

<sup>295</sup> Vedi Legge 21 febbraio 1991 n. 52, "*Disciplina della cessione dei crediti d'impresa*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991.

<sup>296</sup> Il comma 9 dell'art. 1 del decreto legge n. 688/1985, dispone: "I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370".

<sup>297</sup> Vedi Decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, "*Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1985.

per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge<sup>298</sup>.

La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, attesa la sua anormalità rispetto al pagamento effettuato in denaro o con titoli di credito considerati equivalenti al denaro, rientra nella previsione di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall., ed è soggetta a revocatoria fallimentare, sottraendosi soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto<sup>299</sup>.

Nell'ipotesi in cui la cessione di credito sia stata stipulata, non per estinguere un debito preesistente, ma per garantire il pagamento di un'obbligazione sorta contestualmente, non si pone in essere un pagamento con mezzi anormali di un debito scaduto ed esigibile e come tale revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, 1. fall.<sup>300</sup>.

Agli effetti dell'esercizio della revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall., la cessione di credito non può ritenersi mezzo anormale di pagamento, ove non sia stipulata per estinguere un debito preesistente e scaduto, ma sia funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito, dovendo il concetto di contestualità essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso preminentemente sostanziale e causale<sup>301</sup>.

---

<sup>298</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 5 marzo 2007, n. 5057, in *Massimario Giustizia civile*, 2007, pag. 405.

<sup>299</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 23 aprile 2002, n. 5917, in *Giustizia civile*, 2003, I, pag. 461; in termini pressochè identici vedi Corte di Cassazione, 17 maggio 1982, n. 3047, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1982, II, pag. 910. Anche da parte della giurisprudenza di merito è stato rilevato che "la cessione di crediti a fronte di una pretesa obbligatoria preesistente del cessionario costituisce pagamento anomalo, revocabile perciò ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall."; vedi Tribunale di Milano, 16 settembre 2005, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 478.

<sup>300</sup> Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora sia stata effettuata dal correntista a favore di una banca la cessione di un credito ad estinzione di una precedente esposizione debitoria si pone in essere un mezzo anormale di pagamento, mentre è da escludere tale ipotesi quando la cessione sia stata stipulata in funzione di garanzia di un contratto di apertura di credito intervenuto tra la banca ed il cliente ed a scopo satisfattorio, dilazionata al momento dell'effettuazione da parte del terzo dei pagamenti dovuti direttamente alla banca; vedi Corte di Cassazione, 3 febbraio 1987, n. 950, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1987, II, pag. 692.

<sup>301</sup> Il caso in esame verteva su di un mandato all'incasso conferito contestualmente alla richiesta ed al riconoscimento di un nuovo affidamento; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26154, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 2143.

La cessione di credito *pro solvendo*, che si perfeziona con il solo consenso dei contraenti, produce immediatamente l'effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito, indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato in funzione solutoria o a scopo di garanzia, mentre l'effetto liberatorio del cedente si realizza al momento del pagamento da parte del terzo, con la conseguenza che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. si computa dalla data della cessione e non da quella del pagamento<sup>302</sup>.

A seguito della cessione del credito la prestazione eseguita dal debitore ceduto in favore del cessionario non è più riferibile al patrimonio del cedente e, pertanto, non è assoggettabile a revocatoria fallimentare, fatta salva l'ammissibilità di tale azione in relazione al negozio di cessione<sup>303</sup>.

La cessione di credito finalizzata all'estinzione di un'obbligazione del cedente come effetto finale di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, integra un mezzo anomalo di pagamento<sup>304</sup>.

Per quanto concerne la cessione del credito finalizzata alla riduzione di esposizione pregressa, è stato evidenziato che, in presenza di una pluralità di rapporti di conto corrente tra la banca ed il cliente, se il collegamento negoziale viene utilizzato in funzione di estinguere una precedente passività, la rimessa affluita sul conto scoperto può assumere i connotati del pagamento anormale a condizione che vi sia stato comunque un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, con la conseguenza che non sono revocabili le rimesse se effettuate con fondi della banca e ciò non abbia comportato una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva<sup>305</sup>.

---

<sup>302</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 19 gennaio 1995, n. 575, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1995, pag. 838.

<sup>303</sup> Vedi Tribunale di Roma, 14 febbraio 1990, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1990, pag. 757.

<sup>304</sup> Così Tribunale di Bergamo, 20 marzo 2006, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 973.

<sup>305</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 30 settembre 2005, n. 19217, in *Foro italiano*, 2005, I, pag. 3296.

È stato evidenziato che la cessione di credito si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in denaro o con titoli di credito considerati equivalenti e come tale è assoggettabile a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile; ne consegue che, “qualora la cessione abbia avuto luogo contestualmente alla concessione di un'apertura di credito, alla data della quale il conto corrente del cedente successivamente fallito presentava un saldo attivo, deve essere escluso il predetto carattere solutorio, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che una parte delle somme riscosse per effetto dell'incasso dei crediti ceduti sia stata in prosieguo destinata al ripianamento della scopertura del conto corrente, qualora la relativa esposizione sia sorta successivamente alla predetta cessione, effettuata in funzione di garanzia”<sup>306</sup>.

La cessione di credito da parte del creditore al debitore del fallito, che consente la compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall., rappresenta *res inter alios acta*, sottratta alla revocatoria fallimentare<sup>307</sup>.

Si è rilevato che anche il pagamento eseguito in forza di delegazione attiva da un terzo debitore del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., come atto estintivo di un debito eseguito con mezzi non normali<sup>308</sup>.

Il complesso meccanismo negoziale costituito dalla attribuzione di un mandato *in rem propriam* all'incasso di contributi provenienti da un terzo e dall'ulteriore conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione, totale o parziale, di un debito, benchè non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, produce effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti e, pur avendo anche uno scopo di garanzia, ha soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore del mandante; ne consegue che, “trattandosi, altresì, di un mezzo

---

<sup>306</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 29 luglio 2009, n. 17683, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 621.

<sup>307</sup> Così Tribunale di Monza, 1 luglio 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pag. 1346.

<sup>308</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 649, in *Foro italiano*, 2003, I, pag. 1078.

satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., se pattuito nel biennio sospetto, a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto<sup>309</sup>.

Il conferimento di un mandato irrevocabile *in rem propriam* all'incasso di crediti nei confronti di un terzo, con attribuzione della facoltà di utilizzare le somme incassate per estinguere, totalmente o parzialmente, un debito del mandante verso il mandatario, configura un negozio solutorio analogo alla ordinaria cessione dei crediti e, quindi, un mezzo anormale di pagamento, suscettibile di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.<sup>310</sup>.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato irrevocabile all'incasso sono revocabili autonomamente, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato stesso, non integrando il mandato irrevocabile all'incasso una cessione di credito con funzione di garanzia<sup>311</sup>.

Interessante è tracciare le differenze tra il mandato all'incasso e la cessione del credito. La giurisprudenza ha rilevato che la cessione del credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario, ancorchè utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria sono figure distinte, posto che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito di cui resta titolare il mandante; la stessa funzione di garanzia impropria è poi perseguibile, nelle due ipotesi, con modalità diverse, poichè, nella cessione del credito, la funzione di garanzia si pone come clausola limitativa e risolutoria della cessione stessa una volta che l'entità del riscosso soddisfi l'entità del debito, mentre, nel mandato irrevocabile all'incasso, la garanzia si realizza in forma

---

<sup>309</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 25 luglio 1987, n. 6467, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1987, pag. 1246.

<sup>310</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 10 novembre 2005, n. 21823, in *Massimario Giustizia civile*, 2005, pag. 1815.

<sup>311</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 19 novembre 2002, n. 16261, in *Massimario Giustizia civile*, 2002, pag. 1917.

empirica e di fatto come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso, con la conseguenza, in tema di revocatoria fallimentare *ex art. 67, comma 2, 1. fall.*, che, non integrando il mandato irrevocabile all'incasso una cessione di credito con funzione di garanzia, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato stesso, sono autonomamente revocabili gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato<sup>312</sup>.

È stato ravvisato un mezzo anomalo di pagamento nel caso di riduzione dell'apertura di credito bancario; in particolare, si è affermato che qualora l'apertura di credito bancario risulti in concreto pattuita, per effetto di collegamento tra più negozi – in ipotesi, in forza di contestuale cessione *pro solvendo* di crediti verso terzi, e rimessa sul conto corrente della somma riscossa dal debitore ceduto – tendenti non già ad assicurare liquidità al cliente, ma a coprire una sua pregressa esposizione debitoria, il versamento rappresenta di per sé un mezzo anomalo di pagamento, suscettibile di revocatoria in base all'art. 67, comma 1, n. 2, 1. fall., quale atto di disposizione idoneo ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore, siccome teso a perseguire il risultato soddisfacente per il creditore<sup>313</sup>.

In presenza di una pluralità di rapporti di conto corrente tra la banca ed il cliente, se il collegamento negoziale viene utilizzato in funzione di estinguere una precedente passività, la rimessa affluita sul conto scoperto può assumere i connotati del pagamento anormale a condizione che vi sia stato comunque un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, con la conseguenza che non sono revocabili le rimesse se effettuate con fondi della banca e ciò non abbia comportato una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva<sup>314</sup>.

Quando l'apertura di credito bancario risulta in concreto pattuita, per effetto di collegamento tra più negozi, in forza di contestuale cessione *pro solvendo* alla banca di crediti verso terzi, non per assicurare all'accreditato una disponibilità di denaro, ma per ridurre una pregressa esposizione passiva di conto corrente, gli atti

---

<sup>312</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 5 aprile 2001, n. 5061, in *Massimario Giustizia civile*, 2001, pag. 407.

<sup>313</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1187, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 488.

<sup>314</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 30 settembre 2005, n. 19217, in *Foro italiano*, 2005, I, pag. 3296.

di cessione dei crediti e quelli estintivi di detta esposizione sono suscettibili di revocatoria in base all'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., configurando atti estintivi di debito scaduto ed esigibile effettuati con mezzi anormali di pagamento<sup>315</sup>.

Anche la cessione della polizza di pegno costituisce una forma di pagamento anomalo, revocabile, pertanto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.; il cessionario acquista il diritto di riscattare il pegno e pertanto il pagamento in suo favore del debitore successivamente fallito ha luogo nella differenza tra il valore dei beni dati in pegno ed il corrispettivo dovuto all'istituto che compie tali operazioni. Il concreto danno economico per i creditori concorsuali può essere individuato nel depauperamento di quella differenza che deve essere restituita alla massa e costituisce debito di valore, non essendo originariamente monetario, la cui misura e la cui determinazione attengono all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali esse si fondano<sup>316</sup>.

Si è evidenziato che, in relazione ad un contratto estimatorio, la restituzione dei beni da parte del contraente che li ha ricevuti non costituisce una forma di pagamento anormale, assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.<sup>317</sup>.

La valutazione dell'anormalità del mezzo solutorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., va compiuta con riferimento alle finalità della disciplina fallimentare, non avendo riguardo a quelle perseguite da leggi diverse; ne consegue, così, che il pagamento eseguito con denaro contante in violazione della legge n. 197 del 5 luglio 1991<sup>318</sup> non assume natura anormale<sup>319</sup>.

---

<sup>315</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2330, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1993, pag. 1013.

<sup>316</sup> Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di riferirsi ai coefficienti dell'istituto di statistica; vedi Corte di Cassazione, 12 agosto 1982, n. 4568, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1982, II, pag. 1336.

<sup>317</sup> Così Tribunale di Genova, 20 maggio 1999, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pag. 108.

<sup>318</sup> Vedi Legge 5 luglio 1991, n. 197, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1991, n. 157.

<sup>319</sup> Vedi Tribunale di Roma, 29 settembre 1998, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1999, pag. 455.

Il pagamento eseguito con assegno circolare emesso a seguito di transazione novativa riguardante un credito di maggiore importo, non soddisfatto integralmente alla scadenza, assume carattere di pagamento con mezzi non normali<sup>320</sup>.

Il pagamento effettuato con girata di assegni tratti da terzi, anziché con denaro, come originariamente previsto, deve ritenersi eseguito con mezzi non normali, ed è pertanto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.<sup>321</sup>.

## **5. La revoca dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 2, L.F.**

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; si tratta di pagamenti che per il debitore costituivano atti dovuti<sup>322</sup>.

È stato osservato che il pagamento in questione viene considerato come atto di disposizione a sé stante; non postula la preliminare revocatoria del contratto in esecuzione del quale sia stato eventualmente eseguito, né postula una indagine sugli scopi e sugli effetti conseguiti sul patrimonio dell'imprenditore<sup>323</sup>.

Sono considerati assoggettabili a revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 2, l. fall., anche i pagamenti c.d. coattivi, ossia quelli che il creditore non ottiene spontaneamente dal debitore, ma consegue alla conclusione di una procedura di esecuzione forzata individuale, allorché il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle percentuali determinate dal progetto di distribuzione di quanto ricavato dall'espropriazione giudiziale condotta in danno del debitore<sup>324</sup>.

---

<sup>320</sup> Vedi Tribunale di Milano, 17 luglio 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pag. 110.

<sup>321</sup> Vedi Tribunale di Milano, 10 gennaio 2002, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, pag. 683.

<sup>322</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, op. cit., pag. 84.

<sup>323</sup> Vedi S. BONFATTI, commento sub art. 67, commi 1 e 2, l. fall., in A. JORIO, M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006)*, vol. I (artt. 1-103 l. fall), op. cit., pag. 925.

<sup>324</sup> Per maggiori approfondimenti vedi M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell'amministrazione straordinaria*, op. cit., pp. 549-551.



La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che, in tema di revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l. fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati<sup>325</sup>.

È stato evidenziato che, in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, l. fall. menziona, tra gli atti la cui dichiarazione di inefficacia è subordinata alla prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'*accipiens*, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione tra pagamenti effettuati all'adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali; ne consegue, pertanto, che "il pagamento del prezzo di una fornitura di merce, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile"<sup>326</sup>.

In tema di pagamenti coattivi di debiti del fallito nell'ambito di procedure di espropriazione presso terzi, come è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., il pagamento – e non già l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione – eseguito dal terzo debitore assegnato in favore del creditore assegnatario nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, così pure è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall.<sup>327</sup>, il medesimo pagamento ove sia intervenuto successivamente a tale dichiarazione, ancorchè in base a provvedimento di assegnazione di data anteriore; né vale opporre che, ai fini sia

---

<sup>325</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1195, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 489.

<sup>326</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 12 agosto 2009, n. 18238, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, pag. 622.

<sup>327</sup> L'art. 44, l. fall., rubricato "*Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento*", dispone: "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".

della revoca che dell'inefficacia, sarebbe determinante non già il soddisfacimento del creditore, ma il depauperamento del debitore, che si realizza con l'assegnazione coattiva del credito: giacchè, al contrario, oggetto tanto dell'una che dell'altra è il pagamento – cui si connette la violazione della *par condicio creditorum* – il quale si perfeziona solo con l'adempimento da parte del *debitor debitoris*, come risulta dall'inequivoco disposto degli artt. 553, comma 1, c.p.c.<sup>328</sup> e 2928<sup>329</sup> c.c.<sup>330</sup>.

Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzo, l'assegnazione di un credito spettante, verso il terzo, al debitore, poi fallito, tale assegnazione è opponibile al successivo fallimento, salva la eventuale revocabilità del pagamento a norma dell'art. 67, comma 2, 1. fall.; essa rimane, invece, priva di effetti nel caso di crediti del debitore verso terzi che sorgano successivamente alla dichiarazione di fallimento, i quali vengono *ex lege* acquisiti all'attivo fallimentare<sup>331</sup>.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che in favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione l'art. 1460 c.c.<sup>332</sup>, sull'eccezione di inadempimento, e l'art. 1461 c.c.<sup>333</sup>, sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, sul presupposto della compatibilità delle disposizioni con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento *ex*

---

<sup>328</sup> Il primo comma dell'art. 553 c.p.c., rubricato "*Assegnazione e vendita di crediti*", dispone: "Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti".

<sup>329</sup> L'art. 2928 c.c., rubricato "*Assegnazione di crediti*", dispone: "Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato".

<sup>330</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 12 gennaio 2006, n. 463, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 79.

<sup>331</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 1999, n. 785, in *Massimario Giustizia civile*, 1999, pag. 123.

<sup>332</sup> L'art. 1460 c.c., rubricato "*eccezione d'inadempimento*", dispone: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede".

<sup>333</sup> L'art. 1461 c.c., rubricato "*mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*", dispone: "Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia".

art. 2597 c.c.<sup>334</sup>. Ne consegue che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria *ex art. 67, comma 2, l. fall.*, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando così i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. sopra citato una implicita esenzione dalla revocatoria stessa<sup>335</sup>.

## **6. La revocatoria degli atti a titolo oneroso e delle garanzie per debiti contestualmente creati.**

In tale sede, con l'espressione di atti a titolo oneroso (c.d. "normali") si intende una categoria di carattere "residuale" (non coincidente quindi con le categorie sopra esaminate)<sup>336</sup>.

A caratteri generali, per atti a titolo oneroso vengono intesi tutti gli atti giuridici unilaterali o negoziali a contenuto patrimoniale posti in essere dal debitore poi fallito. Si parla di atti c.d. "normali" perché si tratta di atti che, per le modalità e i tempi nei quali sono stati posti in essere, non destano alcun sospetto di insolvenza nelle controparti ovvero nei beneficiari<sup>337</sup>.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall. viene subordinata la revocabilità degli atti depauperatori del patrimonio del fallito al loro compimento nei sei mesi che precedono la dichiarazione di insolvenza ed alla prova positiva da parte del curatore della *scientia decoctionis*<sup>338</sup>.

---

<sup>334</sup> L'art. 2597 c.c., rubricato "*obbligo di contrattare nel caso di monopolio*", dispone: "Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento".

<sup>335</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2004, n. 1232, in *Corriere giuridico*, 2004, pp. 1028 e ss. con nota a commento di G. TARZIA, *Ancora sulla soggezione o meno del monopolista legale alla revoca fallimentare dei pagamenti: le Sezioni Unite cambiano idea*.

<sup>336</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, *op. cit.*, p. 101 e ss.

<sup>337</sup> Così A. DI IULIO, *L'azione revocatoria fallimentare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da L. GHIA, C. PICCININI, F. SEVERINI, *op. cit.*, pag. 177.

<sup>338</sup> Vedi C. CAVALLINI, *Gli atti a titolo oneroso "normali"*, in C. CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pag. 163.

La *ratio* della norma è quella di evitare che atti pregiudizievoli, qualunque sia la loro natura, possano sfuggire al regime perequativo della revoca<sup>339</sup>.

È stato rilevato che nella revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso compiuti entro il semestre anteriore al fallimento, *ex art. 67, comma 2, l. fall.*, il danno viene configurato in modo diverso rispetto alla fattispecie disciplinata dal primo comma della norma, in quanto la stessa, allo scopo di realizzare una più intensa tutela dei creditori in riferimento agli atti compiuti nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, si fonda su una presunzione assoluta di danno, consistente nella lesione della *par condicio creditorum* derivante dall'atto, che è conseguentemente revocabile se il curatore dimostra che il creditore aveva conoscenza dello stato d'insolvenza, essendo quindi irrilevante l'inesistenza di una sproporzione tra le prestazioni<sup>340</sup>.

Ampia è la casistica della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, in ordine alla revocatoria degli atti a titolo oneroso.

In un datato intervento si è rilevato che è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., la risoluzione consensuale di un contratto intervenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento<sup>341</sup>.

La domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle cose in base ad esso consegnate, proposta a norma dell'art. 1453 c.c.<sup>342</sup>, non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, tenuto conto che il recupero dei beni non interferisce sulla *par condicio creditorum*, in considerazione della retroattività tra le parti della risoluzione per inadempimento, e che inoltre il disposto dell'art. 67 l. fall. riguarda la revocatoria di atti o negozi di diritto sostanziale, non di atti processuali, sicchè non può essere invocato dal curatore a sostegno di un'eccezione

---

<sup>339</sup> Vedi B. QUATRARO, M. GIORGETTI, A. FUMAGALLI, *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, tomo II, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 1333.

<sup>340</sup> Così M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell'amministrazione straordinaria*, *op. cit.*, pag. 556.

<sup>341</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 21 luglio 1962, n. 2030, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1962, II, pag. 791.

<sup>342</sup> L'art. 1453 c.c., rubricato "*Risolubilità del contratto per inadempimento*", dispone: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione".

di revocabilità della domanda stessa, a prescindere dall'eventuale conoscenza dello stato d'insolvenza del convenuto al momento della sua proposizione<sup>343</sup>.

È stato evidenziato che, dato che la comunione *pro quota* indivisa non crea un centro autonomo di interessi, deve essere considerata ammessa la revocatoria fallimentare nei confronti della compravendita di un bene in comunione indivisa, limitatamente al valore delle quote dei falliti, a nulla rilevando lo stato di *rusticitas* dell'acquirente se sussistono elementi presuntivi oggettivi certi, gravi e concordanti, quali i protesti cambiari, i ricorsi di fallimento e una trascrizione di pignoramento<sup>344</sup>.

L'atto di alienazione, da parte della società costruttrice poi dichiarata fallita, del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, realizzato in base ad un piano di edilizia popolare ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865<sup>345</sup>, non è sottratto al regime dell'azione revocatoria fallimentare, ove ricorrano le condizioni a tal fine richieste dalla legge; né ciò suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42<sup>346</sup> e 47 Cost.<sup>347</sup>, atteso che, per un verso, la proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, ma non a scapito dei creditori dell'alienante, e, per altro verso, il favore verso l'accesso del risparmio popolare all'abitazione va coordinato con la tutela del credito, pur esso riflettentesi sul risparmio diffuso<sup>348</sup>.

---

<sup>343</sup> Così Corte di Cassazione, 13 giugno 1983, n. 4045, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1984, II, pag. 116.

<sup>344</sup> Va evidenziato che nel caso di specie è stata confermata l'inammissibilità della prova testimoniale generica sulla *rusticitas* dell'acquirente; vedi Corte di Cassazione, 9 aprile 1991, n. 3716, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1991, II, pag. 722.

<sup>345</sup> Vedi Legge 22 ottobre 1971, n. 865, "*Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1971, n. 276.

<sup>346</sup> L'art. 42 Cost. dispone: "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità".

<sup>347</sup> L'art. 47 Cost. dispone: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".

<sup>348</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 12 settembre 2003, n. 13443, in *Massimario Giustizia civile*, 2003, pag. 988.

In sede di giurisprudenza di merito è stato osservato che la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce atto a titolo oneroso revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, 1. fall.<sup>349</sup>. La dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, *ex art.* 1456 c.c.<sup>350</sup>, stante la sua natura di atto di disposizione del patrimonio del debitore, è assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare<sup>351</sup>.

Anche la cessione di azienda rientra tra gli atti a titolo oneroso di cui all'art. 67 1. fall., assoggettabili, in presenza delle condizioni di legge, ad azione revocatoria fallimentare<sup>352</sup>; si è ritenuto che anche l'atto di conferimento di beni in società ha natura onerosa e come tale è soggetto all'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, 1. fall.<sup>353</sup>.

Da parte della dottrina è stato autorevolmente osservato che, anteriormente alla riforma, tra gli atti a titolo oneroso presi in considerazione dal testo dell'art. 67, comma 2, 1. fall., sono sempre stati pacificamente annoverati le vendite immobiliari. Va doverosamente precisato che attualmente la disposizione di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), 1. fall. espressamente afferma che “non sono soggetti all'azione revocatoria (...) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-*bis*<sup>354</sup> del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del

---

<sup>349</sup> Vedi Tribunale di Genova, 18 febbraio 2005, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 592.

<sup>350</sup> L'art. 1456 c.c., rubricato “*Clausola risolutiva espressa*”, dispone: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.

<sup>351</sup> Vedi Tribunale di Milano, 18 aprile 1994, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1994, pag. 879.

<sup>352</sup> Vedi Tribunale di Roma, 22 marzo 1997, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1997, pag. 1242.

<sup>353</sup> Vedi Tribunale di Milano, 24 febbraio 1992, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1993, pag. 179.

<sup>354</sup> L'art. 2645-*bis* c.c., rubricato “*Trascrizione di contratti preliminari*”, dispone: “I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia

comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado". La normativa in esame deve essere coordinata con il già sopra citato art. 10, d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122<sup>355</sup> che stabilisce l'esenzione dalla revocatoria per tutti i trasferimenti di proprietà per prima abitazione, ed anche per ogni altro diritto reale di godimento di immobili da costruire; si tratta, quindi, di un riferimento più ampio di quello contenuto nella legge fallimentare, con conseguente applicazione sussidiaria del d.lgs. n. 122/2005, per le fattispecie non regolate dall'art. 67, comma 3, lett. c), l. fall.<sup>356</sup>. Vi è chi ha evidenziato che l'art. 10, d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 deve essere ritenuto, invece, ormai assorbito e superato dalla disposizione del "nuovo" e riformato art. 67 l. fall.<sup>357</sup>.

Aprondo una breve parentesi, notiamo che con l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. c), l. fall., il legislatore ha perseguito il lodevole obiettivo di scongiurare il rischio che, fallite le imprese costruttrici, gli acquirenti (o i promissari acquirenti) della casa ne siano privati – ottenendo la restituzione, in

---

eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura".

<sup>355</sup> Vedi *supra* note nn. 243-244, pp. 78-79.

<sup>356</sup> Vedi P.G. DEMARCHI, *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata, op. cit.*, pag. 481.

<sup>357</sup> Vedi A. LUMINOSO, *La contrattazione di immobili da costruire: dalla novella n. 30/1977 allo schema di decreto attuativo della legge delega 28.8.2004 n. 210*, in *Atti del convegno Paradigma*, Milano, 15 aprile 2005; per maggiori approfondimenti sui rapporti tra art. 10, d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 ed art. 67 l. fall. vedi A. PAOLINI, A. RUOTOLO, *Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire*, in *Rivista del Notariato*, 2005, pp. 887 e ss.

moneta fallimentare, di quanto fino a quel momento sborsato – o siano costretti a ricomprarla transigendo con la curatela<sup>358</sup>.

In sintesi, la situazione che, sul tema in esame, può venire ad esistenza è la seguente: a) se il prezzo è in linea con quelli di mercato ricorre l'esenzione; b) se è sproporzionato in misura superiore al 25% opera la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza (*ex art. 67, comma 1, l. fall.*); c) se la sproporzione è, invece, inferiore alla soglia del 25%, l'atto può essere revocato, ma l'onere probatorio grava sul curatore (*ex art. 67, comma 2, l. fall.*).

Secondo una parte della dottrina può essere individuata una c.d. “zona grigia”, dai contorni non ben definiti, che si colloca tra il “prezzo non giusto” e il “prezzo sproporzionato”<sup>359</sup>.

In senso contrario a tale ricostruzione si segnala l'opinione di chi ha affermato che “ritenere che, oltre alla alternativa tra prezzo equilibrato e squilibrato, individuata dal predetto limite del quarto, sussista un'ulteriore possibilità (...), significherebbe complicare ulteriormente un quadro che, di certo, non risulta, oggi, meno articolato di quanto non lo fosse in precedenza”<sup>360</sup>; secondo altra posizione, per una imprescindibile esigenza di coerenza sistematica, il giudice, pur dichiarandosi libero dal criterio del quarto, non potrebbe accontentarsi di un qualsivoglia scostamento dal prezzo minimo di mercato, ma dovrebbe pretendere uno scostamento significativo da quella soglia, in modo da rispettare (anche se non lo condivide) lo spirito della riforma<sup>361</sup>. Per chiudere questa breve parentesi sull'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. c), l. fall., è utile ricordare la posizione di chi ha rilevato che presumibilmente, lo spazio per l'azione revocatoria fallimentare, “una volta rispettato il limite del 75% del valore, non sarà molto, in

---

<sup>358</sup> Vedi S. AMBROSINI, G. CAVALLI, A. JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, *op. cit.*, pag. 437.

<sup>359</sup> Vedi E. BERTACCHINI, commento *sub art. 67, comma 3, lett. c)*, l. fall., in A. JORIO, M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006)*, vol. I (artt. 1-103 l. fall), *op. cit.*, pag. 979; M. FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, *op. cit.*, pag. 583.

<sup>360</sup> Così B. MEOLI, *Vecchie e nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2006, I, pag. 234.

<sup>361</sup> Vedi G. TERRANOVA, *La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, I, pag. 275.



quanto non sarà difficile dimostrare che scostamenti percentuali fino al 10% sono solo il frutto delle normali trattative tra acquirente e venditore”<sup>362</sup>.

L’orientamento ormai prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che anche i pagamenti eseguiti dal terzo possano essere revocati. Affinchè ciò possa avvenire è necessario che ricorra una delle due seguenti condizioni: a) che il pagamento sia stato effettuato utilizzando denaro del debitore successivamente fallito; b) oppure, che il *solvens* abbia esercitato il diritto di rivalsa verso il debitore, prima che questi venisse dichiarato fallito<sup>363</sup>.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti rilevato che la revocatoria fallimentare del pagamento dei debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nel caso in cui il terzo abbia pagato con denaro del fallito o nel caso in cui egli, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento<sup>364</sup>.

Si è affermato che, qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito del fallito, impiegando denaro di costui, tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obligato, non rilevando la sua eventuale convinzione in ordine alla utilizzazione da parte del *solvens* di denaro proprio, dal momento che l’atto medesimo viene ad incidere direttamente sul patrimonio del fallito in violazione della regola della *par condicio creditorum*, la quale non subisce limitazioni od eccezioni per gli stati soggettivi di buona fede diversi da quelli attinenti alla situazione di dissesto del debitore<sup>365</sup>.

In presenza di un’azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. e qualora possa configurarsi un’ipotesi di adempimento del

---

<sup>362</sup> Così V. ZANICHELLI, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d. lgs. 12.9.2007, n. 169*, Utet, Torino, 2008, pp. 124 e ss.

<sup>363</sup> La prima tappa di questo orientamento può essere rintracciata nella sentenza della Corte di cassazione, 21 aprile 1966, n. 1013, in *Rivista di diritto commerciale*, 1967, II, pp. 97 e ss., con nota a commento di F. VASSALLI, *Delegatio solvendi, adempimento del terzo e revocatoria fallimentare*.

<sup>364</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 142, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pag. 1169.

<sup>365</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 2 maggio 1996, n. 4040, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pag. 1103.

terzo, di cui all'art. 1180 c.c.<sup>366</sup>, nonostante la materiale consegna del denaro dovuto ad opera dell'originario debitore, la revocabilità di tale adempimento è possibile esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore sia effettivamente consapevole che l'adempimento non proviene dal debitore, quale unico soggetto con cui si è instaurato il rapporto costituente parte dell'obbligazione, bensì dal terzo, poi dichiarato fallito<sup>367</sup>.

Sempre in ordine alla tematica inerente i pagamenti eseguiti dal terzo, è stato evidenziato che la società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore di terzi per conto del titolare della carta stessa, diviene a sua volta creditrice di costui; ne consegue che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito<sup>368</sup>.

Particolare è l'ipotesi in cui il pagamento del terzo sia transitato nel patrimonio del fallito; la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di rilevare che nel caso in cui l'imprenditore fallito abbia ricevuto una somma da un terzo con l'obbligo di corrisponderla ad un determinato soggetto, è irrilevante chi sia il destinatario finale della somma, poiché il denaro è entrato nella disponibilità del fallito, sicché il successivo adempimento di tale obbligo costituisce atto solutorio revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.<sup>369</sup>.

Cambiando argomento, e passando al tema relativo alle garanzie per debiti contestualmente creati<sup>370</sup>, notiamo che la riforma del 2005 ha inserito nel secondo comma dell'art. 67 l. fall. l'inciso "anche di terzi"; con tale inserimento è stata estesa all'azione revocatoria fallimentare la presunzione, dettata per l'azione revocatoria ordinaria (*ex art. 2901, comma 2, c.c.*), che le prestazioni di garanzia,

---

<sup>366</sup> L'art. 1180 c.c., rubricato "*Adempimento del terzo*", dispone: "L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione".

<sup>367</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 21 gennaio 1999, n. 522, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1999, pag. 1218.

<sup>368</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 4 agosto 2000, n. 10269, in *Massimario Giustizia civile*, 2000, pag. 797.

<sup>369</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 9 aprile 2003, n. 5549, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pag. 71.

<sup>370</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare, op. cit.*, p. 104 e ss.

“anche per debiti altrui”, siano considerate atti a titolo oneroso se contestuali al credito garantito<sup>371</sup>.

Si ritiene che la presunzione di onerosità prevista per tutte le garanzie contestuali dall’art. 2901 c.c. ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, e per tutti gli atti costitutivi di prelazione contestuali al credito ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, debba essere estesa, in via interpretativa, anche alle garanzie contestuali diverse da quelle costitutive di diritti di prelazione (come le fideiussioni), anche ai fini dell’azione revocatoria fallimentare<sup>372</sup>.

Su questo aspetto, è stato affermato che non sussiste ragione che giustifichi una distinzione tra garanzie contestuali per debiti altrui produttive di un diritto di prelazione e garanzie contestuali per debiti altrui prive di tale effetto; la scelta fatta dal legislatore depone per l’attribuzione di un rilievo decisivo alla considerazione degli effetti della garanzia sul creditore piuttosto che sul patrimonio del garantito, a maggior ragione se si tiene conto che sarebbe irrazionale abbandonare una valutazione legale della composizione degli interessi in gioco e lasciare spazio, al tempo stesso, alla inevitabile opinabilità di una valutazione discrezionale giudiziale<sup>373</sup>.

Parte della dottrina ha criticato la scelta fatta dal legislatore, ritenuta affetta da un vizio di metodo, rilevando che in tal modo si finisce per capovolgere “il senso di molte garanzie prestate gratuitamente nell’ambito dei rapporti familiari o anche solo affettivi o di amicizia, che dovranno essere considerate sempre onerose”<sup>374</sup> ed avvicinato, inoltre, la revocatoria fallimentare a quella ordinaria, in

---

<sup>371</sup> Ancor prima della riforma del 2005 questa soluzione era già stata accolta, sia da parte della dottrina, sia da parte della giurisprudenza. Vedi: S. PACCHI PESUCCI, *Garanzia per debito altrui e revocatoria fallimentare*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1988, I, pp. 112 e ss.; Corte di Cassazione, 24 febbraio 2004, n. 3615, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 441 e ss. con nota a commento di C. TRENTINI, *Garanzie contestuali per debiti altrui ed applicabilità della presunzione di cui all’art. 2901 c.c.*

<sup>372</sup> Vedi S. BONFATTI, commento *sub* art. 67, commi 1 e 2, l. fall., in A. JORIO, M. FABIANI (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006)*, vol. I (artt. 1-103 l. fall), *op. cit.*, pag. 941.

<sup>373</sup> Vedi L. PANZANI, *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, in <http://www.fallimentonline.it>, 2005.

<sup>374</sup> Così B. INZITARI, G. LIMITONE, *Tendenze riduzionistiche della revocatoria fallimentare nel progetto di riforma: effetti sulla concorrenza e sulla libertà di mercato*, *op. cit.*, pag. 170.

contrasto con il resto della legge che privilegia l'esame oggettivo dell'operazione<sup>375</sup>.

È stato rilevato che in caso di revocatoria fallimentare di atti costitutivi di prelazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall., "per valutare la contestualità o meno tra il debito e la costituzione della garanzia non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità della richiamata disposizione se le operazioni siano state unitariamente convenute e realizzate in un contesto al di fuori di ogni sospetto"<sup>376</sup>.

Nella casistica ricompresa dall'ampia formulazione della norma rientrano, a titolo d'esempio, la cessione di credito in funzione di garanzia contestuale al sorgere del debito e la girata di cambiale ipotecaria, ma non i privilegi legali in quanto questi, sorgendo per volontà della legge, si distinguerebbero ontologicamente dalle garanzie indicate dalla norma, cioè diritti di prelazione che sorgono come effetto di un atto volontario delle parti<sup>377</sup>.

Agli effetti dell'azione revocatoria, ex art. 67 l. fall., non può essere considerata contestuale al debito la garanzia pignorizia concessa alla banca in occasione dell'aumento del fido, quando esista già una situazione debitoria della banca corrispondente al fido poi aumentato, dato che il concetto di "contestualità" deve essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso preminentemente sostanziale e causale, onde il creditore, per evitare la revocatoria non può limitarsi a rilevare la coincidenza temporale della concessione della garanzia con l'aumento del fido, ma deve fornire la prova rigorosa che il

---

<sup>375</sup> Vedi G. PRESTI, *La funzione della nuova revocatoria fallimentare. Cosa è cambiato rispetto al passato*, in Atti del Convegno "Il potere dell'economia e le nuove regole del diritto fallimentare", Abano Terme, 16-17 dicembre 2005, pag. 12.

<sup>376</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 18 marzo 2005, n. 5984, in *Massimario Giustizia civile*, 2005, pag. 325.

<sup>377</sup> Vedi M.R. GROSSI, *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell'amministrazione straordinaria*, op. cit., pag. 557.

pegno ricevuto riguardava soltanto l'ulteriore somma accreditata con il nuovo affidamento, al momento della sua costituzione<sup>378</sup>.

Qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su un debito preesistente e in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui all'art. 67, comma 1, 1. fall., opera in ordine all'intero rapporto<sup>379</sup>. La garanzia concessa a fronte dell'incremento di una linea di fido già utilizzata in tutto o in parte va ritenuta contestuale solo se sussistono specifiche pattuizioni che la colleghino soltanto all'incremento dell'affidamento, dovendosi diversamente presumere la preesistenza del debito e la revocabilità *ex* art. 67, comma 1, nn. 3 o 4, 1. fall.<sup>380</sup>.

Con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, comma 2, c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito – con conseguente inapplicabilità dell'art. 64 1. fall. (fatta salva, in ogni caso, la revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 2, 1. fall.) – perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito<sup>381</sup>.

---

<sup>378</sup> Nel caso di specie, la garanzia pignorizia consisteva nella costituzione in pegno di un libretto di deposito bancario; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 9 maggio 2007, n. 10629, in *Massimario Giustizia civile*, 2007, pag. 509.

<sup>379</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 30 gennaio 1998, n. 969, in *Massimario Giustizia civile*, 1998, pag. 98.

<sup>380</sup> Vedi Corte d'Appello di Bologna, 14 marzo 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pag. 109.

<sup>381</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 26933, in *Massimario Giustizia civile*, 2006, pag. 2179.

### CAPITOLO III

#### L'AZIONE REVOCATORIA E IL DIRITTO SOCIETARIO.

##### **1. Stato di insolvenza della società e posizione dei soci.**

Al fine di inquadrare, nel miglior modo possibile, la tematica inerente allo stato di insolvenza della società (e della relativa posizione dei soci), appare utile, a titolo di premessa, fornire una definizione, seppur sintetica e generale, dell'insolvenza *tout court*.

Nel sistema di diritto fallimentare la definizione dello stato di insolvenza, che costituisce uno dei presupposti oggettivi della dichiarazione di fallimento, è stabilita dall'art. 5 l. fall. che testualmente dispone: "l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"<sup>382</sup>.

Per quanto riguarda la dottrina vediamo che secondo una prima posizione, relativa agli aderenti alla c.d. "tesi personalistica" (che ripone maggiormente l'attenzione sulla condotta globale del debitore) lo stato d'insolvenza viene interpretato come un modo di comportarsi del debitore, una situazione riferita quindi alla dinamica patrimoniale in cui viene a trovarsi il debitore che non ha denaro liquido e non paga, nonostante la consapevolezza di questo suo dovere<sup>383</sup>.

Secondo gli aderenti, invece, alla c.d. "tesi patrimonialistica" l'insolvenza può essere definita come uno stato del patrimonio del debitore caratterizzato dall'insufficienza dell'attivo a coprire il passivo dell'impresa, un'incapacità patrimoniale ad adempiere, immutabile e definitiva<sup>384</sup>.

Infine, secondo un terzo orientamento – che può essere considerato come un tentativo di conciliazione delle due tesi sopra esposte, personalistica e patrimonialistica – l'insolvenza viene definita come "una generalizzata e

---

<sup>382</sup> Vedi S. PARATORE, *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, op. cit., pag. 264.

<sup>383</sup> Vedi U. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, op. cit., pag. 273.

<sup>384</sup> Vedi S. SATTA, *Diritto fallimentare*, op. cit., pag. 52.

prolungata impossibilità di adempiere, e se l'adempimento si sostanzia in uno specifico contegno del debitore, se ne deve dedurre che, per accertare il dissesto, occorre formulare un giudizio prognostico sull'attività del debitore”<sup>385</sup>.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività”<sup>386</sup>.

Secondo una impostazione simile l'insolvenza è stata identificata con “uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni contratte dall'impresa che si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margini di redditività tali da essere sufficienti per la copertura delle esigenze dell'impresa e fra queste, in primo luogo, l'estinzione dei debiti; nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza essere costretti a decurtazioni del patrimonio”<sup>387</sup>.

In un precedente intervento è stato rilevato che lo stato d'insolvenza dell'impresa deve essere inteso “come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già meramente temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte”<sup>388</sup>.

La giurisprudenza di merito ha avuto occasione di rilevare che perché sussista l'insolvenza “è sufficiente che l'imprenditore non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni regolarmente e con i normali mezzi di pagamento, a nulla

---

<sup>385</sup> Così G. TERRANOVA, *Lo stato di insolvenza*, in *Le procedure concorsuali, Il fallimento*, in *Trattato delle procedure concorsuali* diretto da G. RAGUSA MAGGIORE e C. COSTA, Utet, Torino, I, 1997, pag. 251.

<sup>386</sup> Così Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 marzo 2001, n. 115, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, pag. 375.

<sup>387</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 28 giugno 1985, n. 3877, in *Massimario Giustizia civile*, 1985, pag. 1254.

<sup>388</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2001, n. 4455, in *Massimario Giustizia civile*, 2001, pag. 602.

rilevando l'esistenza di un patrimonio, composto da beni di non facile e pronta liquidazione, in cui le attività sono superiori alle passività<sup>389</sup>.

Agli effetti dello stato dell'accertamento dello stato d'insolvenza, è irrilevante una situazione patrimoniale caratterizzata dall'eccedenza delle poste attive su quelle passive, quando l'incapacità di adempimento regolare, e quindi, alla scadenza e con mezzi normali, delle obbligazioni assunte si esprima, comunque, sul piano della carenza della liquidità<sup>390</sup>.

Per quanto concerne, invece, le forme di manifestazione dello stato d'insolvenza, notiamo che esso è desumibile dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, quando non sia allegata alcuna ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa<sup>391</sup>.

In tale contesto, assume così rilievo qualunque circostanza diretta a dimostrare la predetta incapacità e, quindi, anche l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, costituisce un indizio particolarmente probante perché dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione<sup>392</sup>.

In senso contrario a tale posizione si segnala l'intervento della giurisprudenza di merito che ha precisato che il mancato adempimento di un solo debito, sia pure di entità rilevante, ma giudizialmente contestato, anche se portato da un titolo provvisoriamente esecutivo, non è di per sé idoneo a dimostrare lo stato di insolvenza, specie quando la contestazione è stata avanzata prima del deposito dell'istanza di fallimento ed i motivi di essa non appaiono palesemente infondati<sup>393</sup>.

In relazione alla mancanza di liquidità corrente, che impedisce all'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è stato rilevato

---

<sup>389</sup> Così Tribunale di Modena, 25 giugno 1998, in *Giurisprudenza commerciale*, 1999, II, pp. 322 e ss. con nota a commento di R. GUIDOTTI.

<sup>390</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 26 giugno 1992, n. 8012, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 1026.

<sup>391</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2001, n. 4455, *cit.*

<sup>392</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 18 giugno 2004, n. 11393, in *Impresa*, 2004, pag. 1453.

<sup>393</sup> Vedi Tribunale di Firenze, 3 dicembre 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pag. 1387.



che “in sostanza, la considerazione dell’insolvenza come illiquidità, e dunque come impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni si colloca in una coerente visione del presupposto e della finalità della procedura fallimentare. La definizione del presupposto non può infatti essere avulsa dalla considerazione della finalità della procedura: se la finalità è la liquidazione di un patrimonio per il soddisfacimento coattivo dei creditori, il presupposto della procedura non può che essere l’incapacità di adempiere dell’imprenditore commerciale a causa di una disfunzione dell’impresa che genera illiquidità”<sup>394</sup>.

Esaurita questa sintetica analisi generale sull’insolvenza va ora affrontato il tema dell’insolvenza della società; per poter cogliere l’importanza di tale tema è sufficiente considerare che quella societaria rappresenta la forma normalmente assunta dall’impresa – con la non trascurabile conseguenza che ad essere dichiarate fallite risultano, nella maggior parte dei casi, imprese organizzate in forma di società – e che l’accertamento dell’insolvenza rappresenta un momento indefettibile della procedura fallimentare.

Va doverosamente tenuto conto, per un corretto approccio al tema in esame, che la società rappresenta, in realtà, una disciplina, e cioè una forma di organizzazione dell’impresa, mentre l’insolvenza indica non (solo) una impotenza del patrimonio, ma una vera e propria crisi dell’impresa, complessivamente ed oggettivamente considerata, ed, in particolare, una determinata disfunzione della sua organizzazione<sup>395</sup>.

In altre parole, è ben possibile che l’insolvenza, pur derivando normalmente da cause economiche – e così esprimendo, nella maggior parte dei casi, una crisi economica dell’attività produttiva – potrebbe essere determinata (anche) da ragioni esclusivamente organizzative; in tale ottica, l’insolvenza potrebbe essere ricollegata

---

<sup>394</sup> Così V. DE SENSI, *Il concetto di insolvenza*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2001, pp. 1457 e ss.

<sup>395</sup> Vedi G. FERRI jr., *Insolvenza e crisi dell’impresa organizzata in forma societaria*, relazione tenuta nell’ambito della Sezione dedicata a *Crisi, insolvenza, tutele preventive* del Convegno di studi *La riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive alla luce delle esperienze maturate*, Palermo, 18-19 giugno 2010, pubblicato in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2011, pp. 413-435.

ad una qualche disfunzione organizzativa, risolvendosi così essa stessa, in quanto tale, in una disfunzione dell'organizzazione<sup>396</sup>.

In ogni caso l'errore da evitare è quello di considerare che l'insolvenza dipenda (soltanto) da errori soggettivi di organizzazione, o da una vera e propria colpa organizzativa; infatti, l'adozione di una efficiente organizzazione, necessaria per consentire all'impresa di svolgere una regolare attività solutoria, non può essere considerata sufficiente, dato che lo stato d'insolvenza può anche essere determinato da situazioni congiunturali o da circostanze imprevedibili, condizioni queste che possono comunque rendere l'organizzazione dell'impresa, per quanto articolata e pianificata, oggettivamente inadeguata a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni.

Per quanto riguarda le posizioni dei soci di società in stato di insolvenza occorre operare delle distinzioni.

In ordine ai soci illimitatamente responsabili, la dottrina riconosce particolare rilievo alle loro condizioni personali ai fini della sussistenza e della valutazione dell'insolvenza della società; in particolare, si è sostenuto che va esclusa l'insolvenza della società qualora i soci illimitatamente responsabili dispongano di liquidità sufficiente a pagare tutte le obbligazioni sociali, oltre quelle personali<sup>397</sup>.

Tale ricostruzione può essere condivisa nell'ipotesi in cui i soci immettano le liquidità nella società, anziché limitarsi semplicemente a detenerle nella propria disponibilità.

Va infatti chiarito che la (semplice) presenza nel patrimonio personale (e non anche nelle casse della società) dei soci illimitatamente responsabili di liquidità sufficiente a pagare tutte le obbligazioni della società, pur assicurando ai creditori sociali la possibilità di ottenere l'integrale realizzazione delle loro pretese, anche se in via coattiva, non incide in modo alcuno sulla capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

---

<sup>396</sup> Per maggiori approfondimenti sul punto vedi D. GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Il Mulino ed., Bologna, 2006, pp. 183 e ss.

<sup>397</sup> Vedi G. TERRANOVA, *Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1996, I, pp. 82 e ss.

Ipotesi distinta è quella in cui i soci, in veste di finanziatori (e non di semplici garanti) provvedano concretamente a far affluire le liquidità di cui dispongono alla società, affinché quest'ultima possa poi utilizzarle per pagare i propri creditori. Va evidenziato che i soci illimitatamente responsabili vantano uno specifico interesse ad immettere sistematicamente liquidità nella società, al fine di prevenire o rimuovere l'insolvenza, ed evitare così, di conseguenza, il fallimento.

Un tema particolare è quello relativo alla posizione dei soci che effettuano finanziamenti a favore della società; è questo un tema caratterizzato dalla regola, *ex art. 2467 c.c.*, della postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (va chiarito che tale tema costituirà oggetto di compiuta analisi in un paragrafo successivo)<sup>398</sup>.

Con riferimento allo stato di insolvenza societaria e relativa posizione dei soci si segnala, in sede di giurisprudenza di legittimità, l'intervento in cui è stato rilevato che ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la *scientia decoctionis* va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale; ne consegue, pertanto, che anche l'onere della prova della *inscientia decoctionis*, che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma 1, l. fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata<sup>399</sup>.

Nel giudizio di revocatoria fallimentare, avente per oggetto un atto compiuto dal socio illimitatamente responsabile della società fallita, l'elemento soggettivo della *scientia decoctionis* ha per oggetto non soltanto la conoscenza

---

<sup>398</sup> Vedi *infra* Cap. III, Par. 3, pp. 134 e ss.

<sup>399</sup> Nel caso di specie la questione verteva sulla domanda di revoca, *ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.*, di ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili appartenenti a soci di una società di fatto, successivamente dichiarata fallita; vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1060, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pag. 1449.

dello stato di insolvenza della società medesima, ma anche di detta qualità soggettiva alla quale l'ordinamento collega l'assoggettabilità alla procedura fallimentare<sup>400</sup>.

La qualità di socio non costituisce, di per sé, elemento presuntivo della conoscenza dello stato di insolvenza agli effetti della revoca dei pagamenti posti in essere dalla società fallita<sup>401</sup>.

In caso di estensione del fallimento di una società (di persone) al socio illimitatamente responsabile, che sia anche titolare di un'impresa individuale, quest'ultimo risponde con tutto il suo patrimonio sia delle obbligazioni contratte in qualità di titolare di detta impresa, sia di quelle contratte dalla società, senza che possano ipotizzarsi al riguardo due masse distinte (come avviene, invece, nel rapporto tra la società ed il socio, che sono soggetti diversi); pertanto, il curatore del fallimento è legittimato ad agire in revocatoria per tutti i pagamenti eseguiti dal predetto socio, ivi compresi quelli effettuati nell'esercizio dell'impresa individuale<sup>402</sup>. Si può evidenziare come la posizione della giurisprudenza sia così basata sulla considerazione che la distinzione tra il fallimento sociale ed il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al fallimento personale del debitore, senza alcuna possibilità di partecipare al fallimento sociale, operando quindi tale distinzione sul piano sostanziale, e successivamente in sede di riparto, ma non sul piano processuale.

## **2. Il fondamento “contrattuale” della società.**

Sintetizzando il parere espresso, in tempi non recenti, da autorevole dottrina, si può sostenere che quello di società è un contratto “plurilaterale” e tale

---

<sup>400</sup> Così Tribunale di Torino, 19 maggio 1992, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1992, pag. 1079.

<sup>401</sup> Così Tribunale di Roma, 27 febbraio 1988, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1988, pag. 721.

<sup>402</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 23 luglio 2007, n. 16213, in *Massimario Giustizia civile*, 2007, pag. 788.

affermazione può essere ritenuta valida, costituendo una sorte di comune denominatore, sia per le società di persone, sia per le società di capitali<sup>403</sup>.

Secondo tale ricostruzione la società rappresenta la fattispecie più importante nell'ambito della categoria del contratto plurilaterale. In tale fattispecie partecipano più parti, ognuna delle quali si obbliga verso tutte le altre e verso tutte le altre acquista diritti; inoltre, dato non meno importante, emerge che la pluralità implica che gli interessi contrastanti debbano unificarsi in una finalità comune e, di conseguenza, può essere affermato che i contratti plurilaterali si presentano come contratti con comunanza di scopo<sup>404</sup>.

In dottrina è oramai accolta, da lungo tempo, la constatazione che, al di là di ogni dubbio, la società costituisca una particolare figura di contratto.

Tuttavia, va doverosamente evidenziato che, soprattutto nei primissimi anni successivi all'adozione del codice civile del 1942, tale constatazione, ormai completamente pacifica e consolidata, era soggetta a dubbi ed incertezze.

Vi era, infatti, una parte della dottrina che contrapponeva alla figura del contratto le categorie dell'accordo e dell'atto complesso<sup>405</sup>.

La fattispecie contrattuale veniva così limitata alla situazione in cui fosse possibile riscontrare una combinazione di dichiarazioni mosse da interessi e scopi diversi e contrapposti; di conseguenza veniva, pertanto, esclusa la natura contrattuale ogni qual volta risultasse assente un conflitto di interessi tra le parti<sup>406</sup>.

Queste posizioni dottrinarie erano ribadite anche dalla giurisprudenza.

A tal proposito, va ricordato l'intervento in cui è stato affermato che sebbene il codice parli di contratto di società, la società si mostra come un rapporto giuridico organico più che come un contratto; la società formerebbe così una categoria a sé ed il suo aspetto prevalente è "quello di assicurare l'attuazione della

---

<sup>403</sup> Vedi T. ASCARELLI, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in T. ASCARELLI, *Saggi di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 129 e ss.

<sup>404</sup> Così T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, pp. 259 e ss.

<sup>405</sup> Vedi L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, vol. II, Cedam, Padova, 1951, pp. 183 e ss.

<sup>406</sup> Vedi G. ROMANO PAVONI, *Teoria delle società, Tipi-costituzioni*, Giuffrè, Milano, 1953, pp. 288 e ss.

sua causa economica, in modo che il suo atto costitutivo non può essere ricompreso tra i contratti a prestazioni corrispettive<sup>407</sup>.

Successivamente si è definitivamente affermata la dottrina legata alla concezione del contratto plurilaterale ed è stata riconosciuta la comune origine contrattuale di tutte le società; a tal proposito è stato testualmente rilevato che “il contratto costituisce la fattispecie costitutiva normale di tutte le società”<sup>408</sup>.

Sulla scia di tale ricostruzione dottrinarica anche la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto al contratto di società la natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo<sup>409</sup>.

Aprondo una breve parentesi, vediamo che alla categoria del contratto plurilaterale, in cui le prestazioni di ciascuna parte sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, sono necessariamente dedicate le disposizioni di cui agli artt. 1420<sup>410</sup>, 1446<sup>411</sup>, 1459<sup>412</sup> e 1466<sup>413</sup> c.c., relative alla disciplina degli aspetti della nullità, annullabilità e risolvibilità (per inadempimento di una delle parti o per sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni)<sup>414</sup>.

Va chiarito che nel contratto plurilaterale il riferimento al numero delle parti contraenti (dato pur importante) ha un'importanza relativa (costituendo, nei fatti,

---

<sup>407</sup> Così Corte di Cassazione, 8 marzo 1961, n. 498, in *Giurisprudenza italiana*, 1961, I, pag. 696.

<sup>408</sup> Così P. GRECO, *Lezioni di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 1944, pag. 81.

<sup>409</sup> Per quanto riguarda questo orientamento vedi: Corte di Cassazione, 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro italiano*, 1958, I, c. pag. 1618; Corte di Cassazione, 16 maggio 1961, n. 1058, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1961, II, pag. 282; Tribunale di Milano, 2 giugno 1988, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, I, pag. 547.

<sup>410</sup> L'art. 1420 c.c., rubricato “Nullità nel contratto plurilaterale”, dispone: “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

<sup>411</sup> L'art. 1446 c.c., rubricato “Annullabilità nel contratto plurilaterale”, dispone: “Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

<sup>412</sup> L'art. 1459 c.c., rubricato “Risoluzione nel contratto plurilaterale”, dispone: “Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

<sup>413</sup> L'art. 1466 c.c., rubricato “Impossibilità nel contratto plurilaterale”, dispone: “Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

<sup>414</sup> Per maggiori approfondimenti su questi aspetti del contratto plurilaterale vedi A. BELVEDERE, *La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, pp. 660 e ss.

un dato flessibile ed elastico); maggiore e più ampio rilievo va infatti attribuito all'altro elemento costitutivo, ossia la comunione dello scopo.

Quest'ultimo elemento è caratterizzato dall'essere costante ed immanente, e contribuisce a qualificare il contratto plurilaterale, anche se in concorso con l'altro elemento della pluralità delle parti. Tale elemento, rappresentando un vero e proprio dato "funzionale", definisce così la "causa" del contratto plurilaterale, consistente nell'interesse comune dei contraenti e nella loro partecipazione allo scopo comune.

In dottrina è stato osservato che affinché il contratto di società si formi è necessario, come in ogni contratto, che la volontà di ciascun contraente si accordi con quella degli altri nell'oggetto comune, costituito dall'insieme dei conferimenti individuali e dalle altre modalità, di gestione sociale e di partecipazione ad utili e perdite; ne consegue che "la volontà di ciascuno ha un contenuto diverso ma correlativo rispetto a quella degli altri, per il diverso rapporto di mezzo a fine in cui, per ciascuna, vengono a trovarsi i singoli elementi in cui si scinde quel complessivo oggetto del contratto, benchè questo sia diretto a perseguire uno scopo di utilità comune a tutti"<sup>415</sup>.

Nel contratto di società, i singoli conferimenti effettuati dai soci, dovuti per effetto della sottoscrizione del capitale, costituiscono un fondamentale presupposto – in ordine alla capitalizzazione iniziale, che può essere ritenuta lo scopo comune "immediato" delle parti sottoscrittenti – affinché l'ente sociale possa svolgere l'attività prevista nel suo oggetto. Una volta attuato ed iniziato così l'esercizio dell'attività cui è preordinata la costituzione della società, viene in rilievo l'aspetto successivo, ossia la ripartizione degli utili che rappresenta nel suo insieme, invece, lo scopo comune "mediato" delle parti sottoscrittenti (ossia dei soci).

Un tema affrontato dalla dottrina è quello relativo all'individuazione di una sorta di "corrispettivo" al conferimento effettuato; in altre parole, se sia cioè possibile stabilire un parallelismo, più o meno sfumato, con i contratti di scambio, e fare riferimento, secondo questa visuale, alla partecipazione ai risultati dell'attività. Su questo tema, autorevole dottrina ha sostenuto che è alquanto

---

<sup>415</sup> Così G. OSTI, voce *Contratto*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. VI, Utet, Torino, 1968, pp. 462 e ss.

superfluo considerare se i contratti con comunione di scopo (ed in particolar modo il contratto di società) debbano essere considerati, o meno, come contratti sinallagmatici; “è indubbio, infatti, che il sinallagma non si pone tra le obbligazioni assunte dai vari soci, ma tra le obbligazioni assunte dai soci e la realizzazione dello scopo sociale. Il corrispettivo infatti delle obbligazioni dei soci è (...) posto nell’utilità che essi ricaveranno dalla realizzazione dello scopo comune”<sup>416</sup>.

Secondo un’altra posizione è stato, tuttavia, rimarcato che il conferimento non viene fatto a fondo perduto, ed il socio ha, in ogni caso, diritto al rimborso qualora la società si estingua, sempre che questo sia ovviamente possibile<sup>417</sup>.

Il contratto associativo (ed in particolare il contratto di società) deve essere inteso come contratto di organizzazione di una futura attività; in tale contesto, l’attuazione del contratto di società presuppone lo svolgimento di un’attività comune e la conseguente creazione di un’organizzazione di gruppo deputata alla produzione di una serie non definita di nuovi atti giuridici con rilevanza sia interna, tra i soci, come esterna, nei confronti dei soggetti terzi.

Ne consegue che il contratto di società non esaurisce la sua funzione con l’esecuzione delle prestazioni (ovvero i conferimenti), in quanto vengono fissate le basi organizzative della futura attività comune e predeterminate le modalità di partecipazione individuale all’attività di gruppo ed ai risultati della stessa; pertanto, dal contratto nascono tra le parti contraenti situazioni strumentali, non situazioni finali<sup>418</sup>.

In giurisprudenza è stato rilevato che non vi è spazio per la corrispettività nel contratto di società, laddove gli interessi delle parti contraenti al raggiungimento dello scopo comune non si pongono in relazione a prestazioni corrispettive, perdendo ciascuna parte, al cospetto della creazione di una nuova e più ampia soggettività giuridica quale è l’ente società, il collegamento con la posizione individualistica originaria, avendo attribuito, in virtù del patto sociale, la tutela delle proprie ragioni alla costituita società; né si può parlare di prestazioni

---

<sup>416</sup> Così G. FERRI, *Delle società* (Artt. 2247-2324), in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Zanichelli- Il Foro Italiano ed., Bologna-Roma, 1981, pag. 34.

<sup>417</sup> Vedi F. jr. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 228 e ss.

<sup>418</sup> Vedi G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Le società*, Utet, Torino, 2009, pp. 4 e ss.



corrispettive tra il singolo e l'ente sociale (cui il primo appartiene) nel corso del rapporto societario, dato che i doveri e le obbligazioni di lui – per la maggior parte fissati nell'accordo sociale e da rispettare comunque, sempre che non siano in contrasto con le norme imperative predeterminate dal legislatore – non si pongono in corrispettività con i doveri e gli obblighi della società verso di lui medesimo, per l'ovvia considerazione che mancano interessi contrapposti, essendo preminente un interesse collettivo come ragione logico-giuridica alla base dei comportamenti dei soci da un lato e della società dall'altro<sup>419</sup>.

### **3. Conferimenti, capitale e patrimonio: aspetti generali.**

È stato osservato che la partecipazione sociale presenta un duplice aspetto, patrimoniale e corporativo. L'aspetto patrimoniale esprime il momento ed il contenuto causali del contratto di società ed ha la sua manifestazione preminente nel diritto agli utili; l'aspetto corporativo si pone, invece, come strumentale alla realizzazione delle finalità patrimoniali perseguite con la società ed ha la sua espressione più rilevante nel diritto di voto<sup>420</sup>.

I conferimenti costituiscono, ai sensi dell'art. 2247 c.c., uno degli elementi essenziali comuni a tutti i tipi di società<sup>421</sup>.

I conferimenti concorrono a creare una delle condizioni (cioè la “capitalizzazione”), affinché la società possa dare corso alle attività che appartengono al suo scopo sociale; essi attengono al momento “genetico” dell'ente, ma al tempo stesso si pongono come strumentali per il conseguimento dei fini che sono propri a quest'ultimo, e vanno così letti nell'ottica della fase attuativa dell'oggetto sociale.

Essi rappresentano i mezzi indispensabili per l'attuazione della attività economica dal cui esercizio dipende la realizzazione dell'interesse individuale di

---

<sup>419</sup> Così Corte di Cassazione, 4 maggio 1993, n. 5180, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, pag. 741.

<sup>420</sup> Così N. ABRIANI, *I conferimenti*, in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, vol. IV, tomo 1, Cedam, Padova, 2010, pag. 123.

<sup>421</sup> Vedi M.S. SPOLIDORO, *I conferimenti in danaro*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, Utet, Torino, 2004, vol. I, tomo 2, pp. 247 e ss.

ciascun conferente, il quale si trova così esposto al rischio di impresa, consistente nella eventualità di non ricevere alcuna remunerazione qualora la società non produca utili, od addirittura di perdere, in tutto o in parte, quanto conferito qualora la società subisca perdite<sup>422</sup>.

Si è soliti parlare di “essenzialità” del conferimento per il perseguimento del cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società, e cioè per l’esercizio dell’attività economica.

Il capitale sociale (detto anche capitale fisso o capitale nominale) può essere definito come l’espressione, sotto il profilo numerico, della somma del valore in denaro dei conferimenti risultante dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società; tale elemento (che costituisce un dato contabile e fisso) è destinato a rimanere immutato nel corso della vita della società, almeno sino a quando non ne venga deciso l’aumento o la riduzione, attraverso una modifica dell’atto costitutivo.

Il capitale sociale riveste una duplice funzione: a) una funzione strumentale al conseguimento dello scopo sociale, in quanto somma dei conferimenti; b) una funzione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali risultano tutelati dall’esistenza dello stesso (ed immutabile) capitale sociale, tutela accompagnata dalla considerazione che costituendo lo stesso capitale sociale una frazione ideale del patrimonio netto presuppone l’integrale copertura dei debiti sociali<sup>423</sup>.

Per completezza d’indagine, va rimarcato che in dottrina si registra anche la posizione di chi ha individuato una terza funzione, ossia quella di regola organizzativa nel procedimento in cui si formano le decisioni dei soci<sup>424</sup>.

Apprendo una breve parentesi (per lo più in chiave comparatistica), notiamo come la concezione relativa al capitale sociale nell’economia delle società di capitali assuma connotazioni diverse in base all’ordinamento di riferimento.

È, infatti, possibile osservare che mentre negli ordinamenti di *civil law* l’istituto del capitale sociale assume un rilievo primario, sia nella fase costitutiva

---

<sup>422</sup> Vedi F. jr. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, op. cit., pag. 248 e ss.

<sup>423</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema vedi E. SIMONETTO, *La conferibilità a capitale e l’iscrivibilità all’attivo del bilancio nella Seconda direttiva comunitaria in rapporto alle società per azioni e alle società di persone*, in *Rivista delle società*, 1979, pp. 1223 e ss.

<sup>424</sup> Vedi G. COTTINO, R. WEIGMANN, *Le società di persone*, in G. COTTINO, M. SARALE, R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, vol. III, Cedam, Padova, 2004, pp. 185 e ss.

che nel corso dell'esistenza della società, negli ordinamenti di *common law* viene, invece, riconosciuto all'istituto del capitale sociale una portata limitata, fatto questo confermato dalla mancata inclusione del capitale sociale tra i requisiti caratterizzanti la società.

Nei sistemi di *civil law* la costituzione delle società di capitali è subordinata all'integrale sottoscrizione ed al parziale versamento del capitale sociale, ed il mantenimento di un determinato rapporto tra patrimonio effettivo e capitale sociale è essenziale ai fini della stessa esistenza dell'organismo societario; in tali sistemi, considerata l'importanza del capitale sociale nell'economia della società, viene imposta l'esistenza di un capitale minimo a cui risulta subordinato l'avvio del procedimento di costituzione.

Al contrario, nei sistemi di *common law*, la costituzione della società prescinde dal versamento dell'importo di capitale sancito dall'atto costitutivo e dall'esistenza dello stesso in forma di debito contratto dai sottoscrittori nei confronti della società medesima; in tali ordinamenti si distingue tra capitale "autorizzato" (c.d. *authorized capital*), individuato come limite massimo nell'atto costitutivo, e capitale "versato" (c.d. *paid up capital*), il cui ammontare varia in funzione della misura degli apporti corrisposti dai sottoscrittori, il cui conferimento può essere attuato anche in una fase successiva al momento di costituzione della società<sup>425</sup>.

Va precisato che la disciplina relativa al capitale ed ai conferimenti delle società per azioni nella legislazione degli Stati membri dell'Unione europea è stata armonizzata in seguito all'attuazione della direttiva 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976<sup>426</sup>, emanata al fine di "coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. 58,

---

<sup>425</sup> Vedi G.B. BISOGNI, M. MICCOLI, *Conferimenti e capitali*, in G. BONFANTE, D. CORAPI, G. MARZIALE, R. RORDORF, V. SALAFIA (a cura di), *Codice commentato delle società. Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari*, aggiornato con la legge sul risparmio, le nuove norme in tema di principi contabili internazionali e le società off-shore, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2007, pp. 91-92.

<sup>426</sup> Vedi Seconda Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (77/91/CEE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. L 26 del 31 gennaio 1977.

secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa<sup>427</sup>.

Ritornando al contesto italiano, rileviamo che è possibile individuare facilmente la grande importanza che riveste il legame tra i conferimenti ed il capitale sociale se si richiama, ad esempio, la disposizione dettata, in tema di società di capitali, dall'art. 2346, comma 5, c.c.<sup>428</sup>, che espressamente prevede che “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale”.

Va inoltre chiarito che il capitale sociale va distinto dal patrimonio, che è invece la somma delle attività dell'impresa sociale in un dato momento (patrimonio lordo) o, più correttamente (patrimonio netto), la risultante della differenza tra le attività e le passività di essa<sup>429</sup>.

Capitale e patrimonio possono coincidere in una valutazione statica dell'impresa quando l'attività non sia ancora iniziata, quando cioè gli unici mezzi a disposizione della società siano i conferimenti effettuati dai soci e non esistano ancora delle passività; non appena, invece, il ciclo economico abbia inizio i due concetti sono destinati ad allontanarsi, in misura maggiore o minore.

A seconda delle vicende economiche della società si registrerà una plusvalenza od una minusvalenza del patrimonio rispetto al capitale; capitale che

---

<sup>427</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema vedi L. BUTTARO, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *La seconda direttiva CEE in materia societaria*, Giuffrè, Milano, 1984.

<sup>428</sup> L'art. 2346 c.c., rubricato “*Emissione delle azioni*”, dispone: “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

<sup>429</sup> Così N. ABRIANI, *I conferimenti*, *op. cit.*, pag. 124.

viene, al tempo stesso, consolidato in una voce contabile inserita nel passivo del bilancio, in quanto formalmente debito di restituzione della società ai soci.

Come è già stato accennato, è possibile cogliere l'importanza del ruolo e della funzione dei conferimenti, nell'ambito del funzionamento delle società, dalla definizione generale del "contratto di società", stabilita dall'art. 2247 c.c., secondo cui con il contratto di società due o più persone "conferiscono" beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

È attraverso l'apporto dei soci, che appunto avviene attraverso i conferimenti, che viene composto il capitale di rischio.

Effettuando un generale sguardo d'insieme (ed allargando brevemente il discorso oltre la semplice visuale relativa alle società di capitali), notiamo che ai conferimenti sono dedicati le disposizioni generali di cui agli artt. 2253<sup>430</sup>, 2342<sup>431</sup>, e 2464<sup>432</sup> c.c., rispettivamente dedicati alle fattispecie relative a società semplice, società per azioni ed, infine, società a responsabilità limitata.

---

<sup>430</sup> L'art. 2253 c.c., rubricato "*conferimenti*" (della società semplice), dispone: "Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale".

<sup>431</sup> L'art. 2342 c.c., rubricato "*conferimenti*" (della società per azioni), dispone: "Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi".

<sup>432</sup> L'art. 2464 c.c., rubricato "*conferimenti*" (della società a responsabilità limitata), dispone: "Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di

I conferimenti costituiscono i contributi destinati alla formazione del patrimonio della società e formalmente imputati alla voce “capitolo sociale”, vengono indicati al passivo dello stato patrimoniale quale debito di restituzione della società ai soci.

In dottrina<sup>433</sup> è stato osservato che l’iscrizione al passivo del capitale avviene per impedire la restituzione ai soci prima del pagamento dei creditori sociali; va tenuto presente che in sede di liquidazione, il credito dei soci per la restituzione dei conferimenti è postergato a quello dei terzi creditori della società, dato che è previsto, ai sensi dell’art. 2280 c.c.<sup>434</sup> (per le società di persone) e 2491 c.c.<sup>435</sup> (per le società di capitali), che i liquidatori non possano fare ripartizioni tra i soci finché non siano pagati i creditori o non siano accantonate le somme necessarie per soddisfarli<sup>436</sup>.

Va chiarito che è possibile per la società, oltre che nella fase costitutiva, acquisire nuovi conferimenti anche in un periodo successivo; ciò è possibile attraverso l’aumento del capitale a pagamento, ed avviene attraverso uno specifico procedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2438<sup>437</sup>, 2440<sup>438</sup> e 2481-*bis* c.c.<sup>439</sup>.

---

cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni”.

<sup>433</sup> Vedi F. jr. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, op. cit., pp. 246 e ss.

<sup>434</sup> L’art. 2280 c.c., rubricato “*Pagamento dei debiti sociali*”, dispone: “I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente”.

<sup>435</sup> L’art. 2491 c.c., rubricato “*Poteri e doveri particolari dei liquidatori*”, dispone: “Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. I liquidatori non possono ripartire tra i soci accanti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente”.

<sup>436</sup> Va oltretutto ricordato che ai sensi dell’art. 2626 c.c., rubricato “*indebita restituzione dei conferimenti*”, è prevista una espressa sanzione penale (consistente nella reclusione fino ad un anno) per gli amministratori che “fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli”.

<sup>437</sup> L’art. 2438 c.c., rubricato “*Aumento di capitale*”, dispone: “Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni

In certe occasioni si registra, tuttavia, un diverso modo di agire.

È, infatti, possibile che i soci, senza procedere ad una formale modifica del capitale sociale, effettuino dei versamenti in conto capitale o a coperture di perdite, perseguendo così la finalità di incrementare il patrimonio o di costituire un fondo

---

arretrati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma”.

<sup>438</sup> L’art. 2440 c.c., rubricato “*Conferimenti di beni in natura e di crediti*”, dispone: “Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343. L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione. La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444. Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma”.

<sup>439</sup> L’art. 2481-bis c.c., rubricato “*Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*” (relativamente alla società a responsabilità limitata), dispone: “In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473. La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2464. Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito”.

per ripianare le perdite; nei fatti, può ben trattarsi di apporti in vista di un futuro aumento di capitale o versamenti effettuati, addirittura, a fondo perduto<sup>440</sup>.

Tali apporti, per così dire “anomali”, non possono essere equiparati, sul piano formale, ai conferimenti e non sono, quindi, imputabili a capitale, ma vanno in ogni caso ad incrementare il patrimonio netto della società, con la conseguenza che il socio non diviene un creditore che ne ha diritto alla restituzione durante la vita della società e prima della sua liquidazione<sup>441</sup>.

Altra prassi alquanto diffusa è quella relativa ai versamenti effettuati dai soci e che possono essere qualificati come dei veri e propri finanziamenti (ad esempio, a titolo di mutuo); ciò costituisce il fenomeno delle società c.d. sottocapitalizzate, che si dotano di capitale di credito invece che alimentarsi naturalmente con mezzi propri.

In altre parole, anziché procedere con i conferimenti, vengono, invece, versate delle somme “a prestito”; ne consegue, pertanto, che il socio viene a rivestire la stessa posizione dei creditori sociali, e può pretendere la restituzione delle somme versate prima che la società giunga allo scioglimento ed accade così che viene trasferito sugli stessi creditori sociali il rischio d’impresa derivante dalla prosecuzione dell’attività<sup>442</sup>.

In giurisprudenza è stato rilevato che tra l’ipotesi dell’erogazione dei fondi dal socio alla società a titolo di mutuo e quella del formale conferimento a titolo di aumento di capitale, già deliberato, la prassi è andata da tempo elaborando una terza via, costituita da versamenti, variamente denominati, la cui comune caratteristica consiste nell’essere destinati ad incrementare il patrimonio della società – talvolta anche sotto forma di copertura di perdite – senza però riflettersi – o, almeno, non immediatamente – sul capitale nominale della società stessa e senza

---

<sup>440</sup> In dottrina, è stato osservato che tali operazioni consentono di vincolare somme di denaro al rafforzamento del patrimonio sociale, senza tuttavia dover provvedere, nell’immediato, ad un aumento formale del capitale. Un’altra eventualità è costituita dalla necessità di fronteggiare situazioni di difficoltà che hanno eroso il capitale sociale, evitando così una riduzione ufficiale dello stesso. Per maggiori approfondimenti sul punto vedi: G. COTTINO, *Diritto societario*, Cedam, Padova, 2011, pp. 265 e ss.; D. CENNI, *I “versamenti fuori capitale” dei soci e la tutela dei creditori sociali*, in *Contratto e impresa*, 1995, pp. 1110 e ss.

<sup>441</sup> Vedi G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Le società*, op. cit., pp. 507 e ss.; in giurisprudenza vedi Corte di Cassazione, 13 agosto 2008, n. 21563, in *Foro italiano*, 2009, pp. 1829 e ss.

<sup>442</sup> Vedi F. jr. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, op. cit., pag. 904.



perciò essere sottoposti ai vincoli legali propri del capitale sociale in senso stretto<sup>443</sup>.

Un problema facilmente ravvisabile è quello relativo a capire, in maniera netta, se il versamento effettuato costituisca un apporto di patrimonio di rischio o, invece, un finanziamento.

Su di un piano teorico è facile distinguere tra finanziamento e conferimento.

Infatti, con il primo la società riceve un vero e proprio prestito e si impegna, pertanto, a restituirlo, mentre con il secondo non solo non vi è un'assunzione di immediato obbligo di restituzione ma anzi, a fronte del conferimento, la società concede diritti sociali.

Tuttavia se, come detto, su di un piano squisitamente teorico, appare facile operare la distinzione tra finanziamento e conferimento, su di un piano pratico le cose cambiano notevolmente, e la distinzione tende a sfumare; ne consegue che non è quindi sempre facile poter capire quando un socio abbia effettuato un finanziamento e quando, invece, un conferimento.

La soluzione a questo problema deve essere trovata ricorrendo all'esame ed alla valorizzazione dei vari elementi di fatto che le parti offrono<sup>444</sup>.

Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato che nei casi incerti si debba ricorrere ad un'inevitabile interpretazione della volontà negoziale delle parti, e, inoltre, che incombe sul socio l'onere di dimostrare il titolo che giustifichi la restituzione prima dell'esito della liquidazione<sup>445</sup>.

Inoltre, qualora le parti non abbiano preventivamente effettuato una espressa qualificazione, non può essere ritenuta sufficiente ed esaustiva la classificazione formale che ne è stata fatta nel bilancio, dato che la stessa potrebbe essere tranquillamente smentita in presenza di ulteriori elementi<sup>446</sup>.

Lo stesso dato formale potrebbe essere tranquillamente superato anche qualora le parti abbiano qualificato espressamente l'operazione; a tal proposito, è

---

<sup>443</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 19 marzo 1996, n. 2314, in *Le società*, 1996, pag. 1267.

<sup>444</sup> Vedi L. PARRELLA, *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 17 e ss.

<sup>445</sup> Vedi Tribunale di Milano, 30 aprile 2007, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, pp. 2499 e ss. con nota a commento di O. CAGNASSO.

<sup>446</sup> Così Tribunale di Nocera Inferiore, 23 febbraio 2007, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, pp. 2783 e ss. con nota a commento di G. FAUCEGLIA.

stato osservato che “per distinguere tra versamenti in conto capitale ed attribuzioni di denaro rientranti nello schema classico del mutuo non sono tanto importanti la denominazione usata dalle parti quanto soprattutto il modo con cui è stato concretamente attuato il rapporto, le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e gli interessi che vi sono sottesi”<sup>447</sup>.

Il legislatore, con la riforma del diritto societario del 2003<sup>448</sup>, ha deciso di limitare il fenomeno sopra citato delle società c.d. sottocapitalizzate, ed ha così introdotto la disposizione di cui all’art. 2467 c.c.<sup>449</sup>; tale norma prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori<sup>450</sup>.

Va doverosamente chiarito che la disposizione di cui all’art. 2467 c.c. viene dettata nell’ambito della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata, ma in dottrina si registra la posizione di chi sostiene che la norma in oggetto esprima un principio generale applicabile anche alle società per azioni<sup>451</sup>.

Più nel dettaglio, vi è chi ha osservato che le norme contenute nell’art. 2467 c.c. esprimono principi generali di diritto dell’impresa, come tali sicuramente applicabili a tutte le società di capitali, e che anche nella disciplina della società per

---

<sup>447</sup> Così Corte d’Appello di Milano, 31 marzo 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pag. 1178, con nota a commento di M. SPIOTTA.

<sup>448</sup> Vedi Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, “*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 8, entrato in vigore il 1 gennaio 2004.

<sup>449</sup> L’art. 2467 c.c., rubricato “*Finanziamenti dei soci*”, dispone: “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

<sup>450</sup> In dottrina vi è chi sostiene che la postergazione può essere ritenuta come una condizione sospensiva dell’esigibilità del credito e, nei fatti, viene attuata la degradazione del socio a creditore subchirografario; vedi M. CAMPOBASSO, *Finanziamento del socio*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2008, pp. 449 e ss. Secondo un’altra posizione si darebbe, invece, vita ad una riqualificazione forzata del prestito in conferimento; vedi G.B. PORTALE, *I “finanziamenti” dei soci nelle società di capitali*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2003, pp. 663 e ss.

<sup>451</sup> Sostiene tale posizione G.B. PORTALE, *I “finanziamenti” dei soci nelle società di capitali*, op. cit., pag. 681. In senso contrario vedi L. VITTONI, *Questioni in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2006, I, pp. 937 e ss.

azioni possono essere rintracciati istituti assoggettati od assoggettabili a postergazione<sup>452</sup>.

Altra parte della dottrina, pur non negando l'applicazione analogica, tende ad applicare la norma in esame non a qualsiasi socio di società per azioni ma soltanto a quei soci che si trovano con la società in una stretta relazione (ad esempio, società strettamente controllata da un socio o da un gruppo) e ciò perché solo in questi casi potrebbe ravvisarsi la stessa *ratio* sottostante all'art. 2467 c.c., ossia la centralità del socio della società a responsabilità limitata nella gestione dell'impresa (con la forma di società a responsabilità limitata) rispetto a quello di una società per azioni<sup>453</sup>.

Il principio dettato dall'art. 2467 c.c. ha come presupposto situazioni di difficoltà della società, nelle quali il prestito del socio, effettuato in luogo di un più normale e logico conferimento, è visto come "sospetto"; in ogni caso è difficoltoso distinguere tali situazioni se si tiene presente che i termini di riferimento indicati nel secondo comma dell'art. 2467 c.c. (cioè "eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" o "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento") sono alquanto vaghi.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il criterio della "ragionevolezza" utilizzato dal legislatore per individuare i finanziamenti dei soci postergati, comporta la necessità di tenere conto della situazione della società al tempo del finanziamento confrontata con i comportamenti che nel mercato sarebbe ragionevole aspettarsi<sup>454</sup>.

La precisazione dei termini di riferimento sopra indicati può avvenire attraverso una consulenza tecnica basata sugli indici di bilancio e quindi su elementi di economia aziendale, che non sempre possono essere interpretati in maniera univoca. In dottrina è stato osservato che l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto evoca, nell'analisi di bilancio,

---

<sup>452</sup> Vedi C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006, pp. 47 e ss.

<sup>453</sup> Vedi G. TERRANOVA, commento *sub* art. 2467 c.c., in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES, Jovene, Napoli, 2004, pag. 1476.

<sup>454</sup> Vedi Tribunale di Milano, 24 aprile 2007, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, pag. 2500, con nota a commento di O. CAGNASSO.

l'indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale delle attività; l'indice rivela quanta parte dell'attività viene finanziata con mezzi propri e, per esclusione, la consistenza di quella finanziata da soggetti terzi<sup>455</sup>.

Come abbiamo visto, la parte finale del primo comma dell'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito; in tal modo, ne viene pertanto determinata la sua inefficacia automatica<sup>456</sup>.

In tal senso – ed è questo l'aspetto che più interessa l'oggetto del presente lavoro – è così configurabile un'azione che può essere equiparata alla revocatoria fallimentare, anche se in questo caso non incombe sul curatore la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza della società. Alla curatela spetta in ogni caso la prova che il finanziamento è avvenuto in presenza delle situazioni sopra descritte.

Un altro aspetto delicato è costituito dal rapporto tra l'azione esperita ai sensi dell'art. 2467 c.c. e l'azione revocatoria fallimentare, *ex art. 67, comma 2, 1. fall.*, dato che il rimborso del prestito dei soci può essere visto come un pagamento di debito liquido ed esigibile.

Sul punto, la dottrina ha osservato che tale rapporto può essere spiegato ricorrendo al principio di specialità tra norme, anche se, tuttavia, non appare affatto scontato che siano le disposizioni del codice civile a dover essere considerate “speciali” rispetto alle disposizioni della legge fallimentare<sup>457</sup>.

Un elemento, non indifferente, di demarcazione tra le due fattispecie è rappresentato dal fatto che l'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 2, 1. fall., riguarda i pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti al fallimento, mentre quella prevista dall'art. 2467 c.c. si riferisce alle restituzioni nell'anno anteriore.

---

<sup>455</sup> Vedi G. PRESTI, *Commento all'art. 2467 c.c.*, in *Codice commentato delle S.r.l.*, diretto da P. BENAZZO, S. PATRIARCA, Utet, Torino, 2006, pp. 112 e ss.

<sup>456</sup> Vedi A. JORIO, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, vol. XI, *op. cit.*, pag. 404.

<sup>457</sup> Vedi C. ESPOSITO, *Il “sistema” delle reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati*, in *Le società*, 2006, pp. 559 e ss.

Vi è chi ha affermato che l'art. 2467 c.c. introduce un'ulteriore azione a favore del curatore, senza tuttavia escludere l'utilizzabilità della "normale" revocatoria fallimentare<sup>458</sup>.

Interessante la posizione di chi ha rilevato che i rimborsi antecedenti all'anno saranno soggetti al regime ordinario della revocatoria fallimentare<sup>459</sup>.

È stato evidenziato che nell'ipotesi in cui i prestiti effettuati dai soci siano antecedenti – più precisamente nell'ambito di due anni prima del fallimento – il curatore può invocare la revocatoria ai sensi dell'art. 65 l. fall., relativa ai pagamenti che scadono il giorno dell'apertura della procedura concorsuale o successivamente<sup>460</sup>.

Vi è chi ha precisato che l'azione prevista dall'art. 2467 c.c. possa essere inquadrata nell'ambito delle azioni revocatorie e sia non solo assimilabile ma anzi "assorbita" nell'art. 65 l. fall.; "tale soluzione si farebbe apprezzare, in particolare, sotto il profilo sistematico posto che assicurerebbe la dovuta e corretta valorizzazione alla disposizione codicistica"<sup>461</sup>. Secondo tale ricostruzione non si realizzerebbe, neppure in via astratta, un concorso tra le due norme in esame dal momento che l'inefficacia prevista dall'art. 2467 c.c. per i pagamenti di prestiti soci e infragruppo concessi alla società in condizioni di squilibrio patrimoniale coinciderebbe con la revocatoria di pagamenti anticipati ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 l. fall.

Dalla qualificazione dell'inefficacia prevista dall'art. 2467 c.c., quale revocatoria, emergerebbero le seguenti conseguenze: a) il credito del socio, quale credito insinuabile *ex art. 71 l. fall.* avrebbe collocazione, nel rispetto della *ratio* della disciplina, sul ricavato subordinata al preventivo soddisfacimento di ogni altro creditore non ugualmente postergato; b) il curatore, quand'anche fosse riuscito ad ottenere la restituzione del rimborso *ex art. 2467 c.c.*, ove volesse

---

<sup>458</sup> Vedi O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, Vol. V, Cedam, Padova, 2007, pag. 117.

<sup>459</sup> Vedi F. GALGANO, *Le società*, Zanichelli, Bologna, 2003, pag. 454.

<sup>460</sup> Vedi C. ESPOSITO, *Il "sistema" delle reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati*, *op. cit.*, pp. 563 e ss.

<sup>461</sup> Così S. BOATTO, *La revocatoria dei pagamenti dei prestiti-soci e dei finanziamenti infragruppo*, in S. BONFATTI, S. BOATTO, E. BRUSCHETTA, P. DE BIASI, G. FALCONE, L. GUALANDI, L. MANDRIOLI, F. NICOLINI, *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova Legge fallimentare e nei "fallimenti immobiliari"*, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2006, pag. 272.

intentare con lo stesso socio un'altra azione revocatoria, che però presuppone la prova della *scientia decoctionis*, non potrebbe avvalersi dell'esito del primo processo, posto che l'inefficacia dichiarata ai sensi dell'art. 65 l. fall. prescinde da ogni indagine o accertamento sulla conoscenza da parte del terzo; c) la qualificazione dell'inefficacia *ex art. 2467 c.c.* quale revocatoria giustificerebbe l'estensione ai pagamenti di prestiti soci ed infragruppo della esenzione dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) ed e) l. fall.

Questa ricostruzione è stata aspramente criticata e si è precisato, in particolare, che “deve considerarsi pagamento di debito non scaduto, soggetto come tale alla sanzione prevista dall'art. 65 l. fall. avuto riguardo alla natura del rapporto ed all'interesse perseguito dalle parti, il rimborso dei versamenti eseguiti dai soci in conto finanziamento operato da una società nel biennio anteriore alla sua dichiarazione di fallimento”<sup>462</sup>.

Secondo tale posizione, pertanto, l'art. 65 l. fall. e l'art. 2467 c.c. sarebbero azioni concorrenti nel senso che il curatore potrebbe promuovere l'azione *ex art. 2467 c.c.* per qualunque rimborso avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento indipendentemente dalla circostanza che la relativa obbligazione fosse scaduta o meno, mentre potrebbe promuovere l'azione *ex art. 65 l. fall.* per i rimborsi avvenuti oltre l'anno ma comunque entro il biennio precedente la dichiarazione di fallimento a condizioni però che si tratti di obbligazioni scadenti il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente.

Un rischio che è stato evidenziato consiste nel fatto che, in relazione all'art. 65 l. fall., l'influenza della regola fallimentare dettata dall'art. 2467 c.c. rischia di essere ridimensionata, dato che il curatore potrebbe richiedere la revocatoria dei pagamenti effettuati a titolo di rimborso dei finanziamenti, in quanto aventi per oggetto crediti postergati e quindi non scaduti e con scadenza successiva al fallimento<sup>463</sup>.

Nell'ipotesi in cui risalgano a più di due anni prima del fallimento, i prestiti effettuati dai soci potrebbero essere sottoposti all'azione revocatoria ordinaria,

---

<sup>462</sup> Così L. GALEOTTI FLORI, *L'inefficacia del rimborso del finanziamento soci tra l'art. 65 legge fall. e art. 2467 c.c.*, nota a commento Tribunale di Napoli, 8 gennaio 2004, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, II, pag. 72.

<sup>463</sup> Così O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata, op. cit.*, pag. 117.

esperibile dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., dato che la postergazione sospende l'esigibilità del credito<sup>464</sup>; al ricorrere di tale ipotesi è ovviamente necessaria la dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'art. 2901 c.c., opportunamente adattati alla sede fallimentare<sup>465</sup>.

#### **4. La disciplina dei conferimenti ai sensi dell'art. 2342 c.c.**

L'art. 2342 c.c. detta, per quanto riguarda le società per azioni, la disciplina applicabile in materia di formazione del capitale sociale<sup>466</sup>.

Viene previsto che i conferimenti debbano essere effettuati in denaro, ove non stabilito diversamente nell'atto costitutivo<sup>467</sup> e che almeno il 25%, ovvero l'intero ammontare nei casi di società unipersonale, dei conferimenti in denaro debba essere versato presso una banca all'atto della costituzione della società.

Viene inoltre dettata la disciplina applicabile ai conferimenti di beni in natura e di crediti, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2254<sup>468</sup> e 2255<sup>469</sup> c.c., e vengono vietate le prestazioni di opera o di servizi quali oggetto dei conferimenti. Viene infine stabilito che qualora venga meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti debbano essere effettuati entro novanta giorni.

Come abbiamo visto, il conferimento in denaro è la modalità ordinaria di adempimento dell'obbligazione che sorge in capo al socio al momento della

---

<sup>464</sup> Vedi M. CAMPOBASSO, *Finanziamento del socio*, op. cit., pp. 452 e ss.

<sup>465</sup> Vedi G.U. TEDESCHI, *Gli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. XVI, *Impresa e lavoro*, tomo II, Utet, Torino, 2011, pp. 274 e ss.

<sup>466</sup> Vedi F. MORRA, commento sub art. 2342 c.c., in P. CENDON (a cura di), *Commentario al Codice Civile, Artt. 2325-2362, Società per azioni; costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni*, con contributi di V. ALLOTTI, L. D'AMARIO, G. LUGLINI, P. MATERA, E. MONIACI, F. MORRA, S. NUCCIO, F. PALMIERI, A. PILARSKI, F. PREITE, M. SALZANO, G. VISENTINI, V. ZAMBRANO, vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 335- 350.

<sup>467</sup> Vedi E. GINEVRA, *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle S.p.a.*, Collana Studi di diritto privato nr. 31, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 139.

<sup>468</sup> L'art. 2254 c.c., rubricato "*Garanzia e rischi dei conferimenti*", dispone: "Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione".

<sup>469</sup> L'art. 2255 c.c., rubricato "*Conferimento di crediti*", dispone: "Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia".

sottoscrizione delle azioni; i conferimenti di beni in natura o di crediti sono, infatti, ammissibili soltanto se previsti nell'atto costitutivo. Lo stesso principio va applicato con riferimento agli aumenti di capitale ove la delibera non disponga diversamente.

È stato osservato che oggetto del conferimento non è tanto il bene conferito quanto il suo valore imputato a capitale e che il conferimento assume essenzialmente rilievo in termini di apporto di valore economico, e quindi di investimento, mentre rimane, invece, in secondo piano la considerazione del trasferimento del bene giuridico e dell'acquisizione del fattore della produzione<sup>470</sup>.

In giurisprudenza è stato rilevato che il conferimento in natura nelle società di capitali può avere ad oggetto soltanto beni ed entità che, economicamente valutabili, possono essere iscritti in bilancio, in quanto a fronte dell'iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale del valore del capitale, deve corrispondere un pari valore all'attivo<sup>471</sup>.

Va evidenziato che la qualificazione di conferimenti in denaro non è sempre agevole.

Ad esempio, in giurisprudenza si sono registrati diversi casi dubbi in ordine alla natura dei conferimenti di titoli di Stato. Si è ritenuto che la consegna di titoli di Stato debba essere considerata come conferimento di crediti, per i quali è sufficiente che al notaio siano mostrati il numero e gli estremi dei titoli e che questi annoti il valore nominale e la quotazione degli stessi del giorno in cui avviene il conferimento<sup>472</sup>.

I conferimenti di azioni o di altre partecipazioni sociali non possono essere ritenuti conferimenti in denaro, e, pertanto, in tali casi sarà sempre necessaria la stima dell'esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c.<sup>473</sup>, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 2343-ter c.c.<sup>474</sup>.

---

<sup>470</sup> Vedi G. FERRI jr., *Valutazione ed iscrizione in bilancio dei conferimenti*, in *Rivista delle società*, 2008, pp. 483 e ss.

<sup>471</sup> Così Corte d'Appello di Trento, 16 marzo 1999, in *Le società*, 1999, pag. 479.

<sup>472</sup> Vedi Corte d'Appello di Venezia, 29 novembre 1981, in *Foro italiano*, 1982, pag. 258.

<sup>473</sup> L'art. 2343 c.c., rubricato "*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*", dispone: "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.



L'obbligazione di conferimento da parte del socio, ed in particolare il versamento in denaro, può senz'altro essere adempiuta da un terzo che si inserisce, in tal modo, nel rapporto obbligatorio esistente tra il socio debitore e la società creditrice, purchè vi sia identità della prestazione del terzo con quanto dovuto dal socio.

Sul punto, in giurisprudenza è stato rilevato che in presenza di un obbligo conseguente alla sottoscrizione di una quota di aumento del capitale sociale, da attuarsi mediante versamento in denaro, non discende alcun effetto liberatorio della prestazione del terzo quando questa consista non già nel versamento di una somma di denaro, bensì nella consegna di beni in natura, sia pure attuata attraverso un

---

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci".

<sup>474</sup> L'art. 2343-ter c.c., rubricato "*Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima*", inserito dal D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, dispone: "Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea".

formale atto di vendita e lo scomputo del prezzo sul debito di sottoscrizione del capitale, oppure mediante compensazione con crediti di regresso derivanti dall'estinzione di debiti della società verso terzi<sup>475</sup>.

È ammessa la compensazione quale modalità di adempimento dell'obbligo di conferimento; la giurisprudenza ha affermato che le azioni o le quote di una società di capitali, in sede di aumento del capitale sociale, possono legittimamente essere sottoscritte mediante compensazione del credito certo, liquido ed esigibile vantato dal socio nei confronti della medesima società, senza la necessità di far stimare detto credito da esperto designato dal presidente del Tribunale<sup>476</sup>.

Va ritenuta illegittima la deliberazione di aumento del capitale sociale eseguita mediante compensazione quando il credito del socio sia stato appositamente preconstituito in modo tale da aggirare la disciplina cogente in tema di conferimenti di beni in natura e di crediti<sup>477</sup>.

L'indagine sulla qualifica di un versamento a favore della società deve tenere conto sia della eventuale esistenza di una clausola statutaria che detti versamenti preveda, sia della riconducibilità alla stessa dell'erogazione e, soprattutto, occorre non tanto avere riguardo alla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto al modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati, verificando quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, con l'ausilio delle regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge<sup>478</sup>.

Per quanto concerne la natura del contratto di sottoscrizione la giurisprudenza di legittimità consolidata è orientata nel ritenere che la reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite, postula nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come da nuovi soci nel caso in cui i primi abbiano rinunciato all'esercizio del diritto d'opzione o siano stati, per

---

<sup>475</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 22 febbraio 2005, n. 3577, in *Le società*, 2005, pag. 1248.

<sup>476</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, citata da P.G. DEMARCHI ALBENGO, *Società. Normativa e giurisprudenza ragionata*, con la collaborazione di A. RESTUCCIA e S. DI NOLA, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 179.

<sup>477</sup> Vedi Tribunale di Milano, 10 giugno 1997, in *Le società*, 1997, pag. 1433.

<sup>478</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 30 marzo 2007, n. 7980, in *Massimario Giustizia civile*, 2007, pag. 625.

altro verso, privati della possibilità di esercitare tale diritto. L'operazione - che richiede il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni) e dei soci (espressa con la sottoscrizione delle azioni emesse) – si configura come “contratto consensuale”. Deve, quindi, ritenersi che essa si perfezioni per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti, e che, conseguentemente, il versamento del prezzo di emissione rilevi quale adempimento di un impegno contrattuale già assunto, e non già quale elemento integrante della fattispecie costitutiva<sup>479</sup>.

In tema di società di capitali, nella ipotesi di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, l'oggetto del conferimento, da parte del socio, non deve, necessariamente, identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una *res* dotata di consistenza economica<sup>480</sup>.

È stato rilevato che i conferimenti di beni in natura delle società per azioni possono avere ad oggetto sia il trasferimento della proprietà dei beni, sia il solo godimento di essi<sup>481</sup>.

Qualora vengano acquistati da una società per azioni a titolo oneroso i c.d. diritti di *know-how*, essi vanno iscritti nelle poste attive del bilancio, ai sensi dell'art. 2424, n. 5, c.c.<sup>482</sup>, e stimati per un valore non superiore al prezzo

---

<sup>479</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. trib., 19 aprile 2000, n. 5190, in *Massimario Giustizia civile*, 2000, pag. 858.

<sup>480</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 5 febbraio 1996, n. 738, in *Rivista notarile*, 1996, pag. 618.

<sup>481</sup> Vedi Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 1997, n. 773, in *Foro amministrativo*, 1998, pp.11-12.

<sup>482</sup> Il testo vigente dell'art. 2424 c.c., rubricato “*Contenuto dello stato patrimoniale*”, dispone: “Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. Attivo:A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B)Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2)costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;3)diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;4)concessioni, licenze, marchi e diritti simili;5)avviamento;6) immobilizzazioni in corso e acconti;7)altre.Totale. II - Immobilizzazioni materiali:1)terreni e fabbricati;2) impianti e macchinario;3) attrezzature industriali e commerciali;4)altri beni;5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:1)partecipazioni in:a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti:a)verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni; C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate;3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;5) verso altri. Totale.

d'acquisto o di costo, secondo la previsione dell'art. 2425, n. 3, c.c.<sup>483</sup> (nonché in conformità degli artt. 9 e 10 della quarta direttiva CEE del Consiglio del 25 luglio

---

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili portati a nuovo. IX - Utile dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis".

<sup>483</sup> Il testo vigente dell'art. 2425, rubricato "*Contenuto del conto economico*", dispone: "Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17 + - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19). E)

1978)<sup>484</sup>, tenuto conto che i diritti medesimi, nella indicata ipotesi di trasferimento, si traducono in un distinto bene economico, relativo ad un'immobilizzazione di tipo immateriale e derivante da un rapporto qualificabile come concessione<sup>485</sup>.

Il fenomeno di una azienda individuale conferita in società di capitali estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 c.c.<sup>486</sup>, configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda; indefettibile presupposto per l'operatività di tale norma è, infatti, l'esistenza di una società sia pure irregolare, da trasformare in altra di tipo legale, mentre il conferimento in società di una azienda equivale ad una cessione di azienda in favore della società conferitaria con la conseguenza che quanto ai debiti dell'azienda medesima anteriori al trasferimento, trova applicazione l'art. 2560 c.c.<sup>487</sup>, secondo cui il cedente non è liberato se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, onde cedente e cessionario siano responsabili in via solidale verso i terzi creditori<sup>488</sup>.

In tema di società di capitali, nella ipotesi di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, l'oggetto del conferimento, da parte del socio, non deve, necessariamente, identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una *res* dotata di consistenza economica; ne consegue la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la

---

Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio”.

<sup>484</sup> Vedi quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. L 222 del 14 agosto 1978, pp. 11 e ss.

<sup>485</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 28 gennaio 1992, n. 659, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, pag. 1021.

<sup>486</sup> Va precisato che l'art. 2498 c.c., relativo alla “*continuità dei rapporti giuridici*” (in ordine alla trasformazione della società), dispone: “Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.

<sup>487</sup> L'art. 2560 c.c., rubricato “*Debiti relativi all'azienda ceduta*”, dispone: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

<sup>488</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 21 dicembre 1998, n. 12739, in *Rivista notarile*, 1999, pag. 1306.

società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un valore economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito. Alla funzione essenzialmente "produttiva" del capitale sociale consegue, infatti, quella di garanzia meramente indiretta del pagamento dei debiti sociali, funzione, quest'ultima, assolta direttamente dal patrimonio sociale, cui non risultano trasferibili quei vincoli di indisponibilità e di invariabilità tipici, in via esclusiva, del capitale. Nessun pregiudizio per i creditori sociali è, pertanto, ravvisabile (diversamente che nella ipotesi di conferimento iniziali, quanto meno per i tre decimi previsti dall'art. 2329 c.c.) in un aumento di capitale sottoscritto mercè la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore (scaturendo, invece, da tale operazione un aumento della generica garanzia patrimoniale, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito medesimo), mentre, sul piano economico-patrimoniale, nessun vantaggio deriverebbe ai creditori stessi dall'imposizione, alla società, dell'obbligo di pagare il proprio debito nei confronti del socio sottoscrittore e di incassare, contestualmente, la stessa somma da lui dovuta<sup>489</sup>.

Il credito del socio di una società di capitali nei confronti della società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale, non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario, che impedisca in tal caso l'operatività della compensazione *ex art. 1246, n. 5, c.c.*; mentre la compensazione tra debito di conferimento e credito verso la società non può avvenire in relazione al capitale originario – né per il versamento indicato dall'art. 2329 c.c., perché la società ancora non esiste, né per i versamenti successivi, perché i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale – l'aumento di capitale sottoscritto attraverso l'estinzione per compensazione di un debito del socio non è contrario all'interesse della società o dei terzi, comportando, in concreto, un aumento della garanzia patrimoniale

---

<sup>489</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236, in *Giustizia civile*, 1998, I, pag. 2819.

generica offerta dalla società ai creditori, in quanto dalla trasformazione del credito (certo, liquido ed esigibile) del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito del socio<sup>490</sup>.

È stato rilevato che nell'ipotesi di conferimento di certificati di credito del tesoro, non è necessario il deposito dei titoli stessi o delle loro copie autentiche, essendo sufficiente la loro descrizione e valutazione, rientrando la fattispecie nella disciplina dei conferimenti di beni in natura<sup>491</sup>.

## **5. La revoca dei conferimenti in società. Analisi delle posizioni, dottrinarie e giurisprudenziali, favorevoli e contrarie alla “revocabilità”.**

Il tema relativo alla sottoponibilità (o meno) all'azione revocatoria del conferimento effettuato in società dal socio è caratterizzato da una particolarità per la verità poco diffusa nella prassi; ossia, la particolarità rappresentata dal discreto numero di pronunce giurisprudenziali sul tema, registratesi in un determinato periodo, che improvvisamente si “diradano” per poi “ricomparire” a sorpresa a distanza di parecchio tempo<sup>492</sup>.

Infatti sul tema in oggetto si sono registrati diversi interventi giurisprudenziali tra la fine dell'800 ed i primi tre decenni del '900, in un periodo in cui era quindi vigente la disciplina dettata dal codice civile del 1865 e dal codice di commercio dell'1882<sup>493</sup>; per poter vedere “riemergere”, in sede giurisprudenziale, il tema in oggetto, in un'epoca ormai contraddistinta dalla

---

<sup>490</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, *cit.*

<sup>491</sup> Vedi Corte d'Appello di Bologna, 14 dicembre 1984, in *Giurisprudenza commerciale*, 1985, II, pag. 520.

<sup>492</sup> Vedi N. ROCCO DI TORREPADULA, *Partecipazione in società e revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 3-4.

<sup>493</sup> Tra i vari e meno recenti interventi giurisprudenziali vedi: Tribunale di Napoli, 18 luglio 1934, con nota a commento di G.R. PISTOLESE, *Sull'azione revocatoria e sulla natura del contratto di società*, in *Diritto e pratica commerciale*, 1935, II, pp. 24 e ss.; Corte d'Appello di Genova, 10 agosto 1934, in *Rivista di diritto commerciale*, 1935, II, pp. 456 e ss.; Corte di Cassazione, 12 febbraio 1945, n. 87, in *Giurisprudenza italiana*, 1945, I, 1, pp. 105 e ss.; Tribunale di Milano, 12 marzo 1936, con nota a commento di F. PESTALOZZA, *Conferimento in anonima fittizia e presunzione muciana*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1936, II, pp. 324 e ss.

vigenza del codice civile del 1942, occorrerà attendere ancora parecchio tempo, salvo qualche intervento sporadico.

In tale contesto, non deve perciò stupire se in dottrina vi è chi si è spinto a sostenere che quello della revocabilità dei conferimenti effettuati dal socio in società poteva essere considerato un tema “ancora quasi vergine”<sup>494</sup>.

Tra gli interventi più datati merita di essere riportato, a titolo di esempio, la decisione in cui è stato ritenuto che “contro l’atto col quale un debitore partecipa alla costituzione di una società sia ammissibile la revocatoria è certo perché, anche a non voler vedere nel conferimento un trasferimento di proprietà, il debitore sottrae in ogni caso, almeno per il momento, dei beni alla azione del creditore”<sup>495</sup>.

Per quanto riguarda la revocabilità dei conferimenti effettuati dal socio nei confronti della società si sono registrate diverse ed eterogenee posizioni.

Secondo una prima posizione (contraria all’ammissibilità della revocabilità), il conferimento di beni non è caratterizzato dalla sinallagmaticità delle prestazioni dato che, nel contratto di società, non è individuabile un nesso tra il conferimento e l’eventuale vantaggio che il socio conta di ricevere, in quanto, trattandosi di contratto plurilaterale con comunanza di scopo, gli interessi delle parti convergono verso il fine unico costituito dalla realizzazione dell’oggetto sociale.

Ne consegue così che il conferimento non sarebbe revocabile dato che la legge ammette soltanto la revocabilità degli atti a prestazioni corrispettive.

Su questo punto, la giurisprudenza ha rilevato che il conferimento non è revocabile in quanto non si tratta di un atto a titolo oneroso caratterizzato dalla sinallagmaticità. Infatti, mentre nei contratti di scambio esiste un evidente conflitto di interessi, in cui ciascuna parte cerca di realizzare il proprio utile a carico dell’altra (ed il relativo contrasto si compone nelle prestazioni corrispettive), nei contratti associativi, di società o con comunione di scopo, ogni contraente tende a soddisfare sia l’interesse degli altri contraenti che l’interesse proprio, perché la prestazione del socio non si contrappone a quella degli altri.

---

<sup>494</sup> Vedi T. ASCARELLI, *Simulazione e nuove funzioni nelle società anonime*, in *Giurisprudenza italiana*, 1930, IV, pag. 275, nota n. 36.

<sup>495</sup> Vedi Corte di Cassazione, 7 luglio 1933, n. 2554, con nota a commento di B. SCORZA, in *Giurisprudenza italiana*, 1933, I, 1, pag. 1178.



In altre parole, secondo tale ricostruzione, nel contratto associativo difetterebbe il momento dello scambio dannoso per una delle parti perché il conferimento concorre alla formazione di un patrimonio comune per soddisfare interessi propri dei soci e dei creditori. Pertanto, mentre appare evidente come il conferimento di beni non costituisca altro che il momento esecutivo dell'obbligo già assunto al momento della stipula del contratto di società non è facile ritenere che anche tale atto possa essere soggetto alla revoca; “in sostanza, partecipando alla costituzione di una società, non avviene alcuno scambio perché il socio, conferendo il bene, destina solo una parte del proprio patrimonio, che gli rimane attraverso il possesso delle azioni, all'esercizio in comune di un'attività economica”<sup>496</sup>.

Secondo l'opinione contraria a quella appena esposta, è stato rilevato che, in realtà, la questione della sinallagmaticità o meno del conferimento dei beni, non assume rilevanza alcuna nell'ambito dell'azione revocatoria (sia essa ordinaria o fallimentare), dato che, da un lato, l'art. 2901 c.c. parla di “atti dispositivi” mentre, dall'altro lato, l'art. 67, comma 2, l. fall. parla di “atti a titolo oneroso”.

A tal proposito, è stato osservato che è fuor di dubbio che il conferimento dei beni (a prescindere dalla sinallagmaticità) debba essere considerato un atto a titolo oneroso (o dispositivo)<sup>497</sup>.

Una ulteriore conferma a tale ricostruzione può essere rintracciata nella decisione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “quella che viene in considerazione in tema di revocatoria fallimentare non è la sinallagmaticità in senso stretto la cui nozione è sottesa alla disciplina codicistica della risoluzione del contratto, bensì una più ampia nozione di commutatività in relazione alla quale possa razionalmente configurarsi la possibilità di una lesione dell'integrità del patrimonio che a posteriori risulterà vincolato alla liquidazione concorsuale e con essa un'esigenza di tutela della *par condicio creditorum*”<sup>498</sup>.

---

<sup>496</sup> Così Corte d'Appello di Perugia, 2 ottobre 1991, riportata da D. DI GRAVIO, *Le revocatorie (ordinarie e fallimentari) dei conferimenti in natura nelle società viste da destra e viste da sinistra*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1997, II, pag. 755.

<sup>497</sup> Vedi C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 445.

<sup>498</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12317, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pag. 1340.

In relazione a tale (ultima) ricostruzione si registra la posizione contraria di chi ha affermato che “tanto la dazione quanto la promessa sono concetti non riscontrabili nella partecipazione alla società, che non solo non garantisce un ritorno commutativo immediato, ma, per la sua aleatorietà, rende imprevedibile la stessa realizzazione dell’interesse patrimoniale del socio”<sup>499</sup>.

Quest’ultima posizione è stata criticata da chi ha ritenuto che si tratta di un argomento non persuasivo dato che si ragguaglia il dare del debitore fallito a quello che potrebbe ricevere in futuro; il paragone non andrebbe quindi spostato in avanti ma andrebbe effettuato al momento del compimento dell’atto, cioè del conferimento dei beni<sup>500</sup>.

Secondo un’altra posizione, sempre contraria all’ammissibilità della revocabilità, se anche la revocabilità fosse ammessa e concessa si determinerebbe una causa atipica e non prevista di invalidità della società, dato che dopo l’espropriazione dei beni conferiti nella società, quest’ultima potrebbe essere impossibilitata a continuare a funzionare e potrebbe essere quindi costretta a sciogliersi.

Sul punto, la dottrina ha rilevato che con l’ammettere la revocatoria, in ordine ai conferimenti effettuati, si determinerebbe “un’azione disgregatrice che non è consentita nemmeno ai creditori particolari dei soci delle società personali registrate”<sup>501</sup>.

Sostenere che il ricorso all’azione revocatoria potrebbe determinare una causa atipica (e non prevista) di invalidità della società equivale certamente ad un equivoco di fondo, se solo si tiene ben presente che nell’art. 2332 c.c.<sup>502</sup>, dedicato

---

<sup>499</sup> Così F.S. MARTORANO, *La revocatoria dei conferimenti in società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 45.

<sup>500</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza, op. cit.*, pag. 184.

<sup>501</sup> Così G.C. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, Giuffrè, Milano, 1982, pag. 240.

<sup>502</sup> L’art. 2332 c.c., rubricato “Nullità della società”, dispone: “Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con

alla disciplina delle ipotesi di nullità della società (per azioni), sono prese in considerazione le cause di invalidità della società che sono, ovviamente, cosa ben diversa dalle cause di invalidità derivanti dalla partecipazione alla società del singolo socio.

Non va, inoltre, confusa la nullità prevista dall'art. 2332 c.c. con l'ipotesi (ben distinta) costituita dall'inefficacia conseguente alla revoca del singolo conferimento.

Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che, in via generale, le vicende inerenti all'atto di conferimento, ancorchè si traducano in radicale invalidità od inefficacia di esso, coinvolgono un rapporto negoziale, indirizzato a fornire alla società i mezzi occorrenti per i suoi fini istituzionali, ma autonomo e distinto rispetto al contratto di costituzione della società stessa, e, quindi, non possono rifluire sugli elementi ai quali la validità ed operatività di tale contratto costitutivo è subordinata. Le eventualità che l'oggetto del conferimento non sia acquisito al patrimonio societario, ovvero venga perduto per fatti sopravvenuti alla sua acquisizione (ad esempio, per l'incapacità del disponente o per la non commerciabilità del bene, oppure in ragione della sua appartenenza ad un diverso soggetto che poi lo rivendichi vittoriosamente), possono determinare l'inadempimento del conferente, con le connesse conseguenze, od imporre ulteriori esborsi agli altri soci, od anche comportare una delle cause tipiche, quindi non surrettizie, di scioglimento, quale la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ovvero l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2484 c.c.<sup>503</sup>, ma non incidono sull'esistenza della società, discendente dall'atto costitutivo.

---

iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese”.

<sup>503</sup> L'art. 2484 c.c., dedicato alle “*cause di scioglimento*” (delle società di capitali), dispone: “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni

In misura correlata, l'intangibilità dell'atto costitutivo, ove non ricorrano i casi previsti dall'art. 2332 c.c., è priva di attitudine a superare od elidere i vizi che infirmino il conferimento (ad esempio, il bene non potrebbe certo divenire commerciabile o di proprietà del conferente solo perché la società sia validamente costituita). La revocatoria del conferimento non segna la caducazione o l'invalidità del relativo negozio, ma soltanto la sua inefficacia rispetto al creditore, e, quindi, a maggiore ragione, rimane priva di attitudine ad interferire sulla validità dell'atto costitutivo od a risentire dell'incontestabilità di essa<sup>504</sup>.

Sintetizzando il ragionamento seguito da un'altra posizione (anch'essa contraria all'ammissibilità della revocabilità dei conferimenti), è stato evidenziato che la società, una volta iscritta, acquista una sua autonoma personalità giuridica rispetto ai soci conferenti, e i terzi possono e devono fare legittimo affidamento sul patrimonio della stessa che diventerebbe, così, insensibile agli eventi anteriori alla sua formazione.

Si determinerebbe pertanto una situazione in cui i creditori sociali avrebbero diritto ad essere preferiti rispetto ai creditori dei singoli soci.

Su questo punto, la giurisprudenza, in un datato intervento, ha affermato che l'azione revocatoria non può essere accolta dal momento che gli effetti del conferimento hanno determinato una situazione acquisita in favore della società, nel senso che il capitale versato è stato legittimamente appreso dal patrimonio sociale e non potrà quindi essere distratto a beneficio dei creditori particolari del fallito; la revoca, infatti, non può operare in danno dei terzi che hanno contrattato in buona fede con la società né può creare una posizione di privilegio per i creditori personali del fallito, i quali potranno soddisfarsi soltanto sull'eventuale saldo attivo che residuerà dopo il soddisfacimento dei creditori sociali<sup>505</sup>.

---

dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma".

<sup>504</sup> Così Corte di Cassazione, 11 marzo 1995, n. 2817, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 1, c. 384.

<sup>505</sup> Così Tribunale di Padova, 15 luglio 1957, in *Foro italiano*, 1958, I, pag. 277.

Va chiarito, preliminarmente, che appare ovvio che i creditori sociali possano fare affidamento sui beni della società, in quanto i conferimenti non siano inficiati da cause di invalidità.

Su di un piano squisitamente logico, la questione relativa alla validità dell'acquisto dei beni precede quella del diritto dei creditori sociali; ne consegue che qualora venga accertato che un bene non sia stato validamente acquisito dalla società, nessuna pretesa può essere vantata ed avanzata dai creditori sociali.

Fatta questa doverosa premessa di natura prettamente logica, va tuttavia evidenziato che nessuna norma di legge prevede che, nel conflitto tra creditori sociali e creditori del singolo socio, questi debbano soccombere rispetto alle pretese dei primi<sup>506</sup>.

Sul punto la dottrina ha rilevato che “la tutela dei creditori sociali è sì una finalità che il legislatore ha mostrato di voler conseguire, ma mai in termini assoluti e, in ogni caso, sempre in un confronto esclusivo con l'organizzazione societaria. E anche laddove è prevalso l'intento di salvaguardare l'aspettativa dei creditori sociali, ciò è avvenuto sempre a scapito della struttura e dell'interesse collettivo portato dai soci”<sup>507</sup>.

Il problema in esame (ossia il potenziale conflitto tra gli interessi dei creditori sociali e quelli dei creditori dei singoli soci) va quindi razionalmente risolto ricorrendo ad un criterio di natura “cronologica”.

Mentre i creditori particolari fanno vantare diritti su beni che appartenevano al proprio debitore prima che questi li conferisse nella società, i creditori sociali, invece, possono fare valere i propri diritti sui beni della società ma solo se legittimamente acquisiti. Ne consegue che, su di un piano logico/cronologico, va data necessariamente la precedenza ai creditori del singolo debitore dato che questi vantano un diritto sui beni, successivamente conferiti, che è sorto ben prima di quelli dei creditori sociali, i quali vi possono fare affidamento solo se l'atto di disposizione è stato legittimo e valido.

---

<sup>506</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, op. cit., pag. 185.

<sup>507</sup> Così F.S. MARTORANO, *La revocatoria dei conferimenti in società di capitali*, op. cit., pag. 81.

Sempre in tema di rapporti tra creditori sociali e creditori particolari del socio conferente, va evidenziato che l'accoglimento della revocatoria, con la conseguente inefficacia relativa del contratto impugnato, si riverbera esclusivamente in danno della società e del socio conferente, partecipanti a quel contratto, e non dei creditori sociali (tutelati dal principio della salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso dal terzo di buona fede).

Va chiarito che la soccombenza dei creditori sociali in mala fede non comporta alcun sconvolgimento della regola della tutela dei creditori sociali, dato che si resta nell'ambito dell'identificazione dell'effettivo patrimonio della società aggredibile dai creditori medesimi, senza contare i beni la cui inefficace acquisizione era da loro conosciuta o conoscibile.

Anche la giurisprudenza di merito<sup>508</sup> si è assestata su tali posizioni, ed ha affermato testualmente che "l'atto di conferimento di beni in società ha natura onerosa e come tale è soggetto all'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, 1. fall."<sup>509</sup>; nel caso di specie, dopo aver premesso che la proponibilità dell'azione revocatoria dei conferimenti in società di due complessi aziendali oggetto del conferimento non appariva evidente dato che si trattava di atti non riconducibili nello schema tipico dei contratti commutativi sia perché gli effetti della revocatoria potevano incidere sulla funzione di garanzia del capitale sociale delle conferitarie, è stata affermata l'esperibilità dell'azione revocatoria richiamando espressamente il dato testuale della norma e chiarendo così che l'art. 67, comma 2, 1. fall., si riferisce agli atti a titolo oneroso, e secondo la comune interpretazione, nella previsione normativa, deve essere ricompresa qualsiasi fattispecie, negoziale o non negoziale, che sia comunque idonea a produrre una attribuzione patrimoniale nella sfera giuridica altrui o comunque una diminuzione del patrimonio del debitore.

---

<sup>508</sup> Tra la giurisprudenza di merito nettamente orientata a favore della proponibilità dell'azione revocatoria dei conferimenti in società vedi: Tribunale di Orvieto, 4 novembre 1987, in *Giurisprudenza di merito*, 1989, I, pag. 595; Corte d'Appello di Milano, 3 settembre 1991, in *Le società*, 1992, pag. 330; Tribunale di Bologna, 13 dicembre 1995, in *Giurisprudenza di merito*, 1998, pag. 272.

<sup>509</sup> Così Tribunale di Milano, 24 febbraio 1992, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1993, pag. 179, con nota a commento di M. NALDINI.

Sintetizzando, può certamente affermarsi che l'atto di conferimento di beni in società abbia certamente caratteristiche di onerosità in quanto idoneo a modificare il patrimonio del soggetto debitore (in ragione dei beni conferiti) in relazione al patrimonio di un altro soggetto nell'ambito di un sinallagma garantito dall'attribuzione in favore del primo dei beni del secondo a titolo di corrispettività.

Un'altra giustificazione ostativa all'ammissibilità della revocatoria dei conferimenti è quella secondo cui non potrebbe essere ravvisato alcun danno dato che il debitore, con il conferire beni, non fa altro che sostituire determinati beni (mobili od immobili) con altri (quote od azioni della società) di eguale valore che possono essere aggrediti direttamente dal creditore, senza alcuna necessità di agire con l'azione revocatoria su beni ormai usciti dal suo patrimonio ed appartenenti ad altro soggetto<sup>510</sup>.

Parte della dottrina ha rimarcato la tesi della non revocabilità dei conferimenti precisando che non può essere ravvisato danno alcuno nella sostituzione di un bene ad un altro<sup>511</sup>; vi è chi ha ulteriormente specificato tale affermazione rimarcando la mancanza di danno in quanto "l'atto comporta solo la sostituzione di alcuni beni con altri di pari valore"<sup>512</sup>.

Su questo punto, la giurisprudenza, pur ritenendo ammissibile, in astratto, l'azione revocatoria, ha, in concreto, disatteso e negato tale ammissibilità rilevando, a giustificazione di tale scelta, la mancanza del pregiudizio nella sostituzione, nel patrimonio del debitore, dei beni con le azioni ricevute<sup>513</sup>.

Il ragionamento sopra esposto, basato sulla mancanza del danno, è stato agevolmente confutato, sia in relazione all'ipotesi dell'azione revocatoria ordinaria, così come in relazione all'ipotesi dell'azione revocatoria fallimentare.

Infatti, costituisce ormai consolidato orientamento la constatazione che il pregiudizio si verifica anche quando si ha una semplice alterazione qualitativa del patrimonio del debitore a seguito dell'atto di disposizione; questa situazione può

---

<sup>510</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza, op. cit.*, pag. 183.

<sup>511</sup> Vedi G. RAGUSA MAGGIORE, *Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1960, pag. 144.

<sup>512</sup> Così G. FILIPPELLO, *Revocabilità del conferimento in società*, in *Giurisprudenza mercantile*, 1990, I, pag. 548.

<sup>513</sup> Vedi Tribunale di Orvieto, 4 novembre 1987, in *Giurisprudenza mercantile*, 1989, pag. 595.

essere ravvisata anche nel caso in cui il debitore sostituisca beni mobili od immobili con quote od azioni, dato che questi ultimi costituiscono beni facilmente alienabili od occultabili rendendo così l'esecuzione coattiva più gravosa e difficoltosa<sup>514</sup>.

Inoltre, facendo leva sulla tesi c.d. antiindennitaria già analizzata nelle pagine precedenti del presente lavoro, non occorre provare se e quale danno abbia subito il fallimento; sul punto, la giurisprudenza ha rilevato che “non è necessaria un'indagine sulla sussistenza di un pregiudizio per la massa derivante dall'atto revocando (...) in quanto la revocatoria fallimentare non ha recepito da quella ordinaria la nozione di *eventus damni*, ricollegato in via presuntiva dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza”<sup>515</sup>.

La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che un investimento in capitale di rischio, quale una partecipazione azionaria, può produrre sostanziali modificazioni peggiorative nel patrimonio del debitore, connaturate all'andamento del conto economico della società ed al sistema tipico della circolazione dei titoli nominativi<sup>516</sup>.

Interessante anche il rilievo mosso dalla giurisprudenza di merito, che ha osservato “che il mercato azionario è più ristretto di quello degli altri beni, donde la più difficile realizzabilità della pretesa del creditore del socio conferente”<sup>517</sup>.

Su questo aspetto, si segnala la posizione critica di chi ha evidenziato l'inammissibilità dell'azione revocatoria, rilevando l'equivalenza dell'acquisto delle quote societarie ai beni oggetto di conferimento, con conseguente ed evidente impossibilità di configurare un effettivo *eventus damni*<sup>518</sup>.

---

<sup>514</sup> Vedi Corte di Cassazione, 11 marzo 1995, n. 2817, *cit.*

<sup>515</sup> Così Tribunale di Pescara, 2 aprile 1996, in *Giurisprudenza di merito*, 1998, pag. 272.

<sup>516</sup> Così Corte di Cassazione, 22 novembre 1996, n. 10359, in *Massimario Giustizia civile*, 1996, pag. 1578. In altro intervento, della giurisprudenza di merito, è stata evidenziata la diversa utilità dell'esecuzione su immobili, con valore di mercato pressoché costante, se non rivalutato, rispetto al risultato conseguibile mediante il pignoramento di azioni, il cui valore deve essere di volta in volta rideterminato e riferito alla complessiva consistenza patrimoniale della società; vedi, sul punto, Tribunale di Pavia, 12 ottobre 1988, in *Giustizia civile*, 1989, I, pag. 1238.

<sup>517</sup> Così Corte d'Appello, L'Aquila, 12 febbraio 1992, in *Giustizia civile*, 1992, I, p. 1580.

<sup>518</sup> Vedi A. NIUTTA, *La revocabilità dei conferimenti nella società per azioni*, nota di commento a sentenza Corte d'Appello di Roma, 14 gennaio 1993, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1993, II, pp. 617 e ss.



Un aspetto particolare è rappresentato dall'ipotesi di conferimenti previsti in sede di costituzione della società, prima, cioè, che la stessa acquisti personalità giuridica.

Tali conferimenti, così come indicati dai soci fondatori nell'atto costitutivo, avvengono direttamente a favore della nascente società, nonostante la soggettività giuridica non sia stata ancora formalmente acquistata; in tale ipotesi, la declaratoria di inefficacia, conseguente all'accoglimento della revocatoria proposta, colpisce, ovviamente, l'atto dispositivo, senza che venga così minimamente pregiudicata la validità della società, in ossequio al disposto dell'art. 2332 c.c.<sup>519</sup>.

Sulla falsariga di tale ricostruzione, si segnala la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità che – seppur costruita, va doverosamente precisato, sullo schema dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. - permette di inquadrare al meglio il tema in oggetto.

È stato rilevato, a tal proposito, che essendo la società conferitaria la controparte contrattuale del negozio di conferimento, essa assume la veste del soggetto “terzo” previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.; ne consegue che la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore va riscontrata in capo alla società, sia pure per il necessario tramite dell'atteggiamento psichico della persona o delle persone fisiche che hanno esercitato il potere di rappresentarla, vale a dire gli altri soci fondatori.

Su questo aspetto in dottrina si registra la posizione di chi, dopo aver valorizzato, a titolo di premessa, i precetti discendenti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. sotto il profilo di uno specifico dovere di informazione reciproca in merito ad eventuali cause di invalidità del contratto, ha affermato che “la revoca dell'apporto sarebbe un evento ascrivibile alla responsabilità di tutti quei componenti della residua compagine sociale nei cui confronti venisse giudizialmente riscontrata la conoscenza della causa di inefficacia dell'atto; (...) a tale fine è sufficiente che uno o solo alcuni degli altri soci sia consapevole del pregiudizio; tanto sarà sufficiente a

---

<sup>519</sup> Vedi Corte di Cassazione, 22 novembre 1996, n. 10359, in *Foro italiano*, 1997, I, c. 491.

garantire (...) un'adeguata tutela di coloro che, in buona fede, ignoravano l'esistenza di motivi di revocabilità dell'apporto"<sup>520</sup>.

Va detto che, nella complessa procedura delineata dagli artt. 2328 e ss., c.c., per la formazione di società di capitali, la regola del conseguimento della personalità giuridica, in un momento successivo rispetto alla stipulazione dell'atto costitutivo, cioè in quello dell'iscrizione nell'apposito registro, *ex art.* 2331, comma 1, c.c., non si accompagna ad una previsione di trasferimento al nuovo ente di quanto in precedenza oggetto di conferimento; la società acquista, quindi, i beni conferitile in forza e per effetto dell'atto originario, alla cui data già la veste di soggetto dell'ordinamento, pur se allo stato privo di personalità, rappresentato, nel rapporto con ciascun socio conferente, dagli altri soci fondatori<sup>521</sup>.

Dato che la società, nell'atto di conferimento, assume la veste di parte acquirente, ne consegue che non viene violata la regola della inopponibilità di diritti su beni immobili posteriormente trascritti.

Infatti, la normativa sulla trascrizione è diretta a tutelare il terzo contraente avente causa dalla parte del negozio da revocare (i c.d. "sub-acquirenti") e non la controparte del negozio da revocare; in altre parole, la normativa sulla trascrizione tutela colui che ha acquistato il bene dalla società conferitaria e non la società conferitaria stessa, dato che quest'ultima è parte del negozio da revocare<sup>522</sup>.

Poiché dall'atto di conferimento sorge un rapporto negoziale autonomo e distinto rispetto all'atto costitutivo, ne consegue che le vicende inerenti il negozio di conferimento non possono inficiare il contratto sociale; pertanto, la dichiarazione di inefficacia del conferimento non reagisce sul contratto costitutivo di società, né, tanto meno, determina uno scioglimento della stessa.

Inoltre, come è già stato detto nelle pagine precedenti, la revocatoria del conferimento non segna la caducazione o l'invalidità del relativo negozio, ma soltanto la sua inefficacia rispetto al creditore e, quindi, a maggior ragione, "rimane

---

<sup>520</sup> Così F.S. MARTORANO, *La revocatoria dei conferimenti in società di capitali*, *op. cit.*, pp. 126-127.

<sup>521</sup> Vedi Corte di Cassazione, 11 marzo 1995, n. 2817, *cit.*

<sup>522</sup> Vedi B. QUATRARO, M. GIORGETTI, A. FUMAGALLI, *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, *op. cit.*, pag. 1309.

priva di attitudine ad interferire sulla validità dell'atto costitutivo od a risentire della incontestabilità di essa<sup>523</sup>.

È stato rilevato che gli effetti della revocatoria “non possono consistere nella liquidazione della quota, ma debbono essere individuati nella restituzione del bene alla massa (qualora la cosa conferita sia ancora individuabile nel patrimonio della società), oppure (nell'ipotesi inversa), nel sorgere di un rapporto obbligatorio a carico dell'ente collettivo, secondo le regole ordinarie, poste a presidio dei creditori per evenienze di questo genere<sup>524</sup>.”

Particolare è l'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento sia costituito da un'azienda o da un ramo d'azienda.

Quando è conferita in società un'azienda, il conferimento equivale, con riferimento ai debiti dell'azienda conferita risultanti dai libri contabili, ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario è responsabile al pari del cedente di detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l'adempimento anche immediatamente dal cessionario<sup>525</sup>.

Ne consegue che, ai fini della valutazione della esposizione patrimoniale della società conferitaria, va tenuto conto anche delle responsabilità per i debiti delle aziende conferite, onde, nel caso in cui, fallita la società conferitaria, il

---

<sup>523</sup> Così Corte di Cassazione, 11 marzo 1995, n. 2817, *cit.*

<sup>524</sup> Così G. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in F. BRICOLA, F. GALGANO (a cura di), *Legge fallimentare. Commentario*, diretto da A. SCIALOJA, G. BRANCA, *op. cit.*, pag. 321.

<sup>525</sup> Con l'art. 2560 c.c. viene essenzialmente sancito che la prima garanzia del creditore aziendale è rappresentata dalla stessa azienda. Viene pertanto riconosciuta al creditore aziendale la possibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria in capo al soggetto che possiede l'azienda cui i debiti ineriscono, prescindendo così dalle pattuizioni intercorse tra le parti nel contratto di compravendita; il soggetto che riceve l'azienda (ossia il cessionario) risponde non solo delle passività aziendali che, in base al contratto, gli sono state trasferite unitamente all'azienda, ma anche delle passività aziendali che, sempre in base al contratto, le parti hanno convenuto di mantenere in capo al cedente. Tale principio di tutela del creditore aziendale trova un limite, consistente nella necessità di equilibrare le esigenze di tutela del creditore con l'esigenza di tutela dell'affidamento del cessionario, e a tal proposito viene così stabilito che la responsabilità del cessionario per le passività inerenti al complesso aziendale acquisito opera soltanto per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori tenuti dal cedente, assicurandosi così al cessionario un adeguato mezzo conoscitivo del passivo aziendale che, per effetto della compravendita, viene a gravare su di esso, quanto meno in termini di responsabilità patrimoniale verso i terzi. Per maggiori approfondimenti su tale tema vedi: M. CASANOVA, *Impresa e azienda (le imprese commerciali)*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, vol. X, tomo 1, Utet, Torino, 1986, pp. 734 e ss.; D. PETTITI, *Il trasferimento volontario d'azienda: notazioni esegetiche e sistematiche*, Morano ed., Napoli, 1970, pp. 10 e ss.

curatore agisca per la revoca dei pagamenti *ex art. 67, l. fall.*, la prova della *scientia decoctionis* da parte dell'*accipiens* può essere tratta, per via presuntiva, anche dalla conoscenza dell'esposizione patrimoniale delle aziende conferite<sup>526</sup>.

L'atto di conferimento in società di un ramo d'azienda con acquisizione della relativa partecipazione societaria pari al valore del bene conferito rientra tra gli atti a titolo oneroso e, come tale, è soggetto alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall.; nel caso di specie, è stato osservato che “nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a concordato preventivo, il termine iniziale per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dal decreto di ammissione al concordato preventivo, poiché è a far data da tale provvedimento che risale l'accertamento giudiziale dell'insolvenza”<sup>527</sup>.

È stato ritenuto revocabile il conferimento di un bene immobile effettuato in cambio di azioni con sovrapprezzo determinato tenendo conto del valore del conferimento, necessariamente successivo all'emissione delle azioni; tale decisione si fonda sul principio secondo il quale non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni di una società, dei conferimenti, dal momento che l'incremento del patrimonio che ne deriva esplica i suoi effetti su eventuali future emissioni e non su quelle deliberate anteriormente<sup>528</sup>.

## **6. Le conseguenze derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria in ordine ai conferimenti effettuati in società.**

Una volta data per acquisita, in linea di principio, l'ammissibilità e l'esperibilità del ricorso all'azione revocatoria per i conferimenti effettuati in società dal socio, appare utile analizzare le conseguenze e gli effetti derivanti dall'azione medesima.

---

<sup>526</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 16 maggio 1997, n. 4351, pubblicata in <http://www.ilfallimento.it>

<sup>527</sup> Così Tribunale di Pescara, 2 aprile 1996, *cit.*

<sup>528</sup> Vedi Corte di Cassazione, Sez. I, 13 luglio 2001, n. 9523, in *Massimario giustizia civile*, 2001, pag. 897.

In primo luogo, per quanto riguarda l'azione revocatoria ordinaria, notiamo che la declaratoria di inefficacia dell'atto di conferimento espone la società, al pari di ogni terzo acquirente, all'azione esecutiva del creditore agente in revocatoria (ovviamente nei limiti del pregiudizio da questi subito)<sup>529</sup>.

Analogo discorso può essere fatto per l'azione revocatoria fallimentare, anche se va precisato che, a differenza dell'azione "ordinaria", la revoca travolge l'atto integralmente (e perciò senza limiti), al fine di consentire un ritorno della prestazione nell'ambito dell'esecuzione concorsuale.

Per effetto della sentenza di revoca, il convenuto è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto dal fallito; emerge l'esigenza che venga ripristinata la situazione anteriore al compimento dell'atto e viene, pertanto, imposto alla curatela di restituire al terzo l'oggetto della sua prestazione, qualora sia ancora individuabile nel patrimonio del fallito<sup>530</sup>.

Ricorrendo alla disposizione di cui all'art. 70, comma 2, l. fall.<sup>531</sup> – secondo cui "colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito" – viene consentito al terzo di riequilibrare la propria posizione nell'ipotesi in cui sia impossibile ottenere in natura la restituzione di quanto attribuito al fallito; vengono così adeguati gli effetti della revoca alla dannosità dell'atto, mediante il riconoscimento di una ragione di credito, il cui valore sarà pari a quello della prestazione a suo tempo effettuata a favore del fallito.

A caratteri generali, l'azione revocatoria fallimentare, inserita in un'esecuzione collettiva finalizzata alla liquidazione dell'attivo, tende all'integrale rimozione del danno arrecato dall'atto di disposizione inefficace con riferimento alla massa dei creditori ed alla completa restaurazione della garanzia patrimoniale compromessa dall'atto pregiudizievole<sup>532</sup>; in tale contesto, la massa creditoria può

---

<sup>529</sup> Vedi F. VASSALLI, *Titolo e contenuto del credito conseguente all'inefficacia degli atti pregiudizievoli alla massa fallimentare*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1995, pp. 191 e ss.

<sup>530</sup> Vedi M. MONTANARI, *Sull'ammissione al passivo del terzo contraente revocato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1982, I, pp. 412 e ss.

<sup>531</sup> Va precisato che il secondo comma dell'art. 70 l. fall. riproduce testualmente quanto, a suo tempo, stabilito dall'art. 71, l. fall. "Effetti della revocazione", abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

<sup>532</sup> Vedi A. PATTI, *Accoglimento dell'azione revocatoria ed effetto ripristinatorio della garanzia patrimoniale*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pp. 789 e ss.

far valere nei confronti del terzo (posizione che, per quanto qui ci riguarda, è rivestita dalla società) un diritto alla restituzione.

Aspetto tutt'altro che marginale è rappresentato dall'eventuale controcredito della società; in altre parole deve essere attribuito alla società un credito rappresentato dalla controprestazione eseguita in esecuzione del negozio oggetto della pronuncia revocatoria.

L'oggetto di tale controprestazione, dato che è intervenuta la revoca durante l'attività della società, deve essere individuato nella restituzione degli utili sino ad allora eventualmente distribuiti<sup>533</sup>; questo perché, va ricordato, non può essere ravvisata una diretta corrispettività, nel rapporto tra socio e società, all'atto del conferimento, ed è possibile individuare nel dividendo e nella quota finale di liquidazione le utilità che il socio può trarre, in chiave di corrispettività, dalla partecipazione all'impresa collettiva. Ovviamente, nell'ipotesi in cui non fosse avvenuta alcuna attribuzione al socio, non potrebbe neanche essere ravvisato un credito esigibile dalla società.

Venendo ora all'analisi dei rapporti societari che si vengono a delineare in conseguenza della revoca del conferimento, notiamo che gli scenari cambiano, e di molto, a seconda del tipo di azione revocatoria che è stata esercitata, se ordinaria o fallimentare.

Nel primo caso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria ordinaria, si può sostenere, su di un piano teorico, la possibilità di una continuazione del rapporto societario subordinata all'espletamento di un apporto sostitutivo del conferimento revocato.

Sul punto, in dottrina è stato evidenziato che la situazione che si viene a creare con la revoca del conferimento non è tanto diversa da quella prodotta dalla garanzia per evizione. Così, sempre ovviamente nel caso di azione revocatoria ordinaria, sarebbe possibile convertire la prestazione originaria in adempimento

---

<sup>533</sup> In giurisprudenza vedi Corte di Cassazione, 16 maggio 1990, n. 4262, in *Giurisprudenza commerciale*, 1991, II, pag. 608.

dell'equivalente, al fine di garantire la copertura delle azioni e con essa la tutela dell'effettività del capitale<sup>534</sup>.

Va precisato che questa tesi è stata formulata per le ipotesi in cui la mancata attuazione riguardi conferimenti in natura, ma non va esclusa un'applicazione che ricomprenda anche la revoca dei conferimenti in denaro.

Situazione ben diversa, invece, nel caso di perdita del conferimento conseguente all'esercizio di un'azione revocatoria fallimentare; in tale ipotesi l'eventualità di un adempimento alternativo è, infatti, esclusa dallo stato di liquidazione concorsuale in cui versa il patrimonio del socio.

Importante rilievo assumono le misure e le tecniche di tutela (o meglio di "autotutela") esperibili dalla società in seguito alla revocatoria del conferimento del socio.

Va premesso, che per le società di capitali, non è ovviamente possibile ricorrere ad una applicazione analogica del procedimento di esclusione previsto per le società di persone, in particolare ricorrendo alla disposizione di cui all'art. 2286 c.c.<sup>535</sup>, norma che sanziona gravi inadempienze delle obbligazioni contrattualmente assunte dal socio, tra le quali anche l'obbligo di esecuzione del conferimento<sup>536</sup>.

Nella disciplina delle società per azioni è la disposizione di cui all'art. 2344 c.c.<sup>537</sup> a regolare la mancata attuazione dei conferimenti (un'analogia disposizione è quella prevista, per le società a responsabilità limitata, dall'art. 2466 c.c.)<sup>538</sup>.

---

<sup>534</sup> Vedi G.B. PORTALE, *Mancata attuazione del conferimento in natura e limiti del principio di effettività del capitale nella società per azioni*, in *Rivista delle società*, 1998, pp. 17 e ss.

<sup>535</sup> L'art. 2286 c.c., "Esclusione" (del socio nella società semplice), dispone: "L'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società".

<sup>536</sup> Vedi M. PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 187 e ss.

<sup>537</sup> L'art. 2344 c.c., rubricato "Mancato pagamento delle quote", dispone: "Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario

In dottrina vi è chi ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 2344 c.c. costituisce uno strumento adatto a risolvere ogni ipotesi di mancata attuazione di conferimenti, anche di quelli diversi dal denaro<sup>539</sup>. A tal proposito, è stato rilevato che nonostante la norma sia testualmente diretta a sanzionare il mancato pagamento delle quote in denaro, niente impedisce alla società di farne applicazione in casi analoghi; in particolare, si è evidenziato che anzi, una volta operati i dovuti adattamenti, essa sembra offrire “una maggiore adattabilità alle diverse fattispecie che si possono presentare in concreto”<sup>540</sup>.

Tuttavia non mancano opinioni contrarie a tale interpretazione “estensiva” della norma in esame<sup>541</sup>.

L'art. 2344 c.c. prevede, in caso di mancato pagamento del dovuto, un duplice ordine di sanzioni: a) una sanzione provvisoria, costituita dalla sospensione del diritto di voto; b) una sanzione definitiva, rappresentata dall'esclusione del socio<sup>542</sup>.

---

autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”.

<sup>538</sup> L'art. 2466 c.c., rubricato “*Mancata esecuzione dei conferimenti*”, dispone: “Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro”.

<sup>539</sup> Vedi C. ANGELICI, *Le azioni*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 254.

<sup>540</sup> Così E. RIMINI, *La mancata attuazione dei conferimenti in natura nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 127.

<sup>541</sup> Vedi T. ASCARELLI, *In tema di conferimenti in natura*, in *Rivista delle società*, 1959, pp. 482 e ss.

<sup>542</sup> Vedi M. CASSOTTANA, *Commento sub art. 2344 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES, Jovene, Napoli, 2004, pp. 238 e ss.



La procedura di esclusione passa attraverso una fase preliminare – pubblicazione di una diffida al socio nella Gazzetta Ufficiale – decorsi inutilmente quindici giorni dalla quale gli amministratori se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Gli amministratori possono, pertanto, percorrere tre vie.

In primo luogo, quella di agire per ottenere dal socio moroso l'adempimento dell'obbligazione.

In secondo luogo, se la prima via non abbia sortito l'effetto sperato o se sia stata scartata perché priva di prospettive vantaggiose per la società, devono offrire le relative azioni agli altri soci. Si tratta, nei fatti, di un vero e proprio diritto di opzione a favore dei soci non inadempienti, cui non è tuttavia collegato un diritto di prelazione sulle azioni inoptate.

Secondo una terza via, qualora manchino adesioni all'offerta, gli amministratori possono collocare le azioni sul mercato. Gli amministratori hanno così l'alternativa tra far vendere le azioni e agire per il pagamento dei conferimenti scoperti.

La vendita delle azioni del socio moroso presenta delle analogie con la procedura di esecuzione coattiva proposta dal venditore per inadempimento del compratore dell'obbligo di pagare il prezzo *ex art. 1515 c.c.*<sup>543</sup>, ma se ne differenzia per quanto riguarda l'aspetto che essa prescinde sempre dalla vendita all'incanto anche se le azioni non abbiano un prezzo corrente.

---

<sup>543</sup> L'art. 1515 c.c., rubricato "*Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore*", dispone: "Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti, o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno".

Nonostante la legge non lo dica espressamente la vendita delle azioni determina automaticamente l'esclusione del socio moroso dalla società<sup>544</sup>.

Se invece le azioni non trovano compratori, gli amministratori possono, di nuovo, dichiarare decaduto (quindi escluso) il socio trattenendo le somme riscosse salvo il risarcimento del maggiore danno.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Da un meccanismo così congegnato, che porta all'esclusione del socio dalla società, emerge un trattamento obiettivamente deteriore ed afflittivo per il socio, ma in ogni caso certamente non inaspettato od abnorme.

È ovvio, infatti, che nel momento in cui il socio ha effettuato il conferimento nei confronti della società, con la consapevolezza del pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni dei propri creditori, ha nello stesso identico momento assunto anche il rischio derivante dall'azione revocatoria (seppur potenziale) e dalla conseguente e completa perdita della partecipazione alla società.

## **7. Ipotesi particolari di azione revocatoria: a) la revocabilità della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte del socio poi fallito; b) la revocabilità dell'alienazione di quote da parte del socio poi fallito.**

Tema particolare è quello relativo alla revocabilità della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte del socio poi fallito.

A tal proposito va evidenziato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che nella nozione di atto a titolo oneroso di cui all'art. 67 l. fall devono essere ricompresi anche gli atti che sebbene non siano espressione di un rapporto strettamente sinallagmatico, rientrino in una più ampia nozione di commutatività, in relazione alla quale si possano ravvisare gli estremi della lesione del patrimonio del soggetto fallito.

---

<sup>544</sup> Vedi G. COTTINO, *Diritto societario*, op. cit., pag. 273.

In conseguenza a tale premessa è stato così statuito che debba ritenersi revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., anche la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del socio successivamente fallito<sup>545</sup>; in tale ottica, l'aspetto preliminare affrontato e chiarito dalla giurisprudenza verteva sul fatto se potesse ammettersi il ricorso all'azione revocatoria fallimentare nei confronti della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale (e nel versamento del prezzo delle azioni di nuova emissione), e, più in particolare, se sussistesse, in una operazione di tale natura, il connotato della "corrispettività" che permette così di ricondurre tale operazione nell'ambito degli atti a titolo oneroso a prestazioni sproporzionate.

Il complesso ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità merita di essere riportato nei suoi diversi passaggi: *A) in primis*, va precisato che il contratto di società si qualifica come contratto plurilaterale caratterizzato da comunanza di scopo e quindi di convergenza, e non contrapposizione, di interessi. Da tale configurazione discende, tra l'altro, l'inapplicabilità al contratto di società della risoluzione per inadempimento e della *exceptio inadimplenti contractus* per la categoria dei contratti a prestazioni corrispettive. *B)* va precisato che ciò che viene in rilievo, in tema di azione revocatoria fallimentare, non è tanto la sinallagmaticità in senso stretto, la cui nozione è sottesa alla disciplina codicistica della risoluzione del contratto, bensì una nozione, ben più ampia, di commutatività in relazione alla quale possa configurarsi razionalmente la possibilità di una lesione dell'integrità del patrimonio che risulterà successivamente vincolato alla liquidazione concorsuale (tenendo, ovviamente, sempre ben presente la primaria esigenza di tutela della *par condicio creditorum*). *C)* nel caso della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale va certamente riconosciuta la sussistenza del carattere di commutatività descritto. Va chiarito che la struttura negoziale della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale non può essere ricondotta al modello della costituzione della compagine sociale sulla base del solo e semplice rilievo della incidenza che su di essa è destinata ad esplicare. *D)* infatti, nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale la società emittente ed il sottoscrittore si pongono in una condizione di alterità soggettiva che non viene

---

<sup>545</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12317, *cit.*

meno per il solo fatto che destinatario dell'offerta ed autore dell'accettazione di essa sia un soggetto che già riveste, ad altro titolo, la qualità di socio e che con la sottoscrizione delle nuove azioni intende ampliare la dimensione della sua partecipazione societaria. *E*) la particolarità della fattispecie in esame è costituita dal fatto che essa si caratterizza per essere un fenomeno giuridico a formazione progressiva, nel quale si susseguono, e si distinguono varie fasi, ossia la deliberazione da parte della società dell'aumento del capitale, qualificabile alla stregua di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1332 c.c.<sup>546</sup> (se ed in quanto rivolta agli azionisti), o di offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.<sup>547</sup> (in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci originari), e la sottoscrizione che produce, con la rilevanza dell'accettazione, il perfezionamento della vicenda contrattuale dando origine all'obbligazione del versamento che costituirà momento esecutivo del contratto una volta perfezionato. In sede di sottoscrizione dell'aumento del capitale l'azione viene in rilievo non solo nel suo significato di "frazione matematica" del capitale sociale, ma anche e soprattutto nel suo valore intrinseco di bene economico, rappresentato dalla utilità della somma dei diritti, patrimoniali e non patrimoniali, connessi alla qualità di socio ed incorporati in un titolo di credito destinato alla circolazione, valore suscettibile di subire variazioni, sia in aumento come in diminuzione, in funzione dell'andamento della vita societaria. *F*) va detto che, a garanzia della correttezza delle determinazioni del sottoscrittore ai fini di un investimento speculativo che lo rende partecipe, in modo riflesso e in misura limitata, del rischio di impresa a cui è esposta direttamente la società personalizzata, sta l'attendibilità delle valutazioni di bilancio necessariamente sottostanti ad ogni deliberazione del genere, nella prospettiva della tendenziale corrispondenza tra l'entità nominalistica del capitale e la consistenza patrimoniale della società. Sotto questo profilo, non può, pertanto, non assumere

---

<sup>546</sup> L'art. 1332 c.c., rubricato "*Adesione di altre parti al contratto*", dispone: "Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari".

<sup>547</sup> L'art. 1336 c.c., rubricato "*Offerta al pubblico*", dispone: "L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia".

rilievo la comparazione tra il prezzo di emissione delle azioni ed il valore ad esse attribuibile in considerazione della utilità economica in funzione dei risultati conseguibili con la partecipazione alla società. G) in conclusione di ragionamento, è così possibile affermare che non sussistono ragioni di principio che siano di ostacolo a ricondurre la fattispecie della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, pur nelle sue peculiarità, nell'area di applicazione della norma di cui all'art. 67 l. fall.<sup>548</sup>.

Un'altra particolare ipotesi è costituita dalla revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dell'atto di alienazione di quote di una società (in nome collettivo) da parte del socio successivamente dichiarato fallito.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha manifestato orientamento favorevole alla possibilità di tale revocabilità<sup>549</sup>.

Nell'accoglimento di tale possibilità è stato premesso, in primo luogo, che l'art. 46 l. fall.<sup>550</sup> esclude dal fallimento "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge" e, in secondo luogo, che la disposizione di cui all'art. 2305 c.c.<sup>551</sup> preclude al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota della società in nome collettivo rendendo tale quota bene non sottoponibile ad esecuzione.

Nonostante la tendenza generale dell'ordinamento all'equiparazione tra non sottoponibilità del bene ad azione esecutiva individuale e non sottoponibilità ad azione esecutiva concorsuale, è possibile affermare che non sussiste ostacolo alcuno alla ammissibilità dell'azione revocatoria avverso l'atto di alienazione delle quote del socio successivamente fallito qualora sia possibile rinvenire una norma

---

<sup>548</sup> Così Corte di Cassazione, Sez. I, 5 novembre 1999, n. 12317, *cit.*

<sup>549</sup> Vedi Corte di Cassazione, 26 gennaio 1993, n. 950, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1993, I, pp. 916 e ss.

<sup>550</sup> Il testo vigente dell'art. 46 l. fall., rubricato "Beni non compresi nel fallimento", dispone: "Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia".

<sup>551</sup> L'art. 2305 c.c., rubricato "*Creditore particolare del socio*", testualmente prevede che "il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore".

che scinda l'equiparazione indicata e riporti un bene, pur sottratto all'azione esecutiva individuale, nell'ambito del generale principio dell'universalità oggettiva del fallimento.

Secondo la ricostruzione giurisprudenziale in esame, tale norma può essere individuata nella disposizione di cui all'art. 2288 c.c.<sup>552</sup> che, letta in combinato con il successivo art. 2289 c.c.<sup>553</sup>, rende la quota del socio fallito un valore compreso nel fallimento come diritto di credito verso terzi.

In particolare, viene chiarito che se il fallimento del socio ne comporta l'esclusione di diritto dalla società, indipendentemente dall'adesione degli altri soci, e se lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta il diritto di questi alla liquidazione della quota, ne consegue che il fallimento del socio determina nei confronti della società un diritto di credito nei limiti di valore della quota, diritto che è compreso tra le attività fallimentari e che è esercitabile nei confronti della società, o eventualmente dei soci rimasti, da parte della curatela; dato che il Capo III, Titolo V, Libro V del codice civile non contiene, per le società in nome collettivo, alcuna disciplina relativa allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, in base all'art. 2293 c.c. debbono applicarsi le relative norme della società semplice e, tra esse, quelle degli artt. 2288 e 2289 c.c.<sup>554</sup>.

---

<sup>552</sup> L'art. 2288 c.c., rubricato "*Esclusione di diritto*", dispone: "È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270".

<sup>553</sup> L'art. 2289 c.c., "*Liquidazione della quota del socio uscente*", dispone: "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto".

<sup>554</sup> Va evidenziato che mentre nella società semplice esiste un'equiparazione tra diritto alla liquidazione della quota da parte del creditore del socio ed esclusione del predetto valore nella massa attiva del fallimento del socio stesso, nella collettiva regolare si determina una distinzione tra il diritto alla liquidazione della quota nell'esecuzione singolare e la inclusione del valore della quota nell'attivo fallimentare del socio. Il vincolo di destinazione della quota patrimoniale all'attività sociale prevale sul diritto del creditore particolare del socio, ma cede di fronte ai diritti della massa dei creditori concorrenti nel fallimento personale del socio. Di conseguenza, il valore della quota del socio fallito, quale diritto di credito *ex art. 2289 c.c.*, esercitabile nei confronti della società partecipata e dei soci rimasti, non rientra nella previsione dell'art. 46, n. 5, l. fall., ma è compresa nella massa attiva fallimentare secondo il generale criterio dell'universalità oggettiva espressa nell'art. 42 l. fall.

Ne consegue, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 2288 c.c. attiene al diritto del fallimento alla liquidazione della quota, con la caduta del relativo diritto nell'attivo fallimentare, e con l'effetto dell'art. 2289 c.c. per la massa, nonché quello dell'art. 2288 c.c. per la società<sup>555</sup>.

La circostanza che la quota non si trovasse più nel patrimonio del fallito al momento del fallimento, non può significare che essa, pur essendo oggetto della garanzia patrimoniale verso la massa, sia tuttavia nella libera disponibilità del debitore insolvente, con vulnerazione definitiva del principio di responsabilità patrimoniale.

Al contrario, la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione, restituisce i diritti patrimoniali inerenti alla quota alla garanzia patrimoniale, in favore della massa dei creditori concorrenti, determinandosi così il corrispondente effetto a tutela della società, rappresentato dall'esclusione di diritto del socio, senza che per questo sia necessario alterare i principi della revocatoria fallimentare ed ipotizzare o un'incidenza sulla validità del contratto di alienazione, o una reintegrazione nella titolarità della quota da parte del fallito<sup>556</sup>.

Va chiarito che la posizione appena esposta (favorevole alla possibilità della revocabilità dell'atto di alienazione di quote di una società effettuate dal socio successivamente fallito), con l'articolato ragionamento logico/giuridico seguito dalla giurisprudenza di legittimità, non ha trovato grandi consensi in seno alla dottrina.

Al riguardo è stato evidenziato, a titolo di premessa, che l'azione revocatoria fallimentare non determina il ritrasferimento al fallito del bene, poiché il contratto concluso con il terzo mantiene tutta la sua validità ed efficacia tra le parti venendo ad essere privato degli effetti solamente rispetto ai creditori del fallito; ne consegue che l'azione ricopre esclusivamente una funzione

---

<sup>555</sup> Va rilevato che, a differenza del diritto del creditore alla liquidazione della quota a seguito di scioglimento della società (che è fatto indipendente dall'esistenza della situazione debitoria del socio), i casi di scioglimento di diritto previsti dall'art. 2288 c.c. non costituiscono situazioni autonome, ma situazioni determinate proprio in relazione all'esistenza del diritto del creditore ovvero alla funzione di garanzia patrimoniale che i diritti di credito inerenti alla quota assumono nel fallimento del socio; da ciò la rilevata correlazione tra il fenomeno della liquidazione della quota e quello di esclusione del socio dalla società, nella tutela bilanciata della massa fallimentare e della società partecipata.

<sup>556</sup> Così Corte di Cassazione, 26 gennaio 1993, n. 950, *cit.*

recuperatoria, diretta ad acquisire il bene alienato alla disponibilità da parte del fallimento, per permettere l'esercizio dell'azione esecutiva<sup>557</sup>.

È stato evidenziato che la soluzione finale adottata dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in esame, favorevole alla possibilità di tale revocabilità, sia da condividere; infatti l'alienazione della quota va sicuramente qualificata come un atto oneroso e quindi deve essere soggetto a revocatoria, al ricorrere dei presupposti costituiti dal "periodo sospetto" e dalla *scientia decoctionis*<sup>558</sup>.

Tuttavia va rimarcato il poco convincente *iter* logico seguito dalla giurisprudenza nel caso in esame.

Infatti, nel caso di specie, non è stato spiegato come sia possibile eludere il disposto dell'art. 2305 c.c., posto che la quota, in virtù dell'inefficacia relativa, deve continuare a ritenersi di proprietà del terzo revocato<sup>559</sup>.

Inoltre, le conseguenze della revocatoria vengono fatte ricadere sulla società che nulla ha a che vedere né con il fallimento del socio né con l'atto oggetto di revocatoria.

Ciò sta a significare che la società si vedrà costretta, a seguito della revocatoria, a liquidare la quota del socio fallito, e il credito del relativo valore entra a far parte dell'attivo fallimentare. Tuttavia, poiché l'atto revocato non viene invalidato, ma semplicemente colpito da un'inefficacia relativa, che non ne intacca la sua piena validità tra le parti, il titolare della quota rimane il socio cessionario. Costui, infatti, non essendo fallito, non risulta escluso ma mantiene il diritto alla liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a sé medesimo (per morte, recesso, esclusione). In tale ipotesi è però evidente che la società viene ad essere costretta ad effettuare una seconda volta la liquidazione della quota, questa volta al socio uscito dalla compagine sociale e ciò dopo aver già

---

<sup>557</sup> Vedi A. BONSIGNORI, *Ammissibilità o no dell'azione revocatoria fallimentare di quota di società in nome collettivo regolare*, nota di commento a Corte d'Appello di Bologna, 13 febbraio 1987, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1987, II, pp. 934 e ss.

<sup>558</sup> Vedi G. RAGO, *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, op. cit., pag. 195.

<sup>559</sup> Ciò determina, infatti, una palese contraddizione perché, da un lato, non viene disatteso il principio secondo il quale il bene rimane di proprietà del terzo (non provocando la revocatoria un ritrasferimento in capo al fallito), dall'altro lato, per giustificare l'azione esecutiva, si afferma che è come se il bene esistesse tuttora nel patrimonio del debitore al solo fine di consentire l'esecuzione.



una prima volta provveduto allo stesso pagamento a favore della massa fallimentare<sup>560</sup>.

---

<sup>560</sup> Così P. BONTEMPI, *La revocatoria fallimentare dell'alienazione della quota di snc regolare*, nota a commento Corte di Cassazione, 26 gennaio 1993, n. 950, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 1993, I, pp. 930 e ss.

## CONCLUSIONE

Come abbiamo visto in apertura del presente lavoro, anche la disciplina dell'azione revocatoria, definita da autorevole dottrina come “problema centrale del fallimento” nonché come “valore aggiunto” e che costituisce certamente uno dei temi cardine dell'intero sistema fallimentare, è stata toccata dalla riforma del diritto fallimentare (attuata con il decreto legge n. 35/2005 e con la successiva legge di conversione n. 80/2005).

Tale tema va necessariamente inquadrato nel più vasto “problema” rappresentato dall'incapacità ad adempiere del debitore e dalla conseguente ed evidente necessità di una tutela collettiva dei creditori; tenendo, ovviamente, ben presente l'elevato grado di conflittualità che si viene a determinare, dato che ci trova spesso e volentieri di fronte ad un patrimonio incapiente e pertanto insufficiente ed inadeguato (comunque ben al di sotto delle legittime aspettative) a poter soddisfare, nella maniera auspicata, tutti i creditori.

È possibile così capire appieno il delicato ruolo attribuito e svolto dalle diverse procedure concorsuali (e, in tal senso, l'azione revocatoria non costituisce certo un'eccezione) che, necessariamente contraddistinte dall'essere unitarie e collettive, costituiscono un limite alle pretese ed alle esecuzioni individuali (rendendole o inammissibili o improcedibili una volta che le procedure concorsuali siano state avviate).

Utilizzando una sintetica definizione, possiamo identificare l'azione revocatoria fallimentare come un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, precipuamente diretta alla reintegrazione nel patrimonio del debitore fallito di tutti i beni che ne siano usciti in violazione del principio della *par condicio creditorum*, al fine di assoggettarli alla esecuzione forzata concorsuale.

L'azione revocatoria fallimentare si colloca come vero e proprio strumento cardine nel sistema fallimentare globalmente inteso, che ricordiamo è contraddistinto dai principi fondamentali costituiti dall'universalità dell'esecuzione, rivolgendosi, infatti, contro l'intero patrimonio del fallito anziché

contro uno o più singoli beni, e dalla concorsualità, intendendo con tale ultima espressione che tutti i creditori hanno diritto di partecipare all'attività di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato in posizione di tendenziale parità.

L'aspetto maggiormente delicato può essere rinvenuto nella necessità di rimediare al pregiudizio - tutt'altro che teorico, ma palesemente potenziale e concreto - che i creditori possono subire nell'arco di tempo che può essere tracciato tra l'inizio della crisi d'impresa e la dichiarazione successiva di fallimento; è, infatti, questo il periodo più rischioso (per i creditori) dato che l'imprenditore, nonostante si trovi già in stato d'insolvenza, continua a svolgere la propria attività intrattenendo rapporti con i terzi.

Alla sentenza con cui viene accolta l'azione revocatoria fallimentare va riconosciuta natura costitutiva, per cui va evidenziato che l'atto posto in essere dal fallito è valido ed efficace fino al momento in cui sopravviene la sua inefficacia (appunto, soltanto dopo l'esito della sentenza di accoglimento della revocatoria).

Viene così a crearsi (una volta intervenuta la sentenza di revocatoria) un mutamento nella situazione giuridica del destinatario dell'atto impugnato.

Infatti, se l'azione revocatoria fallimentare ha per oggetto il trasferimento di un bene, una volta che la sentenza ha acquistato efficacia di giudicato, l'atto di trasferimento diventa inefficace rispetto ai creditori concorrenti e il bene in questione rientra nella garanzia patrimoniale del debitore fallito.

Mentre, nell'ipotesi in cui non sia possibile ricondurre il bene in oggetto nella garanzia patrimoniale del debitore fallito, il soggetto convenuto in revocatoria sarà tenuto a corrispondere al fallimento una somma di denaro pari al valore del bene che andrà quantificato riferendosi non al momento in cui è stato stipulato l'atto revocato, bensì al momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale.

Nel caso in cui la sentenza di revoca riguardi, invece, un pagamento, l'*accipiens* sarà condannato a restituire la somma ricevuta, con i conseguenti interessi legali a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di citazione in revocatoria.

Come accennato, quando l'atto viene revocato ciò non sta a significare che lo stesso sia nullo; infatti, la stessa revoca presuppone la validità dell'atto.

In altre parole, ci si trova davanti ad un'ipotesi di inefficacia relativa dato che l'atto revocato resta comunque valido tra le parti ma diventa inefficace nei confronti dei creditori concorrenti.

Va ricordato che l'azione revocatoria fallimentare si rivolge ad una particolare figura di debitore, ossia l'imprenditore commerciale.

È questo uno degli elementi che differenzia i due tipi di azione revocatoria, ordinaria e fallimentare.

Infatti, mentre l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dal codice civile, si rivolge al debitore genericamente considerato, l'azione revocatoria fallimentare si rivolge, invece, ad una particolare figura di debitore, che soggiace alle procedure concorsuali, vale a dire l'imprenditore commerciale.

Altro importante elemento di *discrimen* tra i due tipi di azioni consiste nel fatto che mentre l'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata qualora il debitore abbia diminuito la sua garanzia patrimoniale, in modo tale da pregiudicare, anche solo su un piano meramente potenziale, le ragioni dei creditori, l'azione revocatoria fallimentare, invece, può essere esercitata soltanto nell'ambito di una procedura concorsuale.

Pertanto, il presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare è la situazione, accertata in sede giurisdizionale, di insolvenza del debitore, ovvero l'inidoneità del suo patrimonio a soddisfare con regolarità le ragioni dei creditori.

È quindi l'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale a determinare l'apertura della procedura concorsuale, diretta a garantire il soddisfacimento simultaneo e paritetico di tutte le posizioni creditorie facenti capo a quel determinato debitore, in ossequio al principio generale della *par condicio creditorum*.

In ogni caso, entrambe le azioni revocatorie, sia ordinaria sia fallimentare, perseguono l'obiettivo di attuare la difesa dei creditori contro gli atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, tendendo a reintegrare, mediante la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, la garanzia patrimoniale.

Sono essenzialmente due gli ambiti, non slegati tra loro ma strettamente connessi, su cui si riverbera l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

Su di un piano, per così dire diretto, attiene agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal fallito ed alla conseguente inefficacia nei confronti della sua controparte.

Su di un piano, per così dire indiretto, essa condiziona i rapporti che l'imprenditore intrattiene con determinate categorie di soggetti (ad esempio, banche, clienti, fornitori, finanziatori, etc.).

Abbiamo visto che ci si è ormai orientati stabilmente verso il riconoscimento della natura "redistributiva" dell'azione revocatoria fallimentare (ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7028); in ossequio a tale orientamento il bene giuridico protetto dall'azione revocatoria viene individuato nella lesione della *par condicio creditorum*, che può essere ravvisata in ogni uscita patrimoniale e che incide, di per sé sola, sulla posizione dei creditori concorrenti.

Venendo ora all'ambito relativo al diritto societario (che più direttamente attiene all'oggetto del presente lavoro), abbiamo visto che il conferimento è la prestazione di beni o di crediti cui si obbliga ciascun socio nella fase di costituzione della società o, successivamente, se partecipa ad un'operazione di aumento del capitale sociale.

L'atto di conferimento può così essere definito come l'atto di esecuzione del contratto sociale, cioè l'atto con il quale il socio adempie all'obbligazione di effettuare il conferimento cui si è obbligato partecipando alla stipulazione del contratto o all'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale.

Come abbiamo già detto, l'obbligazione di conferimento trova la sua radice causale nel contratto di società ed i conferimenti costituiscono lo strumento per realizzare la causa del contratto (di società); essi sono così necessari in ogni tipo di società, perché costituiscono, ai sensi dell'art. 2247 c.c., lo strumento "essenziale" per esercitare in comune un'attività economica finalizzata alla divisione degli eventuali utili.

Ricordiamo che, mentre nelle società di persone oggetto di conferimento può essere qualsiasi entità economica utile allo svolgimento dell'attività sociale,

per quanto riguarda, invece, le società di capitali è espressamente previsto, ai sensi dell'art. 2342, comma 3, c.c., che “non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi”; va comunque precisato che le prestazioni di opera o di servizi, potendo essere utili per lo svolgimento dell'attività sociale, possono formare oggetto di impegno del socio verso la società, ma non a titolo di conferimento, bensì di prestazione accessoria alle condizioni fissate dagli artt. 2345 e 2478 c.c.

Come visto, il conferimento comporta il trasferimento della proprietà del bene conferito, dal patrimonio del socio a quello della società; tale trasferimento determina un mutamento qualitativo del patrimonio del socio conferente perché al diritto di proprietà sul bene conferito, si sostituisce la titolarità della quota di partecipazione che la società conferitaria gli attribuisce, in via corrispettiva, sul suo capitale nominale. Dato che il trasferimento della titolarità del bene conferito avviene per effetto della conclusione del contratto di società o del procedimento di aumento del capitale sociale, la società conferitaria è terza acquirente della titolarità del bene del socio conferente.

In tema di conferimenti societari, un elemento, per così dire, di vulnerabilità del sistema, può essere ravvisato al ricorrere di particolari circostanze che siano in grado di minare la stabilità giuridica e l'efficacia dell'acquisizione degli apporti.

Tra tali circostanze, sono ovviamente da annoverare la declaratoria di inefficacia dei conferimenti a seguito dell'esercizio di azione revocatoria (sia essa ordinaria o fallimentare), con conseguente sottoposizione degli apporti ad esecuzione singolare o concorsuale.

Data, quindi, ormai per acquisita e pacifica la legittimità e l'ammissibilità della revoca dei conferimenti effettuati in società, va ricordato come in passato si siano registrate diverse, ed eterogenee, opinioni contrarie a tale ammissibilità.

Ad esempio, una delle posizioni che rifiutava la possibilità di ricorrere all'azione revocatoria era basata sul ragionamento che il conferimento di beni non fosse caratterizzato dalla sinallagmaticità delle prestazioni dato che, nel contratto di società, non poteva essere individuato un nesso tra il conferimento e l'eventuale vantaggio che il socio conta di ricevere; questo perché, intendendo la società come

un contratto plurilaterale con comunanza di scopo, gli interessi delle parti appaiono convergenti verso l'obiettivo costituito dalla realizzazione dell'oggetto sociale.

In realtà appare pienamente corretta e condivisibile la posizione secondo cui per ritenere ammissibile il ricorso all'azione revocatoria ciò che va rimarcato, in maniera decisamente netta, è che il tema della sinallagmaticità non assume rilievo alcuno dato che la disciplina normativa si riferisce esclusivamente ad atti dispositivi (nel caso di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.) e ad atti a titolo oneroso (nel caso di azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, l. fall.).

Certamente, come costituisce ormai opinione diffusa e consolidata, sia in dottrina sia in giurisprudenza, va riconosciuta la natura onerosa dell'atto di conferimento di beni in società e la conseguente assoggettabilità all'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 l. fall.

Va ricordato che tra gli atti a titolo oneroso vanno ricomprese tutte le fattispecie, sia negoziali sia non negoziali, comunque idonee a produrre una attribuzione patrimoniale nella sfera giuridica altrui o comunque una diminuzione del patrimonio del debitore.

Il pregiudizio per i creditori può essere ravvisato anche qualora si determini una semplice alterazione qualitativa del patrimonio del debitore a seguito dell'atto di disposizione; situazione, questa, facilmente individuabile nell'ipotesi in cui il debitore sostituisce beni (siano essi mobili od immobili) con quote od azioni, dato che questi ultimi costituiscono beni facilmente alienabili od occultabili, conseguentemente rendendo l'esecuzione coattiva più difficoltosa.

Abbiamo visto come l'articolato meccanismo diretto ad escludere dalla società il socio che ha subito la revocatoria del conferimento, a suo tempo effettuato, sia contraddistinto da un carattere oggettivamente afflittivo ma certamente necessario per assicurare, ad un tempo, la tutela (o sarebbe meglio dire, l'autotutela) della società, ed in seconda battuta la consequenziale normale e serena prosecuzione dell'attività economica della società stessa, sgombrando il campo da tutti quegli ostacoli (anche solo teorici o potenziali) che potrebbero rendere particolarmente gravoso, se non impossibile, il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il meccanismo di esclusione del socio che, alla luce del discorso fatto, tutto può essere considerato tranne che un trattamento abnorme o ancor peggio persecutorio, si giustifica ampiamente con la considerazione che il socio, nel momento in cui effettua il conferimento nei confronti della società, è consapevole del pregiudizio che tale atto arreca alle ragioni dei propri creditori; ne consegue che, nell'identico momento in cui effettua il conferimento, egli assume anche il rischio derivante dall'azione revocatoria e dalla conseguente e completa perdita della partecipazione alla società.

In chiusura di lavoro, va evidenziato che ciò che contraddistingue il delicato tema dell'azione revocatoria in ordine ai conferimenti effettuati nelle società di capitali è rappresentato dal confronto (che spesso e volentieri si tramuta in contrasto) tra l'azione revocatoria stessa ed il contratto di società.

Confronto che è fortemente caratterizzato, come si è visto, dalla primaria esigenza di conciliare e temperare la posizione dei creditori del socio e quella dei creditori della società, o, in altra misura, la posizione dei creditori e dei terzi in genere.

La situazione così descritta rappresenta un dato comune all'intero sistema revocatorio, dato che il conflitto tra creditori (del debitore e creditori del terzo) costituisce necessariamente la regola.

Tuttavia, nell'ambito del diritto societario tale conflitto (o confronto se si preferisce) si muove in un terreno ancor più delicato, assumendo così un carattere del tutto particolare, dato che va tenuto presente il diverso ruolo esercitato dai creditori (particolari e sociali), la funzione assunta nella società dal conferimento, e soprattutto il ruolo "dinamico" rappresentato dalla normale attività economica esercitata dalla società.



## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *L'accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali*, Atti del Convegno S.I.S.C.O. del 9 novembre 1991 - *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 138, Giuffrè, Milano, 1992.

AA.VV., *Cinquant'anni della legge fallimentare (1942-1992)*, Atti dei Convegni S.I.S.C.O. (Firenze e Milano, 1992; Lucca, 1993) - *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 151, Giuffrè, Milano, 1994.

AA.VV., *La prassi dei tribunali italiani in materia di fallimento*, Vol. I, *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 15, Giuffrè, Milano, 1978.

AA.VV., *La prassi dei tribunali italiani in materia di fallimento*, Vol. II, *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, n. 40, Giuffrè, Milano, 1982.

AA.VV., *Il fallimento. Casi e questioni*, Ipsoa, Milano, 1990.

ABRIANI N., *I conferimenti*, in ABRIANI N., AMBROSINI S., CAGNASSO O., MONTALENTI P., *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO G., vol. IV, tomo 1, Cedam, Padova, 2010, pp. 123-165.

ABRIANI N., *Diritto fallimentare: manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2008.

ABRIANI N., CASTAGNOLA A. (a cura di), *Società e fallimento*, Dizionari sistematici di Guida al Diritto-II Sole24Ore, Il Sole24Ore ed., Milano, 2008.

ABRIANI N., QUAGLIOTTI L., *An e quantum della “novissima” revocatoria delle rimesse bancarie*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, n. 4, pp. 377-389.

ALEMAGNA E., BORELLA S., GUBITOSI M., *Le nuove procedure concorsuali: guida al nuovo fallimento e alle altre procedure concorsuali dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 5/2006 e della L. 80/2005*, La Tribuna ed., Piacenza, 2006.

AMBROSINI S. (a cura di), *La nuove procedure concorsuali. Dalla riforma “organica” al “decreto correttivo”*, Zanichelli, Bologna, 2007.

AMBROSINI S., CAVALLI G., JORIO A., *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO G., Vol. XI, Tomo II, Cedam, Padova, 2009.

ANDRIOLI V., voce *Fallimento*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967.

ANGELICI C., *Le azioni*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER P., Giuffrè, Milano, 1992, pp. 254 e ss.

ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006.

APICE V., *Alterne fortune del credito bancario nel fallimento: dalle rimesse in conto corrente al mandato in rem propriam*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1985, pp. 302 e ss.

APICE V., MANCINELLI S., *Diritto fallimentare: normativa ed adempimenti*, Giappichelli, Torino, 2008.

APRILE F., *Effetti del fallimento per i creditori, riforma a macchia di leopardo*, in *Diritto e società*, 2006, pp. 8 ss.

ARANGUENA DE LA PAZ G., *Il DL sulla competitività e la riforma della revocatoria fallimentare*, 4 aprile 2005, articolo pubblicato in <http://www.altalex.com>

ARATO M., *L'individuazione del "saldo disponibile" nella giurisprudenza della Cassazione in materia di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente*, nota a commento di Cassazione, 22 marzo 1994, n. 2744, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, II, pp. 325 e ss.

ARATO M., *Operazioni bancarie in conto corrente e revocatoria fallimentare delle rimesse*, Giuffrè, Milano, 1995.

ARATO M., *La revocatoria delle rimesse bancarie nel "nuovo" art. 67 l. fall.*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pp. 856 e ss.

ARATO M., *I primi orientamenti sulla revocatoria delle rimesse bancarie dopo la riforma della legge fallimentare*, commento a Tribunale di Milano, Sez. II, 27 marzo 2008, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, n. 10, pp. 1213-1221.

ASCARELLI T., *Il contratto plurilaterale*, in ASCARELLI T., *Saggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, pp. 259 e ss.

ASCARELLI T., *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 129 e ss.

ASCARELLI T., *In tema di conferimenti in natura*, in *Rivista delle società*, 1959, pp. 482 e ss.

AULETTA G., SALANITRO N., *Diritto Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2009.

AZZOLINA U., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, vol. I, 1961.

AZZOLINA U., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, vol. II, 1953.

BADINI CONFALONIERI A., *Il fido e la rivalsa verso i fideiussori nella revocatoria delle rimesse in conto corrente, alla luce della recente riforma della legge fallimentare*, commento a Tribunale di Mondovì, 18 maggio 2005, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 2, pp. 176-185.

BARONTINI P., *La notevole sproporzione nella revocatoria fallimentare*, commento a Tribunale di Roma, 16 giugno 2004, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, II, pp. 713-727.

BATTAGLIA R., *Actio pauliana e sopravvenuto fallimento: l'esclusione della (concorrente) legittimazione del creditore individuale e la legittimazione "sostitutiva" nelle azioni della massa. Un problema di scambi e binari?*, commento a Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 17 dicembre 2008, nn. 29420 e 29421, Corte di Cassazione, Sez. III civile, 28 febbraio 2008, n. 5272, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2009, II, pp. 273-321.

BELLOMI C., *Considerazioni sulle revocatorie c.d. incidentali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, pp. 504 e ss.

BELLOMI C., *Rapporto tra fallimento e giudizi pendenti sui crediti*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pp. 564 e ss.

BELTRAMI B., CACCIA N., FUMAGALLI A., QUATRARO B., *Commento al decreto competitività – La revocatoria fallimentare*, speciale *Il Sole24Ore*, 2005, pp. 74 e ss.

BELVEDERE A., *La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1971, pp. 660 e ss.

BENASSI F., *Brevi cenni sulla incostituzionalità dell'art. 1853 c.c. in relazione agli artt. 67 e 56 l.f.*, pubblicato in *IL CASO.it*, Sezione II – Dottrina, opinioni e interventi, documento n. 15/2005, 23 luglio 2005, in <http://www.ilcaso.it/opinioni/15-benassi-23-07-05.pdf>

BENZI D., *Le esenzioni di cui alle lett. d) ed e) (Art. 67, 3° co., l. fall.)*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI F., Utet, Torino, 2010, pp. 241-262.

BERTACCHINI E., *Revocatoria fallimentare e stato di insolvenza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO F., vol. XXVI, Cedam, Padova, 2001.

BERTACCHINI E., GUALANDI L., PACCHI S., PACCHI G., SCARSELLI G., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2007.

BIANCA C.M., *Diritto civile. L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 1991.

BIANCA M., *Insolvenza, fallimento e revocatoria fallimentare: una triangolazione sempre più difficile*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, I, pp. 139 e ss.

BIANCHI A., *Guida alle società di capitali*, Sole24Ore ed., Milano, 2009.

BIGLIAZZI-GERI L., *Dell'azione revocatoria*, in BIGLIAZZI-GERI L., BUSNELLI F.D., FERRUCCI R., *Della tutela dei diritti (artt. 2900-2969)*, in AA.VV., *Commentario del codice civile*, Libro VI, tomo 4, Utet, Torino, 1980, pp. 105 e ss.

BISOGNI G.B., MICCOLI M., *Conferimenti e capitali*, in BONFANTE G., CORAPI D., MARZIALE G., RORDORF R., SALAFIA V. (a cura di), *Codice commentato delle società. Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari*, aggiornato con la legge sul risparmio, le nuove norme in tema di principi contabili internazionali e le società off-shore, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2007, pp. 91 e ss.

BOATTO S., *La revocatoria dei pagamenti dei prestiti-soci e dei finanziamenti infragruppo*, in BONFATTI S., BOATTO S., BRUSCHETTA E., DE BIASI P., FALCONE G., GUALANDI L., MANDRIOLI L., NICOLINI F., *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova Legge fallimentare e nei "fallimenti immobiliari"*, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2006, pp. 272 e ss.

BOGGIALI D., *Commento alla riforma delle procedure fallimentari*, Quaderni Notariato n. 21, Ipsoa, Milano, 2008.

BONARRIGO D., STASSANO M., *Fallimento e procedure concorsuali: istanze, ricorsi, relazioni. Guida pratica con formulario per i curatori di fallimento, per i commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative, per i commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata illustrata con la giurisprudenza: adempimenti e termini, ordine dei privilegi, compensi dei curatori. Sintesi sistematica degli adempimenti fiscali*, Pirola ed., Milano, 1982.

BONELLI G., *Del fallimento*, in *Commentario al codice di commercio*, Vallardi ed., Milano, 1923, pp. 4 e ss.

BONELLI F., *La prassi dei tribunali in materia di fallimento*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, Milano, 1978.

BONFANTE G., CORAPI D., MARZIALE G., RORDORF R., SALAFIA V. (a cura di), *Codice commentato delle società. Società di capitali – Cooperative – Consorzi – Reati societari*, aggiornato con la legge sul risparmio, le nuove norme in tema di principi contabili internazionali e le società off-shore, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2007.

BONFATTI S., BOATTO S., BRUSCHETTA E., DE BIASI P., FALCONE G., GUALANDI L., MANDRIOLI L., NICOLINI F., *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova Legge fallimentare e nei "fallimenti immobiliari"*, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2006.

BONFATTI S., FALCONE G. (a cura di), *La riforma urgente del diritto fallimentare e le banche. Problemi risolti e irrisolti*, Atti del convegno - Lanciano, 31 maggio - 1 giugno 2002, Giuffrè, Milano, 2003.

BONFATTI S., FALCONE G., *La nuova legge fallimentare rivista e corretta: Atti del Convegno di Lanciano, 13 ottobre 2007*, Giuffrè, Milano, 2008.

BONFATTI S., CENSONI P.F., *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Cedam, Padova, 2006.

BONFATTI S., CENSONI P.F., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2009.

BONGIORNO G., *La prova della conoscenza dello stato di insolvenza nelle revocatorie dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2000, I, pp. 581 e ss.

BONSIGNORI A., *La liquidazione coatta amministrativa e gli altri procedimenti concorsuali*, Morano Ed., Napoli, 1965.

BONSIGNORI A., *Ammissibilità o no dell'azione revocatoria fallimentare di quota di società in nome collettivo regolare*, nota di commento a Corte d'Appello di Bologna, 13 febbraio 1987, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1987, II, pp. 934 e ss.

BONSIGNORI A., *Il fallimento*, Utet, Torino, 1992.

BONSIGNORI A., *Introduzione al diritto fallimentare*, Giappichelli, Torino, 1992.

BONSIGNORI A., *I procedimenti concorsuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, pp. 353 e ss.

BONSIGNORI A., voce *Revocatoria fallimentare*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione commerciale*, vol. XII, Utet, Torino, 1996, pp. 462-487.

BONGIORNO G., GALGANO F., *Il fallimento delle società*, Zanichelli, Bologna, 1997.

BONTEMPI P., *La revocatoria fallimentare dell'alienazione della quota di snc regolare*, nota a commento Corte di Cassazione, 26 gennaio 1993, n. 950, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 1993, I, pp. 930 e ss.

BOSTICCO P., *Revocatoria fallimentare: aspetti processuali*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11083, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 4, pp. 417-426.

BOZZA G., *Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 959 e ss.



BRAGADIN A., DALLA VALLE P., SICCHIERO G., *Le revocatorie ordinarie e fallimentari*, Utet, Torino, 2001.

BREGOLI A., *Effetti e natura della revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001.

BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G. (a cura di), *Legge Fallimentare*, in *Commentario Scialoja-Branca*, N. Zanichelli ed., Bologna – Soc.ed. del Foro Italiano, Roma, 1988, pp. 5 e ss.

BRUSCHETTA E., *Appunti di teoria dell'azione revocatoria*, in BONFATTI S., BOATTO S., BRUSCHETTA E., DE BIASI P., FALCONE G., GUALANDI L., MANDRIOLI L., NICOLINI F., *La disciplina dell'azione revocatoria nella nuova Legge fallimentare e nei "fallimenti immobiliari"*, Ipsoa, Milanofiori-Assago, 2006, pp. 11 e ss.

BUTTARO L., PATRONI GRIFFI A. (a cura di), *La seconda direttiva CEE in materia societaria*, Giuffrè, Milano, 1984.

CAGNASSO O., *La società a responsabilità limitata*, Cedam, Padova, 2007.

CAIAFA A., *Nuovo diritto delle procedure concorsuali. Dalla legge 12 maggio 2005, n. 80 al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, Cedam, Padova, 2006.

CAIAFA A., *La legge fallimentare riformata e corretta. Dalla legge 12 maggio 2005, n. 80 al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, Cedam, Padova, 2008.

CAMARDI G., *La revocatoria ordinaria e fallimentare: analisi dei casi di applicabilità ed esenzione dopo la riforma delle procedure concorsuali, aspetti controversi e soluzioni possibili*, Esselibri Simone ed., Napoli, 2006.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, Utet, Torino, 2008.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, vol. 2, *Le società*, Utet, Torino, 2009.

CAMPOBASSO M., *Finanziamento del socio*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2008, n. 4, pp. 449 e ss.

CAPUTO G., *La legge fallimentare: repertorio completo di dottrina e giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1973.

CARBONARA U.M., *Profili esegetici in tema di revocatoria fallimentare di garanzie infragruppo prestate per crediti contestuali o preesistenti*, commento a Corte di Cassazione, 24 febbraio 2004, n. 3615, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, II, pp. 916-931.

CARBONE S.M., CATALDO M., *Azione revocatoria: esercizio della giurisdizione e legge applicabile*, Seminario Nazionale di Studi – Genova, 2-3 aprile 2004, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 961-967.

CARNELUTTI F., *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in PROTO PISANI A. (a cura di), *Diritto sostanziale e processo. Emilio Betti: Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione. Francesco Carnelutti: Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 206 e ss.

CARPIO E., CASSANDRO T.E., CESCHEL C., DI MAJO A., GIRONE L., GRECO V., MANCINELLI S., MATTEI E., MONTANARA G., NICITA S., NORELLI E., PACCHI S., PENNECHINI MONTINO M., SENNI C., VIVALDI R., ZOCCA L., *Le altre procedure concorsuali. Reati fallimentari. Problematiche comunitarie e trasversali. Fallimento e fisco*, volume III diretto e coordinato da APICE U., Giappichelli, Torino, 2011.

CARRATTA A., *Profili processuali della riforma della legge fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, I, pp. 1 e ss.

CASANOVA M., *Impresa e azienda (le imprese commerciali)*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da VASSALLI F., vol. X, tomo 1, Utet, Torino, 1986, pp. 734 e ss.

CASSANO G., *Il diritto fallimentare riformato: schemi di confronto con il correttivo e formulario*, Giappichelli, Torino, 2008.

CASSOTTANA M., *Commento sub art. 2344 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di NICCOLINI G. e STAGNO D'ALCONTRES A., Jovene, Napoli, 2004, pp. 238 e ss.

CAVALLI G., *Fallimento e giusto processo. Crisi di un istituto*, in <http://www.ipsoa/fallimento.it>

CAVALLINI C., *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010.

CEDERLE V., *Revocatoria delle rimesse bancarie e teoria del "massimo scoperto" all'indomani della riforma*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 98 e ss.

CEDERLE V., *La prova della scientia decoctionis tra astrattezza ed effettività*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9903, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 8, pp. 879-883.

CELENTANO P., FORGILLO E. (a cura di), *Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi d'impresa dopo le riforme*, Utet, Torino, 2008.

CELORIA C., PAJARDI P., *Commentario alla legge fallimentare*, G. Principato ed., Milano-Messina, 1963.

CENDON P. (a cura di), *Commentario al Codice Civile, Artt. 2325-2362, Società per azioni; costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni, con contributi* di ALLOTTI V., D'AMARIO L., LUGLINI G., MATERA P., MONIACI E., MORRA F., NUCCIO S., PALMIERI F., PILARSKI A., PREITE F., SALZANO M., VISENTINI G., ZAMBRANO V., vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 2010.

CENNI D., *I "versamenti fuori capitale" dei soci e la tutela dei creditori sociali*, in *Contratto e impresa*, 1995, pp. 1110 e ss.

CENSONI P.F., *La scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, pp. 2116 e ss.

CENSONI P.F., *Prescrizione, decadenza e "consecuzione di procedure concorsuali" nella nuova azione revocatoria fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2010, n. 1, pp. 166-174.

CORSI F., *La revocatoria ordinaria nel fallimento*, Jovene, Napoli, 1965.

CORSI F., *L'azione revocatoria: dalla natura indennitaria dell'azione alla tipologia dei pagamenti*, intervento al Convegno "I conflitti della giurisprudenza fallimentare e le aspettative di riforma", Verona, 7 ottobre 2003, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 1181 e ss.

COSSU C., voce *Revocatoria ordinaria (azione)*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, vol. XVII, Utet, Torino, 1998, pp. 451-473.

COTTINO G., WEIGMANN R., *Le società di persone*, in COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO G., vol. III, Cedam, Padova, 2004, pp. 185 e ss.

COTTINO G., *Diritto societario*, a cura di CAGNASSO O., con la collaborazione di BERTOLOTTI A., Cedam, Padova, 2011.

CRESPI A., GERACI L., JAEGER P.G., TARZIA G., UCKMAR V. (a cura di), *La legge fallimentare, Bilancio e prospettive dopo 30 anni di applicazione*, Atti del Congresso di Monza 19 – 22 ottobre 1972, Giuffrè, Milano, 1975.

CUNEO V.L., *Le procedure concorsuali: natura, effetti, svolgimento*, aggiornamento curato da GALIOTO M., coordinamento di FABIANI M., Giuffrè, Milano, 2002.

D'AGNOLO A., *L'azione revocatoria ordinaria nella recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 2001, II, pp. 330-354.

D'ALESSANDRO F., *La revoca dei pagamenti nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 1972.

D'AMBROSIO C., *Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi d'impresa*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, pp. 364 e ss.

D'ERCOLE S., *L'azione revocatoria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO P., vol. XX, Utet, Torino, 1998, pp. 161-192.

DE CESARI P., *La revocatoria fallimentare tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, pp. 989-1006.

DE CRESCIENZO U., PANZANI L., *Il nuovo diritto fallimentare*, Ipsoa, Milano, 2005.

DE MARTINI A., *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1956.

DE MARTINI A., voce *Azione revocatoria (diritto privato)*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. II, Utet, Torino, 1958, pp. 152-175.

DE MARTINO V., *Commentario teorico-pratico alla legge fallimentare*, Pem ed., Roma, 1973.

DE FERRA G., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2002.

DEL VECCHIO F., *Questioni di costituzionalità della legge fallimentare*, Cedam, Padova, 1975.

DEMARCHI P.G., *Fallimento e altre procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Milano, 2009.

DEMARCHI ALBENGO P.G., *Società. Normativa e giurisprudenza ragionata*, con la collaborazione di RESTUCCIA A. e DI NOLA S., Giuffrè, Milano, 2010.

DE SEMO G., *Diritto Fallimentare*, Cedam, Padova, 1989.

DE SENSI V., *Il concetto di insolvenza*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2001, pp. 1457 e ss.

DE SENSI V., *L'etica del fallimento*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2003, pp. 167 e ss.

DI GRAVIO D., *Note e commenti sulle procedure concorsuali*, Cedam, Padova, 1984.

DI GRAVIO D., *Le revocatorie (ordinarie e fallimentari) dei conferimenti in natura nelle società viste da destra e viste da sinistra*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1997, II, pp. 755 e ss.

DI IULIO A., *L'azione revocatoria fallimentare*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI F., Utet, Torino, 2010, pp. 117-200.

DI IULIO A., *La revocatoria fallimentare*, in BONGIORNO G., CARON A., CASALE L., CESCHEL C., DI IULIO A., FARINA M., FAUCEGLIA G., FERRETTI A., FRASCAROLI SANTI E., MACARIO F., NICITA S., PLENTEDA D., RUSSO F., TARZIA G., *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, volume I, diretto e coordinato da APICE U., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 545-623.

DI LAURO M., *Incertezze interpretative e problemi di coordinamento delle nuove disposizioni del processo civile con la legge fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1994, I, pp. 1087 e ss.

DI LAURO M., *Tutela dei creditori, salvataggio dell'impresa e iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2000, II, pp. 1229 e ss.

DI LAURO M., *Ancora sulla prova presuntiva della scientia decoctionis*, commento a Corte di Cassazione, 15 dicembre 2006, n. 26935, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, II, pp. 379-387.

DI MARCELLO T., *La revocatoria ordinaria e fallimentare della scissione di società*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, I, pp. 62-104.

DI MARZIO F. (a cura di), *Il nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento: organi della procedura, azione revocatoria, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, fallimento delle società e azione di responsabilità, fallimento immobiliare, liquidazione dell'attivo, cessazione della procedura e aspetti fiscali*, Itaedizioni, Torino, 2006.

DI PRISCO N., *I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, vol. IX, *Obbligazioni e contratti*, tomo I, Utet, Torino, 1999, pp. 388 e ss.

DISTASO N., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo*, Utet, Torino, 1973.

ESPOSITO C., *Il "sistema" delle reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati*, in *Le società*, 2006, pp. 559 e ss.

FABIANI M., *Prime impressioni su alcune interferenze fra la riforma del codice di procedura civile e la legge fallimentare*, in *Foro italiano*, 1991, I, pp. 2176 ss.

FABIANI M., *Revocatoria fallimentare: attualità dell'istituto e degli aspetti processuali*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1996, pp. 105 e ss.

FABIANI M., *Fallimento*, in AA.VV., *Documenti Bancari: diritto alla riconsegna e prova del fallimento*, Giuffrè, Milano, 2000.

FABIANI M., *La revocatoria acquisitiva nella verifica del passivo*, nota alla sentenza Cass. 2 aprile 1999, n. 3151, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2000, pp. 391 e ss.



FABIANI M., *La sentenza in materia revocatoria e il problema della sua esecutorietà*, nota a commento di Corte d'Appello di Trento, 12 gennaio 2001, in *Foro italiano*, 2001, I, pp. 1363 e ss.

FABIANI M., *L'esecutorietà della sentenza di condanna restitutoria ex art. 67 l. fall.*, nota a commento di Tribunale di Bari, 13 marzo 2001, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2002, pp. 199 e ss.

FABIANI M., *L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 5, pp. 573-586.

FABIANI M., *Appunti sulla riforma della revocatoria fallimentare per prestazioni squilibrate, con una lente sul mercato immobiliare*, in *Foro italiano*, 2005, I, pp. 1425 e ss.

FABIANI M., *Provvisoria esecutorietà dei capi condannatori nelle sentenze revocatorie e interferenze con la riforma fallimentare*, commento a Corte d'Appello Torino, Sez. I, ordinanza 22 maggio 2006, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 2, pp. 179-186.

FABIANI M., *Il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Foro italiano*, 2007, V, pp. 233 e ss.

FABIANI M., PANZANI L., *La riforma del processo civile e le procedure concorsuali*, Cedam, Padova, 1994.

FARINA M., *Alla ricerca delle rimesse revocabili: spunti critici per una riflessione sul nuovo art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall.*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 2, pp. 229-237.

FARINA M., *Le esenzioni di cui al terzo comma dell'art. 67 l. fall.*, in BONGIORNO G., CARON A., CASALE L., CESCHEL C., DI IULIO A.,

FARINA M., FAUCEGLIA G., FERRETTI A., FRASCAROLI SANTI E., MACARIO F., NICITA S., PLENTEDA D., RUSSO F., TARZIA G., *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, volume I, diretto e coordinato da APICE U., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 624-646.

FAUCEGLIA G., *La revocatoria fallimentare tra sanzione e tutela della "par condicio"*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, I, pp. 1215 e ss.

FAUCEGLIA G., *Sull'essenze da revocatoria fallimentare delle cosiddette operazioni bilanciate*, commento a Corte di Cassazione, 21 maggio 2004, n. 9698, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, II, pp. 37-45.

FAUCEGLIA G., PANZANI L. (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, vol. I, *Fallimento: presupposti, istruttoria, organi, effetti, revocatoria e piani attestati*, Utet, Torino, 2009.

FEDERICO G., *Consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria nella revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, pp. 604 e ss.

FERRARA F. jr., *Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 1989.

FERRARA F. jr., *Fallimento e amministrazione straordinaria*, in AA.VV., *La legge fallimentare. Bilancio e prospettive dopo 30 anni di applicazione*, Giuffrè, Milano, 1975.

FERRARA F. jr., BORGIOLO A., *Il Fallimento*, Giuffrè, Milano, 1995.

FERRARA F., CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2006.

FERRI C., *In tema di esecutorietà della sentenza ed inibitoria*, in *Rivista di diritto processuale*, 1993, pp. 558 e ss.

FERRI G., *Delle società* (Artt. 2247-2324), in *Commentario del Codice Civile*, a cura di SCIALOJA A. e BRANCA G., Zanichelli- Il Foro Italiano ed., Bologna-Roma, 1981, pp. 3 e ss.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Torino, 2001.

FERRI G. jr., *Valutazione ed iscrizione in bilancio dei conferimenti*, in *Rivista delle società*, 2008, pp. 483 e ss.

FERRI G. jr., *Le pretese del terzo revocato nel fallimento*, Giuffrè, Milano, 2011.

FERRI G. jr., *Insolvenza e crisi dell'impresa organizzata in forma societaria*, relazione tenuta nell'ambito della Sezione dedicata a *Crisi, insolvenza, tutele preventive* del Convegno di studi *La riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive alla luce delle esperienze maturate*, Palermo, 18-19 giugno 2010, pubblicato in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2011, n. 2, pp. 413-435.

FERRO M., *Il nuovo concordato preventivo: la privatizzazione delle procedure riorganizzative nelle prime esperienze*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, pp. 664 e ss.

FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Cedam, Padova, 2007.

FERRO M. (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Cedam, Padova, 2011.

FILIPPELLO G., *Revocabilità del conferimento in società*, in *Giurisprudenza mercantile*, 1990, I, pp. 548 e ss.

FINARDI D., *Compensabilità del credito derivante da liquidazione della quota sociale e requisiti di operatività*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 506 e ss.

FINARDI D., *La compensabilità del credito da liquidazione della quota del socio fallito*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 403 e ss.

FORTUNATO S., *Brevi note sulla "filosofia" della nuova revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, pp. 722 e ss.

FREPOLI F.C., *Azione revocatoria fallimentare ed ammissione del credito*, Collana Studi giuridici, n. 3, Galli & C. ed., Varese, 1969.

GABOARDI M., *La provvisoria esecutorietà dei (soli) capi condannatori della sentenza revocatoria fallimentare*, commento a Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 12, pp. 1398-1406.

GALEOTTI FLORI L., *L'inefficacia del rimborso del finanziamento soci tra l'art. 65 legge fall. e art. 2467 c.c.*, nota a commento Tribunale di Napoli, 8 gennaio 2004, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, II, pp. 72 e ss.

GALGANO F., *I contratti di impresa, i titoli di credito e il fallimento*, Zanichelli, Bologna, 1980.

GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, vol. IV, *La famiglia, le successioni, la tutela dei diritti, il fallimento*, Cedam, Padova, 1999.

GALGANO F., *Le società*, Zanichelli, Bologna, 2003.

GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, vol. IV, *Le società in genere. Le società di persone. Le società di capitali. I gruppi di società. Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Cedam, Padova, 2010.

GALLESIO-PIUMA M.E., *L'azione revocatoria fallimentare*, Cedam, Padova, 1992.

GALLETTI D., *La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Il Mulino ed., Bologna, 2006.

GALLETTI D., *Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, I, pp. 163-192.

GALLETTI D., *Decretazione d'urgenza ed esenzione "temporanea" da revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, pp. 859 e ss.

GARBAGNATI E., *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1983.

GENOVIVA P., *Gli effetti dell'azione revocatoria*, commento a Corte di Cassazione, Sez. III, 6 agosto 2010, n. 18370, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 10, pp. 1140-1141.

GINEVRA E., *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle S.p.a.*, Collana Studi di diritto privato nr. 31, Giuffrè, Milano, 2001.

GIORGI V., *Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare per favorire la normale prosecuzione dell'impresa (art. 67, comma 3, lettere a ed f, legge fallimentare)*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2008, pp. 392-408.

GOBIO CASALI P., *Finanziamenti dei soci e azioni revocatorie*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 11, pp. 1261-1265.

GRECO P., *Lezioni di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 1944.

GROSSI M.R., *La riforma della legge fallimentare. Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell'amministrazione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2008.

GUERRA P., FANELLI O., MAGRONE G.D., (a cura di), *Il fallimento. Raccolta di giurisprudenza sul R. Decreto 16 marzo 1942, n. 267*, diretta da ANDRIOLI V., Jovene, Napoli, 1955.

GUERRIERI G., *Le Sezioni Unite riconoscono la funzione distributiva della revocatoria fallimentare, ma il legislatore la...mette in crisi*, nota a sentenze Cass. 28 marzo 2006, n. 7028 e Cass. 25 agosto 2006, n. 18550, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, II, pp. 573-590.

GUGLIELMUCCI L., *Lezioni di diritto fallimentare*, vol. I, *Il fallimento*, Giappichelli, Torino, 1999.

GUGLIELMUCCI L., *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2005.

GUGLIELMUCCI L., *La nuova normativa sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, I, pp. 805 e ss.

GUGLIELMUCCI L., *Le azioni di ricostituzione del patrimonio*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1044 e ss.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare : la nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali*, 2° ediz., aggiornata con il d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, Giappichelli, Torino, 2007.

GUGLIELMUCCI L., *La vendita di immobile ipotecato ed il “danno” nell’azione revocatoria fallimentare*, commento a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7028, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, II, pp. 1-7.

GUGLIELMUCCI L., *Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali*, Giappichelli, Torino 2008.

GUGLIELMUCCI L., *Revocatoria delle rimesse e tipologia degli addebiti in conto corrente*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 5, pp. 509-515.

IANNIELLO B., *Il nuovo diritto fallimentare. Guida alla riforma delle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2006.

IANNIELLO B. (a cura di), *Codice del fallimento e delle altre procedure concorsuali: disciplina dell’insolvenza e della crisi d’impresa: procedure, obblighi e responsabilità*, Il Sole24Ore, Milano, 2008.

IBBA C. (a cura di), *Profili della nuova legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009.

IMPAGNATIELLO G., *Revocatoria di rimesse in conto corrente e provvisoria esecutività della sentenza*, commento a Corte d’Appello di Torino, Sez. I, ordinanza 22 dicembre 2010 e Tribunale di Cuneo, ordinanza 3 febbraio 2011, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 4, pp. 461-469.

IMPALLOMENI G.B., *Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico*, Cedam, Padova, 1958.

INZITARI I., *Presupposti civilistici e fallimentari per il riconoscimento al creditore fallimentare della facoltà di compensazione*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1992, I, pp. 4 e ss.

INZITARI B., LIMITONE G., *Tendenze riduzionistiche della revocatoria fallimentare nel progetto di riforma: effetti sulla concorrenza e sulla libertà di mercato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, I, pp. 188 e ss.

IRRERA M., commento *sub art. 2467 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da COTTINO G., BONFANTE G., CAGNASSO O., MONTALENTI P., Zanichelli, Bologna, 2004, pp. 1794 e ss.

JAEGER P.G., *Crisi delle imprese e poteri del giudice*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1978, I, pp. 869 e ss.

JARACH A., *In quale momento la notificazione dell'azione revocatoria fallimentare interrompe la prescrizione?*, commento a Tribunale di Milano, Sez. II, 19 gennaio 2009, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, n. 11, pp. 1325-1332.

JORIO A., *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 2000.

JORIO A., FABIANI M., a cura di, *Il nuovo diritto fallimentare*, Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006), vol. I (artt. 1-103 l. fall), Zanichelli, Bologna, 2007.

JORIO A., FORTUNATO S. (a cura di), *La riforma delle procedure concorsuali: i progetti*, Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 269, Giuffrè, Milano, 2004.

KILPI J., *The ethics of bankruptcy*, Routledge, London - New York, 1998.



LAMANNA F., *Compensazione nella verifica del passivo ed effetti preclusivi delle azioni revocatorie*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 408 e ss.

LAMANNA F., *La presunzione di onerosità delle garanzie contestuali nella novellata disciplina della revocatoria*, commento a sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 8 luglio 2005, n. 14376, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, pp. 398 e ss.

LANDOLFI F., *La presunzione semplice nella prova della scientia decoctionis*, commento a sentenza Corte di Cassazione, 9 aprile 2003, n. 5550, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 172 e ss.

LANFRANCHI L., *Procedure concorsuali e tutela dei creditori*, Giuffrè, Milano, 1988.

LANFRANCHI L., *Civile giurisdizione e procedure concorsuali*, in *Corriere giuridico*, 2007, pp. 876 ss.

LEVI G., *Azioni e obbligazioni delle società nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1978.

LIBERTINI M., *Pagamento cambiario e revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974.

LIMITONE G., *Le Sezioni Unite tra vecchia e nuova revocatoria*, commento a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7028, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, II, pp. 8-17.

LO CASCIO G., *Consecuzione di procedimenti concorsuali e retrodatazione del periodo sospetto per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare*, in *Giustizia civile*, 1988, I, pp. 829 e ss.

LO CASCIO G., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Ipsoa, Milano, 1998.

LO CASCIO G., *Il progetto di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali: prime riflessioni*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, n. 2, pp. 165 e ss.

LO CASCIO G., *I principi della legge delega della riforma fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 9, pp. 985-989.

LO CASCIO G., *Il decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169, della nuova normativa fallimentare: una sorta di legislazione a puntate*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1489 e ss.

LO CASCIO G. (a cura di), *Codice commentato del fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria*, aggiornato con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 “Correttivo della Riforma fallimentare”, Ipsoa, Milano, 2008.

LO CASCIO G., *Lineamenti generali della riforma societaria e fallimentare: luci ed ombre*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, n. 9, pp. 1013-1028.

LOCORATOLO S., *Postergazione dei crediti e fallimento*, Giuffrè, Milano, 2010.

LONGO M., *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, 1981.

LORDI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Edizione Scientifiche italiane, Napoli, 1946.

LUCCHINI-GUASTALLA E., *Danno e frode nella revocatoria ordinaria*, Giuffrè, Milano, 1975.

LUCCI P., *L'elemento soggettivo nell'azione revocatoria di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile*, commento a Tribunale di Napoli, 12 marzo 2004, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, II, pp. 357-372.

LUMINOSO A., *La contrattazione di immobili da costruire: dalla novella n. 30/1977 allo schema di decreto attuativo della legge delega 28.8.2004 n. 210*, in *Atti del convegno Paradigma*, Milano, 15 aprile 2005.

MACARIO F., *Compatibilità costituzionale delle azioni revocatorie promosse nel corso del piano di ristrutturazione dell'impresa in crisi e sistema della responsabilità patrimoniale: cronaca di una frattura annunciata (nota a Corte cost., 21 aprile 2006, n. 172)*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2006, II, pp. 440-460.

MACARIO F., *Azione revocatoria e prestazione di garanzia*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, I, pp. 606-633.

MACARIO F., *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*, in *Rivista delle società*, 2008, pp. 102-147.

MAFFEI ALBERTI A., *Il danno nella revocatoria*, Cedam, Padova, 1970.

MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve alla legge fallimentare*, Cedam, Padova, 2009.

MAIENZA M., *Nuove prospettive della revocatoria fallimentare di rimesse bancarie originarie da bonifici e giroconti*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, pp. 296 e ss.

MAIENZA M., *Gli effetti restitutori della revocatoria fallimentare: problema risolto o questione ancora aperta?*, commento a Tribunale di Napoli, Sez. VII, ordinanza 2 settembre 2009, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 10, pp. 1201-1209.

MAIENZA M., *Il tramonto della revocatoria fallimentare e le ripercussioni sulla scientia decoctionis*, commento a Corte d'Appello di Ancona, 20 gennaio 2011, Tribunale di Siracusa, Sez. II, 19 novembre 2010, Tribunale di Roma, Sez. fall., 13 settembre 2010, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 8, pp. 977-989.

MANGANO R., *La revocatoria fallimentare delle attribuzioni indirette*, Giappichelli, Torino, 2005.

MARTORANO F.S., *La revocatoria dei conferimenti in società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000.

MAUGERI M., voce *Finanziamenti dei soci*, in *Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24Ore*, Sole24Ore ed., Milano, 2007, vol. VI, pp. 434 e ss.

MAZZOCCA D., *Manuale di Diritto fallimentare*, Jovene ed., Napoli, 1996.

MELI B., *La revocatoria fallimentare: profili generali*, in AMBROSINI S. (a cura di), *La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina*, Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 122 e ss.

MELONCELLI F., *La conoscenza dello stato d'insolvenza nella revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2002.

MENTI P., *La revoca dei pagamenti nell'esercizio dell'impresa alla prova della tesi antiindennitaria delle Sezioni Unite*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 498 e ss.

MENTI P., *La revoca delle rimesse bancarie dopo il decreto correttivo della riforma fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1290 e ss.

MEOLI B., *Vecchie e nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2006, I, pp. 234 e ss.

MERZ S., *Manuale pratico del fallimento*, Cedam, Padova, 1993.

MERZ S., ABATE F., *Le procedure concorsuali: commento pratico, formulario, aspetti fiscali. Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata*, Cedam, Padova, 1987.

MINOLI E., *Il fondamento dell'azione revocatoria*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1953, I, pp. 105 e ss.

MINOLI E., *Il fondamento dell'azione revocatoria: contributo alla teoria del processo*, in *Jus*, fasc. II, 1954, pp. 35 e ss.

MONTANARI M., *Sull'ammissione al passivo del terzo contraente revocato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1982, I, pp. 412 e ss.

MONTANARI M., *Profili della revocatoria fallimentare dei pagamenti*, Giuffrè, Milano, 1984.

MONTANARI M., *Riduzione del termine di decadenza per l'esercizio della revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 9, pp. 1029-1032.

MONTANARI M., *L'improcedibilità (ormai soltanto) relativa dell'azione revocatoria intrapresa prima del fallimento: un'evoluzione giurisprudenziale non ancora completa*, commento a sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008, n. 29420, in *Corriere giuridico*, 2009, pp. 784 e ss.

MORRA F., commento *sub* art. 2342 c.c., in CENDON P. (a cura di), *Commentario al Codice Civile, Artt. 2325-2362, Società per azioni; costituzione, promotori, patti parasociali, conferimenti, azioni*, con contributi di ALLOTTI V., D'AMARIO L., LUGLINI G., MATERA P., MONIACI E., MORRA F., NUCCIO S., PALMIERI F., PILARSKI A., PREITE F., SALZANO M., VISENTINI G., ZAMBRANO V., vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 335- 350.

MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*, vol. II, Cedam, Padova, 1951.

NARDECCHIA G.B., *Il periodo sospetto nella nuova disciplina della revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2008, n. 11, pp. 1245-1251.

NARDECCHIA G.B., *Le nuove esenzioni del terzo comma dell'art. 67 l. fall.*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, n. 1, pp. 14-20.

NARDECCHIA G.B., *Le esenzioni dall'azione revocatoria e il favor per la soluzione negoziale della crisi d'impresa (commento alle lettere d, e, g del comma 3 dell'art. 67)*, in CAVALLINI C., *Commentario alla legge fallimentare. Artt. 64-123*, Egea, Milano, 2010, pp. 233-273.

NATOLI U., BIGLIAZZI-GERI L., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1974.

NERVI A., *La responsabilità patrimoniale dell'imprenditore – Profili civilistici*, Cedam, Padova, 2001.

NERVI A., *Spunti civilistici sull'azione revocatoria fallimentare*, in IBBA C., a cura di, *Profili della nuova legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 157- 186.

NIGRO A., SANDULLI M. (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Tomo I (Artt. 1 – 103), Giappichelli, Torino, 2006.

NICOLÒ R., *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, in AA.VV., *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del codice civile*, diretto da SCIALOJA A., BRANCA G., Libro VI, Artt. 2900-2969, Zanichelli, Bologna-Roma, 1953, pp. 194 e ss.

NICOLÒ C., ALESSI G., MANZELLA G., MORRICA G. ( a cura di), *Schedario del diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1967.

NIUTTA A., *La revocabilità dei conferimenti nella società per azioni*, nota di commento a sentenza Corte d'Appello di Roma, 14 gennaio 1993, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1993, II, pp. 617 e ss.

NOTARI M., *Costituzione – Conferimenti (artt. 2325-2345 c.c.)*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI P.G., BIANCHI L.A., GHEZZI F., NOTARI M., Egea-Giuffrè ed., Milano, 2008.

OLIVIERI G., *La revocatoria dei pagamenti*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2007, pp. 524 e ss.

OSTI G., voce *Contratto*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. VI, Utet, Torino, 1968, pp. 462 e ss.

PACCHI PESUCCI S., *Garanzia per debito altrui e revocatoria fallimentare*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1988, I, pp. 112 e ss.

PAGNI I., *Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 1037 e ss.

PAJARDI P., *Casi clinici di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1959-1966.

PAJARDI P., BOCCHIOLA M., *La revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1998.

PAJARDI P., *Codice del fallimento*, a cura di V. COLESANTI, Giuffrè, Milano, 2001.

PAJARDI P., *Codice del fallimento*, a cura di BOCCHIOLA M., PALUCHOWSKI A., Giuffrè, Milano, 2009.

PAJARDI P., PALUCHOWSKI A., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 2008.

PALMIERI G., *Temi del nuovo diritto fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2009.

PANZANI L., COLOMBINI D., *Il Fallimento. Profili applicativi*, Utet, Torino, 1999.

PANZANI L., *Gli atti a titolo gratuito e gli atti a titolo oneroso: contrasti interpretativi ai fini dell'azione revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, n. 9, pp. 935 e ss.

PANZANI L., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Utet, Torino, 1999.

PANZANI L., *La riforma delle procedure concorsuali: due soluzioni a confronto*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2001, n. 2, pp. 344 e ss.



PANZANI L., *Il D.L. 35/2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e la riforma della legge fallimentare*, in <http://www.fallimentonline.it>, 2005.

PAOLINI A., RUOTOLO A., *Alcuni aspetti problematici nel decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire*, in *Rivista del Notariato*, 2005, pp. 887 e ss.

PARATORE S., *La nuova revocatoria fallimentare. Aggiornato al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5: riforma della legge fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2006.

PARRELLA L., *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2000.

PASTORE F., *Lezioni di diritto fallimentare*, Jovene ed., Napoli, 1993.

PATTI A., *Accoglimento dell'azione revocatoria ed effetto ripristinatorio della garanzia patrimoniale*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1998, pp. 789 e ss.

PATTI A., *L'esenzione da revocatoria delle rimesse bancarie*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 2, pp. 238-245.

PATTI A., *Natura dell'azione revocatoria fallimentare: le sezioni unite difendono il feticcio della par condicio*, commento a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7028, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 10, pp. 1133-1142.

PATTI A., *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori*, in SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2008, pp. 179-209.

PATTI A., *Rimesse in conto corrente bancario: da una concezione atomistica ad una più realistica*, nota a commento Tribunale di Udine, Sez. civ., 24 febbraio 2011, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 6, pp. 688-699.

PELLEGRINO G., *Fallimento e nuovo processo civile*, Cedam, Padova, 1994.

PELLEGRINO G., *Operazioni bancarie e revocatoria fallimentare*, Cedam, Padova, 2002.

PENTA A., *La revocatoria (recte, la declaratoria di inefficacia) degli atti a titolo gratuito, con particolare riferimento ai gruppi di società*, commento a Tribunale di Napoli, 8 luglio 2004, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, II, pp. 383-404.

PENTA A., *L'efficacia restitutiva dell'azione revocatoria fallimentare*, commento a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 aprile 2009, n. 9660, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2009, II, pp. 467-473.

PENTA A., *La revocatoria degli atti sproporzionati*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 18 novembre 2010, n. 23356, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 2, pp. 164-166.

PERRINO M., *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Giuffrè, Milano, 1997.

PESTALOZZA F., *Conferimento in anonima fittizia e presunzione muciana*, nota di commento a sentenza Tribunale di Milano, 12 marzo 1936, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1936, II, pp. 324 e ss.

PETTITI D., *Il trasferimento volontario d'azienda: notazioni esegetiche e sistematiche*, Morano ed., Napoli, 1970.

PICELLA N., POTENZA G., a cura di, *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: illustrato con i lavori preparatori e con note di commento*, Giuffrè, Milano, 1942.

PISTOLESE G.R., *Sull'azione revocatoria e sulla natura del contratto di società*, in *Diritto e pratica commerciale*, 1935, II, pp. 24 e ss.

PLENTEDA D., Art. 67, 3° co., l. fall., lett. a), c), f), g), in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II - *Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI F., Utet, Torino, 2010, pp. 201-240.

PORTALE G.B., *Mancata attuazione del conferimento in natura e limiti del principio di effettività del capitale nella società per azioni*, in *Rivista delle società*, 1998, pp. 17 e ss.

PORTALE G.B., *I "finanziamenti" dei soci nelle società di capitali*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2003, n. 6, pp. 663 e ss.

PREDIERI A., ARATO M. (a cura di), *La revocatoria delle rimesse bancarie*, Giappichelli, Torino, 1999.

PRESTI G., *La funzione della nuova revocatoria fallimentare. Cosa è cambiato rispetto al passato*, in Atti del Convegno "Il potere dell'economia e le nuove regole del diritto fallimentare", Abano Terme, 16-17 dicembre 2005, pp. 12 e ss.

PRESTI G., *Commento all'art. 2467 c.c.*, in *Codice commentato delle S.r.l.*, diretto da BENAZZO P., PATRIARCA S., Utet, Torino, 2006, pp. 112 e ss.

PROVINCIALI R., *Istituzioni di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1988.

PROVINCIALI R., *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1970.

PROVINCIALI R., *Trattato di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1974.

PROVINCIALI R., RAGUSA MAGGIORE G., *Istituzioni di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1998.

QUAGLIOTTI L., *Il conto corrente bancario, le rimesse e l'esposizione debitoria nel nuovo corso della revocatoria fallimentare*, commento a Tribunale di Brescia, Sez. fall., 29 aprile 2008, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, n. 1, pp. 101-109.

QUATRARO B., FUMAGALLI A., *La revocatoria ordinaria e fallimentare*, Ipsoa, Milano, 1994.

QUATRARO B., GIORGETTI M., FUMAGALLI A., *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2009.

QUATRARO B., GIORGETTI M., FUMAGALLI A., *Revocatoria ordinaria e fallimentare. Azione surrogatoria*, tomo II, Giuffrè, Milano, 2009.

RAGO G., *Manuale della revocatoria fallimentare. Profili sistematici di dottrina e giurisprudenza*, Cedam, Padova, 2006.

RAGONESI V., *Manuale di diritto e pratica fallimentare*, Pirola ed., Milano, 1994.

RAGUSA MAGGIORE G., *Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare*, Giuffrè, Milano, 1960.

RAGUSA MAGGIORE G., *Diritto Fallimentare*, Morano ed., Napoli, 1974.

RAGUSA MAGGIORE G., voce *Fallimento*, in *Enciclopedia giuridica*, XIII, Roma, 1989.

RAGUSA MAGGIORE G., *Imprenditore, impresa, fallimento*, Cedam, Padova, 1979.

RAGUSA MAGGIORE G., *Istituzioni di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 1994.

RAGUSA MAGGIORE G., *Le procedure concorsuali. Trattato*, Utet, Torino, 1997.

RAGUSA MAGGIORE G., *Scritti di diritto commerciale e fallimentare*, Cedam, Padova, 1997.

REBECCA G., SPEROTTI G., *La revocatoria di rimesse bancarie: problematiche della revocatoria fallimentare, teoria e pratica operativa, casistica con esemplificazioni numeriche, ampia rassegna di giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2000.

REBECCA G., SPEROTTI G., *La revocatoria di rimesse bancarie*, Giuffrè, Milano, 2006.

REBECCA G., SPEROTTI G., *Le operazioni bancarie esenti da revocatoria*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2009, I, pp. 710-726.

REBECCA G., SPEROTTI G., *La nuova revocatoria delle rimesse bancarie: teoria e pratica operativa della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie dopo la riforma*, con il contributo di CONTRO L., Giuffrè, Milano, 2010.

REBECCA G., SPEROTTI G., *La nuova revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario: una analisi tecnica di due recenti sentenze*, commento a

Tribunale di Milano, 25 maggio 2009, n. 6946 e Tribunale di Milano, 21 luglio 2009, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2010, II, pp. 359-386.

RESCIGNO P., *Immunità e privilegio*, in *Rivista di diritto civile*, 1961, I, pp. 415 e ss.

RESTUCCIA D., *La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie tra jus superveniens e prova dell'elemento soggettivo*, commento a Tribunale di Monza, 12 ottobre 2007, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, II, pp. 420-450.

RICCI E.F., *Lezioni sul fallimento*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1997.

RICCI E.F., *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Rivista di diritto processuale*, 2000, pp. 19 e ss.

RIMINI E., *La mancata attuazione dei conferimenti in natura nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1993.

RIVIEZZO C. (a cura di), *L'impresa in tempo di crisi: riorganizzazione e strumenti di soluzione dell'insolvenza, rapporti di lavoro, con banche e fisco*, Giuffrè, Milano, 2010.

RIVOLTA G.C., *La società a responsabilità limitata*, Giuffrè, Milano, 1982.

ROCCO DI TORREPADULA N., *Partecipazione in società e revocatoria*, Giuffrè, Milano, 2001.

ROMANO PAVONI G., *Teoria delle società, Tipi-costituzioni*, Giuffrè, Milano, 1953.

ROPPO V., *Istituzioni di diritto privato*, Monduzzi ed., Bologna, 2005.

ROSELLI F., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, Utet, Torino, 1997.

ROSSI G., *La revocatoria fallimentare delle ipoteche*, in *Rivista di diritto civile*, 1963, I, pp. 511 e ss.

ROVELLI L., *I nuovi assetti privatistici nel diritto societario e concorsuale e la tutela creditoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2009, n. 9, pp. 1029-1038.

RUBINO DE RITIS M., *La revocatoria fallimentare degli atti anormali nella prospettiva di riforma delle procedure concorsuali*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2005, I, pp. 399-431.

RUISI G., MAFFEI ALBERTI A., TEDESCHI G.U., JORIO A., *Il fallimento*, Utet, Torino, 1978.

RUSSO L.A., *Consecuzione di procedimenti concorsuali e decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria fallimentare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, pp. 903 e ss.

RUSSO L.A., *La riforma della legge fallimentare e la tutela giurisdizionale dei diritti: la crisi del giudicato*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, I, pp. 250 e ss.

SABATELLI E., *La revocatoria degli atti "anormali" nella riforma del diritto fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2007, I, pp. 989-1017.

SABATELLI E., *La prova della "scientia decoctionis" nella disciplina delle revocatorie fallimentari*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2008, n. 4, pp. 420-429.

SALAMONE L., *L'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare dei "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2008, n. 4, pp. 430 e ss.

SANDULLI M., *La nuova disciplina dell'azione revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2006, n. 5, pp. 611-617.

SANDULLI M., *La crisi dell'impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Giappichelli, Torino, 2009.

SANTANGELI F., *Procedimenti fallimentari e processo civile ordinario*, Cedam, Padova, 1996.

SANTANGELI F.(a cura di), *Il nuovo fallimento. Commentario al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 e dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, Giuffrè, Milano, 2006.

SANTARELLI P., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Cedam, Padova, 1964.

SANZO S., *Il decreto competitività riforma l'azione revocatoria fallimentare*, in *Diritto e pratica delle società*, 2005, pp. 22 e ss.

SATTA S., *Diritto fallimentare*, a cura di VACCARELLA R. e LUISO F.P., Cedam, Padova, 1996.

SCHIANO DI PEPE G., *La nuova revocatoria fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2005, I, pp. 798-804.

SCHIANO DI PEPE G. (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2008.



SIGNORELLI F., *Luci ed ombre sulla revocatoria fallimentare*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2477, Corte di Cassazione, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3983, Corte di Cassazione, Sez. I, 8 aprile 2004, n. 6943, Tribunale di Napoli, 27 febbraio 2004, Tribunale di Napoli, 5 aprile 2004, Tribunale di Bologna, 6 aprile 2004, Corte di Cassazione, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 6983, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, n. 3, pp. 276-285.

SILVESTRINI A., *La nuova disciplina dell'art. 67 della legge fallimentare*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, I, pp. 848-876.

SIMONETTO E., *La conferibilità a capitale e l'iscrivibilità all'attivo del bilancio nella Seconda direttiva comunitaria in rapporto alle società per azioni e alle società di persone*, in *Rivista delle società*, 1979, pp. 1223 e ss.

SPARANO V., *Disciplina delle procedure concorsuali*, Cedam, Padova, 1988.

SPOLIDORO M.S., *I conferimenti in danaro*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., Utet, Torino, 2004, vol. I, tomo 2, pp. 247 e ss.

STANGHELLINI L., *Nuovi presupposti della compensazione fallimentare*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, II, pp. 727 e ss.

STANGHELLINI L., *Il credito "irresponsabile" alle imprese e ai privati: profili generali e tecniche di tutela*, in *Le Società*, 2007, pp. 395 e ss.

STANGHELLINI L., *La nuova revocatoria fallimentare nel sistema di protezione dei diritti dei creditori*, destinato agli Studi in onore di Franco Di Sabato e agli Atti del convegno dell'Associazione Italiana degli Studiosi del processo civile, Napoli, 26-27 ottobre 2007, pubblicato in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2009, I, pp. 69-98.

STAUNOVO-POLACCO E., *La valutazione e la raccolta della prova della scientia decoctionis nelle revocatorie bancarie*, commento a Tribunale di Bologna, Sez. IV, 9 gennaio 2007, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 12, pp. 1470-1478.

STAUNOVO-POLACCO E., *Doppio limite per la scadenza dell'azione*, in *Guida al diritto*, 2007, n. 9, pp. 107 e ss.

TALAMANCA M., voce *Azione revocatoria (Diritto Romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 883-888.

TARZIA G., *Procedure concorsuali e riforma del processo civile*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1994, pp. 891 e ss.

TARZIA G., *Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 2003.

TARZIA G., *Ancora sulla soggezione o meno del monopolista legale alla revoca fallimentare dei pagamenti: le Sezioni Unite cambiano idea*, commento alla sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2004, n. 1232, in *Corriere giuridico*, 2004, pp. 1028 e ss.

TARZIA G., *Le esenzioni (vecchie e nuove) dall'azione revocatoria fallimentare nella recente riforma*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2005, pp. 841 e ss.

TARZIA G., *Lineamenti del processo di cognizione*, Giuffrè, Milano, 2009.

TARZIA G., *Le esenzioni di cui al terzo comma, lett. b) dell'art. 67, l. fall. ed il terzo comma dell'art. 70 l. fall.*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. II -

*Le azioni revocatorie. I rapporti preesistenti*, diretto da GHIA L., PICCININNI C., SEVERINI F., Utet, Torino, 2010, pp. 263-287.

TARZIA G., *La “funzione redistributiva” ed il “danno” nella revocatoria fallimentare*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 8 marzo 2010, n. 5505 e Corte di Cassazione, Sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4785, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 8, pp. 930-939.

TARZIA G., *Giroconti ed annotazioni sul “conto anticipi” nelle revocatorie bancarie*, commento a Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2011, n. 13449, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2011, n. 11, pp. 1299-1307.

TASCIOTTI U., *La patologia del credito: aspetti gestionali e contabili alla luce della riforma fallimentare e del processo esecutivo*, Giuffrè, Milano, 2008.

TEDESCHI G.U., *Il Fallimento*, Utet, Torino, 1978.

TEDESCHI G.U., *Le procedure concorsuali*, Utet, Torino, 1995.

TEDESCHI G.U., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2000.

TEDESCHI G.U., *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2006.

TEDESCHI G.U., *Gli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO P., vol. XVI, *Impresa e lavoro*, tomo II, Utet, Torino, 2011, pp. 274 e ss.

TERRANOVA G., *Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1996, I, pp. 82 e ss.

TERRANOVA G., *Lo stato di insolvenza*, in *Le procedure concorsuali, Il fallimento*, in *Trattato delle procedure concorsuali* diretto da RAGUSA MAGGIORE G. e COSTA C., Utet, Torino, I, 1997, pp. 251 e ss.

TERRANOVA G., *Pagamenti anomali e garanzie. Profili del sistema revocatorio fallimentare*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2000, I, pp. 12 e ss.

TERRANOVA G., commento *sub art. 2467 c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di NICCOLINI G. e STAGNO D'ALCONTRES A., Jovene, Napoli, 2004, pp. 1476 e ss.

TERRANOVA G., *Le procedure concorsuali: problemi d'una riforma*, collana Quaderni romani di diritto commerciale. Saggi, n. 4, Giuffrè, Milano, 2004.

TERRANOVA G., *La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, I, pp. 243-327.

TERRANOVA G., *Stato di crisi, stato d'insolvenza, incapacienza patrimoniale*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2006, pag. 574.

TERRANOVA G., *Stato di crisi e stato di insolvenza*, Giappichelli, Torino, 2007.

TERRANOVA G., *Par condicio e danno nelle revocatorie fallimentari*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2010, n. 1, pp. 10-59.

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1985.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2004.

TRENTINI C., *Garanzie contestuali per debiti altrui ed applicabilità della presunzione di cui all'art. 2901 c.c.*, commento alla sentenza della Corte di

Cassazione, 24 febbraio 2004, n. 3615, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 441 e ss.

TRENTINI C., *Natura dichiarativa della sentenza di revocatoria e prova del danno*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 899 e ss.

TRENTINI C., *Insinuazione al passivo dei crediti condizionali e credito da restituzione del convenuto in revocatoria*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, pp. 77 ss.

TRENTINI C., *Sentenza ex art. 2932 codice civile e revocatoria fallimentare*, commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21813, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2007, n. 3, pp. 277-286.

TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1989.

TUCCI G., *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze*, nota a commento di Corte d'Appello di Venezia, 3 giugno 1999, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2000, II, pp. 153 e ss.

VASSALLI F., *Delegatio solvendi, adempimento del terzo e revocatoria fallimentare*, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 21 aprile 1966, n. 1013, in *Rivista di diritto commerciale*, 1967, II, pp. 97 e ss.

VASSALLI F., *Diritto Fallimentare*, I, Giappichelli, Torino, 1994.

VASSALLI F., *Titolo e contenuto del credito conseguente all'inefficacia degli atti pregiudizievoli alla massa fallimentare*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1995, pp. 191 e ss.

VINCRE S., *Le nuove norme sulla revocatoria fallimentare*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, pp. 238 e ss.

VITRO' V., *Le società di fatto. Profili sostanziali ed effetti del fallimento*, Giuffrè, Milano, 2009.

VITTONI L., *Questioni in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2006, I, pp. 937 e ss.

ZAGRA G., *Revocatoria ordinaria e fallimentare della rinuncia al diritto di opzione e limiti al trasferimento nella s.r.l.*, commento a Tribunale di Salerno, 12 gennaio 2010, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, n. 10, pp. 839-848.

ZANICHELLI V., *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d. lgs. 12.9.2007, n. 169*, Utet, Torino, 2008.